CAMERA DEI DEPUTATI

469. MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (IV Camera e 4ª Senato)	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (II e VI)	»	4
Commissioni Riunite (III e X)	»	7
Commissioni Riunite (III e XII)	»	15
Commissioni Riunite (VII e XI)	»	24
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	26
Giustizia (II)	»	70
Affari esteri e comunitari (III)	»	85
Difesa (IV)	»	86
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	94
Finanze (VI)	»	124
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	134
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	152
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	173
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	184
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	194
Affari sociali (XII)	»	207

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

Agricoltura (XIII) . . . . . *Pag.* 215
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 236
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . » 269
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . » 290
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 295
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 310
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 312
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario . . . . . » 313
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni . . . . . » 314

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 315

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4ª (Difesa) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022 (Doc. CCXXXIV, n. 3) 3

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022 (Doc. CCXXXIV, n. 3).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 Rizzetto *(Seguito dell'esame e conclusione)* 4

ALLEGATO (Emendamento dei relatori) 6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Doc. XXII, n. 37 Rizzetto.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta le Commissioni hanno esaminato gli emendamenti riferiti al provvedimento e che il provvedimento emendato è stato trasmesso alle Commissioni I e V per l'espressione dei pareri di competenza. Avverte, quindi, che la I Commissione ha espresso un parere favorevole e che la V Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazione.

Marco OSNATO (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, presenta l'emendamento 5.1, con il quale, recependo l'osservazione della Commissione bilancio, si stabilisce che il limite massimo di 40.000 euro destinato alle spese di funzionamento dell'istituenda Commissione ha carattere annuo *(vedi allegato)*. Sottolinea quindi come tale limite sia inferiore a quello fissato nella corrente Legislatura per altre Commissioni di inchiesta.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.1 dei relatori *(vedi allegato)*.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in

esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37 Rizzetto).

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 5

Al comma 4, dopo le parole: 40.000 euro, *aggiungere la seguente:* annui.

5.1. I Relatori.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* . 7

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.
Atto n. 207.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Martina NARDI, *presidente e relatrice per la X Commissione*, anche a nome del vicepresidente della III Commissione, onorevole Cabras, avverte che con riferimento al provvedimento in titolo il parere di competenza delle Commissioni riunite dovrà essere reso entro il 12 dicembre 2020.

Avverte, altresì, che svolgerà la relazione in sostituzione della relatrice per la X Commissione, Sara Moretto, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice per la III Commissione,* ricorda che il provvedimento che le Commissioni riunite si accingono ad esaminare persegue la finalità di interrompere il collegamento tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, al quale si collegano gravi violazioni dei diritti umani. Ulteriore finalità è rappresentata dalla responsabilizzazione degli attori economici che operano nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio.

Segnala che lo Schema di decreto legislativo è volto, pertanto, a disciplinare e rendere concreto il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione dei minerali in questione imponendo obblighi diretti in materia di trasparenza e tracciabilità delle ope-

razioni economiche connesse all'estrazione e allo sfruttamento di minerali provenienti da regioni instabili del mondo.

Evidenzia, infatti, che i proventi di tali attività, che devono sostenere la crescita dello sviluppo delle popolazioni locali, sono esposti al rischio di finanziare gruppi armati o organizzazioni criminali transnazionali e di violare i diritti umani nell'alimentare fenomeni di sfruttamento di lavoro, spesso minorile, di violenze sessuali fino a stupri di massa, il più delle volte ai danni delle donne, di scomparsa di persone, trasferimento forzato fino alla distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale, e di incentivare corruzione e riciclaggio di danaro.

Rileva che il processo che ha portato alla formazione del provvedimento in titolo è stato fortemente plasmato da un'intensa azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica da parte di cittadini, consumatori e attori della società civile che hanno indotto organizzazioni internazionali e regionali come l'OCSE (Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione in Europa) e l'Unione europea, nonché i Governi degli Stati nazionali dell'UE a colmare la lacuna giuridica relativa ad obblighi per gli operatori economici rispetto ad eventuali legami con attività illecite di estrazione e commercio di minerali provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio.

Osserva che con diverse risoluzioni (del 7 ottobre 2010, 8 marzo 2011, 5 luglio 2011, 26 febbraio 2014), il Parlamento europeo ha invitato l'Unione a legiferare sulla base del modello della legislazione statunitense sui minerali da conflitto, anche in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla società civile nella direzione di una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici, anche in omaggio ai Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, adottati nel 2011 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Sottolinea che nel 2013 l'OCSE ha quindi redatto una Guida sulla « dovuta diligenza » nella catena di fornitura dei minerali e metalli da zone di conflitto o ad alto rischio, avente portata globale e riferita a tutte le catene di approvvigionamento, con cui sono state fornite raccomandazioni dettagliate per supportare le imprese nel favorire il rispetto dei diritti umani ed evitare di contribuire, anche involontariamente o indirettamente, a finanziare conflitti armati e ad alimentare insicurezza ed instabilità.

Successivamente, nel 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, hanno adottato il regolamento (UE) 2017/821 del 17 maggio 2017 che stabilisce degli obblighi, che si applicheranno dal 1° gennaio 2021, in materia di dovere di diligenza per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Il regolamento ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione della regolamentazione per assicurare che tali obblighi siano rispettati dagli importatori dell'Unione.

Ricorda che dall'entrata in vigore del sopra citato Regolamento, avvenuta l'8 giugno 2017, gli Stati membri sono, pertanto, tenuti a dare attuazione in particolare alla disposizione di cui all'articolo 10 del regolamento, relativa all'individuazione dell'autorità responsabile, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, per la disciplina dei casi di infrazione.

Quanto all'Italia, il Governo ha inteso dare attuazione all'articolo 10 del regolamento mediante la legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), in particolare prevedendo all'articolo 21 la designazione del Ministero dello Sviluppo economico quale Autorità nazionale competente ai fini dell'attuazione del sopra citato regolamento. Lo stesso articolo 21 ha conferito una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario.

Prima di procedere alla descrizione dell'articolato, segnala che, come indica la relazione tecnico-finanziaria, le imprese importatrici a livello nazionale coinvolte, in base ai dati ISTAT riferiti al 2017, risulte-

rebbero circa 520. Tale valore si riduce a 430 PMI se ci si riferisce alle aziende operanti in Italia come importatrici di minerali e metalli di interesse del regolamento e che importano volumi annui sotto le soglie previste dalla normativa europea. Sarebbero invece 90 le imprese operanti al di sopra di tali soglie. Evidenzia, inoltre, che i settori industriali coinvolti dall'impatto del provvedimento a valle del processo estrattivo sono assai rilevanti: si va dall'industria automobilistica, all'elettronica, all'industria aerospaziale, al settore degli imballaggi, all'edilizia, all'illuminazione, all'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali e alla gioielleria. Si tratta, con tutta evidenza, di comparti produttivi assai importanti per il sistema economico nazionale e anche ai fini dell'internazionalizzazioni delle imprese italiane e delle politiche di penetrazione commerciale da parte dell'Italia.

Evidenzia che, come emerge dalla stessa relazione tecnico-finanziaria, gli operatori economici hanno fin qui evidenziato difficoltà, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento data la complessità di tale catena a livello mondiale e la scarsa conoscenza delle evoluzioni in materia a livello internazionale, in particolare in ambito OCSE. Appare, pertanto, cruciale lo sforzo finalizzato alla formazione del personale chiamato ad individuare le aree di rischio, facendo riferimento sia alla normativa europea per il riconoscimento dei singoli regimi delle imprese, sia alla Guida OCSE.

Passando alle disposizioni contenute nello Schema di decreto legislativo in titolo di specifica attenzione per la III Commissione, segnala l'articolo 1, concernente l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, relativi alla disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione (tra cui si annoverano anche le fonderie e le raffinerie) di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio, in base alle definizioni contenute dal regolamento.

Nell'ambito delle competenza della III Commissione, richiama la definizione di « zone di conflitto o ad alto rischio », contenuta nel regolamento (art. 2, lettera *f)*) e in linea con le Linee guida dell'OCSE, con cui ci si riferisce a « zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una *governance* e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo ».

Precisa che si tratta di una definizione conforme ad alcuni principi chiave del diritto internazionale – contenuti nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli addizionali – che « dovrebbero inoltre permettere un facile raffronto con le informazioni da fonti aperte in merito alla situazione sul campo nelle zone di conflitto o ad alto rischio e aiutare le imprese a determinare in modo più generale i rischi nella loro catena di approvvigionamento e l'impatto potenziale delle loro operazioni ».

Ricorda che nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 figurano orientamenti specifici per quanto riguarda i « conflitti armati », che comprendono tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato scoppiato fra due o più Parti, anche qualora una di queste non riconosca lo stato di guerra, nonché tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di una Parte, anche in assenza di resistenza armata. A norma del Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (Protocollo II, 1977), il concetto di conflitto armato non si applica alle situazioni di tensioni e disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi.

Quanto alle zone « fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una *governance* e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo », precisa che si tratta

di zone in cui le ostilità attive sono cessate e che si trovano in una situazione di fragilità: ciò significa che la regione o lo Stato ha una scarsa capacità di svolgere le funzioni essenziali di *governance* e non è in grado di sviluppare relazioni reciprocamente costruttive all'interno della società a causa della precedente situazione di conflitto. Tali zone sono maggiormente vulnerabili agli *shock* interni o esterni, come le crisi economiche o le calamità naturali. In questi casi, come in quelli descritti nel seguito della definizione (ossia, zone caratterizzate da una *governance* e una sicurezza precarie o inesistenti), gli operatori economici devono accertare la debolezza delle istituzioni o la mancanza di *governance* e violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale e violazioni dei diritti dell'uomo per stabilire che si tratti di una zona di conflitto o ad alto rischio. L'esistenza di violazioni del diritto internazionale è dunque una condizione che si aggiunge alle condizioni di zone fragili in quanto reduci da conflitti e di zone caratterizzate da una *governance* e una sicurezza precarie o inesistenti. In merito a quest'ultimo aspetto, l'assenza di una procedura formale per la concessione di licenze di estrazione potrebbe essere, ad esempio, una prova della mancanza di *governance*.

Evidenzia che tali significativi elementi sono enunciati nella raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 agosto 2018 contenente orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento n. 821 del 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio. La raccomandazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, rinvia ad un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio, fornito da periti esterni e compilato sulla base delle informazioni fornite dai governi, dalle organizzazioni internazionali, dalle università e dai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. La raccomandazione reca peraltro un elenco delle « fonti aperte » sopra citate, alle quali le imprese devono attingere, tra le quali si annoverano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, le Ambasciate locali e le Delegazioni dell'UE e anche le situazioni Paese stilate dal Dipartimento di Stato USA, i rapporti di numerose agenzie ONU, di *Amnesty International*, *Global Witness*, *Human Rights Watch*, la Croce Rossa Internazionale, il *Global Peace Index* e così via. Segnala che la raccomandazione fornisce anche elementi di chiarimento sugli indicatori di rischio relativi ai luoghi di origine e di transito dei minerali, relativi ai fornitori e alle circostanze che costituiscono indicatori di rischio: ad esempio, la presenza di frontiere permeabili e la non rigorosa applicazione di normativa doganale per le merci; la segnalazione di casi di corruzione nei settori estrattivo e del commercio; l'inesistenza di leggi contro il riciclaggio di denaro o in materia di vigilanza bancaria; il prevalere di transazioni basate sul denaro contante.

Richiama, quindi, l'attenzione sull'articolo 3, concernente azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, che dispone che l'Autorità nazionale partecipi ai lavori presso la Commissione europea, in particolare al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare l'OCSE. Tali attività sono svolte dal MISE di concerto con il MAECI (comma 1).

Segnala, inoltre l'articolo 8, che istituisce un Comitato presso il MISE, in supporto dell'Autorità nazionale, con compiti di coordinamento delle attività e composto da un rappresentante ed un supplente per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero dello Sviluppo economico/Autorità; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero dell'Economia e delle finanze; Ministero della Giustizia e, ove necessario, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora invitata. Ricorda che tale Comitato si riunisce almeno due volte l'anno per svolgere attività di coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti e per assicurare l'applicazione

effettiva ed uniforme del regolamento, anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno.

Segnala, infine, l'articolo 9, in materia di cooperazione e scambio di informazioni, che stabilisce che l'Autorità scambi informazioni con la Commissione europea, con le Autorità doganali e le Autorità competenti degli Stati membri, in conformità con l'articolo 13 del Regolamento.

Tutto ciò premesso, nel preannunciare un parere favorevole quanto ai profili di competenza della III Commissione, auspica in ogni caso un'ampia condivisione da parte delle Commissioni riunite sulle importanti finalità del provvedimento in esame.

Martina NARDI, *presidente e relatrice per la X Commissione*, in sostituzione della relatrice per la X Commissione, Sara Moretto, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna, ad integrazione di quanto già esposto dalla relatrice per la III Commissione, Simona Suriano, e rinviando comunque alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, illustra brevemente gli altri articoli del provvedimento in titolo soffermandosi, in particolare, sugli aspetti che riguardano maggiormente i profili di interesse della X Commissione.

L'articolo 2 dello schema in esame designa il MISE quale Autorità nazionale competente, veste nella quale esso assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 del medesimo regolamento. Ricorda che l'articolo 3 del regolamento prevede obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di minerali o metalli. Le autorità competenti dello Stato membro sono incaricate di svolgere appropriati controlli *ex post* ai sensi del successivo articolo 11 (allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi connessi al sistema di gestione – articolo 4 –, alla gestione del rischio – articolo 5 –, alla realizzazione di *audit* da parte di soggetti terzi – articolo 6 – e alla comunicazione – articolo 7. L'articolo 10 del regolamento dispone che ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili della sua applicazione. L'articolo 12 del regolamento prevede che le autorità competenti degli Stati membri conservano la documentazione dei controlli *ex post* di cui all'articolo 11 per almeno cinque anni. L'articolo 13 del regolamento dispone che le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano tra loro e con la Commissione europea informazioni in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli *ex post* e alle norme applicabili in caso di infrazione di cui al successivo articolo 16. Quest'ultimo prevede che gli Stati membri prevedono norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione del regolamento, notifichino le norme sanzionatorie alla Commissione europea e le loro eventuali successive modificazioni. In caso di infrazione del regolamento, le autorità competenti degli Stati membri notificano all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare.

L'articolo 3, comma 1, dello schema all'esame, come ha accennato la relatrice per la III Commissione, riguarda la partecipazione dell'Autorità ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e la partecipazione ai lavori OCSE e di altri organismi internazionali. Tali attività sono svolte in concerto con il rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 indica le diverse attività di promozione dell'Autorità per la diffusione dei contenuti del regolamento e dei meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea. Si prevede, inoltre, che l'Autorità svolga attività di sensibilizzazione presso la società civile per diffondere la conoscenza

delle finalità e degli obiettivi del regolamento. Il comma 3 stabilisce che l'Autorità si dota di una piattaforma *web* per realizzare le attività di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. Si prevede l'utilizzo della piattaforma, con accesso riservato, per gestire digitalmente i controlli *ex post*, come pure per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato per il coordinamento delle attività e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al comma 4 si prevede che l'Autorità effettui attività periodiche di monitoraggio e di valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane attraverso specifiche indagini, collaborando anche con le associazioni di categoria che le rappresentano.

Al riguardo, la relazione tecnico-finanziaria contiene una serie di precisazioni. Nel dettaglio, destinatari diretti del regolamento e del provvedimento in esame sono gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, i cui volumi di importazione annui sono pari o superiori alle soglie definite per ciascuna delle voci doganali riferite ai minerali e metalli dell'Allegato I del regolamento. La quantificazione delle imprese importatrici a livello nazionale, anche e a seguito di incontri e consultazioni con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è risultata difficile a causa della complessità nella raccolta dei dati e dell'ampiezza della portata del regolamento. Tuttavia, sulla base di dati forniti da Istat per l'annualità 2017 si è proceduto ad una stima indicativa delle imprese importatrici che risultano circa 520. In particolare, l'universo delle imprese che operano in Italia come importatori di minerali e metalli di interesse del regolamento, individuate sulla base delle 23 voci doganali dell'Allegato I del regolamento, è composto da circa 430 imprese (PMI) che importano volumi annui sotto le soglie previste dalla normativa europea e oltre 90 sopra tali soglie. Queste ultime risultano concentrate per oltre il 40 per cento nel settore dell'oro (grezzo o semilavorato), in quello dei metalli di ossidi e idrossidi di stagno e tantalati (oltre il 20 per cento) e dei lavori in tungsteno (circa 12 per cento). Il regolamento stabilisce norme diverse per le imprese a monte e per quelle a valle. Le imprese a monte (le industrie estrattive, i commercianti di materie prime, le fonderie, le raffinerie), in qualità di importatori, devono rispettare norme obbligatorie sul dovere di diligenza, secondo quanto disposto dal regolamento. Le imprese a valle rientrano in due categorie: quelle che importano i prodotti sotto forma di metalli, che sono tenute anch'esse tenute a rispettare le norme obbligatorie sul dovere di diligenza, e quelle che operano in una fase successiva che non hanno obblighi a norma del regolamento, ma che ci si aspetta che utilizzino le relazioni e altri strumenti per rendere il loro dovere di diligenza più trasparente in relazione agli obblighi previsti dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario recepita nel nostro ordinamento. Inoltre, l'AIR riferisce che, secondo la stima della Commissione europea, il costo per le imprese per l'adozione di sistemi di *due diligence* variano dallo 0,014 per cento (costo iniziale) allo 0,011 per cento (costo annuale) del fatturato annuo.

L'articolo 4 dello schema in titolo richiama gli obblighi di dovuta diligenza degli importatori, previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021; gli importatori hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Autorità relative al regime adottato.

Il successivo articolo 5 disciplina la procedura di effettuazione dei controlli *ex post*, ai quali assoggetta gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento. L'Autorità, acquisito il parere del Comitato coordinatore delle attività, definisce il programma annuale dei controlli *ex post*, sulla base delle informazioni fornite

dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e seguendo un approccio basato sul rischio. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo è pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli *ex post* che sono eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano. L'Autorità dispone, comunque, i controlli *ex post* nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.

L'articolo 6 riguarda la procedura di definizione e attuazione di misure correttive. Esso dispone che, qualora l'Autorità abbia verificato infrazioni al regolamento, ne dà comunicazione all'importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare e gli specifici adempimenti. L'importatore presenta all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, è comunicato dall'importatore all'Autorità non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l'importatore comunica all'Autorità l'avvenuta esecuzione delle misure correttive. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importatore, verifica la corretta esecuzione del piano.

L'articolo 7 introduce alcune sanzioni amministrative. In particolare, l'Autorità svolge le attività di accertamento e di irrogazione delle nuove sanzioni amministrative. È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 20.000 euro) per l'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorità: non ottempera alle richieste di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di *audit* effettuati da un soggetto terzo indipendente nonché ogni altra informazione e documentazione che l'Autorità ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento; non ottempera alle richieste di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Autorità stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti disposti dall'Autorità presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti. L'importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità, non adotta le misure correttive è, invece, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. Per tutto quanto non previsto dal decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 8 prevede, come precedente indicato dalla relatrice per la III Commissione, l'istituzione presso il MISE, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo 10 dello schema in esame autorizza la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dal 2021, per far fronte all'attuazione del provvedimento in esame e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento. Tali risorse sono destinate all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del

2012. Inoltre, l'Autorità fa ricorso a risorse aggiuntive provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del cinquanta per cento, al MISE ai fini dell'integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attività di controllo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo da remoto, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame e ricorda che la nuova disciplina entrerà in vigore il 1° gennaio 2021: al riguardo, chiede chiarimenti al Governo circa l'adozione di eventuali misure di sostegno per le imprese che dovranno essere informate e dovranno uniformarsi agli obblighi previsti dalla normativa in esame. Propone, altresì, di avviare una riflessione sul possibile inserimento di ulteriori minerali nell'elenco di cui al regolamento (UE) 2017/821, con particolare riferimento al cobalto, estratto in Congo.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, nell'evidenziare il valore prioritario che la Farnesina annette al provvedimento in esame anche in fini di una strategia complessiva di transizione verso un modello di economia circolare, risponde all'onorevole Quartapelle ribadendo che destinatari del provvedimento sono gli importatori il cui volume di importazioni annuo è pari o superiore alle soglie definite nell'Allegato I del regolamento con riferimento alle singole voci doganali relative ai minerali e metalli. Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica e dalla stessa relatrice, la stima delle imprese che operano in Italia come importatori di minerali e metalli di interesse del regolamento è pari a circa 520 imprese, di cui 430 sono imprese (PMI) che importano volumi annui inferiori alle soglie indicate dal regolamento e 90 sopra tali soglie (di cui il 40 per cento concentrate nel settore dell'oro). Il quadro dei settori industriali coinvolti dall'impatto del provvedimento si amplia, tuttavia, se si considerano anche quelli che partecipano al commercio e alla lavorazione dei minerali e dei metalli a valle del processo e che includono l'industria automobilistica, l'elettronica, l'industria aerospaziale, il settore degli imballaggi, l'edilizia, l'illuminazione, l'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali, oltre alla gioielleria.

Martina NARDI, *presidente e relatrice per la X Commissione*, d'intesa con il vicepresidente Cabras, concordi le Commissioni, avverte che eventuali richieste concernenti approfondimenti conoscitivi o istruttori, anche attraverso lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, considerato il termine per l'espressione del parere, dovranno pervenire entro venerdì 13 novembre 2020.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'OMS per evitarne la propagazione nel mondo. Doc. XXII, n. 42 Formentini *(Esame e rinvio)* 15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'OMS per evitarne la propagazione nel mondo. Doc. XXII, n. 42 Formentini.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, sottolinea che la proposta in esame, di cui ha l'onore di essere il primo firmatario, cerca di dare risposte agli interrogativi ed alle aspettative di vasti settori dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale che, pur basandosi sul largo consenso scientifico circa il carattere naturale del virus COVID-19, valuta sia necessario indagare sull'eventuale apporto umano alla genesi dell'infezione, ipotizzando un incidente di laboratorio.

Ricorda che in questa direzione si è espresso pubblicamente, in un primo momento, lo scienziato francese Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina nel 2008, che ha ipotizzato una manipolazione umana per via della presenza di sequenze genetiche del virus dell'HIV-1 nel genoma del SARS-CoV-2.

Più recentemente, il dibattito sull'origine del nuovo coronavirus si è riacceso a causa delle dichiarazioni della virologa cinese Li-Meng Yan che, nel suo cosiddetto *Yan Report* di metà settembre, discute di come il virus potrebbe essere stato prodotto in laboratorio partendo da due coronavirus di pipistrello, da lei identificati come i parenti più vicini del SARS-CoV-2.

Evidenzia la necessità di fare piena luce, altresì, sulla condotta tenuta nelle fasi iniziali della pandemia dalla Repubblica popolare cinese, lo Stato in cui essa è scoppiata e si è manifestata in tutta la sua gravità, poiché esiste il ragionevole dubbio che possa non essere stato adeguato all'esigenza di permettere all'intera Comunità internazionale di adottare rapidamente le misure indispensabili per la prevenzione della sua diffusione.

Rileva che, allo stato attuale, non sappiamo se le informazioni trasmesse all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) siano state tempestive ed esaustive. Non è noto neanche se i vertici dell'OMS abbiano potuto svolgere il proprio ruolo al riparo da condizionamenti.

Ad oggi nessuno – nessuno scienziato, esperto, osservatore internazionale, giornalista o funzionario dell'OMS – ha mai avuto accesso ai materiali raccolti nel mercato e alle eventuali analisi, dunque tutto il mondo si è dovuto accontentare della versione ufficiale delle autorità cinesi.

Osserva che, stando a quanto ha riportato dallo scrittore statunitense e articolista del *Washington Post* Bob Woodward in *Rage*, il suo ultimo libro, lo stesso Presidente americano uscente, informato della gravità di quanto stava accadendo in Cina nello scorso gennaio, avrebbe chiesto al Capo dello Stato cinese di aprire le porte del suo Paese agli esperti ed agli aiuti statunitensi, ottenendo un garbato ma fermo diniego.

Precisa che l'OMS ha più volte affermato che le indagini sono ancora in corso, ma ha fatto poco o niente per chiarire le incertezze e le troppe domande rimaste senza risposta. I funzionari sanitari e diplomatici cinesi non hanno mai risposto alle ripetute richieste di chiarimento e continuano a tacere pubblicamente su quanto accaduto.

Sottolinea che a febbraio un gruppo di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità è andato a Pechino per indagare sul COVID-19 e cercare di capire come sia avvenuta la trasmissione del virus dall'animale all'uomo, sempre che sia questa la via. Ma nove mesi, e più di un milione di vittime, dopo, non esiste ancora un'indagine trasparente e indipendente perché la Cina non ha mai concesso all'OMS – e a nessuno – di fare ricerche o anche soltanto di visitare la fonte da cui il virus si è diffuso: il mercato di Wuhan.

Segnala che a fine ottobre è stato trionfalmente annunciato l'avvio di un'indagine congiunta tra l'OMS e la Repubblica popolare cinese per identificare l'origine del virus. Il *team*, composto da esperti internazionali e cinesi, ha dato il via ai lavori preliminari ma, a causa della ripresa della pandemia, essi si terranno per ora soltanto per via telematica, mentre non è dato ancora sapere quando – o bisognerebbe chiedersi « se » – sarà mai permessa una ricerca indipendente sul campo a Wuhan.

Ricorda che una recente inchiesta pubblicata il 1° novembre dal *New York Times* mette nuovamente in discussione la trasparenza di Pechino e dimostrerebbe, attraverso testimonianze ma soprattutto dalla lettura di alcuni documenti riservati acquisiti dall'autorevole quotidiano americano, come l'OMS abbia di fatto già ceduto il controllo dell'indagine alla Cina, rivelando un accordo segreto che limiterebbe drasticamente i poteri dell'Organizzazione internazionale nell'indagine stessa. Una circostanza che trova ulteriore conferma nel fatto che l'OMS ha ammesso di avere sottoposto alla preventiva approvazione della Cina la lista di esperti da inviare a Wuhan e ha concordato con Pechino che le ricerche sui primi pazienti e sul ruolo svolto dal mercato di animali vivi, punti chiave dell'intera indagine, saranno condotte da un *team* composto esclusivamente da scienziati cinesi.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato, si sofferma sui compiti, sulla composizione, sui poteri e sui limiti di questa Commissione (articoli da 1 a 3) che è chiamata ad esaminare le responsabilità relative allo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e ad accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine dell'infezione e dall'Organizzazione mondiale della sanità rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia.

Evidenzia che la Commissione riferirà alla Camera circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla conclusione dei propri lavori. Per quanto attiene alla sua composizione, la proposta dispone che sia formata da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parla-

mentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare. La convocazione per la costituzione dell'ufficio di presidenza della Commissione è disposta dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Rileva che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ricorda che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera.

Osserva che la possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase « istruttoria », dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Segnala che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale; ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto e garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti dal segreto.

Per quanto attiene all'opponibilità del segreto di Stato, nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, trovano applicazione le disposizioni vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse (art. 3, comma 7).

Prima di lasciare la parola al collega Massimo Enrico Baroni per l'illustrazione degli altri profili della proposta di legge, ribadisce la *ratio* di questa inchiesta parlamentare: accertare la verità, per comprendere meglio che cosa sia effettivamente accaduto, se nella genesi e nella propagazione del morbo vi siano stati elementi di dolo o colpa, anche ai fini dell'eventuale promozione di un'azione risarcitoria e come potevamo – se potevamo – evitarne le gravi conseguenze, anche per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali future emergenze dello stesso genere.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore per la XII Commissione*, proseguendo nell'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 4, come di consueto, prevede l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e chi compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7 (comma 1). La violazione dell'obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente (articolo 4, comma 2).

Al riguardo, ricorda che l'articolo 326 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abu-

sando della sua qualità, rivela notizie di ufficio che debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. La pena è maggiore (reclusione da due a cinque anni) nei confronti del pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio che debbano rimanere segrete.

L'articolo 5, al comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione. Il medesimo comma dispone che le sedute siano pubbliche, anche se la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Il comma 2 prevede che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione possa fruire di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Per il funzionamento della Commissione è prevista una spesa massima di 100.000 euro, posta a carico del bilancio interno della Camera dei deputati (articolo 5, comma 3).

La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e funzionari di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti; il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione è stabilito dal regolamento interno della Commissione (articolo 6).

Ai sensi dell'articolo 7, i lavori della Commissione si concludono entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi essa presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.

Si riserva di intervenire successivamente, alla luce della discussione che si svolgerà presso le Commissioni riunite.

Celeste D'ARRANDO (M5S) rileva che, anche al fine di accertare eventuali criticità nella comunicazione a livello internazionale dei dati relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sarebbe opportuno acquisire elementi in relazione alle norme che regolano tali comunicazioni. Osserva, infatti, che tale approfondimento appare necessario anche al fine di valutare la reale possibilità di ottenere elementi utili attraverso l'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

In relazione alle affermazioni del relatore per la III Commissione, deputato Formentini, per quanto concerne l'origine del virus, segnala che non esistono studi scientifici validati che dimostrino la creazione dello stesso in laboratorio. Nel condividere l'esigenza di fare chiarezza sulle fasi iniziali dell'attuale pandemia, ribadisce la necessità di comprendere se vi siano effettivamente le condizioni e gli strumenti per attuare quanto proposto con il provvedimento in esame.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo da remoto, auspica un esito favorevole dell'esame del provvedimento, avviato nella seduta odierna, ritenendo, anche a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, opportuno e fondamentale svolgere un approfondimento sul tema. Osserva come per affrontare adeguatamente la pandemia sia necessaria la massima trasparenza; l'istituzione di una Commissione d'inchiesta rappresenta, a suo avviso, non l'unico ma sicuramente uno strumento importante in tal senso. Sottolinea che l'esigenza di fare chiarezza è determinata anche da quanto può accadere in un prossimo futuro.

Ritiene, infatti, che costituisca un approccio realistico, e non pessimistico, quello che porta a compiere ogni azione possibile per essere preparati in situazioni analoghe a quella attuale nei prossimi anni. Ribadisce, quindi, il sostegno all'iniziativa oggetto del provvedimento in discussione, al fine di individuare le responsabilità che hanno portato all'attuale, enorme diffusione del virus.

Lisa NOJA (IV), intervenendo da remoto, osserva che l'intervento del relatore Formentini sembra già prefigurare la conclusione di un'eventuale inchiesta prima ancora che la Commissione venga istituita.

Esprime, inoltre, perplessità sull'efficacia dello strumento che si vuole adottare, posto che i fatti che dovrebbero essere indagati esulano dalla giurisdizione italiana. Invita, quindi, a svolgere un approfondimento in tal senso al fine di evitare il rischio di seguire un approccio al tema in oggetto che risulti poi velleitario.

Pino CABRAS (M5S) sottolinea la necessità di affrontare la materia in esame con un approccio epistemologico, adottando un metodo scientifico scevro da pregiudizi e condizionamenti ideologici. A suo avviso, infatti, alludere alla colpevolezza della Cina nella diffusione del COVID-19 rischia di minare in partenza i propositi dell'istituenda Commissione d'inchiesta. Invita, inoltre, a riflettere attentamente sulla complessità del fenomeno pandemico, che non è riconducibile ad una sola causa, né può essere ricondotto alle responsabilità di un solo Paese per non aver comunicato tempestivamente taluni dati. Lo sviluppo della pandemia, infatti, non è necessariamente determinato dai ritardi di comunicazione nella fase iniziale, ma può essere legato anche a scelte sbagliate nella gestione: a titolo di esempio, ricorda come durante la scorsa estate il Comitato tecnico scientifico avesse allertato per tempo le autorità sui rischi connessi alla riapertura delle discoteche, e ciò nonostante la Giunta regionale della Sardegna, su pressione delle forze economiche, sociali e sindacali, ha deciso altrimenti, contribuendo alla diffusione del contagio.

Piuttosto che puntare il dito contro la Repubblica popolare cinese o singoli Paesi e arrivare a conclusioni affrettate occorre, dunque, valutare la congruità e l'efficacia delle misure assunte dai Paesi occidentali, soprattutto a fronte dei successi conseguiti nella lotta contro il COVID- 29 da Paesi dell'estremo oriente – non solo la Cina, ma anche Corea del sud, Giappone, Taiwan, Mongolia e Vietnam – che, pur avendo forme di Stato e di Governo assai diverse, sono riusciti a contenere il numero dei contagi e dei decessi.

Laura BOLDRINI (PD), intervenendo da remoto, esprime perplessità sulla tempistica dell'iniziativa in esame, dal momento che la pandemia è ancora in corso e non è possibile, dunque, avere un quadro completo sulle cause, gli sviluppi e gli esiti di questa vicenda, tanto più che in Europa si teme una seconda ondata ancora più severa della prima. Replicando alle osservazioni contenute nella relazione del collega Formentini, invita ad essere prudenti nelle accuse rivolte all'OMS, un'Agenzia dell'ONU che, al contrario di quanto affermato dal relatore, non ha poteri coercitivi rispetto alle decisioni politiche e alle azioni degli Stati membri, ma può solo formulare raccomandazioni e piani d'azione, oltre a fornire *expertise*.

Associandosi alle riflessioni della collega Noja, considera essenziale chiarire i limiti della istituenda Commissione d'inchiesta, valutando attentamente le implicazioni giurisdizionali nel rapporto con Paesi terzi e organismi sovranazionali. Tra l'altro, rileva che i presupposti delineati dal collega Formentini si basano su tesi di stampo complottistico, prive di basi scientifiche, tenuto conto che posizioni come quella di Luc Montagnier risultano minoritarie nel dibattito accademico. Sulla base di queste considerazioni, invita a valutare l'opportunità di rinviare la discussione a quando sarà terminata la pandemia.

Rossana BOLDI (LEGA), intervenendo da remoto e ringraziando i relatori per il lavoro svolto, auspica l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla base della considerazione che il Parlamento italiano ha il diritto e il dovere di approfondire il tema oggetto della stessa. Non nascondendosi i limiti connessi al coinvolgimento di Governi stranieri in relazione alle possibilità operative della Commissione, ricorda che l'Italia aderisce all'Organizzazione mondiale della sanità fin dalla sua fondazione e ha, pertanto, pieno diritto a richiedere informazioni a tale organismo sui dati forniti e le decisioni adottate nei primi mesi della diffusione del virus. Nel segnalare che l'OMS è portatrice di una visione globale, osserva che un'interlocuzione con la stessa può aiutare ad approfondire i temi oggetto dell'inchiesta, rimanendo nei limiti delle

modalità d'indagine che la Commissione è in grado di svolgere.

Precisando come non vi sia alcuna idea preconcetta rispetto agli esiti del lavoro di inchiesta, dichiara di non condividere le considerazioni svolte da alcuni colleghi circa una presunta intempestività dello stesso in quanto la pandemia è ancora in corso, ricordando che l'attuale legislatura vede la sua naturale conclusione tra poco più di due anni. Segnala che i notevoli sviluppi effettuati in questi mesi nell'organizzazione dei lavori parlamentari da remoto possono contribuire a facilitare i compiti delle Commissioni riunite anche in quest'occasione. In conclusione, ribadisce la volontà della Lega di istituire questo importante strumento di approfondimento.

Nicola STUMPO (LEU) ritiene inopportuno istituire una Commissione d'inchiesta rispetto ad un fenomeno in pieno sviluppo che impatta in maniera assai severa sulla vita quotidiana della popolazione di tutti i continenti, eccettuata forse l'Africa. Nel ribadire che l'Italia è membro dell'Organizzazione mondiale della sanità sin dal 1947 e auspicando che tale collaborazione prosegua anche nel futuro, ricorda che l'OMS ha già prodotto importanti documenti e sta conducendo ulteriori approfondimenti rispetto alle origini dell'attuale pandemia.

Nel segnalare che la Commissione che si intende istituire sarebbe di fatto priva di efficacia rispetto alle condotte tenute da Stati esteri, ritiene non auspicabile l'utilizzo di tale strumento con la presunzione di avere già individuato il presunto responsabile della diffusione del virus. Osserva che un approccio di questo tipo sembrerebbe determinato soprattutto da obiettivi politici inerenti alla realtà italiana.

Vito DE FILIPPO (IV), intervenendo da remoto, reputa legittime le posizioni espresse dal relatore Formentini, segnalando tuttavia che la quasi totalità della documentazione scientifica finora prodotta smentisce gran parte delle affermazioni rese da quest'ultimo.

Sottolinea come la Commissione d'inchiesta rappresenti uno strumento parlamentare assai rilevante e delicato che, in quanto tale, non dovrebbe essere utilizzato sulla base di una visione condizionata da pregiudizi.

Si associa alle considerazioni svolte dalla collega Noja circa i limiti di tipo giurisdizionale che incontrerebbe tale Commissione e rileva come, a suo avviso, sarebbe più importante cercare comprendere quanto accaduto in relazione alla diffusione del virus all'interno del Paese, più opportunamente al termine della pandemia purtroppo tuttora in corso.

Osserva infine che, sia l'Organizzazione mondiale della sanità sia il Centro europeo per la prevenzione il controllo delle malattie (ECDC), hanno mostrato limiti manifesti nella gestione della pandemia, causati probabilmente da un'impostazione orientata più alla ricerca scientifica che alla collaborazione con gli Stati membri, segnalando che in un prossimo futuro sarà opportuno affrontare tale problematica.

Edmondo CIRIELLI (FDI), sottolineando che l'iniziativa non parte dal proprio gruppo, dichiara la piena disponibilità ad appoggiare, con un approccio liberale e rispettoso dei diritti dell'opposizione, la proposta in esame. Evidenziando gli effetti catastrofici della pandemia da COVID-19 a livello globale e, in particolare, per l'Italia – che piange oltre 42 mila morti –, segnala che gli scopi dell'istituenda Commissione d'inchiesta sono chiariti già all'articolo 1, che prevede che essa indaghi « sulle cause dello scoppio della pandemia e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo », con particolare riguardo « all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione ». L'accertamento della verità, a suo avviso, non è solo salutare per la democrazia, ma può contribuire ad evitare che sciagure analoghe possano accadere in futuro.

Pur non condividendo le tesi complottiste, ritiene doveroso che il Parlamento indaghi per dare risposte certe ai dubbi legittimi dell'opinione pubblica. Sulla scorta

della sua lunga esperienza parlamentare, segnala che in passato diverse Commissioni d'inchiesta, proposte dall'opposizione, hanno indagato su vicende ancora in corso di svolgimento, anche a rischio di esercitare una influenza indebita sui collegi giudicanti: infatti, si sono sempre ritenute prioritarie le prerogative del Parlamento di svolgere inchieste su fatti di particolare rilievo. Al riguardo, ricorda che l'istituzione delle commissioni d'inchiesta viene di solito approvata all'unanimità, proprio come segno di apertura e disponibilità delle forze di maggioranza rispetto alle legittime attività di controllo dell'opposizione, che non dispone certo degli strumenti di indagine dell'Esecutivo.

Riguardo al ruolo dell'OMS, pur sottolineando gli indubbi meriti storici dell'Organizzazione, rileva l'opportunità che la Commissione indaghi anche su come vengono utilizzati i cospicui finanziamenti del nostro Paese, che figura tra i primi contributori dell'OMS, tanto più alla luce degli inconfutabili errori che sono stati commessi nelle attività di prevenzione e di contenimento dell'epidemia da COVID-19.

In conclusione, senza entrare nel dibattito sulle presunte interferenze della Repubblica popolare cinese sull'OMS, e in particolare sulle pressioni che hanno portato alla nomina dell'attuale Direttore Generale, Tedros Ghebreyesus, ribadisce l'opportunità di accertare i fatti e dissipare i dubbi dell'opinione pubblica nei riguardi della Cina, che rimane un *partner* importante, con il quale mantenere un dialogo costante e costruttivo.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), ricordando la delicata fase di emergenza che stiamo vivendo e che egli stesso ha sperimentato, essendo da poco guarito dal COVID-19, rivolge un pensiero di solidarietà e una preghiera a quanti soffrono, in questo momento, a causa della pandemia. Con lo stesso spirito di concretezza che lo ha portato, nel marzo 2019, a presentare una proposta di legge per rendere obbligatoria, nei luoghi pubblici, l'installazione di *dispenser* di gel igienizzante – oggi diventati di uso comune –, invita tutti i colleghi a valutare con attenzione gli obiettivi della istituenda Commissione: la ricerca sulle origini del virus potrebbe, infatti, consentire alla comunità scientifica di conseguire progressi decisivi per la cura dei malati e l'eradicazione dell'epidemia. Precisa, inoltre, che nessuno intende colpevolizzare il popolo cinese, semmai il regime di Pechino, che ha taciuto sull'origine, le modalità ed i tempi di diffusione del contagio, recando un grave danno a tutta la Comunità internazionale.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) ribadisce l'importanza di istituire una Commissione d'inchiesta per approfondire, senza posizioni precostituite, quanto accaduto nel Paese in cui ha avuto origine la diffusione del virus. Reputa importante individuare eventuali responsabilità, a partire da quelle della Organizzazione mondiale della sanità, soprattutto in una fase che vede una nuova, forte ondata della pandemia.

Dichiara di non comprendere le considerazioni svolte circa un presunto « intralcio dei lavori » rispetto ad altre priorità del Parlamento, osservando che è sempre possibile aumentare le giornate dedicate alle sedute delle Commissioni.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo da remoto, ribadisce l'importanza e l'utilità della partecipazione attiva dell'Italia all'interno della Organizzazione mondiale della sanità ed invita a rispettare il ruolo le funzioni della comunità scientifica, ricordando che tutti gli studi sino ad ora condotti hanno escluso un'origine del virus determinata da manipolazioni svolta in laboratori. Si associa alle considerazioni effettuate circa i limiti delle possibilità di azione della Commissione rispetto agli obiettivi indicati nel documento in esame.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto, ribadendo il sostegno di Fratelli d'Italia alla proposta in esame, giudica pretestuose e infondate le accuse, formulate al collega Formentini, di avere un atteggiamento pregiudizialmente ostile nei confronti della Cina e dell'OMS. Rilevando che è compito del Parlamento far luce sugli eventi controversi quando

sono ancora in corso, e non certo attendendo i giudizi della storia, sottolinea l'opportunità che l'Italia avvii un'indagine autonoma sulle origini della pandemia: infatti, anche qualora l'OMS avviasse una iniziativa analoga, non sarebbe credibile, visti i ritardi e le omissioni di cui si è macchiata nelle fasi iniziali dell'epidemia. A suo avviso, la stessa nomina di Ghebreyesus, originario dell'Etiopia – Paese affossato nella trappola del debito a seguito del suoi coinvolgimento nel progetto della « nuova via della seta » –, lascia più di qualche dubbio sulla impermeabilità dell'Organizzazione alle pressioni del regime cinese.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, si dichiara perplesso, sconcertato e financo spaventato dalle reazioni di taluni colleghi. Respingendo le accuse di portare avanti tesi anticinesi precostituite, ricorda di aver citato le posizioni di autorevoli studiosi. Peraltro, i contribuenti italiani hanno il pieno diritto di sapere come vengono spesi i cospicui fondi erogati all'OMS. Replicando alle osservazioni del collega Cabras su un suo presunto errore metodologico, lo invita ad utilizzare il metodo scientifico « *trial and error* », ovvero a confutare i dati di fatto che ha portato a sostegno delle proprie posizioni. Allo stesso modo, se la collega Boldrini ritiene che l'OMS abbia agito correttamente, dovrebbe confutare le gravi inadempienze che sono state illustrate nella relazione.

Ribadendo che l'opinione pubblica, in Italia e nel mondo, ha diritto ad accertare la verità dei fatti e le responsabilità nella diffusione del contagio, auspica che la maggioranza, dopo aver rinviato più volte l'esame della proposta in titolo, non voglia ora privare il Parlamento della opportunità di indagare su questioni tanto gravi e rilevanti.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE segnala che l'inizio della discussione sulla proposta in esame fornisce l'occasione per sottolineare come la Comunità internazionale – nonostante la fase acuta della pandemia sia ancora in corso – abbia già da tempo avviato appositi meccanismi di revisione e verifica di quanto accaduto.

Ricorda che l'Italia ha giocato un ruolo di primo piano nella costruzione di questi meccanismi, così come è stata tra i Paesi più proattivi nella costruzione della risposta sanitaria internazionale alla pandemia. Sia i Paesi *partner* sia i vertici delle organizzazioni internazionali hanno riconosciuto il contributo dell'Italia nella costruzione del consenso internazionale attorno a tali esercizi, basato su princìpi, sostenuti dal nostro Paese, di multilateralismo, condivisione di responsabilità, cooperazione, trasparenza e solidarietà internazionale.

Segnala l'esistenza di almeno tre meccanismi di revisione e approfondimento in corso nel contesto dell'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS).

In primo luogo, su mandato universale ricevuto durante la 73^ Assemblea Mondiale della Salute (Ris. 73.1) lo scorso maggio, l'OMS ha costituito un « *panel* Indipendente sulla Preparazione e Risposta alla Pandemia », che ha avviato i propri lavori in trasparenza e indipendenza, proprio per verificare in modo imparziale le condotte assunte dagli Stati e l'adeguatezza delle misure internazionali esistenti, al fine di offrire raccomandazioni per il miglioramento del sistema di salute globale e di sicurezza e dei protocolli internazionali vigenti.

Rileva che il *panel* è co-presieduto dall'*ex* Prima Ministra della Nuova Zelanda, Helen Clark, e dall'*ex* Presidente della Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, entrambe dotate di grande esperienza, e composto da altre undici personalità di chiara fama globale nei settori della salute globale, delle politiche pubbliche, della medicina e della scienza. Osserva che il *panel* ha iniziato i suoi lavori lo scorso settembre e presenterà risultati e raccomandazioni in occasione della 74^ Assemblea Mondiale della Salute, nel maggio 2021. Sono previsti e programmati periodici aggiornamenti e confronti tra il Panel, gli Stati Membri e la comunità scientifica, con un metodo inclusivo e aperto al confronto.

Evidenzia che i lavori del *panel* si basano su quattro pilastri di intervento: imparare dal passato, rivedere il presente, comprendere l'impatto, cambiare il futuro. La priorità del *panel* sarà dunque di « stabilire i fatti, capire cosa è successo e come l'epidemia si sia rapidamente trasformata in pandemia globale ». Segnala che il *panel* sta lavorando ad una ricostruzione di una « cronologia dettagliata ed autorevole », basata su evidenze scientifiche, che includerà valutazioni su « come i Governi hanno risposto agli eventi e alle raccomandazioni dell'OMS », anche in raccordo con le autorità sanitarie nazionali e continentali (per l'Europa, il Centro Europeo per la Prevenzione ed il controllo delle Malattie – ECDC).

Venendo al secondo meccanismo, sottolinea che la medesima Risoluzione dell'Assemblea Mondiale della Salute ha inoltre dato mandato all'OMS, in collaborazione con le altre Agenzie ONU e Organizzazioni competenti tra cui la FAO e la Organizzazione per la Salute Animale (OIE), di approfondire origini e modalità di trasmissione del virus, in particolare approfondendo il tracciamento dell'origine animale del virus e la sua « zoonosi », la modalità di trasmissione verso l'uomo, in collaborazione con le autorità cinesi.

Osserva che anche in questo caso i lavori sono stati avviati. Sono stati in particolare diffusi i termini di riferimento alla base del lavoro di ricerca di una « missione internazionale e multi-settoriale » che si recherà in Cina per gli studi del caso. La squadra di esperti è stata selezionata in modo imparziale ed i lavori sono stati avviati, in attesa di una prossima attività direttamente sul terreno, in Cina. Anche in questo caso, tutte le risultanze dei lavori saranno a disposizione della comunità internazionale.

Precisa che una terza iniziativa è rappresentata dalla convocazione, da parte del Direttore Generale dell'OMS, del Comitato di Revisione dei Regolamenti Sanitari Internazionali (*International Health Regulations*) – il vigente protocollo sanitario internazionale di carattere vincolante per tutti gli Stati Membri – per verificare l'opportunità di modifiche da proporre agli Stati Membri alla luce dell'esperienza COVID-19.

Infine, con riferimento alla valutazione sulle condotte dell'OMS, ricorda che quest'ultima è soggetta all'esercizio ordinario di controllo tramite gli appositi Uffici di revisione indipendente tipici del sistema delle Nazioni Unite (Audit). Segnala, inoltre, che è in corso una riflessione sulle prospettive di una riforma dell'Organizzazione che possa rafforzarne il ruolo globale, tema su cui l'Unione Europea sta formulando proposte costruttive e bilanciate.

Rileva che l'OMS, negli scorsi mesi, ha reso pubblici approfondimenti e ricostruzioni sulla sequenza di informazioni e raccomandazioni rilasciate agli Stati Membri rispetto alla propagazione del virus. In particolare l'OMS ha in più occasioni ricordato che, al momento della certificazione del COVID-19 quale « emergenza sanitaria pubblica di rilievo internazionale », il più alto grado di allerta possibile secondo i vigenti regolamenti sanitari internazionali e dunque secondo il diritto internazionale, lo scorso 30 gennaio, vi fossero meno di cento casi nel mondo fuori dalla Cina e nessun decesso.

Ritiene, dunque, importante che i meccanismi e le valutazioni in corso a livello internazionale possano svolgere il proprio corso, in maniera complementare, con l'obiettivo ultimo di fornire alla comunità internazionale informazioni e strumenti utili per compiere possibili scelte volte al miglioramento della *governance* sanitaria internazionale.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rileva come nella seduta odierna si sia svolto un ampio dibattito, al quale hanno preso parte deputati appartenente alla gran parte dei gruppi parlamentari. Fa presente che le modalità di prosecuzione dei lavori da parte delle Commissioni riunite in relazione al provvedimento in titolo saranno determinate nell'ambito di un prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni stesse. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo *(Deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine)* 24

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS *(Svolgimento e conclusione)* . 24

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Debora SERRACCHIANI.

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.

(Deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine).

La seduta comincia alle 16.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione del 7 ottobre 2020, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, con l'audizione del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico, e la proroga del termine di conclusione dell'indagine medesima al 30 novembre 2020.

La Commissione delibera.

La seduta termina alle 16.05.

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 16.05.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati.

Ricorda che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dell'audito e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Ringrazia, anche a nome della Presidente della Commissione Cultura, onorevole Casa, il presidente Tridico, e segnala che saranno collegati in videoconferenza anche il dottor Vito La Monica, *direttore centrale Presidente e Organi collegiali*, e il dottor Ferdinando Montaldi, *direttore centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali*.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pasquale TRIDICO, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Federico MOLLICONE (FDI), Alessandra CARBONARO (M5S), Antonio VISCOMI (PD), Luigi CASCIELLO (FI) e Flavia PICCOLI NARDELLI (PD).

Pasquale TRIDICO, *presidente dell'INPS*, risponde ai quesiti formulati.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ringrazia il presidente Tridico per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Esame C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 27

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 30

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 56

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 32

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 57

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 58

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Esame testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)* 42

ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore) 59

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 60

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45 (Parere alle Commissioni riunite II e III) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 47

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 61

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 50

ALLEGATO 8 (Emendamenti) 62

ALLEGATO 9 (Proposta di relazione formulata del Relatore) 68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 213 *(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Achille Variati.

La seduta comincia alle 14.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Esame C. 2427 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2427, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.

Segnala quindi, in linea generale, come il provvedimento, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente dalla II Commissione, si componga di 13 articoli, attraverso i quali si propone di:

ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare – la salute pubblica e l'industria e il commercio – per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;

individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul titolo VI del codice penale, relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica, modificandone la rubrica per finalizzare le ipotesi delittuose ivi previste anche alla tutela della salute pubblica. A tal fine, è modificata anche la rubrica del capo II del titolo citato nei seguenti termini: « dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali »

All'interno di tale capo, il provvedimento:

modifica le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (di cui all'articolo 439 del codice penale) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (di cui all'articolo 440 del codice penale), equiparando i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;

modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (di cui all'articolo 441 del codice penale), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza

aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte;

inserisce i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (di cui al nuovo articolo 440-*bis* del codice penale), punito con la reclusione da 2 a 8 anni, di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (di cui al nuovo articolo 440-*ter* del codice penale), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica (di cui al nuovo articolo 440-*quater* del codice penale), punito con la reclusione da 1 a 4 anni;

abroga i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (di cui all'articolo 442 del codice penale) e di commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (di cui all'articolo 444 del codice penale);

inserisce nel codice penale il delitto di disastro sanitario (di cui al nuovo articolo 445-*bis* del codice penale), punito con la reclusione da 6 a 18 anni: tale fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali o di altre cose in danno alla salute, di commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi o dal loro omesso ritiro dal mercato, di diffusione di informazioni commerciali pericolose, di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti o in modo pericoloso per la salute pubblica, derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone, nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone;

aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (di cui all'articolo 448 del codice penale);

aumenta le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (di cui all'articolo 452 del codice penale).

L'articolo 2 modifica il codice penale per ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale.

In particolare, il disegno di legge:

integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;

crea un nuovo Capo II-*bis*, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare;

inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari, tramite alcune modifiche dell'articolo 517-*quater*;

introduce i nuovi reati di agropirateria (di cui al nuovo articolo 517-*quater*.1 del codice penale: consistente nella commissione in modo sistematico ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari), frode in commercio di alimenti (di cui al nuovo articolo 517-*sexies* del codice penale, che sostituisce l'attuale fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'articolo 516 del codice penale, il quale viene abrogato), commercio di alimenti con segni mendaci (di cui al nuovo articolo 517-*septies* del codice penale), nonché una disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (all'articolo 517-*octies* del codice penale);

introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 240-*bis* del codice penale, ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (di cui al nuovo articolo 517-*sexies* del codice penale) e di commercio di alimenti con segni mendaci (di cui al nuovo articolo 517-*septies* del codice penale).

L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari.

In particolare, il disegno di legge inserisce i procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza (di cui all'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

L'articolo 5 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo articolo 6-*bis*) e l'integrazione del catalogo dei « reati presupposto », ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari sia quelle a tutela della salute pubblica (attraverso la modifica dell'articolo 25-*bis* e l'introduzione degli articoli 25-*bis*.2 e 25-*bis*.3).

L'articolo 6 modifica la legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi.

In particolare:

si disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

si introducono ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti;

si disciplina le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare.

L'articolo 7 amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare.

L'articolo 8, intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, punisce a titolo di contravvenzione (e non più di illecito amministrativo) la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il nuovo reato è punito con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000.

L'articolo 9, a fini di coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge, esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina penale a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.

L'articolo 10 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 16 della legge n. 99 del 2009, relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche ai sequestri di beni mobili registrati realizzati in nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare.

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridefinendo i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio dei suddetti oli e il conseguente quadro sanzionatorio amministrativo.

Gli articoli 12 e 13 contengono le abrogazioni, le norme transitorie, nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente

definite, rileva come tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura penale, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti. Il provvedimento è dunque riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale », attribuito alla competenza legislativa esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Francesco Paolo SISTO (FI) esprime la valutazione contraria del suo gruppo sul provvedimento, dichiarando quindi il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati.

C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2576, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo. Osserva, in particolare, come l'Accordo sia finalizzato a regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti tra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri e all'industria del turismo.

Quanto al contenuto dell'Accordo, che è costituito da 25 articoli e 2 annessi che ne formano parte integrante, segnala che l'articolo 1 reca le definizioni dei termini ricorrenti nell'Accordo medesimo.

L'articolo 2 rinvia alle norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, in quanto applicabili ai servizi aerei internazionali.

L'articolo 3 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio e di traffico per sviluppare i servizi previsti all'Annesso 1.

In base all'articolo 5, le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate: in tale contesto, ciascuna delle Parti contraenti adotta ogni misura, nell'ambito della propria giurisdizione, per eliminare qualunque discriminazione o pratica anticoncorrenziale nell'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 4 definisce i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente. In particolare, viene stabilito che ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare uno o più vettori per l'esercizio dei servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di revocare o modificare tali designazioni. Quanto ai requisiti, si fa riferimento a quelli richiesti dalle clausole standard dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori.

L'articolo 5 concerne i casi di ritiro, revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.

L'articolo 6 disciplina la concorrenza tra le imprese operanti nel settore, vietando iniziative volte a distorcere o restringere la concorrenza medesima.

L'articolo 7 definisce i princìpi generali che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti.

L'articolo 8, in materia di applicabilità delle leggi e dei regolamenti, prevede l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ugualmente applicabili saranno leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. Sono previsti controlli semplificati ed esenzioni doganali, fatte salve le disposizioni di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, nel caso di transito nel territorio dell'altra Parte contraente senza lasciare l'area aeroportuale riservata a tale scopo.

L'articolo 9 concerne le tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese, designate dalle Parti sulla base di considerazioni di mercato. È prevista la facoltà di ciascuna Parte di contestare le tariffe applicate nel caso di abuso di posizione dominante o di comportamento anticoncorrenziale.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, il regime di esenzione da dazi doganali e altri diritti e il regime relativo alla tassazione del carburante per aviazione.

L'articolo 12 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili e definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea (s*afety*), mentre l'articolo 13 stabilisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (s*ecurity*).

L'articolo 14, in materia di servizi di assistenza a terra (*ground handling*), prevede che – fatti salvi le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte (nonché, nel caso dell'Italia, dell'Unione europea) – le compagnie designate, nel territorio dell'altra Parte, abbiano il diritto di provvedere autonomamente ai predetti servizi (*self handling*) ovvero, a loro scelta, di effettuare una selezione tra i fornitori che offrano i servizi medesimi. Laddove il *self handling* sia precluso dalla legislazione locale e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori le compagnie designate hanno diritto a ricevere un trattamento non discriminatorio.

L'articolo 15, relativo alla conversione e trasferimento degli introiti, consente e disciplina il cambio ed il trasferimento delle eccedenze degli introiti in valuta locale.

L'articolo 16, al fine di favorire le opportunità commerciali, stabilisce il diritto di ciascuna Parte di mantenere sul territorio dell'altra Parte, nel rispetto delle norme ivi vigenti, il personale necessario allo svolgimento dei servizi commerciali per la promozione e la vendita dei servizi aerei.

L'articolo 17, relativo agli oneri d'uso, disciplina l'imposizione di oneri per l'uso di strutture e servizi dell'altra Parte contraente e sancisce il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.

L'articolo 18 prevede consultazioni tra le Parti ai fini dell'attuazione o della modifica dell'Accordo.

L'articolo 19 regola la composizione delle controversie.

L'articolo 20 disciplina la procedura per l'adozione di emendamenti all'Accordo.

L'articolo 21 prevede per ciascuna Parte la facoltà di recesso dall'Accordo (il recesso ha effetto dodici mesi dopo la ricezione della relativa notifica).

L'articolo 22 regola il riconoscimento di certificati e licenze.

L'articolo 23 prevede la registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

L'articolo 24 reca una clausola di conformità a convenzioni internazionali che entrino in vigore per ambedue le Parti contraenti, prevedendo che in tal caso l'Accordo si intenda conseguentemente emendato.

L'articolo 25 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
C. 2577 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2577, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come i due trattati di cui si propone la ratifica vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.

Per quanto riguarda in particolare il contenuto del Trattato di estradizione, che si compone di un breve preambolo e di 24 articoli, segnala che ai sensi dell'articolo 1, in materia di obbligo di estradare, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo (estradizione processuale) o dell'esecuzione della pena (estradizione esecutiva).

Le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione sono individuate dall'articolo 2: la norma precisa che l'estradizione può essere concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambe le Parti (principio di doppia incriminazione) e punibili con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'estradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno sei mesi. Costituisce altresì presupposto per l'estradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali cui partecipino entrambi gli Stati (in questo caso non rileva la previsione di una pena minima di un anno).

L'articolo 3 riguarda i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione. In particolare, la norma prevede il diniego nei casi di

reati politici, reati militari, quando vi sia motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a discriminazioni per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, quando sussistano motivi attinenti alla sovranità, alla sicurezza e all'ordine pubblico dello Stato richiesto, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato. La richiesta di estradizione sarà altresì rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con una pena che confligge con i princìpi costituzionali della Parte richiesta, ovvero se la richiesta contrasta con i princìpi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta o con i trattati sui diritti umani in vigore per entrambe le Parti.

Quanto ai motivi di rifiuto facoltativi, ai sensi dell'articolo 4 l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito ovvero per motivi umanitari riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta.

Con l'articolo 5 si stabilisce che la cittadinanza della persona richiesta non può costituire motivo di rifiuto dell'estradizione. Ricorda al riguardo che, ai sensi dell'articolo 26 della Costituzione, l'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

L'articolo 6 sancisce il principio di specialità, in virtù del quale la persona estradata non può essere perseguita dallo Stato richiedente né estradata verso uno Stato terzo per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione, salvo che vi acconsenta ovvero che si trattenga o rientri volontariamente nello Stato richiedente.

L'articolo 7 prevede procedure semplificate qualora la persona richiesta abbia prestato il proprio consenso all'estradizione, mentre gli articoli da 8 a 10 riguardano i documenti e la formulazione delle richieste di estradizione.

L'articolo 11 prevede che lo Stato richiesto possa chiedere, in qualsiasi momento, garanzie che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la medesima non sia sottoposta a sparizione forzata, tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano rispettivamente l'arresto provvisorio e il concorso di richieste di estradizione.

Gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'estradizione non esplicitamente previsti nel Trattato (articolo 16).

Specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso una delle due Parti contraenti.

Gli articoli 19 e 20 recano disposizioni in materia, rispettivamente, di ripartizione delle spese e di controversie.

L'articolo 21 prevede l'applicazione temporale del Trattato a reati commessi sia prima sia dopo l'entrata in vigore dello stesso, mentre le richieste di estradizione a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente.

L'articolo 22 riguarda la tutela della riservatezza delle informazioni particolarmente sensibili che la Parte richiedente possa ritenere di trasmettere a sostegno della richiesta di estradizione

L'articolo 23 reca norme in materia di entrata in vigore e cessazione del Trattato.

Per quanto riguarda il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana in materia penale, che si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo, rileva come esso impegni le Parti a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, per-

quisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni anche relative a movimenti bancari e finanziari, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

L'articolo 1 obbliga le Parti a prestarsi assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. L'assistenza, inoltre, può essere prestata anche quando il fatto non è previsto come reato dalla legge dello Stato richiesto.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio il campo di applicazione dell'assistenza giudiziaria.

L'articolo 3 individua le Autorità centrali ai fini dell'applicazione del Trattato (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

L'articolo 4 individua la legge applicabile, in via suppletiva rispetto alle disposizioni del Trattato, in quella della Parte richiesta.

L'articolo 5 disciplina dettagliatamente la forma e il contenuto della richiesta, mentre l'articolo 6 prevede che la richiesta, la documentazione allegata e le informazioni supplementari debbano essere accompagnate dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta.

L'articolo 7 disciplina le ipotesi di rifiuto o differimento dell'assistenza. In particolare, l'assistenza può essere rifiutata parzialmente o totalmente per motivi attinenti alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato richiesto; se la richiesta è contraria a princìpi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle disposizioni del Trattato; se la richiesta si riferisce a fatti per i quali la persona è già stata condannata o assolta nella Parte richiesta ovvero qualora il reato sia prescritto per la Parte richiedente; nel caso di reati militari non previsti dalle legislazione penale comune; qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità, origine etnica, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche.

Gli articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, la validità dei documenti, per la quale non sono richiesti particolari requisiti formali, e la riservatezza e i limiti di utilizzazione delle informazioni acquisite.

Gli articoli da 10 a 20 contengono una disciplina dettagliata delle modalità di esecuzione dell'assistenza giudiziaria e dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di assistenza: assunzione di prove; audizione in videoconferenza ovvero comparizione di testimoni, periti, vittime, indagati o imputati; trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni; localizzazione e identificazione di persone e oggetti; trasferimento temporaneo di persone detenute; misure sui beni.

Sottolinea, in particolare, che l'articolo 16 reca norme di garanzia a tutela della persona citata a comparire dinanzi alle autorità dello Stato richiedente, la quale non può essere perseguita per fatti o condanne antecedenti al suo ingresso nello Stato medesimo. Ove non sia possibile fornire tale garanzia la persona citata ne deve essere informata affinché possa decidere circa la sua comparizione tenendo conto di tale circostanza. La predetta garanzia cessa comunque qualora la persona si trattenga o rientri volontariamente nello Stato richiedente.

L'articolo 21 reca disposizioni in materia di spese, mentre l'articolo 22 prevede ulteriori forme di cooperazione quali scambio di esperienze, formazione e aggiornamento.

L'articolo 23 disciplina dettagliatamente la possibilità di costituire squadre investigative comuni.

L'articolo 24 prevede che nell'ambito della cooperazione giudiziaria bilaterale ciascuna delle Parti possa effettuare consegne controllate nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di acquisire elementi di prova necessari, ovvero per l'individuazione e la cattura dei responsabili di reati. La decisione di effettuare consegne controllate è adottata caso per caso dalle autorità competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale. Le consegne si effettuano secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta, le cui autorità mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo delle operazioni.

L'articolo 25 precisa che il Trattato non impedisce alle Parti di ricorrere a ulteriori strumenti di cooperazione sulla base di accordi specifici o prassi condivise.

L'articolo 26 riguarda le consultazioni e le controversie mentre l'articolo 27 reca disposizioni finali in materia di modifiche, entrata in vigore e cessazione del Trattato.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede una clausola finanziaria relativa a talune disposizioni del Trattato, rinviando per la copertura di eventuali spese a un provvedimento legislativo *ad hoc*.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.

C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2579, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.

Quanto al contenuto del provvedimento, rileva preliminarmente come l'impatto del Protocollo di cui si propone la ratifica sulla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale – la quale del resto è ormai risalente, essendo in vigore dal 1° ottobre 1985 – sia di notevole portata, modificando quasi tutti gli articoli della Convenzione stessa, e dando vita, nella sostanza, a un nuovo strumento di regolamentazione settoriale.

Segnala quindi come la predetta Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, aperta alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981, rappresenti il primo strumento internazionale vincolante volto alla protezione delle persone contro gli abusi nel trattamento automatizzato dei dati di carattere personale; essa disciplina altresì il flusso transfrontaliero dei dati.

Oltre a prevedere tutta una serie di garanzie per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, la Convenzione vieta, in assenza di garanzie previste dal diritto interno di ciascun Paese, il trattamento dei dati « sensibili » sull'origine razziale, le opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali.

La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone a conoscere le informazioni raccolte su di loro e ad esigere, se del caso, delle rettifiche; l'unica restrizione a tale diritto può aversi solo nel caso in cui prevalga un interesse maggiore, quale la sicurezza pubblica, la difesa.

La Convenzione impone altresì limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli Stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente.

Della Convenzione sono attualmente Parti 55 Stati, tra i quali tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa e 8 Stati non membri.

Per quanto riguarda il Protocollo emendativo del 2018, non ancora in vigore, che è stato sinora ratificato da 7 Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre a Mauritius in quanto Stato non membro, esso è stato firmato, senza dar seguito alla ratifica, da 34 Stati – tra cui l'Italia – dei quali 31 appartenenti al Consiglio d'Europa e 3 Stati non membri.

Il Protocollo di emendamento si propone di modernizzare e migliorare la Convenzione, tenendo conto delle novità emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. L'aggiornamento della Convenzione affronta i problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e rafforza il meccanismo della Convenzione, per garantirne l'effettiva applicazione. Il Protocollo istituisce un quadro giuridico multilaterale solido e flessibile, destinato a facilitare il flusso transfrontaliero dei dati, offrendo nel contempo effettive garanzie in caso di uso di dati personali. Il Protocollo, peraltro, si pone nell'epoca della globalizzazione al crocevia tra diverse aree del mondo e tra varie cornici normative, compreso in particolare il nuovo Regolamento dell'Unione europea, in vigore dal 25 maggio 2018, che fa riferimento alla Convenzione del 1981 nel contesto del flusso transfrontaliero dei dati.

Tra le novità recate del Protocollo:

la previsione di esigenze più rigorose riguardanti i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità dell'elaborazione dei dati;

l'ampliamento delle categorie di dati noti come « sensibili », che comprenderanno d'ora in poi i dati genetici e biometrici, quelli indicanti l'adesione a sindacati e l'origine etnica;

l'obbligo di notificare la violazione dei dati;

una maggiore trasparenza relativa all'elaborazione dei dati;

l'introduzione di nuovi diritti delle persone riguardo a processi decisionali basati su algoritmi, che assumono una particolare rilevanza nell'ambito dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale;

il rafforzamento della responsabilità degli addetti al controllo dei dati;

l'obbligo dell'applicazione del principio della « tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione »;

l'applicazione dei principi relativi alla protezione dei dati a tutte le attività di trattamento dei dati, comprese quelle effettuate per motivi di protezione della sicurezza nazionale, con eventuali eccezioni e restrizioni, fatte salve le condizioni enunciate nella Convenzione, in ogni caso con la garanzia di un controllo e di una sorveglianza efficaci e indipendenti;

l'istituzione di un sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati;

il rafforzamento dei poteri e dell'indipendenza delle autorità preposte alla protezione dei dati e delle basi giuridiche necessarie per la cooperazione internazionale.

In dettaglio, rileva come il Protocollo emendativo si componga di un preambolo e 40 articoli, oltre ad un'appendice. Dei 40 articoli i primi 35 emendano direttamente la Convenzione, mentre gli articoli da 36 a 40 contengono norme precipue del Protocollo.

Passando a illustrare il testo della Convenzione, come emendato dal Protocollo, essa si compone di un preambolo e 31 articoli.

Il Capo I della Convenzione contiene disposizioni generali. Già nel preambolo l'impatto dell'articolo 1 del Protocollo emendativo è molto notevole: in particolare, la nuova formulazione evidenzia come sia necessario garantire i diritti di dignità e libertà individuale in rapporto alla diversificazione, all'intensificazione e alla globa-

lizzazione del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, nonché il diritto della persona a controllare i propri dati e il trattamento di essi. Il nuovo preambolo, inoltre, propugna la necessità di una promozione a livello globale del rispetto della *privacy* e della protezione dei dati personali.

L'articolo 1 della Convenzione, interamente riformulato dall'articolo 2 del Protocollo, fissa lo scopo della Convenzione nella protezione di ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo in particolare all'affermazione del diritto alla *privacy*.

L'articolo 2 della Convenzione, quasi interamente sostituito dall'articolo 3 del Protocollo, reca una serie di definizioni di termini utilizzati nel testo della Convenzione, aggiornandone il novero e la portata.

L'articolo 3 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 4 del Protocollo, reca l'impegno delle Parti ad applicare la Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla loro giurisdizione tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, garantendo in tal modo una tutela completa del diritto individuale alla protezione dei dati personali. Viene specificato che la Convenzione non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona nel corso di attività meramente personali o domestiche.

Il Capo II (composto dagli articoli da 4 a 13) reca i principi di base per la protezione dei dati personali.

L'articolo 4 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 6 del Protocollo, vincola le Parti ad adottare le misure necessarie per l'attuazione della Convenzione e la sua effettiva applicazione: tali misure entreranno in vigore al momento in cui i singoli Stati diverranno pienamente Parti della Convenzione. In particolare, ciascuna delle Parti si impegna a consentire al Comitato della Convenzione – nuovo organismo introdotto dal Protocollo – una valutazione delle misure che ha adottato nella sua legislazione.

L'articolo 5 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 7 del Protocollo, prevede la proporzionalità del trattamento dei dati agli scopi legittimamente perseguiti, in un giusto equilibrio tra interessi pubblici o privati in gioco e i diritti e le libertà delle persone. In questo senso il trattamento dei dati non si può effettuare che sulla base di un consenso libero, informato e assolutamente chiaro dell'interessato, ovvero sulla base di altro fondamento previsto dalla legge.

L'articolo 6 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 8 del Protocollo, individua categorie speciali di dati « sensibili » di una persona, quali dati genetici, informazioni relative ad infrazioni, procedimenti e condanne penali, dati biometrici, dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute, la vita sessuale. Rispetto a tali dati l'elaborazione è consentita solo in presenza nei singoli ordinamenti giuridici nazionali di precise garanzie di legge, che prevengano qualunque rischio per gli interessi e i diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo al rischio di subire discriminazioni.

L'articolo 7 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 9 del Protocollo, è dedicato alla sicurezza dei dati, e stabilisce che ciascuna delle Parti disponga che il titolare e/o il responsabile del trattamento adottino adeguate misure contro gli accessi accidentali o non autorizzati ai dati personali, che possano operarne la distruzione, la modifica o la divulgazione. In questo quadro il titolare del trattamento notificherà senza indugio all'autorità di controllo nazionale competente in ordine alle violazioni di dati suscettibili di interferire gravemente con i diritti fondamentali delle persone interessate.

Il nuovo articolo 8 della Convenzione, introdotto dall'articolo 10 del Protocollo, concerne la trasparenza del trattamento e prevede da parte del titolare dello stesso la comunicazione agli interessati della sua identità, della base giuridica e delle finalità del trattamento, delle categorie di dati personali trattati, dei destinatari eventuali di tali dati, nonché dei mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 9. Qualora tuttavia

i dati personali non siano raccolti direttamente presso l'interessato, il titolare non fornisce tali informazioni se il trattamento è espressamente previsto dalla legge, ovvero se la comunicazione sia manifestamente impossibile.

L'articolo 9 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 11 del Protocollo, enumera i diritti dell'interessato: in particolare ogni persona ha diritto a che una decisione che la riguardi non si basi esclusivamente sul trattamento automatizzato di dati, ma tenga debito conto anche delle opinioni dell'interessato. La persona interessata ha altresì diritto, su sua richiesta, a tutta una serie di informazioni sul trattamento dei dati che la riguardano, nonché sul ragionamento che ha guidato l'elaborazione dei dati, nel momento in cui i risultati di tale elaborazione le vengano applicati. L'interessato potrà inoltre opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardino, salvo il rinvio del titolare a motivi legittimi che prevalgano sugli interessi e sui diritti individuali. L'interessato potrà anche ottenere gratuitamente, su sua richiesta, una tempestiva rettifica o cancellazione dei dati che lo riguardino, se trattati in violazione della Convenzione. L'interessato ha altresì diritto a un rimedio giuridico quale previsto dall'articolo 12 qualora i suoi diritti sanciti dalla Convenzione siano stati violati; e inoltre potrà beneficiare, senza riguardo alla sua nazionalità o residenza, dell'assistenza di un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 15.

Il nuovo articolo 10 della Convenzione, introdotto dall'articolo 12 del Protocollo, detta obblighi aggiuntivi, e in particolare prevede che ciascuna delle Parti della Convenzione disponga a che i titolari e/o i responsabili del trattamento si conformino agli obblighi della Convenzione e della legislazione nazionale di settore, esaminando anche preventivamente l'impatto dell'elaborazione dei dati sui diritti fondamentali delle persone interessate, al fine di minimizzare il rischio di interferenze con questi ultimi.

L'articolo 11 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 14 del Protocollo, contiene una serie di eccezioni e restrizioni: le eccezioni devono comunque essere previste dalla legge e rispettare l'essenziale dei diritti fondamentali, costituendo una misura proporzionata in una società democratica al fine di proteggere la sicurezza nazionale, la difesa nazionale, interessi economici e finanziari dello Stato di particolare rilevanza, l'indipendenza del potere giudiziario, ovvero il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali o la libertà di espressione. Per quanto invece concerne le restrizioni rispetto alle disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9, queste possono essere previste dalla legge ma in relazione al trattamento dei dati nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e qualora non si rinvengano rischi di violazione dei diritti fondamentali degli interessati.

L'articolo 12 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 15 del Protocollo, prevede l'impegno delle Parti a stabilire appropriate sanzioni giudiziarie e non giudiziarie e rimedi per le violazioni delle disposizioni della Convenzione.

L'articolo 13 della Convenzione, non modificato dal Protocollo, salvaguarda la facoltà di ciascuna Parte della Convenzione di accordare agli interessati una protezione più estesa di quella prevista dalla Convenzione medesima.

Il Capo II (composto dall'articolo 14) è dedicato ai flussi transfrontalieri di dati personali.

In tale ambito l'articolo 14 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 17 del Protocollo, prevede la libera circolazione dei dati personali tra le giurisdizioni delle Parti contraenti della Convenzione, salvo che ciò non comporti rischi di violazione delle disposizioni della Convenzione stessa.

Si prevede che una Parte potrà inoltre vietare o limitare il trasferimento di dati personali qualora vincolata da norme di protezione armonizzate tra gli Stati appartenenti a un'organizzazione regionale – il caso più rilevante è senz'altro quello degli Stati membri dell'Unione europea. Peraltro, se il destinatario dei dati è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non è Parte

della Convenzione, il trasferimento potrà avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione ai sensi della Convenzione. Tali garanzie possono provenire da una legge statale o da normative di una organizzazione regionale, ovvero da accordi internazionali applicabili; oppure da garanzie dirette standardizzate fornite da strumenti giuridicamente vincolanti adottati dalle persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento dei dati. In ogni caso, ciascuna delle Parti può autorizzare il trasferimento di dati personali se l'interessato ha fornito un consenso esplicito e libero, oppure nell'interesse specifico della persona, o per prevalenti interessi legittimi, soprattutto di natura pubblica, previsti dalla legge.

Il punto 3 dell'articolo 17 del Protocollo emendativo stabilisce che il testo del nuovo articolo 14 della Convenzione integra le disposizioni dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo del 2001, in materia di flussi transfrontalieri di dati personali verso un destinatario che non è soggetto alla giurisdizione di una Parte della Convenzione. Il predetto Protocollo aggiuntivo del 2001 è in vigore a livello internazionale dal 1° luglio 2004 ma l'Italia ha meramente firmato tale strumento, che quindi non è in vigore nel nostro Paese. Peraltro l'articolo 37, paragrafo 4, del Protocollo emendativo prevede che al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo sia abrogato il Protocollo addizionale del 2001.

Il Capo IV (composto dall'articolo 15) è dedicato alle autorità di controllo.

In tale ambito il nuovo articolo 15 della Convenzione, introdotto dall'articolo 19 del Protocollo, concerne le autorità di controllo, che ciascuna delle Parti designa quali responsabili del rispetto delle disposizioni della Convenzione – una Parte può individuare a tale scopo una o più autorità. Le autorità di controllo hanno poteri di investigazione e di intervento; approvano misure di sicurezza standardizzate in relazione al trasferimento dei dati di cui al precedente articolo 14; emettono decisioni sulla violazione della Convenzione, potendo imporre in particolare sanzioni amministrative; possono portare all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie le violazioni della Convenzione. Le autorità di controllo promuovono inoltre la consapevolezza pubblica sui loro poteri e funzioni, nonché sui diritti degli interessati e sui responsabili e/o sui titolari del trattamento. Le autorità di controllo vengono consultate su proposte di misure a livello legislativo o amministrativo relative al trattamento dei dati personali. Ogni autorità di controllo cura le richieste e i reclami presentati dagli interessati, tenendoli informati sui relativi sviluppi. Ciascuna autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni e competenze: in tal senso le autorità di controllo non richiedono né accettano istruzioni. Alle autorità di controllo è garantita da ciascuna delle Parti l'erogazione delle risorse necessarie. Ciascuna delle autorità di controllo pubblica una relazione periodica sulle sue attività. Il personale delle autorità di controllo e i membri di esse sono vincolati dalla riservatezza in ordine alle informazioni cui hanno o hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro competenze. Contro le decisioni delle autorità di controllo è possibile agire in via giudiziaria. Segnala come l'articolo 19 del Protocollo emendativo stabilisca che il testo del nuovo articolo 15 della Convenzione integra le disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo del 2001, in materia di autorità di controllo.

Il Capo V (composto dagli articoli da 16 a 21) riguarda la cooperazione e assistenza reciproca.

In tale ambito l'articolo 16 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 21 del Protocollo, concerne la designazione delle autorità di controllo, i cui riferimenti le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a vantaggio della cooperazione tra le Parti nell'attuazione della Convenzione.

Il nuovo articolo 17 della Convenzione, introdotto dall'articolo 22 del Protocollo, prevede che la cooperazione tra le autorità di controllo designate da ciascuna delle Parti avvenga dando vita a una rete tra di esse, allo scopo soprattutto di scambiarsi informazioni utili, di coordinare i loro interventi anche conducendo azioni con-

giunte, nonché di fornire informazioni e documentazione sulle rispettive legislazioni e prassi amministrative concernenti la protezione dei dati.

L'articolo 18 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 23 del Protocollo, riguarda l'assistenza che ciascuna delle Parti fornirà a qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, tra l'altro facilitando al massimo grado la presentazione delle relative richieste.

L'articolo 19 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 24 del Protocollo, concerne la salvaguardia delle informazioni che un'autorità di controllo ha ricevuto da un'altra autorità di controllo: dette informazioni non verranno utilizzate per fini diversi da quelli specificati nella richiesta.

L'articolo 20 della Convenzione, quasi interamente sostituito dall'articolo 25 del Protocollo, prevede l'obbligo per un'autorità di controllo di dar corso a una richiesta rivoltale ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione, salvo che tale richiesta sia incompatibile con i poteri dell'autorità interpellata, ovvero la domanda non sia conforme alle disposizioni della Convenzione: un rifiuto potrà essere inoltre motivato con l'eventuale incompatibilità della richiesta con la sovranità o la sicurezza nazionale della Parte che ha designato l'autorità interpellata, come anche con i diritti fondamentali dei cittadini di quella Parte.

L'articolo 21 della Convenzione, parzialmente modificato dall'articolo 26 del Protocollo, prevede che la cooperazione reciproca tra le Parti e l'assistenza fornita alle persone interessate non originano costi ulteriori rispetto a quelli sostenuti per le prestazioni di esperti e interpreti – costi che rimangono a carico della Parte che presenta la richiesta. La persona interessata non è tenuta a pagare somme ulteriori per attività intraprese per suo conto nel territorio di un'altra Parte contraente, rispetto a quelle che sosterrebbe nel proprio Paese.

Il Capo VI (composto dagli articoli da 22 a 24) riguarda il Comitato della Convenzione.

L'articolo 22 della Convenzione, parzialmente modificato dall'articolo 28 del Protocollo, introduce il Comitato della Convenzione, composto da un rappresentante e un supplente per ciascuna delle Parti della Convenzione.

L'articolo 23 della Convenzione, sostanzialmente modificato dall'articolo 29 del Protocollo, enuncia le funzioni del Comitato della Convenzione, il quale può formulare raccomandazioni per migliorare l'applicazione della Convenzione, ovvero proposte di emendamento alla medesima. Il Comitato inoltre emette un parere su ogni proposta di emendamento, e può esprimere una propria posizione su questioni relative all'interpretazione o applicazione della Convenzione. Il Comitato valuta il livello di protezione dei dati personali in un determinato Stato prima della sua eventuale adesione alla Convenzione, può esprimere il proprio parere su richiesta di uno Stato o di un'organizzazione internazionale in ordine al livello di protezione dei dati personali da essi fornita. Il Comitato riesamina inoltre l'attuazione della Convenzione e raccomanda le misure da adottare nel caso in cui una Parte si discosti dalle disposizioni di essa; e inoltre facilita la soluzione amichevole di tutte le difficoltà collegate con l'applicazione della Convenzione.

L'articolo 24 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 30 del Protocollo, contiene le procedure per il funzionamento del Comitato della Convenzione, a partire dalla convocazione di esso. Dopo ogni riunione il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui suoi lavori e sull'andamento dell'applicazione della Convenzione. Le modalità di voto nel Comitato della Convenzione sono contenute negli elementi per il regolamento interno.

Il Capo VII (composto dall'articolo 25) riguarda le procedure di emendamento.

L'articolo 25 della Convenzione, quasi interamente sostituito dall'articolo 31 del Protocollo, stabilisce che gli emendamenti alla Convenzione possono essere proposti da una delle Parti, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal Comitato

della Convenzione. In particolare, ogni emendamento proposto da una delle Parti o dal Comitato dei Ministri sarà comunicato al Comitato della Convenzione, che esprimerà in materia un suo parere al Comitato dei Ministri. L'esame e l'eventuale approvazione dell'emendamento, nonché di eventuali pareri presentati dal Comitato della Convenzione, spetta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che trasmette poi il testo dell'emendamento alle Parti per la loro accettazione.

Il Capo VIII (composto dagli articoli da 26 a 31) contiene le clausole finali della Convenzione.

L'articolo 26 della Convenzione, parzialmente modificato dall'articolo 32 del Protocollo, prevede l'apertura alla firma della Convenzione agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati membri dell'Unione europea. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa – che funge dunque da Depositario della Convenzione.

L'articolo 27 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 33 del Protocollo, prevede che dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con il consenso unanime delle Parti della Convenzione, e alla luce del parere del Comitato della Convenzione, può invitare uno Stato non membro del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad aderire alla Convenzione.

L'articolo 28 della Convenzione, sostanzialmente modificato dall'articolo 34 del Protocollo, concerne la clausola territoriale a disposizione di ciascuna delle Parti della Convenzione per specificare i territori nei quali si intende applicare la medesima Convenzione.

Infine gli articoli da 29 a 31 della Convenzione, che il Protocollo emendativo lascia sostanzialmente intatti, prevedono l'inammissibilità di riserve alle disposizioni della Convenzione, nonché la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciare in qualsiasi momento la Convenzione, con notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di cui si specifica ulteriormente il ruolo di Depositario della Convenzione.

Gli articoli da 36 a 40 del Protocollo emendativo non apportano modifiche alla Convenzione, ma contengono norme sostanziali del Protocollo medesimo.

L'articolo 36 prevede l'apertura alla firma del Protocollo agli Stati contraenti della Convenzione, i cui strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Non sarà possibile successivamente divenire Parte della Convenzione senza aderire contemporaneamente al Protocollo.

L'articolo 37 preveda la facoltà per una delle Parti della Convenzione, al momento della firma o in qualsiasi momento successivo, di dichiarare di voler applicare il Protocollo a titolo provvisorio – in tal caso le disposizioni del Protocollo si applicheranno solo nei confronti delle altre Parti della Convenzione che hanno fatto un'analoga dichiarazione.

L'articolo 39 prevede che anche nei confronti del Protocollo emendativo non potrà essere apposta alcuna riserva.

Ai sensi dell'articolo 40 il Segretario Generale del Consiglio d'Europa fungerà da Depositario anche nei confronti del Protocollo emendativo del 2018.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 e l'articolo 2 riportano come di consueto le clausole, rispettivamente, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione.

L'articolo 3 concerne l'autorità di controllo da individuare ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione come modificata dal Protocollo emendativo: per l'Italia tale autorità è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della Convenzione come emendata dal Protocollo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 5 prevede

l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Osserva quindi come il disegno di legge, oltre che da un'ampia e circostanziata relazione introduttiva, sia accompagnato da un'analisi tecnico-normativa (ATN), che riporta una sintetica analisi del quadro normativo nel quale si inserisce la ratifica del Protocollo emendativo del 2018. In particolare, l'ATN rileva come la protezione dei dati personali costituisca uno dei diritti fondamentali dell'individuo già in base all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sul piano più strettamente normativo, il diritto dell'Unione europea assicura la protezione dei dati personali con il Regolamento n. 679 del 2016. In Italia tale Regolamento è stato trasposto dal decreto legislativo n. 101 del 2018, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Proprio grazie alla vigente normativa europea e al suo recepimento nell'ordinamento nazionale italiano, la relazione introduttiva al disegno di legge conclude che la ratifica del Protocollo emendativo non necessita di norme di adattamento al diritto interno italiano.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Esame testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Rileva preliminarmente come il testo unificato, che si compone di 16 articoli, detti disposizioni dirette a garantire la cura delle malattie rare e il sostegno alla ricerca ed alla produzione dei farmaci orfani finalizzati alla terapia delle medesime malattie.

In particolare, l'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento, identificandola nella tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare (come definite dall'articolo 2) mediante misure dirette a garantire:

l'uniformità della erogazione sul territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani (definiti all'articolo 3);

il coordinamento, l'aggiornamento periodico dei livelli di assistenza e dell'elenco delle malattie rare;

il coordinamento, il riordino ed il potenziamento della rete nazionale per le malattie rare istituita con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 (recante il Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative pre-

stazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1998,), comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee (ERN), per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;

il sostegno alla ricerca.

L'articolo 2 qualifica come rare le malattie, incluse quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza, mentre l'articolo 3 contiene la definizione di farmaco orfano, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento CE n. 141/2000. Al riguardo rileva come i farmaci detti « orfani » siano destinati alla cura delle malattie rare.

L'articolo 4, comma 1, rimette ai centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, la definizione del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato che comprende i trattamenti e i monitoraggi di cui necessita una persona affetta da malattia rara, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta.

Il piano, corredato da una previsione di spesa, è condiviso con i servizi della rete delle malattie rare, che hanno il compito di attivarlo dopo averlo condiviso con i familiari del paziente.

Il comma 2 specifica che i trattamenti sanitari inclusi nel piano e indicati come essenziali sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 3 stabilisce che vengano inseriti nel livelli essenziali di assistenza (di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, di definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza), nel rispetto delle procedure previste per il loro aggiornamento, una serie di prestazioni e cure, vale a dire:

le prestazioni rese nel percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formazione della diagnosi, anche nel caso in cui la diagnosi non venga confermata;

le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;

le terapie farmacologiche, anche innovative, ed i medicinali erogabili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996, i prodotti dietetici, le formulazioni galeniche e artificiali allestite presso le farmacie ospedaliere; le cure palliative e le varie prestazioni di riabilitazione di terapia psicologica, di trattamenti nutrizionali, in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare; le prestazioni sociosanitarie di cui al Capo IV del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza.

Al comma 4 viene inoltre specificato che sono a carico del Servizio sanitario nazionale i dispositivi medici o di presidi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici per l'assistenza ai pazienti affetti da malattie rare,compresi la manutenzione ordinaria, straordinaria e l'addestramento all'uso.

Nelle more del perfezionamento della procedura prevista per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, il comma 5 prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate dal Centro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore di sanità sulla base della classificazione *orphan code* presente sul portale Orphanet, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare. Per le finalità sopra indicate le malattie sono individuate per gruppi aperti, per garantire che tutte le malattie rare afferenti ad un determinato gruppo siano comprese nell'elenco.

L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani.

Il comma 1 prevede che i farmaci prescritti ai pazienti affetti da una malattia rara vengono erogati dalle farmacie dei presìdi sanitari, dalle aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente – anche nel caso di diagnosi della malattia

rara in una regione diversa da quella di residenza – dalle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso viene richiamato il rispetto degli accordi regionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001.

Il comma 2 stabilisce che per le prescrizioni relative ad una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre qualora previsto dal piano terapeutico assistenziale di cui al comma 1. Ciò in deroga alle disposizioni in tema di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge n. 724 del 1994, il quale prevede che la prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.

Ai sensi del comma 3 i farmaci di cui al comma 1 sono comunque resi disponibili dalle regioni anche nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il comma 4 consente, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997 (recante Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero), l'importazione di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei Piani diagnostici terapeutici assistenziali di cui all'articolo 4, nonché nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996. Per l'applicazione di tale disposizione tuttavia il farmaco deve essere richiesto da una struttura ospedaliera, anche se utilizzato per assistenze domiciliari ed è posto a carico del Servizio sanitario nazionale.

Al comma 5 viene altresì previsto che per l'attuazione degli articoli 4 e 5 il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

L'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura ed assistenza delle persone affette da tale patologia, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e che necessitano di assistenza continua.

Ai sensi del comma 2 tale Fondo, a decorrere dal 2021, viene finanziato da una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, nonché da donazioni e lasciti da chiunque effettuati, deducibili ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

In base al comma 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale è adottato il regolamento di attuazione dell'articolo.

Ai sensi del comma 4, mediante tale regolamento, al fine di assicurare interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate le misure dirette a:

riconoscere benefici e contributi ai familiari e a coloro che si prendono cura delle persone affette da malattie rare;

garantire il diritto all'educazione ed alla formazione delle persone affette da malattie rare nelle scuole, assicurando che il piano terapeutico sia svolto anche in ambiente scolastico con il supporto necessario a tal fine;

favorire l'inserimento lavorativo e la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma della persona affetta da malattia rara.

L'articolo 7 definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), istituito dal decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016 (recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità), prevedendo che esso svolga attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzata alla prevenzione, trattamento e sorveglianza delle stesse. Il Centro è la sede del Registro nazionale delle malattie rare e promuove attività operative finalizzate al suo mantenimento e sviluppo.

L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute – con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge – del Comitato nazionale per le malattie rare.

Il Comitato, la cui composizione assicura la rappresentanza di tutti i soggetti portatori di interessi del settore (tra i quali rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'Università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni, dell'Aifa, dell'ISS dell'Agenas, dell'Inps), svolge funzioni di indirizzo e coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

I componenti del Comitato non percepiscono alcuna indennità o emolumento, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi della normativa vigente. Le attività di supporto tecnico sono svolte dalle strutture ministeriali competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 prevede che ogni tre anni venga approvato – con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni, su iniziativa del Ministero della salute sentito il Comitato e il centro nazionale per le malattie rare – il Piano nazionale per le malattie rare, che definisce gli obiettivi e gli interventi pertinenti in tale ambito. In sede di prima attuazione del provvedimento in esame il Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Si prevede inoltre che, mediante l'Accordo sopracitato, sia disciplinato anche il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolate nelle reti regionali e interregionali, dei centri di riferimento e dei centri d'eccellenza che partecipano allo sviluppo delle reti di riferimento europee (ERN), previsti all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2014 (recante Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro).

L'articolo 10 prevede che le regioni assicurano, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 7 al fine di produrre nuove conoscenze sulle malattie rare, monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché per valutare la qualità complessiva della presa in carico dei pazienti e attuare un monitoraggio epidemiologico, anche al fine di orientare e supportare la programmazione nazionale in tema di malattie rare e le azioni di controllo e di verifica.

L'articolo 11 dispone che il fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, sia integrato con un ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.

Il Fondo, per la parte delle risorse di cui al comma 1, è destinato alle seguenti attività:

studi preclinici e clinici promossi nel settore delle malattie rare;

studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia;

programmi di sorveglianza su farmaci orfani e su altri trattamenti innovativi immessi in commercio sulla base di ipotesi biologiche e di evidenze iniziali di efficacia, ma privi di conoscenze certe sulla efficacia e sulla sicurezza del loro uso a medio e a lungo termine;

ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati;

progetti di sviluppo di test per *screening* neonatale per diagnosi di malattie rare per cui sia disponibile, o in fase di sviluppo avanzato comprovato, una cura.

L'articolo 12, ai commi da 1 a 4, concede, a decorrere dal 2021, un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. L'agevolazione opera in favore dei soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca, ovvero dei soggetti che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati.

I commi 5 e 6 prevedono e disciplinano l'accesso, da parte delle imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla ricerca o produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi, agli incentivi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 297 del 1999, recante il riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori).

Viene poi stabilito che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, che per ciascuna delle attività di cui al comma 21 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale (si tratta di progetti presentati da piccole e medie imprese, attività di ricerca da svolgere nelle « zone economicamente depresse », attività svolte in quota parte da *partner* di altri Stati membri della UE o da enti pubblici di ricerca o università) siano concesse eventuali ulteriori agevolazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13 prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca e le regioni, promuovano il tema delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

L'articolo 14 concerne le attività di formazione ed informazione sulle malattie rare, prevedendo al comma 1 che il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuova azioni utili per dare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare.

Secondo il comma 2 entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con Accordo perfezionato in sede di Conferenza Stato Regioni, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.

In base al comma 3 i centri di coordinamento regionali e interregionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si dotano di strumenti adeguati, al fine di fornire le informazioni necessarie per l'accesso e l'ottimale utilizzo delle reti regionali e interregionali di assistenza per le malattie rare e per orientare le persone affette da tali malattie anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza.

Ai sensi del comma 4 il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 8, attua periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente.

Il comma 5 prevede che il Ministro della salute, avvalendosi del supporto del citato Comitato, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 15 detta le disposizioni finanziarie.

L'articolo 16, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il testo unificato, dettando una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la cura delle malattie rare e il sostegno alla produzione dei farmaci orfani destinati al trattamento delle stesse, attenga alla materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Rileva, inoltre, come il provvedimento preveda anche l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza dei farmaci e trattamenti farmacologici destinati alla cura delle malattie rare; per tale aspetto entra quindi in gioco la materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

Con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12, assume rilievo anche la materia sistema tributario dello Stato, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione.

A fronte di tale intreccio di competenze osserva che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare.

In tale contesto, con riferimento all'articolo 6, comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, assumendo prevalente rilievo la materia di competenza concorrente tutela della salute, rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto decreto, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa.

Con riferimento all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, segnala l'opportunità di fare riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni *(vedi allegato 5)*.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva l'opportunità che l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere formulata dal relatore sia trasformata in condizione, essendo in tale materia il coinvolgimento delle autonomie territoriali imprescindibile.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, accede alla proposta del deputato Sisto, anche in considerazione della delicatezza della materia, e riformula conseguentemente la sua proposta di parere *(vedi allegato 6)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Doc. XXII, n. 45.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e III Esteri, il Doc. XXII, n. 45, recante proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni è stata istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 30 aprile 2019, si è costituita il 3 dicembre 2019 e dovrebbe concludere i propri lavori dopo dodici mesi dalla data della sua costituzione, ovvero entro il 3 dicembre 2021.

Rileva come la Commissione abbia sviluppato, sin dal suo insediamento, un'intensa attività, procedendo all'audizione dei magistrati della procura della Repubblica di Roma che conducono le indagini sull'omicidio del ricercatore italiano, e della famiglia Regeni, che in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento nella mobilitazione pubblica per la ricerca della verità e della giustizia.

Osserva che tali audizioni hanno consentito di fornire alla Commissione numerosi elementi conoscitivi essenziali per sviluppare un programma di lavoro strutturato ed articolato su una pluralità di filoni d'indagine diretti da approfondire gli aspetti politici, diplomatici, economici e accademici che caratterizzano la tragica vicenda di Giulio Regeni, unitamente al percorso investigativo compiuto anche in ordine alla cooperazione giudiziaria italo egiziana.

Rileva quindi come la ripresa delle attività, dopo due mesi di forzata inattività legata all'emergenza pandemica, sia stata inizialmente condizionata dall'opportunità di svolgere audizioni tramite videoconferenza e che ciò ha comportato l'esigenza di rimodulare il programma dei lavori della Commissione, senza peraltro compromettere la raccolta di elementi conoscitivi e di valutazione ai fini dell'inchiesta.

Venendo al contenuto della proposta in esame, ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata delibera istitutiva, la Commissione ha il compito di raccogliere gli elementi utili per chiarire tutte le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni, nonché quello di verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro, simili impedimenti, nonché per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumità.

Ai sensi dell'articolo 7 della citata delibera la Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

In tale contesto la proposta in esame, che consta di un unico articolo che interviene sul citato articolo 7, prorogando il termine per la conclusione dei lavori da dodici a ventidue mesi dalla costituzione della Commissione (dunque, dal 3 dicembre 2020 al 3 ottobre 2021). Resta invariato il termine (« entro i successivi due mesi ») per la presentazione della relazione finale alla Camera.

Nella relazione illustrativa che accompagna la proposta in esame si rileva come, nonostante l'intenso lavoro compiuto, la Commissione ben difficilmente potrebbe, per il poco tempo residuo, concludere le attività già programmate per adempiere al proprio mandato, anche in considerazione del fatto che l'attività finora svolta ha fatto emergere elementi e spunti tali da richiedere ulteriori approfondimenti istruttori e nuove acquisizioni documentali. Nella medesima relazione si rileva altresì come la disponibilità di un ulteriore spazio temporale potrebbe consentire alla Commissione lo svolgimento delle ipotizzate missioni in Egitto e nel Regno Unito, finora impedito dalla situazione di emergenza sanitaria.

La relazione precisa, inoltre, come non si sia ritenuto necessario modificare il comma 3 dell'articolo 5 della delibera istitutiva relativo alla dotazione finanziaria della Commissione, considerando suffi-

ciente l'importo dello stanziamento originario, nonostante il prolungamento dei lavori rispetto alla scadenza inizialmente prevista.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive Assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni, che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Rileva, infine, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « organi dello Stato », attribuita alla competenza legislativa statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f)*, della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 7)*.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, chiede chiarimenti circa il regime di pubblicità degli atti della Commissione d'inchiesta oggetto della proposta in esame, sottolineando come sarebbe opportuno disporre fin d'ora di tali atti, al fine di poter valutare compiutamente l'attività svolta dalla Commissione medesima.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, osserva come la Commissione darà conto

della propria attività nella relazione conclusiva che sarà presentata alla Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille Variati.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* avverte che sono state presentate 3 proposte emendative *(vedi allegato 8)*, per le parti attinenti agli ambiti di competenza della I Commissione, al disegno di legge C. 2670, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Informa altresì che il relatore, Ceccanti, ha formulato una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 9)*, la quale è a disposizione dei componenti della Commissione.

Segnala quindi che si procederà prima all'esame degli emendamenti e poi alla votazione della proposta di relazione del relatore.

Da quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore,* propone l'accantonamento dell'emendamento Macina 1.1, che necessita di ulteriori approfondimenti, ed esprime parere contrario sull'emendamento Donzelli 11.1.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 31.1, osservando come esso intenda fugare eventuali incertezze interpretative sulle previsioni dell'articolo 31.

La Ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Donzelli 11.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1 del relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* avverte che l'emendamento Macina 1.1 si intende accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Donzelli 11.1 e approva l'emendamento 31.1 del relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille Variati.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della

spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 213.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 213). Ricorda quindi che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 23 novembre 2020.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, ricorda preliminarmente che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogare agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione dello stesso Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella).

Il citato comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ai sensi del comma 42 del predetto articolo 1 della legge n. 549 alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, « intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa ». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo 32 della richiamata legge n. 48 ha quindi stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio).

In tale contesto rammenta inoltre che, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni Ottanta sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni contributi finanziari.

In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicu-

rare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998, all'articolo 2, ha autorizzato l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995.

L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995.

L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge Finanziaria per il 2010), in merito anche alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale (indicate nell'Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 191), compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo per interventi urgenti e indifferibili ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010. L'articolo 2, punto 11, di tale DPCM ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 è stato dunque istituito il piano gestionale 2 per lo stanziamento di tali risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ai sensi della legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 « Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ») e uno per la ripartizione delle risorse ai sensi della legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 « Associazioni combattentistiche »). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, negli ultimi anni, a partire dal 2013, è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziate le relative risorse aggiuntive.

Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convertito dalla legge n. 248 del 2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2018, l'ammontare del contributo è stato di 359.368 euro.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto interministeriale, sottolinea come l'articolo 1 disponga l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fon-

dazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994:

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), euro 1.525.833,66;

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), euro 234.743,64;

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED), euro 195.619,70.

Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dello schema di decreto, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANVCG il 27 giugno 2020, l'ANPPIA e l'ANED il 30 giugno 2020).

Secondo l'articolo 2 dello schema, per il corrente anno finanziario, con riferimento al capitolo 2309 – Piano gestionale 1, lo stanziamento di cui si prevede la ripartizione ammonta a euro 1.956.197 (nel 2019 l'importo è stato pari a euro 1.922.264).

Al riguardo segnala come la normativa non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto in esame ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Ricorda, al riguardo, che, nel corso dell'*iter* della legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 Cossiga, con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.

L'articolo 3 dello schema dispone che le associazioni provvedano alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995).

Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 42, della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2019, che sono allegati allo schema di decreto: l'ANVCG il 27 giugno 2020, l'ANPPIA e l'ANED il 30 giugno 2020.

I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi in esame.

Per quanto riguarda le caratteristiche associazioni tra le quali si ripartisce il contributo, ricorda che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 ed eretta ad ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). L'Associazione ha sede a Roma e conta 30.414 associati. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Nell'anno 2018 risultano iscritti 3.750 soci.

L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. A inizio 2019 i soci ANED risultano essere 2.472.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere in una successiva seduta, accedendo a una richiesta in tal senso pervenutagli per le vie brevi da parte di alcuni gruppi, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

Francesco Paolo SISTO (FI) apprezza la decisione del relatore di rinviare la predisposizione della proposta di parere al fine di consentire un ulteriore approfondimento, rilevando come l'erogazione dei contributi oggetto dello schema di decreto ministeriale in esame abbia già nel passato suscitato talune perplessità in ordine sia all'entità dei contributi medesimi sia ai criteri di assegnazione.

Emanuele FIANO (PD), ferma restando la piena legittimità dei dubbi avanzati dal deputato Sisto, ricorda come negli anni precedenti, in particolare nella scorsa legislatura su iniziativa di un deputato del gruppo Movimento 5 stelle, sia stato condotto un approfondito esame dei rendiconti presentati dalle associazioni destinatarie dei contributi e come da tale esame non sia emerso alcun elemento che non fosse pienamente conforme alla legge o che comunque fosse ostativo alla concessione dei contributi.

Francesco Paolo SISTO (FI) esprime rammarico per l'intervento del deputato Fiano, rilevando come esso evidenzi una reazione viziata da un approccio ideologico rispetto alla richiesta di un doveroso approfondimento, che deve prescindere dagli orientamenti politici.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55 e dalle 17.05 alle 17.10.

ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2427, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il disegno di legge sia volto a ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare – la salute pubblica e l'industria e il commercio – per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari, nonché a individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa;

sottolineato come le disposizioni del disegno di legge siano pertanto volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti;

segnalato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale », attribuite alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati. C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2576, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 »;

evidenziato come l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (S. 1403), abbia la finalità di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e l'Ecuador, per rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, apportando in tal modo vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e dell'Ecuador;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. C. 2577 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2577, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 »;

segnalato come i trattati di cui si propone la ratifica vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2579, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 »;

evidenziato come il Protocollo di emendamento si proponga di modernizzare e migliorare la Convenzione, al fine di affrontare i problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto delle novità emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

rilevato come il testo unificato sia riconducibile principalmente alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla materia « tutela della salute », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato altresì, con riferimento agli incentivi fiscali previsti dall'articolo 12, come assuma rilievo anche la materia sistema tributario dello Stato, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato con favore come, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento contempli alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, all'articolo 8, comma 2, il quale prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare, e all'articolo 9, comma 1, il quale prevede che con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

segnalato come l'articolo 6, comma 3, preveda che, con decreto del Ministro del lavoro, sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, al fine di assicurare interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, ambito nel quale assume prevalente rilievo la materia « tutela della salute », di competenza concorrente;

rilevata, con riferimento all'articolo 13, comma 1, il quale prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente, l'opportunità di fare riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, del sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa;

b) all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo le parole « le regioni », le seguenti: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

ALLEGATO 6

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb..

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

rilevato come il testo unificato sia riconducibile principalmente alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla materia « tutela della salute », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato altresì, con riferimento agli incentivi fiscali previsti dall'articolo 12, come assuma rilievo anche la materia sistema tributario dello Stato, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato con favore come, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento contempli alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, all'articolo 8, comma 2, il quale prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare, e all'articolo 9, comma 1, il quale prevede che con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

segnalato come l'articolo 6, comma 3, preveda che, con decreto del Ministro del lavoro, sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, al fine di assicurare interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, ambito nel quale assume prevalente rilievo la materia « tutela della salute », di competenza concorrente;

rilevata, con riferimento all'articolo 13, comma 1, il quale prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente, l'opportunità di fare riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, comma 3, provveda la Commissione di merito a stabilire il coinvolgimento, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, del sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo le parole « le regioni », le seguenti: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

ALLEGATO 7

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni (Doc. XXII, n. 45, Palazzotto);

ricordato come la predetta Commissione sia stata istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 30 aprile 2019 e si sia costituita il 3 dicembre 2019;

sottolineata l'esigenza che la Commissione disponga di un ulteriore lasso di tempo per concludere i propri lavori, anche in considerazione del fatto che, come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta, l'attività finora svolta ha fatto emergere elementi e spunti tali da richiedere ulteriori approfondimenti istruttori e nuove acquisizioni documentali;

ribadita l'esigenza di porre in essere tutti gli strumenti per fare luce sul barbaro omicidio di Giulio Regeni;

evidenziato come la proposta in esame intervenga sull'articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati del 30 aprile 2019, prorogando il termine per la conclusione dei lavori della Commissione da dodici a ventidue mesi dalla costituzione della Commissione medesima (dunque, dal 3 dicembre 2020 al 3 ottobre 2021);

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

segnalato come il provvedimento sia riconducibile alla materia « organi dello Stato », attribuita alla competenza legislativa statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f)*, della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 8

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7,

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. In attuazione e in conformità con i principi dell'articolo 3 della Costituzione, della normativa europea in materia di protezione dalle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, e dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di lotta alle discriminazioni di cui l'Italia fa parte, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alle discriminazioni di cui al comma 1;

b) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

c) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni di cui al comma 1, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

d) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori. »;

2) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente « Ufficio per la promozione della parità di trattamento »;

b) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-*bis*.

(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni)

1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani

fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, di seguito denominata "Commissione", con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché di controllare e garantire la parità di trattamento e l'operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione.

2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze umane in genere, in Italia e all'estero, o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali in organizzazioni internazionali pubbliche o private.

4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.

5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o accertato impedimento fisico o psichico e in caso di dimissioni. Alla sostituzione dei componenti cessati o revocati si provvede con le modalità previste dal comma 4.

6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione. Della Commissione non possono fare parte i magistrati in servizio.

8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.

9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un direttore, un vicedirettore, un segretario generale e ventisette impiegati, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 10, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, la dotazione organica, la modalità di rendicontazione e di pubblicità delle spese e la gestione finanziaria la quale è sottoposta al controllo della Corte dei Conti. L'organizzazione, le funzioni della struttura direttiva e i requisiti e le modalità di reclutamento del personale sono stabiliti con regolamento interno della Commissione.

11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 7-*ter*.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati, anche ai danni di popoli, in Italia con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

b) vigilare sulla parità di trattamento e sull'operatività degli strumenti di tutela,

per la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nel rispetto e in conformità con i principi dell'articolo 3 della Costituzione, della normativa europea in materia di protezione dalle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, e dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di lotta alle discriminazioni di cui l'Italia fa parte;

c) fornire assistenza giuridica, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile, o assistenza di altra natura alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari per quanto concerne il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, e ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore, dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e dalla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;

d) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità – a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani e al contrasto alle discriminazioni, all'occorrenza avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani e nel contrasto alle discriminazioni. La commissione opera, nei temi di reciproca competenza, in sinergia con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

e) svolgere analisi e, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori, anche riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari, e il rispetto dei diritti umani. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato;

f) indirizzare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti umani, invitare ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei propri diritti umani fondamentali o comportamenti discriminatori, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere *a)* e *b)*. In particolare, può promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni. Il Governo sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

g) redigere una relazione annuale indipendente al governo e alle Camere sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani

e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

h) promuovere la massima conoscenza degli strumenti di tutela vigenti per il contrasto alle discriminazioni;

i) promuovere la cultura dei diritti umani, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. A tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;

l) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni. Il forum è consultato almeno semestralmente.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

3. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunziata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

4. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

5. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

6. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro. Chiunque attesta alla Commissione notizie o circostanze false ovvero produce ad essa atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Conseguentemente,

a) *al comma 1, sopprimere la lettera* e)*;*

b) *sopprimere il comma 3*;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, nel limite massimo di 4.000.000 euro annui, si provvede, a decor-

rere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

1. 1. Macina, Quartapelle Procopio, Scagliusi, Baldino, Pollastrini, Bilotti, Fusacchia.

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 comma 2, le parole: « frontiera e la questura » sono sostituite dalle parole: « frontiera, la questura e le autorità consolari e diplomatiche italiane »;

b) all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La domanda di protezione internazionale deve essere presentata, a pena di nullità della richiesta:

a) per i richiedenti aventi nazionalità di Paesi e territori esenti dall'obbligo di visto per l'ingresso in Italia per soggiorni della durata massima di 90 giorni, personalmente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero;

b) per i richiedenti di qualsiasi nazionalità già presenti regolarmente sul territorio nazionale, personalmente presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora;

c) per i richiedenti non rientranti nelle predette categorie, personalmente presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero. »;

c) all'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera: « *f)* agli stranieri che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale attraverso atti che hanno messo in pericolo la propria vita oppure quella di altre persone; »;

d) il comma 1 dell'articolo 8 è abrogato;

e) all'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

« 1-*ter)* Il Ministero degli Interni si avvale delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero per le attività di notifica, scambio di documenti e informazioni nonché per lo svolgimento delle interviste al richiedente. »;

f) all'articolo 26, comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: « La domanda d'asilo è presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge. »;

g) all'articolo 29, comma 1, lettera *a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « il richiedente è stato riconosciuto rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria »;

2) dopo le parole: « Convenzione di Ginevra e » sono inserite le seguenti: « lo stesso ».

11. 1. Donzelli, Delmastro Delle Vedove.

ART. 31.

Al comma 1, sostituire la parola: decreto *con le seguenti:* uno o più decreti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: il procedimento istruttorio propedeutico *con le seguenti:* i procedimenti istruttori propedeutici.

31. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 9

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, il disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;

rilevato come l'articolo 1 rechi disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione;

osservato, in particolare, come tale articolo attribuisca espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti;

rilevato come il medesimo articolo 1, a tal fine, preveda: al comma 1, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di « attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro »; al comma 2, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori); al comma 3, la integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale dell'UNAR;

ricordato come la Premessa alla Direttiva 2000/78/CE, indichi, tra l'altro, che, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente *corpus* di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

preso atto delle norme recate dall'articolo 2, le quali, ai fini del recepimento della direttiva 2011/98/UE, adeguano l'ordinamento interno all'evoluzione normativa sopravvenuta in materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

rilevato infatti come tale articolo 2 contenga un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali;

osservato che, nell'ambito del capo II (articoli da 11 a 15) del disegno di legge, recante disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'articolo 11, al fine di dare corretta attuazione della direttiva 2013/32/UE, modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, specificando che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro;

rilevato come l'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954, introduca un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità;

rilevato come l'articolo 13 introduca l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti;

preso atto che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di attuazione del regolamento (UE) 2016/1953, in particolare individuando nel questore l'autorità competente al rilascio;

preso atto del contenuto dell'articolo 15, che novella la legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/68, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e alla direttiva (UE) 2019/69, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione;

rilevato come l'articolo 31 novelli l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa;

osservato che il predetto articolo 31 è finalizzato a integrare l'istruttoria propedeutica all'esercizio dell'azione di rivalsa con elementi di merito di cui esclusivamente i Ministeri competenti sono in possesso, per le materie di volta in volta oggetto delle sentenze di condanna emanate dalla Corte di Giustizia dell'UE;

rilevato come il richiamato articolo 43 della legge n. 234 contribuisca a dare effettività ai principi di cui agli articoli 117 (coordinamento della finanza pubblica) e 119 della Costituzione (concernente l'obbligo di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea), in quanto è finalizzato a far ricadere gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea o dalle Decisioni delle Istituzioni dell'UE sulle Amministrazioni centrali, regionali e locali responsabili degli stessi;

segnalato come il predetto articolo 31, con riferimento all'esercizio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della facoltà di definire, con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, non chiarisca se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Massimo Zaniboni, presidente del Tribunale di Sassari, Piergiorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo e Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'università degli studi di Genova *(Svolgimento e conclusione)* 71

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 71

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332 approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 75

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 75

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 75

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 75

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 79

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo ed abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)* 76

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)* 76

ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo) 83

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Massimo Zaniboni, presidente del Tribunale di Sassari, Piergiorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo e Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'università degli studi di Genova.

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Massimo ZANIBONI, *presidente del Tribunale di Sassari,* Giuseppe LOMBARDO, *procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria*, Piergiorgio MOROSINI, *giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo* e Mitja GIALUZ, *professore di diritto processuale penale presso l'università degli studi di Genova.*

Intervengono da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Catello VITIELLO (IV), Alfredo BAZOLI (PD), Giulia SARTI (M5S). Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Mario PERANTONI, *presidente*.

Massimo ZANIBONI, *presidente del Tribunale di Sassari,* Giuseppe LOMBARDO, *procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria*, Piergiorgio MOROSINI, *giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo* e Mitja GIALUZ, *professore di diritto processuale penale presso l'università degli studi di Genova,* forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in

materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, trattandosi di un punto all'ordine del giorno per il quale non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Nel ricordare che nella giornata di oggi scade il termine per la presentazione di contributi scritti da parte degli esperti richiesti dai gruppi, fa presente che nel corso della Conferenza dei Presidenti di gruppo, che sta per avere inizio, è verosimile che, da notizie acquisite per le vie brevi, sarà spostato ad un'altra data l'inizio dell'esame del decreto-legge in Assemblea. Pertanto la Commissione potrebbe, qualora si convenisse in tal senso, deliberare sul prescritto parere nel corso della prossima settimana.

Michele BORDO (PD), *relatore*, come anticipato dal presidente, rileva come, in considerazione del verosimile differimento dell'avvio dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea, siano venute meno le ragioni di urgenza per l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia nella settimana in corso. Evidenzia quindi che tale circostanza consentirà alla Commissione di disporre di un tempo maggiore per approfondire i temi sollevati dai contributi scritti che stanno pervenendo, al fine di predisporre un parere quanto più possibile articolato. Invita pertanto i colleghi a cogliere l'occasione fornita dalla seduta odierna, ed eventualmente anche da quella prevista per la giornata di domani, per intervenire al fine di sottoporre le proprie considerazioni sul provvedimento in esame.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'esprimere la propria soddisfazione per il fatto che la verosimile modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea consentirà alla Commissione Giustizia di svolgere un esame più approfondito, per quanto limitato alla sede consultiva, del decreto-legge in oggetto, interviene sull'ordine dei lavori per sottoporre due questioni all'attenzione del presidente e del sottosegretario. Evidenzia in primo luogo l'esigenza di acquisire il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul provvedimento, in considerazione del fatto che in particolare gli articoli 4 e 5 del decreto-legge in esame intervengono su materie di competenza concorrente e ripartita. Ritiene che tale esigenza permanga comunque, indipendentemente dalle previsioni del comma 1 dell'articolo 4 che stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto avanza formale richiesta, a nome del gruppo di Forza Italia, affinché venga acquisto il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome già nel corso dell'esame del provvedimento d'urgenza. In secondo luogo, fa presente che la documentazione predisposta dagli uffici con riguardo alla verifica delle quantificazioni degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge, evidenzia l'opportunità di acquisire dal Governo ulteriori elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità che le nuove funzioni attribuite al Garante dall'articolo 13 del provvedimento possano essere espletate in condizioni di neutralità finanziaria e, pertanto, nell'ambito delle risorse già stanziate.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel prendere atto delle richieste avanzate dalla collega Bartolozzi, delle quali verrà comunque valutata l'eventuale fattibilità, fa presente che essi attengono a profili di competenza, rispettivamente, della Commissione Affari

Costituzionali e della Commissione Bilancio.

Pierantonio ZANETTIN (FI), cogliendo l'invito del relatore, nel rinviare per quanto riguardo le considerazioni sul merito del provvedimento in esame all'intervento svolto in una precedente seduta, tiene a sollecitare la riflessione dei colleghi su una questione posta nel suo contributo scritto dal presidente del Tribunale di Venezia, il quale ha evidenziato l'aggravio rappresentato, per strutture già sottoposte da un carico di lavoro straordinario, dal ricorso alla composizione collegiale introdotto dal decreto-legge nello svolgimento del contenzioso procedurale in materia di protezione internazionale. Rileva pertanto come il rilievo già avanzato nel suo precedente intervento trovi conferma nelle considerazioni del presidente Laganà, che raccomanda di tenere conto delle difficoltà che i tribunali ordinari si trovano già ad affrontare con riguardo alla mole delle controversie in materia di permessi di soggiorno, senza contare la necessità di garantire nel contempo anche la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini italiani. Sottolinea peraltro come con il passaggio dalla composizione monocratica a quella collegiale si rischi di vanificare i buoni risultati ottenuti in termini di smaltimento dell'arretrato nel settore civile grazie alle riforme introdotte negli ultimi anni con l'introduzione degli istituti deflattivi e del processo telematico, ascrivibili in particolare all'allora ministro Orlando. Fa presente pertanto che il gruppo di Forza Italia, anche riprendendo i suggerimenti del presidente del Tribunale di Venezia, ha presentato proposte emendative al provvedimento in esame volte a risolvere tale situazione, in primo luogo devolvendo la competenza ai giudici di pace che di norma sono chiamati ad affrontare questioni di natura non particolarmente complessa, quale è il caso delle controversie in materia di protezione internazionale, e che ne ricaverebbero anche un gradito beneficio in termini di incremento della retribuzione. Sottolinea come, nel caso non si ritenesse di accogliere tale soluzione, altre proposte emendative sono volte a ripristinare la composizione monocratica, tanto più considerato che il ricorso al giudice monocratico rappresenta la normalità dei riti relativi alle controversie trattate in primo grado. Pertanto nel ritenere incomprensibile la scelta adottata dal Governo, invita il relatore a svolgere una riflessione sulla questione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), associandosi alla richiesta di riflessione avanzata dal collega Zanettin, stigmatizza in primo luogo le condizioni di lavoro imposte alle forze di opposizione, che, in assenza del preannunciato slittamento dell'avvio dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea, si sarebbero viste costrette ad avanzare le proprie considerazioni a meno di ventiquattr'ore dall'acquisizione dei contributi scritti degli esperti. Invita quindi i colleghi a valutare con la dovuta attenzione il contributo fornito dal presidente Laganà, a meno che non si debba concludere che il reale intento dell'attuale maggioranza sia quello di allargare senza limiti le maglie dell'immigrazione, facendo dell'Italia un ricettacolo di migranti irregolari. Tiene a sottolineare come il dottor Laganà avanzi soluzioni ispirate a grande buon senso, ricordando nel contempo le esigenze di tutela dei cittadini italiani e rilevando peraltro il carico di lavoro cui è sottoposto il tribunale di Venezia, che è attualmente alle prese con una *class action* di oltre 80.000 soggetti relativa al cosiddetto *diesel gate*. Pertanto ribadisce la necessità di trasferire la competenza sulle controversie in materia di protezione internazionale ai giudici di pace, che il Governo a parole intende tutelare e che tuttavia non prende in alcuna considerazione quando gli si offre l'occasione, come in questo caso, di garantire loro un maggiore guadagno. Sollecita quindi il sottosegretario Giorgis, che è persona attenta ad accogliere i suggerimenti di buon senso, a recepire le soluzioni, tecnicamente motivate, provenienti da un tribunale di significative dimensioni. Nel rilevare come il Governo garantisca addirittura quattro gradi di giudizio a soggetti che profughi non sono, accogliendo persone provenienti da Paesi, quali Tunisia ed Egitto, in cui non è in corso alcuna guerra, e concedendo permessi di lavoro, pur in assenza di una

reale occupazione, sottolinea come, non volendo pagare i giudici di pace, si finirà per favorire gli studi di avvocati che, in ragione del gratuito patrocinio, fomenteranno l'incremento del contenzioso.

Franco VAZIO (PD), non volendo entrare nel merito delle osservazioni avanzate dal collega Paolini, rispetto alle quali ritiene si dovrebbero evidenziare alcune questioni, sottolinea la sua totale disapprovazione e la più ferma critica nei confronti dell'affermazione in base alla quale si accusino alcuni avvocati di fomentare la presentazione di cause infondate al solo fine di incassare il gratuito patrocinio. A suo avviso si tratta di una accusa di estrema gravità e priva di fondamento che merita un approfondimento che va oltre le competenze della stessa Commissione Giustizia e che si commenta da sola.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.
C. 2332 approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2020.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda di aver già sollecitato un breve ciclo di audizioni sul provvedimento e di non aver ricevuto risposte in merito dalla presidenza. Sottolinea, altresì, come la Commissione difesa, che esamina anch'essa il provvedimento in sede consultiva, abbia invece svolto delle audizioni sullo stesso.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, precisa di aver effettuato, a seguito delle sollecitazioni pervenute dai colleghi e anche per le vie brevi dalla presidenza, un'ulteriore valutazione del provvedimento, all'esito della quale propone di esprimere sullo stesso parere favorevole. Precisa che tale proposta si basa su due presupposti. Il primo è che lo Statuto di Roma ha un carattere di complementarietà rispetto agli ordinamenti degli Stati membri, non contenendo al suo interno alcun espresso obbligo per gli stessi. Evidenzia, inoltre, che è in corso un negoziato per la adozione di un trattato multilaterale che disciplini la cooperazione giudiziaria finalizzata all'investigazione, persecuzione e punizione dei crimini internazionali.. Ritenendo, quindi, che il provvedimento rafforzi i singoli Stati membri, ribadisce di non ravvisare motivi ostativi all'espressione di un parere favorevole sullo stesso.

Roberto TURRI (LEGA), non condividendo le osservazioni della relatrice, insiste affinché la Commissione avvii un breve ciclo di audizioni sul provvedimento. Sottolinea come, infatti, la Corte penale internazionale possa sostituirsi al giudice nazionale quando vi è inerzia da parte di quest'ultimo o nel caso in cui la legislazione nazionale abbia delle lacune rispetto a un caso specifico. Osserva come, nel corso dell'audizione in Commissione difesa del Procuratore generale militare, sia emerso chiaramente come tali lacune potrebbero essere riscontrate nella legislazione italiana.

Ingrid BISA (LEGA) chiede alla relatrice, in ragione del principio di complementarietà dalla stessa sostenuto, chi debba dirimere le eventuali questioni che dovessero insorgere nel caso in cui dovessero verificarsi dei contrasti tra il contenuto dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale e le disposizioni di uno Stato membro.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che le valutazioni della relatrice in ordine al principio di complementarietà in base al quale la Corte penale internazionale interverrà soltanto in caso di inerzia del giudice

dello Stato membro sono condivisibili. Condivide inoltre l'opinione che non vi siano lacune nell'ordinamento statale relative alle materie oggetto del provvedimento, e ritiene pertanto che la Commissione si possa esprimere essendo stati effettuati gli opportuni approfondimenti sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 2576 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Carla Giuliano, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.
C. 2577 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Salafia, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.
C. 2579 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Cataldi, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 1)*. Precisa che le condizioni contenute nella proposta di parere sono di natura tecnica e sono volte a coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con il quadro normativo già esistente sulla materia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalla relatrice *(vedi allegato 1)*.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 Paolo Russo ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Carla Giuliano, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, come preannunciato nella seduta di ieri, considerata l'assenza di profili di competenza della Commissione Giustizia, propone che la Commissione esprima il nulla osta al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che è stata presentata una sola proposta emendativa: l'articolo aggiuntivo 14.01 Costa *(vedi allegato 2)*. Ricorda altresì che, a norma dell'articolo 126-*ter*, comma 4, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria (ora, legge europea e legge di delegazione europea), come definito dalla legislazione vigente. Al riguardo faccio presente che, a norma del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, vengono inserite nel disegno di legge europea: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi europei; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. Costituiscono invece contenuto proprio della legge di delegazione europea, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 30, in particolare disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale. Considerato che l'articolo aggiuntivo Costa 14.01 reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta a dare attuazione alla direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, esso è da ritenere inammissibile in quanto estraneo al contenuto della legge europea come riportata.

Enrico COSTA (MISTO), con riguardo alle dichiarazioni del presidente, evidenzia una contraddizione tra le sue premesse, in cui vengono correttamente richiamate le disposizioni del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, e la conclusione in cui viene ritenuto inammissibile l'articolo aggiuntivo a sua firma 14.01, contenente principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Con riguardo al contenuto della citata direttiva, sottolinea in particolare che gli Stati membri sono chiamati ad adottare « le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole ». Nel sottolineare come il Presidente Perantoni possa probabilmente considerare normale la conferenza stampa di un pubblico ministero su persone oggetto di indagine, che invece a suo parere configura una grave violazione della presunzione di innocenza, considera inaccettabile la dichiarazione di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo. A tale proposito precisa che esso, in linea con quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 sul contenuto della legge europea reca « disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea ». Tiene inoltre a rammentare che non è stata avviata alcuna procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il fatto che nel marzo 2018 il Governo ha dichiarato alla Commissione europea la piena conformità del nostro ordinamento alle disposizioni della citata direttiva, nonostante che molte norme nazionali, a partire dalla cosiddetta legge Severino e dalla modifica all'istituto della prescrizione, violino il principio di presunzione di innocenza. Evidenzia inoltre come il Governo abbia agito in violazione del mandato conferitogli dal Parlamento, che nel 2017 aveva approvato il recepimento della direttiva (UE) 2016/343, facendo scadere la delega senza esercitarla. Nel sottolineare di ritenere accettabile, oltre che verosimile, che il suo articolo aggiuntivo venga respinto, pur con qualche imbarazzo all'interno della maggioranza, ribadisce da ultimo l'arbitrarietà della decisione del presidente.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel comprendere la posizione espressa dal collega Costa, precisando di non aver alcuna remora ad esaminare l'articolo aggiuntivo in questione, ribadisce tuttavia che l'inammissibilità testé dichiarata discende da ragioni procedurali, fondandosi su disposizioni legislative e regolamentari. Precisa infatti che l'articolo aggiuntivo 14.01 è volto a recepire la direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali attraverso il conferimento di una delega legislativa al Governo, in linea con il contenuto tipico della legge di delegazione. Precisa altresì che al momento è in corso di esame il disegno di legge europea che, invece, assicura il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea attraverso disposizione immediatamente operative. Fa infine presente al collega Costa che è già all'esame della Camera il disegno di legge di delegazione europea, cui potrà quindi riferire l'articolo aggiuntivo 14.01.

Enrico COSTA (MISTO) ribadisce la propria posizione, sottolineando come l'articolo aggiuntivo a sua firma sia in linea con la citata lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 sul contenuto della legge europea.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadisce ulteriormente che la legge europea non contiene disposizioni di conferimento di deleghe legislative.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 3)*.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di rela-

zione favorevole con un'osservazione, formulata dal relatore. La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, il deputato Catello Vitiello quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.05.

ALLEGATO 1

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminata per le parti di competenza la proposta di legge C. 1813, già approvata dal Senato, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, adottata come testo base dalla Commissione Finanze per il prosieguo dell'esame anche dell'abbinata proposta di legge C. 445 Fornaro;

premesso che:

la proposta di legge introduce, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il divieto totale al finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo (cd. *cluster)*;

il provvedimento reca altresì, al secondo periodo del medesimo comma dell'articolo 1, il divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, e di qualunque parte di esse nonché, al comma 4 dell'articolo 1, il divieto per le fondazioni e per i fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività citate;

i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 1 operano – secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo – nei confronti degli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

il comma 1 dell'articolo 6 prevede, per gli intermediari abilitati che non osservino « i divieti di cui all'articolo 1 » la sanzione pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro per i casi in cui si rilevino le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere imputata una responsabilità amministrativa per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio;

il comma 2 dell'articolo 6 prevede, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, salvo che il fatto costituisca reato;

considerato che:

il fondamento normativo della disciplina della messa al bando delle munizioni a grappolo è contenuta nella legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo, che, all'articolo 7, prevede la pena della reclusione da 3 a 12 anni e la multa da euro 258.228 a euro 516.456, per colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività;

il fondamento normativo della disciplina della messa al bando delle mine antipersona è contenuta nella legge 18 novembre 1997, n. 374, come modificata dalla

legge 26 marzo 1999, n. 106, che sanziona penalmente (con la stessa pena anche pecuniaria prevista dal citato articolo 7 della legge n. 95 del 2011) soltanto chiunque usa, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, senza quindi prevedere alcuna sanzione penale per il finanziamento di tali attività;

dall'impianto normativo risultante dalla disciplina generale recata dalle citate leggi n. 95 del 2011 e n. 374 del 1997 e dalla disciplina speciale introdotta dal provvedimento in esame deriverebbe una sanzionabilità sul piano penale del solo soggetto fisico che assiste finanziariamente le attività di produzione delle munizioni a grappolo e non del soggetto fisico che assiste finanziariamente le attività di produzione delle mine antipersona, a fronte di una sanzionabilità sul piano amministrativo dell'intermediario abilitato e delle persone fisiche che rivestono ruoli di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, sia nel caso in cui l'intermediario finanzi le attività di produzione delle munizioni a grappolo sia nel caso in cui lo stesso finanzi le attività di produzione delle mine antipersona;

andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere nel testo una novella all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, al fine di aggiungere, quale ulteriore condotta della fattispecie penale ivi prevista, quella di chiunque finanzi le attività relative alle mine antipersona;

rilevato che:

il divieto di ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di mine antipersona è previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 374 del 1997, con previsione sanzionatoria penale per la violazione del divieto di tutte le attività citate, con l'esclusione della previsione sanzionatoria penale dell'attività di ricerca tecnologica;

per le munizioni a grappolo la legge n. 95 del 2011 introduce la sanzione penale per attività riconducibili alla fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione, nulla prevedendo invece per l'attività di ricerca tecnologica;

il provvedimento in esame introduce, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il divieto di ricerca tecnologica per le munizioni a grappolo, nonché il divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di tali munizioni;

dalla formulazione del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, che individua negli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* i soggetti destinatari dei divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo, discenderebbe che i riportati divieti di cui al secondo periodo dello stesso comma 1 interessino quindi esclusivamente gli intermediari abilitati;

appare incongruo il riconoscimento in capo a soggetti finanziari di un'attività di ricerca tecnologica, oltre che di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*;

pertanto andrebbe soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, in quanto: relativamente al divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, e di qualunque parte di esse, esso risulterebbe già contemplato e penalmente punito all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011; relativamente al divieto di ricerca tecnologica di tali munizioni, esso andrebbe più opportunamente inserito nella disciplina generale, tra le condotte penalmente rilevanti contemplate dal citato articolo 7 della stessa legge n. 95 del 2011;

ai fini di una coerenza sistematica del quadro sanzionatorio con riferimento

all'attività di ricerca tecnologica, andrebbe di conseguenza prevista la sanzionabilità penale di tale attività sia con riferimento alle mine antipersona, aggiungendola tra le condotte punite penalmente all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, sia con riferimento alle munizioni e submunizioni *cluster*, aggiungendola tra le condotte punite penalmente all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, come modificata dalla legge n. 106 del 1999;

osservato che:

il divieto di finanziamento introdotto al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge riguarda gli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, tra i quali risultano ricomprese solo le fondazioni di natura bancaria, con conseguente esclusione dall'ambito di applicazione dello stesso delle fondazioni che non abbiano tale natura, le quali sono invece destinatarie del divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite stabilite dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 1;

è prevista dall'articolo 6, comma 1, solo per gli intermediari abilitati la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti « di cui all'articolo 1 », tra i quali è quindi da ricomprendere anche il divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite che abbiano ad oggetto mine antipersona e munizioni a grappolo;

dalla formulazione della richiamata disposizione discende quindi che non è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria alle fondazioni che non abbiano natura bancaria, le quali trasgrediscano al divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite che abbiano ad oggetto mine antipersona e munizioni a grappolo;

andrebbe pertanto prevista l'estensione della previsione sanzionatoria di cui all'articolo 6 comma 1 anche alle fondazioni di tale natura;

conseguentemente andrebbe estesa la previsione sanzionatoria di cui al comma 2 dell'articolo 6, prevista per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati, anche ai soggetti che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di fondazioni di natura non bancaria;

ritenuto infine che:

il divieto di finanziamento di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 colpisce società che svolgono diverse tipologie di attività relative alle mine antipersona e alle munizioni a grappolo, tra le quali non compare l'attività di ricerca tecnologica;

andrebbe inserita anche tale ulteriore tipologia di attività tra quelle interessate dal divieto di finanziamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda una novella all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, che inserisca il finanziamento di attività aventi ad oggetto mine antipersona quale ulteriore condotta della fattispecie penale ivi prevista;

2) si sopprima il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, prevedendo al contempo una novella all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, volta a inserire l'attività di ricerca tecnologica avente ad oggetto le munizioni a grappolo tra le condotte già punite penalmente dal medesimo articolo; conseguentemente, si preveda, altresì, una modifica dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, volta a prevedere tra le condotte ivi punite penalmente anche l'attività di ricerca tecnologica avente ad oggetto mine antipersona;

3) si modifichino i commi 1 e 2 dell'articolo 6 prevedendo le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche per le fondazioni che non abbiano natura bancaria, le quali violino il divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite aventi ad oggetto mine antipersona o munizioni a grappolo, previsto dal secondo periodo del comma 4;

4) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 si inserisca anche l'attività di ricerca tecnologica in materia di mine antipersona e munizioni a grappolo tra quelle svolte dalle società che non possono essere finanziate dagli intermediari abilitati.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) regolamentare le forme di comunicazione giudiziaria da parte delle Procure della Repubblica durante le indagini preliminari, consentendo esclusivamente e tassativamente la diramazione di comunicati stampa con l'indicazione delle iniziali dei soggetti indagati e degli articoli contestati;

b) ripristinare il divieto di pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare e degli altri provvedimenti relativi a misure cautelari personali o reali, nonché di atti di indagine preliminari, compresi i testi di intercettazioni;

c) sanzionare le fughe di notizie durante le indagini preliminari e prevedere che le relative indagini si radichino *ex* articolo 11 c.p.p.;

d) prevedere una modalità di ristoro dalle spese sostenute per la difesa dell'imputato assolto;

e) modificare la cosiddetta « legge Severino » sopprimendo la parte in cui dispone la sospensione dalla carica per coloro che siano stati condannati con sentenza non definitiva;

f) specificare che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

g) prevedere una sanzione disciplinare a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione.

h) apportare all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le lettere *d), e)* e *f)* sono abrogate;

2) il comma 2 è abrogato,

14. 01. Costa.

(Inammissibile)

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione (Giustizia),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2670 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 »;

considerato che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, contenendo norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione nonché a dare corretta attuazione a regolamenti e direttive europei;

constatato che:

l'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175;

l'articolo 4 interviene sul citato decreto legislativo n. 206 del 2007, in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, contemperando l'esigenza dei cittadini dell'UE che risiedono in Italia di vedersi riconosciuto il tirocinio professionale effettuato in altro Stato membro e la necessità di arginare il dilagante fenomeno dell'iscrizione di migliaia di professionisti agli ordini professionali italiani in assenza di elementi di chiarezza che consentano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale;

l'articolo 17 interviene sulla disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio nazionale di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, con l'obiettivo di razionalizzare la materia nonché di migliorare l'allineamento tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea, con particolare riguardo al regolamento (CE) n. 608/2013 in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo;

l'articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al fine di superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra gli organismi interessati (tra cui il Ministero della Giustizia) al fine di monitorare e, di conseguenza, arginare il dilagare del fenomeno consistente nell'iscrizione di migliaia di professionisti (in particolare, per alcune categorie di professionisti) agli ordini professionali in Italia, pur in assenza di elementi di chiarezza che consentano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente, Riccardo Garosci, e del Segretario Generale, David Doninotti, dell'Associazione Italiana Commercio Estero *(Svolgimento e conclusione)* . 85

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Pino CABRAS.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente, Riccardo Garosci, e del Segretario Generale, David Doninotti, dell'Associazione Italiana Commercio Estero.

(Svolgimento e conclusione).

Pino CABRAS, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Riccardo GAROSCI, *Presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Vito COMENCINI (LEGA), Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), da remoto, e Valentino VALENTINI (FI), da remoto.

Riccardo GAROSCI, *Presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero*, e David DONINOTTI, *Segretario Generale dell'Associazione Italiana Commercio Estero* rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Pino CABRAS, *presidente,* dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amm. Fabio Caffio, esperto di diritto marittimo, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 130 del 2020, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale » (C. 2727 Governo) 86

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 87

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma *(Esame e rinvio)* 87

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 89

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 89

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 92

7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare *(Seguito della discussione e rinvio)* 92

7-00500 Deidda: Sul contributo annuale alle regioni per esigenze militari *(Seguito della discussione e rinvio)* 93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 93

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizione dell'amm. Fabio Caffio, esperto di diritto marittimo, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 130 del 2020, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del

***web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale » (C. 2727 Governo).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 16.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il termine entro il quale la Commissione dovrà esprimere il parere scade lunedì 23 novembre 2020.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, intervenendo da remoto, riferisce che lo schema di decreto ministeriale in esame provvede a ripartire lo stanziamento, iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020, destinato all'erogazione dei contributi dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma. Evidenzia, quindi, che il provvedimento è accompagnato da una relazione sui criteri adottati per il riparto e che – nell'ambito della disciplina normativa contenuta nell'articolo 1, commi 40-44, della legge n. 549 del 1995 – è prevista la trasmissione dei rendiconti delle associazioni vigilate.

Prima di entrare nel dettaglio della ripartizione del contributo, ricorda che l'articolo 12, comma 10, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha autorizzato il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del ministero della Difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010). Fino allo scorso anno, infatti, le associazioni combattentistiche erano destinatarie di uno specifico stanziamento triennale fissato dall'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare in un milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le associazioni d'arma, di categoria e di specialità beneficiavano, invece, del contributo esposto nella legge di bilancio alla tabella C, che – per l'anno 2019 – ammontava a 702.918 euro. La legge di bilancio 2020 ha rifinanziato l'intero capitolo con uno stanziamento di euro 1.702.918 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, mantenendo, quindi, invariato l'importo complessivo.

Sottolinea, dunque, che lo schema in esame provvede a ripartire per il 2020 un importo pari a 1.702.918 euro, assegnando – nel complesso – sia alle associazioni combattentistiche, che alle associazioni d'arma e di categoria, lo stesso importo del 2019, ovvero un milione di euro, per le prime, e 702.918 euro per le seconde. Anche per quanto riguarda la determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio si sono mantenuti gli stessi criteri adottati nel precedente schema di decreto, utilizzando una metodologia uguale per le associazioni combattentistiche e per le associazioni d'arma e di categoria, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e sulla garanzia di un contributo fisso calcolato in relazione al numero degli iscritti a ciascun

sodalizio, nonché sul raggruppamento delle associazioni in fasce per numero di soci effettivi. In sede di riparto si è deciso, inoltre, di apportare una decurtazione del 20 per cento sull'importo spettante in ragione del numero degli iscritti, nel caso in cui non sia stato presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento. Inoltre, nelle situazioni di recidività, è stata applicata un'ulteriore decurtazione del 20 per cento rispetto allo stanziamento del 2019, che risulta già decurtato.

A tal proposito, ricorda che – nel parere espresso il 5 giugno 2019 sullo schema che recava il riparto del contributo per l'anno 2019 (Atto del Governo n. 83) – la Commissione Difesa della Camera aveva formulato una condizione volta a fare adottare, « a partire dal prossimo schema di decreto, un criterio di ripartizione del contributo fisso che consenta l'assegnazione di importi omogenei fra tutte le associazioni proporzionalmente al numero degli iscritti nonché un criterio di ripartizione della parte variabile che consenta l'attribuzione del contributo sulla base della meritevolezza dei progetti presentati ». Sul punto, la relazione che accompagna lo schema sottolinea che tale questione è stata oggetto di uno studio approfondito, svolto da un gruppo di lavoro a ciò dedicato, i cui esiti hanno evidenziato che l'applicazione del criterio indicato avrebbe potuto determinare criticità applicative di cui è stato informato il Sottosegretario di Stato alla Difesa con delega in materia. Chiede, pertanto, al Governo di voler rappresentare alla Commissione quanto prospettato e le criticità emerse.

Quanto ai dati finanziari delle associazioni e ai progetti che sono stati realizzati, gli allegati che corredano lo schema di decreto riportano gli elenchi relativi all'anno in corso dei progetti approvati e di quelli non approvati sia per le associazioni d'arma, sia per le associazioni combattentistiche, nonché l'elenco del numero dei soci. I rendiconti dell'attività svolta nell'anno 2018 sono stati, invece, trasmessi alla Commissione lo scorso settembre. Scendendo nel dettaglio, le associazioni beneficiarie per l'anno 2020 sono in tutto 46, una in meno dell'anno precedente. Non risulta, infatti, assegnato alcun contributo all'associazione nazionale combattenti e reduci, che nel 2019 aveva ricevuto 101.350 euro. Al riguardo, sarebbe utile un chiarimento.

Segnala, da ultimo, che lo schema prevede contributi inferiori rispetto al 2019 per 17 sodalizi, mentre per altri 28 il contributo previsto risulta superiore, sia pure di poco. Un solo sodalizio, la Società geografica italiana, presenta un contributo identico a quello del 2019. Sono, invece, 12 le associazioni che ricevono contributi superiori ai 50.000 euro.

Il Sottosegretario Giulio CALVISI, informa che sarà sua cura riferire al Sottosegretario Angelo Tofalo, cui è stata conferita la delega in materia, le richieste di chiarimento avanzate in questa seduta.

Salvatore DEIDDA (FDI), intervenendo da remoto, ringrazia il deputato Frailis per la relazione chiara e trasparente. Ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia, in occasione dell'esame degli schemi di decreto che avevano ripartito i contributi relativi agli anni precedenti, aveva manifestato forti dubbi riguardo la scelta di beneficiare, con i fondi iscritti nel bilancio della Difesa, i sodalizi che promuovono manifestazioni non direttamente collegate alle Forze armate. Molte iniziative finanziate con i contributi dello schema di decreto, infatti, afferiscono più a materie di interesse di altri settori della Pubblica Amministrazione. Precisa, quindi, di portare grande rispetto per le associazioni combattentistiche, ma ritiene che non sia corretto assegnare ingenti risorse finanziarie a sodalizi che presentano rendicontazioni assai approssimative, tanto più se si considera l'esiguità del contributo assegnato alle associazioni d'arma e di categoria. Invita, quindi, ad avere coraggio e a ridurre i finanziamenti non ricollegabili all'attività delle Forze armate.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ritiene importante ascoltare le argomentazioni che il Governo fornirà sui motivi che hanno reso impossibile recepire la condizione ap-

posta al parere espresso sullo schema che ripartiva il contributo per l'anno 2018. Ricorda che la Commissione aveva dibattuto sulle evidenti disparità esistenti nel riparto dei fondi e che era stato evidenziato come un ristretto numero di associazioni combattentistiche ricevesse un contributo consistente, mentre ad altre più numerose associazioni d'arma e di categoria venissero assegnate le briciole. Osserva, poi, che il contributo appare quasi assegnato in modo unitario dalla legge di bilancio per il 2020 e si rammarica che il Governo abbia perso l'occasione per riequilibrare la ripartizione delle risorse tra le varie associazioni, mantenendo una posizione che va a discapito delle associazioni d'arma, le quali rendono importanti servizi a favore della collettività.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 16.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che sul disegno di legge di delegazione europea le Commissioni di settore sono chiamate a deliberare una relazione, mentre sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea esprimono un parere. La relazione e il parere sono trasmessi alla XIV Commissione. Ricorda, altresì, che le Commissioni possono nominare un relatore perché partecipi alle sedute della XIV Commissione.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, riferisce sulle parti di competenza della Commissione Difesa relative al disegno di legge di delegazione europea per gli anni 2019 e 2020, approvato dal Senato nella seduta del 29 ottobre 2020 e alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.

Al proposito, ricorda che la legge di delegazione europea è volta a dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei, a differenza della legge europea che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. La legge di delegazione europea, dunque, consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, riducendo il numero delle procedure di infrazione e evitando l'apertura di nuovi contenziosi.

Rileva, poi, che il provvedimento si compone di 29 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene, in generale, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee previste dagli articoli da 3 a 29 e dall'Allegato A, mentre l'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per l'introduzione di sanzioni connesse ad obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti europei direttamente applicabili. Il termine previsto per l'adozione

di tali decreti legislativi delegati è di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Con riferimento ai profili d'interesse della Commissione Difesa, segnala, innanzitutto, l'articolo 4. La disposizione reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Tra i criteri e i principi direttivi enunciati per l'attuazione della delega rileva, per quanto di competenza della Commissione Difesa, quanto enunciato nelle lettere *e*) e *l*) dove si fa riferimento, rispettivamente, alla definizione di un regime autorizzatorio che non pregiudichi la facoltà delle amministrazioni competenti di usare lo spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa e all'opportunità di integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze di sicurezza dello Stato secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

In secondo luogo, richiama l'articolo 18, che disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni sul quadro di certificazione della cibersicurezza, contenute nel regolamento (UE) 2019/881, che ha istituto l'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza) e ha disciplinato la certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Al riguardo osserva che tra i principi e i criteri direttivi della delega stabiliti al comma 2 figurano: *a*) la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale « autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza »; *b*) l'individuazione dell'organizzazione e delle modalità per lo svolgimento dei compiti di questa autorità; *c*) la definizione delle sanzioni applicabili (che varieranno da un minimo di 15.000 a un massimo di 5 milioni di euro); *d*) la previsione che il Ministero dello sviluppo economico possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazionale da organismi di valutazione della conformità. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881, l'istituzione dell'autorità comporterà, peraltro, lo svolgimento di ulteriori funzioni in capo all'Amministrazione centrale, quali funzioni di vigilanza, nonché attività di collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali europee del settore. Sottolinea, inoltre, che, con riferimento alla sicurezza informatica, ai sensi della legislazione vigente, la definizione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale compete al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui fa parte anche il ministro della Difesa. Con la medesima procedura sono adottate anche linee di indirizzo per l'attuazione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica.

Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, ricorda che tale documento dà conto delle attività che il Governo ha svolto nei vari ambiti del processo di integrazione europea. La Relazione, in premessa, rileva che nel 2019, a seguito del rinnovo delle principali Istituzioni europee e all'insediamento della Commissione Presieduta da Ursula von der Leyen, ha preso avvio un nuovo corso – il Green Deal europeo – caratterizzato da una particolare sensibilità per le sfide del cambiamento climatico e del rilancio della competitività. Inoltre, sempre nel 2019, si è concluso il negoziato sulla Brexit, i cui sforzi si sono concentrati sul raggiungimento dell'importante obiettivo di un'uscita ordinata dall'UE del Regno Unito.

Venendo alla struttura della Relazione, essa è articolata in quattro parti. La prima parte descrive le attività del Governo nell'ambito del processo di integrazione dell'Unione europea e affronta le principali questioni istituzionali. La seconda parte è dedicata alle politiche settoriali ed è suddivisa in 19 capitoli. Il capitolo 10, sulla dimensione esterna dell'Unione europea, è quello che interessa direttamente le materie della Commissione Difesa, in particolare, i paragrafi 10.1 sulla Politica estera e di sicurezza comune e 10.2 sulla Politica di

sicurezza e difesa comune. La terza parte tratta il tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Infine, la quarta parte è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed illustra le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché quelle in materia di informazione qualificata al Parlamento. Completano il testo cinque Appendici nelle quali sono riportati, rispettivamente, gli elenchi dei Consigli dell'UE e dei Consigli europei, i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2019, lo stato di recepimento delle direttive, i seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento e, infine, l'elenco degli acronimi.

Con riguardo alla Politica estera e di sicurezza comune, la Relazione sottolinea come, nel 2019, il Governo abbia cercato di orientarla in modo sempre più conforme ai principi di solidarietà e di cooperazione, combinando l'azione nel settore della sicurezza con le attività di prevenzione dei conflitti. In particolare, viene precisato che il Governo ha lavorato affinché l'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità, assumesse una dimensione centrale e confermando l'accento sull'elaborazione di politiche migratorie efficaci, nonché sullo sviluppo della capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell'Europa. Sono state, inoltre, sostenute le iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO, con l'obiettivo di sviluppare capacità tali da far fronte alle esigenze di protezione del territorio e dei cittadini europei, rendendo l'Unione europea un attore capace di « esportare » stabilità e sicurezza, in particolare nel proprio vicinato sud. Il Governo si è, inoltre, adoperato per il rafforzamento della cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite nel settore del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti, della promozione della partecipazione delle donne e dei giovani alla pace e alla sicurezza internazionale. La Relazione asserisce, altresì, che il Governo ha continuato a promuovere, in ambito UE, un approccio civile-militare integrato nelle missioni di pace, rivolgendo particolare attenzione all'obiettivo di riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni di pace.

Passando alla Politica di sicurezza e difesa comune, la Relazione evidenzia, innanzitutto, come nel 2019 sia stata avviata la fase di attuazione e consolidamento della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), con l'obiettivo di assicurare efficienza decisionale e rigorosi meccanismi di verifica degli impegni assunti dagli Stati partecipanti. In particolare, nell'ultimo periodo dell'anno, è stato formalmente avviato il processo di revisione strategica della PESCO, che mira a rivedere le procedure di gestione della Cooperazione strutturata permanente per renderla sempre più rilevante ed efficace. Sono, inoltre, proseguite le iniziative volte ad attuare gli impegni relativi allo sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e visibile, assicurando pieno sostegno all'attività della Struttura di pianificazione e condotta delle missioni militari, sostenendo, in merito, l'operato dell'Alto Rappresentante e dell'Agenzia per la difesa europea nell'identificazione delle esigenze prioritarie e delle lacune cui porre rimedio. Questo è avvenuto, soprattutto, attraverso il processo di revisione del Piano di sviluppo delle capacità e l'iniziativa di Revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD), le cui risultanze hanno contribuito a favorire lo sviluppo cooperativo di capacità militari. Il Governo ha, inoltre, partecipato, prestando particolare attenzione, ai negoziati per l'istituzione del nuovo Fondo europeo della difesa per il settennio 2021-2027, che dovrebbe consentire di stabilire, nel medio-lungo periodo, una cooperazione industriale strutturata e di aumentare la competitività, l'efficienza e la capacità d'innovazione dell'industria europea della difesa.

Per quanto riguarda le missioni internazionali, la Relazione segnala che l'Italia ha continuato a mantenere un profilo elevato sia su quelle militari che su quelle civili, collocandosi stabilmente all'interno della prima fascia di Stati membri contributori in termini di personale. Elevata priorità è stata attribuita all'area euro-mediterranea e alle zone del Mashreq, del Sahel,

del Corno d'Africa e ai Paesi del Golfo Persico. In particolare, nel 2019, il Governo ha continuato ad assicurare pieno sostegno alle missioni in Sahel (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger) alle missioni nel Corno d'Africa (EUTM Somalia, a guida italiana; EUNAVFOR Atalanta, operazione antipirateria al largo delle coste somale; EUCAP Somalia), in Repubblica Centrafricana (EUAM CAR), in Libia (EUBAM Libya), in Palestina (EUBAM Rafah, EUPOL COPPS), in Iraq (EUAM Iraq), in Kosovo (EULEX), in Ucraina (EUAM) e in Georgia (EUMM).

Infine, la Relazione sottolinea come notevoli progressi siano stati registrati nel campo del contrasto alle minacce ibride, della sicurezza marittima, della sicurezza cibernetica, e che è stato fornito sostegno a tutti gli obiettivi del Piano d'azione UE sulla mobilità militare, in particolare nei settori dei trasporti e delle infrastrutture, delle normative nazionali e internazionali in materia di trasporti militari e delle procedure per il transito di forze militari.

Un cenno va poi riservato al capitolo 5, relativo al settore della ricerca, sviluppo tecnologico e spazio. In particolare, con riferimento alle politiche italiane nel settore aerospaziale, viene evidenziato come l'Italia sia oggi uno degli Stati membri UE e una delle poche nazioni al mondo a disporre di una filiera di conoscenze e di prodotto completa nel settore spaziale, contraddistinta da un'ampia gamma di applicazioni in ambito civile e militare, da un forte posizionamento tecnico scientifico internazionale e da una proficua interazione tra ricerca di base, ricerca applicata e imprese. La strategia nazionale è stata improntata, nel 2019, a dare esecuzione agli accordi internazionali nel settore della ricerca aerospaziale, con lo scopo di implementare lo sviluppo di un sistema della ricerca capace di allargare le ricadute ed i benefici all'intero sistema industriale e produttivo, rafforzando il proprio ruolo preminente nel panorama europeo ed internazionale, anche nell'attuazione di grandi programmi strategici in ambito satellitare quali « Cosmo-SkyMed » e « Copernicus ». Particolarmente significativa, sotto questo profilo, è stata la scelta dell'Italia come sede del Centro elaborazione dati dello *European Centre for Medium-Range Weather Forecasts*, precedentemente ospitato a Reading, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Il Sottosegretario Giulio CALVISI apprezza la relazione esauriente e puntuale.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 17.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 30 luglio 2020.

Giovanni RUSSO (M5S), intervenendo da remoto, ritiene opportuno che la Commissione giunga al più presto all'approvazione dell'atto di indirizzo, rispondendo così alle esigenze del personale militare, ancora più aumentate dall'emergenza sanitaria del Covid-19.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ritiene che sarebbe utile approfondire i temi della

risoluzione ascoltando i rappresentanti della Direzione generale del personale militare. Condivide, infatti, le richieste contenute nell'atto di indirizzo a firma del collega Giovanni Russo, ma sottolinea la peculiarità dell'attività svolta dalle Forze armate, che mal si concilia con la rigidità di orario.

Il sottosegretario Giulio CALVISI si dichiara favorevole a rinviare la discussione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00500 Deidda: Sul contributo annuale alle regioni per esigenze militari.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 30 luglio 2020.

Salvatore DEIDDA (FDI), intervenendo da remoto, sottolinea come la Commissione abbia a cuore il tema delle servitù militari e della congruità degli indennizzi per i comuni gravati da esse. Riconosce che il sottosegretario Calvisi si è molto impegnato, in precedenza, per sbloccare le somme da trasferire agli enti locali. Segnala, tuttavia, che, con il trascorrere degli anni, l'esigenza di adeguare gli importi si è resa sempre più forte. Peraltro, la diminuzione dell'indotto dovuta ad un minore utilizzo delle basi e dei poligoni ha reso ancora più difficile la situazione economica delle comunità locali, aumentando il bisogno di adeguati indennizzi.

Il sottosegretario Giulio CALVISI riconosce la valenza del tema posto dalla risoluzione, ma sottolinea come vi siano aspetti che necessitano di essere adeguatamente approfonditi insieme ad altri dicasteri, dal momento che la risoluzione in esame investe diverse competenze ministeriali.

Andrea FRAILIS (PD), intervenendo da remoto, condivide parte delle considerazioni del collega Deidda. Ricorda, tuttavia, che la presenza militare costituisce ancora una preziosa occasione economica per i territori gravati da servitù militari. Ritiene necessario, quindi, ricercare un consenso più vasto tra tutti gli enti e le amministrazioni interessate e svolgere i necessari approfondimenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 95

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 97

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 101

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* .. 102

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* .. 104

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* .. 105

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* 106

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 110

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 119

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni e delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. Atto n. 199 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 119

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal Governo*) 123

Sull'ordine dei lavori 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.05.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore nella precedente seduta, rileva quanto segue.

L'attività di valutazione connessa al divieto di respingimento o espulsione dello straniero, nel caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della vita privata e familiare dell'interessato, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, n. 1, sarà affidata alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, già effettuava i predetti accertamenti, in base ad una prassi amministrativa, relativa all'applicazione della protezione umanitaria, ricostruita nella circolare della commissione nazionale per il diritto d'asilo del 30 luglio 2015.

L'eliminazione, tra le condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro del ricercatore che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca scaduto, del possesso di un reddito minimo indicato dalla previgente normativa, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, non presenta particolari criticità, considerato che il soggetto che ha concluso la propria attività di ricerca viene a trovarsi in una posizione di attesa occupazione e che la normativa vigente non attribuisce al titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in considerazione della durata inferiore all'anno di tale permesso, il diritto al ricongiungimento familiare, riconosciuto invece solo ai titolari di permessi di durata non inferiore ad un anno.

Sempre in relazione al rilascio del predetto permesso di soggiorno, l'eliminazione dell'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa sanitaria ovvero di iscrizione al servizio sanitario nazionale per sé e i propri familiari a carico, anch'essa disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, comporterà, comunque, l'applicazione della disciplina generale prevista dall'articolo 34 del testo unico immigrazione per garantire l'assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti, che distingue le ipotesi in cui è previsto l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale da quelle in cui è consentita l'iscrizione volontaria allo stesso, da quelle infine in cui occorre procedere alla stipula di una polizza assicurativa.

Le nuove norme in materia di procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2, sono dirette a riordinare e razionalizzare disposizioni già vigenti e potranno pertanto essere attuate nel quadro delle risorse già esistenti.

Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, n. 1, e comma 3, in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) non determineranno un incremento rilevante del numero delle persone da trattenere essendo finalizzate, da un lato, ad adeguare la tipologia dei casi di trattenimento alle definizioni di diritto europeo ed interno delle cause di esclusione della protezione internazionale, dall'altro, a prevedere espres-

samente il trattenimento di colui che presenta domanda reiterata in fase di imminente esecuzione di un provvedimento di allentamento.

Le risorse al momento disponibili in bilancio sul capitolo 2351, piano di gestione 10, relativo ai costi di gestione dei Centri per il rimpatrio, è pari a euro 3.885.019 per l'anno 2020, a euro 8.733.587 per l'anno 2021 e a euro 18.220.090 per l'anno 2022 devono pertanto ritenersi congrue.

Precisa inoltre che la capacità complessiva di accoglienza dei 10 centri di permanenza per il rimpatrio, attualmente presenti sul territorio nazionale, e delle strutture ad essi equiparate è pari a 1.425 posti e che i criteri di contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e di adeguamento degli *standard* igienico-sanitari ed abitativi dei medesimi centri, introdotti, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e alla successiva lettera *c)* del medesimo comma, saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La limitazione della capienza massima delle strutture governative di accoglienza, infatti, costituisce già da tempo un obiettivo tendenziale e in tale direzione si inquadra la recente chiusura dei centri governativi di Mineo e Castelnuovo di Porto nonché la preferenza accordata dai prefetti per strutture di accoglienza di capienza limitata, in sede di pubblicazione dei relativi bandi di gara.

Inoltre, per quanto riguarda gli *standard* igienico-sanitari dei centri governativi di accoglienza, sottolinea che il vigente schema di capitolato di appalto, di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2018, già prevede espressamente che le strutture messe a disposizione dagli enti gestori siano « in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore ».

Il risultato del calcolo dei risparmi attesi nella gestione dei centri governativi di accoglienza, derivanti dalla nuova norma in materia di accoglienza dei richiedenti asilo nel SAI, risulta coerente con il vincolo connesso alla disponibilità dei posti, giacché, ai fini del predetto calcolo si è tenuto conto del numero di posti finanziati ma non utilizzati nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), desunto dal dato storico del biennio 2018/2019.

Con riguardo ai risparmi stimati e ai corrispondenti oneri, nella gestione dei centri governativi di accoglienza, la relazione tecnica tiene conto degli esercizi 2021 e 2022 sia con riferimento alla capienza della dotazione di bilancio, pari a 1 miliardo e 50 milioni di euro, sia con riguardo alle stime dei risparmi e degli oneri, essendosi ipotizzata una capacità di accoglienza in termini costanti di 83.226 migranti, con una spesa stimata pari a euro 823.891.709.

Precisa che l'espletamento delle attività attribuite dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, al Garante nazionale delle persone private della libertà personale quale meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, potrà avvenire in condizioni di neutralità finanziaria, sia perché tale funzione rientra tra le attribuzioni del Garante stesso, in considerazione della natura dei compiti a cui lo stesso è istituzionalmente deputato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, sia perché le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1753 destinate a « Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti » hanno fatto registrare nel Rendiconto 2019 economie pari euro 118.260 e attualmente recano disponibilità per l'anno 2020 pari a euro 135.408.

Infine fa presente che le variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione, di cui all'articolo 14, comma 3, ai sensi della vigente disciplina contabile, saranno valutate e ritenute assentibili solo nei casi in cui le stesse non producano

effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge – nel testo elaborato dalla Commissione di merito – reca nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 13, recanti nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato a innovare la disciplina della tutela penalistica della salute pubblica, dell'industria e del commercio in materia agroalimentare. Le disposizioni introdotte sono corredate di una clausola generale di neutralità finanziaria (si veda l'articolo 13) e, a conferma di tale previsione, la relazione tecnica riferisce che le norme del provvedimento possiedono carattere prevalentemente ordinamentale e procedimentale. Tanto premesso, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti con riguardo alle seguenti specifiche disposizioni:

l'estensione della disciplina delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ai procedimenti relativi alla frode in commercio di alimenti (nuovo articolo 517-*sexies*) e al commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies*) [articolo 4, comma 1, lettera *a)*]. In particolare, dato che la relazione tecnica non considera la disposizione, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'effettività della suddetta previsione d'invarianza finanziaria;

la devoluzione – per la distribuzione gratuita a persone bisognose – a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali, che ne facciano richiesta, dei prodotti alimentari confiscati destinati al consumo umano o animale [articolo 4, comma 2, lettera *b)*]. Sul punto la relazione tecnica evidenzia che la norma non è suscettibile di determinare perdite di gettito per l'erario dal momento che la natura di tali beni non ne consentirebbe la commercializzazione. Gli adempimenti connessi all'attuazione della stessa, per quanto concerne la gestione e la custodia temporanea dei beni nonché la rimozione di marchi e segni distintivi, potranno essere espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata altresì l'eventuale ripetibilità delle relative spese, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (testo unico sulle spese di giustizia). A quest'ultimo riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, rileva che – con riferimento alla gestione, alla custodia temporanea dei beni e alla rimozione di marchi e segni distintivi – il testo della norma e la relazione tecnica non esplicitano su quale soggetto gravino i relativi oneri e, pur evidenziando la possibilità giuridica della ripetizione delle connesse spese, comunque non forniscono elementi o assicurazioni circa la concreta attuabilità di tale previsione. Andrebbero pertanto acquisiti ulteriori elementi per verificare l'effettiva neutralità della disposizione;

l'istituzione presso le camere di commercio di un elenco nazionale di soggetti cui attribuire le funzioni certificatorie in materia di organizzazione d'impresa previste dalla norma (articolo 5, comma 3). Al riguardo la relazione tecnica riferisce che la norma non comporta oneri in quanto presso la competente amministrazione è già disponibile un elenco di periti cui potrebbero aggiungersi i summenzionati soggetti. Tale albo risulta già finanziato a nor-

mativa vigente dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti, e pertanto i previsti adempimenti, di natura istituzionale, potranno essere espletati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, rileva che il testo della disposizione non prevede il ricorso ad albi o a elenchi già operativi a normativa vigente, ma ne dispone espressamente l'istituzione *ex novo* presso le Camere di commercio. Tanto premesso, ritiene che andrebbe verificata l'effettiva neutralità della disposizione indicando le risorse disponibili per la sua attuazione.

Non ha osservazioni da formulare con riguardo alle seguenti ulteriori disposizioni del provvedimento, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, in particolare, precisa che:

tutti gli adempimenti di natura giudiziaria collegati all'applicazione dell'istituto della confisca obbligatoria [articolo 2, comma 1, lett. *h)*, capoverso articolo 518-*ter* e articolo 3] nelle fattispecie delittuose introdotte dal provvedimento [contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta di prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater*); agropirateria (nuovo articolo 517-*quater*.1); frode in commercio di alimenti (nuovo articolo 517-*sexies*); commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies*)] potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

lo svolgimento di operazioni sotto copertura (articolo 7) nell'ambito della Convenzione e dei Protocolli ONU sul crimine organizzato transnazionale, anche con riguardo alle summenzionate nuove fattispecie delittuose in materia agroalimentare, è posto a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

la valutazione dell'impatto della disposizione (articolo 8) che prevede l'inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di tracciabilità degli alimenti – con il passaggio da una sanzione amministrativa pecuniaria di valore medio pari a 1.500 euro ad un'ammenda di importo medio di 3.000 euro – pur essendo di complessa quantificazione, in termini di entrate di bilancio, non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

l'applicazione anche ai summenzionati nuovi reati agroalimentari (articolo 10) della disciplina relativa alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 16 della legge n. 99 del 2009, già prevista per altre tipologie di prodotti e di merci, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi alla sua attuazione potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, finanziare e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

le modifiche al decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva (articolo 11) lasciano inalterata la disciplina relativa al pagamento delle sanzioni pecuniarie prevista dal medesimo decreto legislativo; pertanto, queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste del relatore, osserva quanto segue.

L'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, da un lato, inserisce i reati di nuova introduzione di frode nel commercio di alimenti, di cui all'articolo 517-*sexies* del codice penale, e di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'articolo 517-*septies* del codice penale, nel novero delle fattispecie delittuose per le quali è consentita, ai sensi dell'articolo 266, comma 1 lettera *f*-ter*)* del codice di procedura penale, l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, dall'altro sopprime l'ammissibilità del predetto strumento di acquisizione probatoria in relazione all'ipotesi illecita della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'articolo 516 del codice penale, che ricomprende – indiscriminatamente – una serie di casistiche che ora, invece, vengono espressamente estromesse, risultando specificatamente individuati i soli reati per i quali è determinato il limite di ammissibilità del mezzo di indagine.

L'inserimento dei citati nuovi reati (articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale) nel novero delle fattispecie delittuose per le quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche risulta realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia perché si circoscrive l'ambito di utilizzo dello strumento istruttorio, sia perché si fa ora riferimento alla nuova disciplina delle intercettazioni che ha comportato la revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione con riflessi positivi per la finanza pubblica.

La devoluzione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale da parte di enti, associazioni locali o consorzi con finalità di volontariato, di cui articolo 86-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, la distribuzione di tali beni, per loro natura di facile e rapida deperibilità, deve avvenire in tempi brevissimi se non immediati, l'assegnazione da parte del giudice di derrate ed altre scorte alimentari avviene in maniera diretta a quegli organismi che possono procedere alla loro pronta distribuzione e, comunque, l'eventuale custodia o gestione dei suddetti prodotti è limitata al tempo in cui gli enti o associazioni *no profit* ne predisporranno il ritiro, a loro spese, per la conservazione presso locali nella disponibilità degli stessi o per lo smercio immediato alle persone bisognose.

L'istituzione presso le Camere di commercio di un elenco nazionale di soggetti cui attribuire le funzioni certificatorie in materia di organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché presso la competente amministrazione camerale è già disponibile un elenco di periti – cui potrebbero aggiungersi i summenzionati soggetti – che risulta già finanziato dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede di poter sapere a quanto ammonti la spesa totale per intercettazioni, di quanto tale spesa aumenti per effetto del provvedimento in esame e a quanto ammontino gli eventuali risparmi, che dovrebbero assicurare la compensazione di tale maggiore onere, che si determinerebbero applicando alle nuove intercettazioni le procedure a cui ha fatto cenno la Viceministra Castelli.

Fabio MELILLI, *presidente*, evidenzia che, come risulta dagli elementi forniti dal Governo, la compensazione del maggior onere sarebbe assicurata non solo dai risparmi derivanti dalla revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione, ma anche dalla eliminazione della possibilità di utilizzare tale strumento in relazione all'ipotesi illecita della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Fabio MELILLI, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2427 Governo, recante Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, da un lato, inserisce i reati di nuova introduzione di frode nel commercio di alimenti, di cui all'articolo 517-*sexies* del codice penale, e di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'articolo 517-*septies* del codice penale, nel novero delle fattispecie delittuose per le quali è consentita, ai sensi dell'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter)*, del codice di procedura penale, l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, dall'altro, sopprime l'ammissibilità del predetto strumento di acquisizione probatoria in relazione all'ipotesi illecita della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'articolo 516 del codice penale, che ricomprende – indiscriminatamente – una serie di casistiche che ora, invece, vengono espressamente estromesse, risultando specificatamente individuati i soli reati per i quali è determinato il limite di ammissibilità del mezzo di indagine;

l'inserimento dei citati nuovi reati (articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale) nel novero delle fattispecie delittuose per le quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche risulta realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia perché si circoscrive l'ambito di utilizzo dello strumento istruttorio, sia perché si fa ora riferimento alla nuova disciplina delle intercettazioni che ha comportato la revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione con riflessi positivi per la finanza pubblica;

la devoluzione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale da parte di enti, associazioni locali o consorzi con finalità di volontariato, di cui articolo 86-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

infatti, poiché la distribuzione di tali beni, per loro natura di facile e rapida deperibilità, deve avvenire in tempi brevissimi se non immediati, l'assegnazione da parte del giudice di derrate ed altre scorte alimentari avviene in maniera diretta a quegli organismi che possono procedere alla loro pronta distribuzione e, comunque, l'eventuale custodia o gestione dei suddetti prodotti è limitata al tempo in cui gli enti o associazioni *no profit* ne predisporranno il ritiro, a loro spese, per la conservazione presso locali nella disponibilità degli stessi o per lo smercio immediato alle persone bisognose;

l'istituzione presso le Camere di commercio di un elenco nazionale di soggetti cui attribuire le funzioni certificatorie in materia di organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché presso la competente amministrazione camerale è già disponibile un elenco di periti – cui potrebbero aggiungersi i summenzionati soggetti – che risulta già finanziato dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

rilevato pertanto che il provvedimento in oggetto non comporta nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ribadisce comunque l'esigenza di acquisire in una successiva seduta i dati relativi alla spesa inerente alle intercettazioni, anche in considerazione dei risparmi attesi dalle nuove procedure previste per la realizzazione delle stesse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
C. 2580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimenti formulati nella seduta precedente, fa presente quanto segue.

Rispetto a quelli utilizzati nella redazione della relazione tecnica, attualmente sono disponibili i dati e le informazioni provenienti dalle dichiarazioni modello 770 e CU per l'anno di imposta 2018. Dalla elaborazione di tali dati non sono emerse significative variazioni degli effetti complessivi di gettito, in particolare si rileva una perdita di gettito complessiva di 10,741 milioni di euro, rispetto alla precedente valutazione di 10,353 milioni di euro, presentando una diversa rimodulazione degli effetti di gettito sui diversi articoli. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 10 dell'Accordo, in materia di dividendi, evidenzia che l'esenzione dalla tassazione è prevista al verificarsi della condizione che una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, e, in particolare, che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione dalla tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito. Con riferimento al predetto articolo 10, l'aggiornamento ai dati 2018 rileva una perdita di gettito pari a 8,8 milioni di euro annui. Per quanto riguarda l'articolo 11 dell'Accordo, in materia di interessi, si evidenzia che sono previste molteplici forme di esclusione dalla tassazione concorrente (stabilita nell'8 per cento o nel 10 per cento a seconda del soggetto percettore) che possono riassumersi, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo, in ragione della natura pubblico-istituzionale del soggetto erogatore degli interessi (Governo dello Stato) o del soggetto percettore di detti redditi (Governo dell'altro Stato o sua suddivisione politica o ente locale, Banca centrale dell'altro Stato, oppure ente pubblico, etc.). Non essendo possibile, dalle dichiarazioni fiscali, determinare la natura degli interessi pagati, si è proceduto in via prudenziale a determinare la perdita di gettito sull'intero ammontare delle somme risultanti dalle dichiarazioni modello 770.

Dall'analisi delle dichiarazioni modello 770 presentate per l'anno di imposta 2018, si rilevano importi assoggettati a ritenute pari a 1,3 milioni di euro, su cui sono state applicate imposte utilizzando l'aliquota del 10 per cento. Risultano altresì importi erogati a soggetti residenti in Cina, su cui non è stata applicata tassazione, pari a circa 3,5 milioni di euro. Seguendo lo stesso criterio adottato nella relazione tecnica, ritiene che la stima aggiornata all'anno di imposta 2018 per gli effetti generati dall'articolo 11 sia pari a circa 26.000 euro annui.

Per quanto riguarda l'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, la stima riportata nella relazione tecnica ed effettuata sui dati relativi all'anno di imposta 2017 evidenzia che per le somme percepite da soggetti residenti in Cina, l'importo indicato comprende una parte riferita all'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi ed una parte riferita all'uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

L'aliquota convenzionale è prevista nella misura del 10 per cento, ma sulla seconda

tipologia di canoni (uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche), la norma dispone che l'aliquota del 10 per cento sia applicata sull'ammontare « rettificato » delle somme erogate, ritenuto di prassi pari al 50 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Applicando quanto disposto dalla norma, la perdita di gettito è stata stimata in circa 13.000 euro nella relazione tecnica originale. L'aggiornamento delle stime utilizzando i dati relativi all'anno di imposta 2018 produce una evidenza di somme erogate nella misura di circa 366.000 euro, su cui è stata applicata la tassazione di 70.000 euro. Applicando la tassazione convenzionale secondo la ripartizione sopra citata, si determina una perdita di gettito pari a circa 40.000 euro annui. Per quanto riguarda le condizioni di esenzione dalla tassazione, la disposizione prevista dal paragrafo 6 dell'articolo 12 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, pertanto non si producono variazioni di gettito.

In merito all'articolo 13 dell'Accordo, in materia di utili di capitale, sono stati analizzati i dati presenti nel quadro SO delle dichiarazioni modello 770, contenenti le comunicazioni da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, riferiti all'anno di imposta 2018. Applicando la metodologia consolidata nelle precedenti relazioni tecniche si stimano effetti di gettito negativi nella misura di 1,8 milioni di euro annui.

Riguardo all'articolo 15 dell'Accordo, in materia di lavoro subordinato, sono previste molteplici condizioni di esclusione dalla tassazione delle somme erogate, non riscontrabili dalle dichiarazioni fiscali, e pertanto si assume invarianza di effetti di gettito dall'applicazione delle norme convenzionali.

In merito all'articolo 17 dell'Accordo, in materia di artisti e sportivi, dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria non è rilevabile la specificazione se il finanziamento delle attività artistiche o sportive sia effettuato con fondi pubblici o nell'ambito di un programma di scambi culturali, e pertanto si assume invarianza di effetti di gettito dall'applicazione delle norme convenzionali.

Riguardo all'articolo 20 dell'Accordo, in materia di studenti, la norma convenzionale aumenta da 5 a 6 anni il periodo in cui si applica lo specifico regime fiscale agevolato previsto per gli studenti. Non si dispone di tale informazione negli archivi dell'Anagrafe Tributaria e comunque si ritiene che gli effetti di gettito prodotti dalla disposizione non siano significativi.

Infine, l'aggiornamento ai dati 2018, per l'articolo 22 dell'Accordo, concernente altri redditi, rileva una perdita di gettito pari a circa 75.000 euro annui.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

C. 2413 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta dalla relatrice, fa presente quanto segue.

Le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale il Ruanda è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità.

Gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'Articolo 11 sono già scon-

tati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto segnala che il riferimento all'articolo 19 dell'Accordo deve essere eliminato, giacché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Infine rileva che anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 21 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576).

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti resi dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2413 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale il Ruanda è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità;

gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'Articolo 11 sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente;

relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto il riferimento all'articolo 19 dell'Accordo deve essere eliminato, giacché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 21 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576);

rilevata pertanto la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, che, per fronteggiare gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 21 dell'Accordo di cui trattasi, rinvia ad un successivo provvedimento legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sopprimere il comma 2 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fa presente quanto segue.

Le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Repubblica delle Filippine è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità.

Gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'articolo 12 dell'Accordo sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto segnala che il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo deve essere eliminato, giacché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Infine, rileva che anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576).

Fabio MELILLI, *presidente,* in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2414 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Repubblica delle Filippine è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità;

gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'articolo 12 dell'Accordo sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente;

relativamente alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in

proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo deve essere eliminato, giacché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576);

rilevata pertanto la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, che, per fronteggiare gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo di cui trattasi, rinvia ad un successivo provvedimento legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sopprimere il comma 2 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fa presente quanto segue.

Le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Repubblica di Seychelles è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità.

Gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'Articolo 12, pertanto, sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Con riferimento alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito all'all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto segnala che il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo deve essere eliminato, poiché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Infine, rileva che anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bi-

sogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576).

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2416 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale la Repubblica di Seychelles è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità;

gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'Articolo 12, pertanto, sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente;

con riferimento alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo deve essere eliminato, poiché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576);

rilevata pertanto la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, che, per fronteggiare gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo di cui trattasi, rinvia ad un successivo provvedimento legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sopprimere il comma 2 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare e che la stessa non è corredata di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 3, non ha osservazioni in merito ai profili di quantificazione, in quanto le norme in esame indicano le finalità e le definizioni.

Per quanto concerne gli articoli 4 e 5, recanti prestazioni e benefici per le persone affette da malattie rare, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme in esame prevedono prestazioni sanitarie e benefici in favore delle persone affette dalle malattie rare. Tra gli interventi suscettibili di determinare un incremento della spesa sanitaria segnala la predisposizione del Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, con i trattamenti sanitari inseriti nel Piano e i dispositivi medici e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per le malattie rare con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Rileva che per far fronte alle maggiori spese connesse all'attuazione delle norme in esame, il Fondo sanitario nazionale viene incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. In proposito, al fine di poter verificare la congruità delle risorse incrementali destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale andrebbero forniti, a suo avviso, elementi e dati utili alla quantificazione dei maggiori oneri, quali ad esempio il costo medio delle prestazioni sanitarie riconosciute in favore dei soggetti affetti da malattie rare, i costi dei dispositivi medici nonché la platea potenzialmente interessata dalle misure in esame. Inoltre, considerato che l'incremento delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale decorre dall'anno 2021, fa presente che andrebbe assicurato che la modulazione temporale dell'onere sia compatibile con la disponibilità delle risorse aggiuntive.

In merito all'articolo 6, recante Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che la norma prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, il cui finanziamento a decorrere dal 2021 è assicurato da una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, nonché da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati. Rileva che gli interventi di spesa a carico del Fondo sono effettuati nei limiti dello stanziamento del Fondo stesso e che, ciò posto, limitatamente all'onere indicato, pur considerando che lo stesso risulta limitato all'entità dello stanziamento, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione per poter valutare la congruità dello stanziamento stesso rispetto alle finalità previste. Per quanto riguarda la deducibilità fiscale delle donazioni e dei lasciti destinati al Fondo, stante la formulazione della norma, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la stessa abbia l'effetto di richiamare le fattispecie di deducibilità già previste a legislazione vigente, senza innovarle – e in tal caso andrebbe acquisita una valutazione circa eventuali effetti incentivanti –, o se abbia l'effetto di introdurre una ulteriore specifica fattispecie di deducibilità, riferita alle donazioni al fondo, non prevista a legislazione vigente, e come tale idonea a comportare oneri per minori entrate, e in tal caso andrebbero forniti i relativi dati ed elementi di quantificazione.

Con riferimento agli articoli da 7 a 10, concernenti il Centro nazionale, comitato nazionale e rete per le malattie rare, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame prevedono l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare (articolo 8) e del Piano nazionale delle malattie rare (articolo 9 commi 1 e 2) nonché il riordino e potenziamento della Rete nazionale delle malattie rare (articoli 9, comma 3, e 10). Con riferimento all'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare, segnala che la norma dispone che ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, in-

dennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Evidenzia, inoltre, come si preveda che le attività di supporto al tavolo tecnico siano svolte dalle strutture ministeriali competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene che andrebbe assicurato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per finanziare le attività di supporto del Comitato nonché il rimborso delle spese sostenute dai membri dello stesso Comitato.

In relazione alla Rete nazionale delle malattie rare andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi di dettaglio circa le specifiche attività di riordino previste dalla norma in esame, che prevede a livello generale che la stessa sia articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento. Ritiene che analoghi elementi di valutazione siano necessari in relazione alla previsione normativa in base alla quale le regioni devono assicurare, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare. Segnala che i predetti chiarimenti appaiono necessari al fine di valutare l'impatto finanziario delle innovazioni proposte e verificare la disponibilità delle risorse con cui farvi fronte.

Non ha osservazioni da formulare con riguardo al Centro nazionale delle malattie rare, nel presupposto che non siano sostanzialmente ampliati – stante la formulazione delle disposizioni in esame – le attività e i compiti ad esso assegnati dalla vigente normativa. Rileva che il Centro, infatti, è stato istituito con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016 ed è già operante dal 2008 presso l'Istituto superiore di sanità, con diverse funzioni tra le quali l'attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza della Rete nazionale malattie rare, attività informative, controlli di qualità. In merito al predetto presupposto considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento agli articoli 11, 13 e 14, in materia di ricerca, formazione e informazione in materia di malattie rare, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che le norme in esame prevedono una serie di attività a carico delle amministrazioni interessate, quali la promozione della ricerca a carico del Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni, di cui all'articolo 13, e la formazione e informazione sulle malattie rare a carico del Ministero della salute e delle regioni, di cui all'articolo 14.

In merito alle predette attività, non individuate in dettaglio dalle disposizioni, fa presente che andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti a verificarne il potenziale impatto finanziario e ad indicare le risorse eventualmente già disponibili per farvi fronte; ciò al fine di escludere effetti onerosi, tenuto conto che l'attuazione delle predette attività non è configurata come facoltativa dalle disposizioni in esame né che queste ultime non sono assistite da una clausola di non onerosità.

Circa il Fondo nazionale Farmaci orfani, di cui all'articolo 11, evidenzia che la norma prevede un finanziamento aggiuntivo derivante da un ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario. Fa presente inoltre che la norma prevede che le predette risorse incrementali siano destinate a specifici obiettivi di ricerca. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione circa gli effetti di minor gettito derivanti dall'incremento delle componenti negative di reddito delle imprese soggette a contributo.

In merito all'articolo 12, recante incentivi fiscali, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che la norma prevede la concessione di un credito d'imposta nel limite massimo di spesa di 10 milioni annui dal 2021. In proposito non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo

stanziamento previsto, il cui rispetto dovrà essere assicurato sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale. Rileva che si prevede inoltre l'ammissione delle imprese farmaceutiche e biotecnologiche agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2000, nonché la possibilità per il Ministero della salute di concedere eventuali ulteriori agevolazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito non ha osservazioni da formulare tenuto conto che in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, gli interventi di sostegno ivi previsti sono realizzati a valere sulle disponibilità annuali del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di carattere rotativo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Con riferimento agli articoli 15 e 16, recanti disposizioni finanziarie e finali, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 15 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni: l'articolo 4, che introduce il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e i livelli essenziali di assistenza per le malattie rare; l'articolo 5, che disciplina l'assistenza farmaceutica e prevede disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani, incrementando il Fondo sanitario nazionale, in relazione all'attuazione del medesimo comma 5 e del precedente comma 4, per un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021; l'articolo 6, comma 2, che finanzia il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 6, mediante una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse dai contribuenti relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati, deducibili ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

Segnala che ai predetti oneri, pari complessivamente a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

In proposito, ritiene necessario preliminarmente che il Governo assicuri che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione presenti le occorrenti risorse a decorrere dal 2021 e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo.

Ciò posto, rileva che la clausola di copertura finanziaria in esame appare presentare alcuni profili problematici. In primo luogo, parte di essa risulta riferita impropriamente agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5 e non già all'articolo 5, comma 5, da cui effettivamente sorge l'onere oggetto di copertura, ossia l'incremento del Fondo sanitario nazionale. In secondo luogo, osserva che l'articolo 6, comma 2, richiamato tra le disposizioni che determinano gli oneri oggetto di copertura, introduce esso stesso una copertura finanziaria che appare ultronea e inidonea: ultronea perché il medesimo onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2021 è già oggetto di copertura proprio all'articolo 15, comma 1; inidonea perché, a fronte di oneri a regime, prevede la destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinando con ciò una limitazione delle scelte future dei contribuenti, il che non appare coerente con la finalità dall'articolo 17.1.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) che, invece, è escludere che le risorse utilizzabili dai contribuenti, per le proprie scelte in ordine al 5 per mille, siano destinate alla copertura finanziaria di nuove iniziative legislative.

Evidenzia, infine, che il comma 2 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dalla previsione del credito d'imposta volto a favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di

ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati, di cui all'articolo 12, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2020-2022.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Tutto ciò premesso rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in discussione.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riguardo alla richiesta di relazione tecnica, precisa che essa è in fase di predisposizione e che il Governo vi sta lavorando anche con la previsione di modifiche collegate alla redazione del disegno di legge di bilancio.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge, presentato dal Governo, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2019-2020) e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, concernente l'attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019), in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma, in attuazione della direttiva 2014/54/UE, attribuisce all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) specifici compiti e funzioni in materia di contrasto alle discriminazioni dei lavoratori UE basate sulla nazionalità (comma 1, lettera *e)*). A tal fine, il contingente di personale proveniente da altre amministrazioni di cui UNAR si avvale per le proprie attività istituzionali viene integrato di 3 ulteriori unità (di cui 2 di area A, 1 di area B) (comma 3). Viene, infine, previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *e)*, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (comma 4). Al riguardo, pur considerato che il suddetto onere complessivo di 382.000 euro annui appare configurato come limite massimo, osserva che il comma 4 riferisce l'autorizzazione di spesa alla sola lettera *e)* del comma 1, mentre la relazione tecnica riferisce l'onere non solo alle spese di funzionamento (quantificate, peraltro, in 340.000 euro sul primo anno e in 260.000 euro a regime) correlate all'attuazione della Direttiva 2014/54/UE (di cui, appunto alla citata lettera *e)*), ma anche alla spesa di personale prevista dal comma 3 (quantificata in 42.000 euro annui). Poiché l'autorizzazione di spesa di 382.000 euro risulta dalla somma di euro 340.000 (lettera *e)* del comma 1, spese di funzionamento) e di euro 42.000 (comma 3, spese di personale), andrebbe acquisita conferma che l'autorizzazione di spesa sia riferita non solo al comma 1, lettera *e)*, ma anche al comma 3. In merito alle spese di funzionamento, non ha osservazioni da formulare e prende atto degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica che, in particolare, riferisce che l'insieme dei costi sono stati stimati –

in assenza di basi statistiche specifiche riguardanti le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori – sul dato medio riferito a quelle per cui UNAR è già operativa. Con riguardo, invece, alla quantificazione dei summenzionati maggiori oneri di personale rileva l'opportunità che vengano evidenziati i parametri e i dati sottostanti la quantificazione con specifico riguardo alle qualifiche interessate alle misure indennitarie alle stesse attribuite. Circa gli aspetti riguardanti la decorrenza dell'onere annuo, che viene indicato in misura piena nel 2020, nonostante i presumibili tempi di approvazione del provvedimento in esame, rinvia alle considerazioni espresse di seguito, riferite alla copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dagli ulteriori compiti assegnati all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), pari a 382.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa comunitaria di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, destinato – ai sensi della norma istitutiva – all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. Al riguardo, rammenta che il citato Fondo è iscritto nel capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta, in base alla vigente legge di bilancio, uno stanziamento di 128.600.800 euro per l'anno 2020 e di 171.900.800 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tanto premesso, nel rilevare che l'utilizzo del Fondo disposto dalla norma in commento appare conforme alle finalità cui lo stesso è preordinato, fa presente che, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso risultano al momento disponibili per l'anno 2020 euro 124.308.075. Nel prendere pertanto atto della capienza del Fondo in questione rispetto agli oneri oggetto di copertura, ivi inclusi quelli previsti per il medesimo anno 2020 dagli articoli 2, comma 6, e 32, comma 2, del provvedimento in esame, appare tuttavia necessaria una conferma del Governo in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse anche in riferimento agli anni successivi a quello in corso. Andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, nonché della natura degli oneri medesimi, quota parte dei quali attiene a spese di personale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concernente prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, volte alla chiusura della procedura di infrazione n. 2019/2100. In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme recano disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Si tratta in particolare dell'accesso da parte dei cittadini non unionali titolari di permesso unico di lavoro e di permesso di ricerca alle seguenti prestazioni sociali: assegno al nucleo familiari (ANF) con almeno tre figli minori (concesso dai Comuni); assegno di maternità di base (concesso dai Comuni); assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (concesso dallo Stato); assegno di natalità o *bonus* bebè; *bonus* asili nido; prestazioni di invalidità civile.

Gli oneri sono valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per il 2020, in 25,408 milioni di euro per il 2021, in 28,908 milioni di euro per il 2022, in 29,208 milioni di euro per il 2023, in 29,508 milioni di euro per il 2024, in 29,808 milioni di euro per il 2025, in 30,108 milioni di euro per il 2026, in 30,308 milioni di euro per il 2027, in 30,708 milioni di euro per il 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Con riferimento al procedimento di quantificazione illustrato dalla relazione tecnica rileva preliminarmente che le stime sono basate in parte su dati amministrativi ed in parte su ipotesi adottate dalla stessa relazione tecnica. Per talune delle predette prestazioni sociali non risulta possibile procedere ad una verifica puntuale degli oneri connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari in quanto la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi posti alla base delle stime fornite. In particolare, rileva quanto segue. In merito all'assegno al nucleo familiare dei comuni, fa presente che la relazione tecnica non esplicita il procedimento adottato per la stima dell'onere relativo all'anno 2021 che risulta inferiore all'onere a regime di circa il 30 per cento. Dalle informazioni contenute nella relazione tecnica è stato possibile invece effettuare un riscontro della stima riferita all'onere a regime, che appare sostanzialmente verificabile considerando l'intera platea potenzialmente destinataria del beneficio (3.790 nuclei familiari) e l'importo medio mensile dell'assegno erogato (pari a 145,14 euro per 13 mensilità).

Con riferimento all'assegno di maternità di base, concesso dai comuni, osserva che non risulta possibile verificare puntualmente la quantificazione in quanto non viene indicata la platea dei potenziali beneficiari suddivisa per classe di ISEE, parametro al quale è commisurata la prestazione in oggetto.

Con riguardo all'assegno di natalità, gli elementi riportati nella relazione tecnica non consentono di ricostruire esattamente le coorti interessate al beneficio in quanto non sono stati indicati separatamente i nuclei familiari nei quali sono presenti bimbi nati o adottati nel 2019 e nel 2020.

Prende atto, infine, della quantificazione dell'onere relativo all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui, concessa dallo Stato, e alla prestazione di invalidità civile le cui quantificazioni sono desunte direttamente da dati amministrativi dell'INPS.

In merito alla quantificazione del *bonus* asili nido, evidenzia che la stessa appare sostanzialmente riscontrabile sulla base dei dati e parametri forniti dalla relazione tecnica; quest'ultima tuttavia fa presente che la stima si basa su un'ipotesi di entrata in vigore delle norme dal 1° novembre 2020, ipotesi questa non più attuale.

Più in generale, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'esigenza di un aggiornamento delle stime degli oneri complessivamente ascrivibili alle disposizioni in esame alla luce dei presumibili tempi di entrata in vigore delle stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 6 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sull'articolo 1, comma 4. Anche in tal caso andrebbe peraltro acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore.

Rileva, infine, che quota parte degli oneri medesimi, consistendo nell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto *bonus* asilo nido), andrebbe configurata in termini di limite massimo di impegno anziché in previsione di spesa. Sul punto, appare necessario l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della normativa europea,

prevedono che l'attività di collaborazione svolta dalle amministrazioni competenti avvenga anche con il centro di assistenza del Paese membro d'origine del richiedente, oltre che con quello del Paese ospitante, come già previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, la relazione tecnica definisce la novella di carattere ordinamentale affermando che le attività verranno svolte dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed evidenzia che alla disposizione che ha introdotto l'originario obbligo di collaborazione non sono stati ascritti effetti finanziari; appare peraltro utile acquisire dati ed elementi di valutazione a conferma che anche l'ampliamento degli obblighi di collaborazione possa essere attuato a invarianza di risorse.

In merito all'articolo 4, concernente altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 206 del 2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Con riferimento al comma 1, lettera *a)* (che estende l'ambito di applicazione del decreto ai tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e non solo dai cittadini italiani), e lettera *g)* (che estende anche alle ostetriche il regime di riconoscimento della professione in base all'attività pregressa), preso atto che la relazione tecnica definisce le novelle di carattere ordinamentale, affermando che le attività verranno svolte dai soggetti pubblici interessati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento alla lettera *h)*, riguardante la formazione medica specializzata, in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire una conferma, che tale regime sia già operativo a legislazione vigente e già applicabile, come previsto appunto dalle norme richiamate, ai medici in formazione specialistica e che dunque la norma ora in esame non risulti, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare con riguardo alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *i)*, per le quali la relazione tecnica esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, atteso che tali disposizioni sono o di carattere ordinamentale oppure finalizzate alla riduzione di procedure ed attività da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante disposizioni in materia di professioni ippiche, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della novella, confermato anche dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni in materia di punto di contatto unico, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 206 del 2007, prevedendo, ai sensi della lettera *a)*, lo svolgimento di alcune procedure in via telematica attraverso il punto di contatto unico, corrispondente al sito *www.impresainungiorno.gov.it* gestito da Unioncamere. Atteso che la relazione tecnica precisa che si stanno ultimando le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tali attività siano effettivamente realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione del fatto che Unioncamere rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Analogamente, con riferimento all'accesso centralizzato *online* alle informazioni, di cui alla lettera *b)*, che prevede anche l'adozione di misure volte a incorag-

giare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, appare utile acquisire conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche e dei compiti sia realizzabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 7, recante Etichettatura dei succhi di frutta – attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma.

Per quanto riguarda l'articolo 8, recante disposizioni in materia di contratti pubblici, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle modifiche in esame, confermata anche dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96 – « regolamento di blocco », in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina sulle denominazioni di vendita, attribuendo le competenze già del Ministero del commercio con l'estero al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo all'avvenuto trasferimento delle relative risorse.

Per quanto concerne l'articolo 10, recante disposizioni in materia di esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e disposizioni relative a embarghi commerciali ed esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica la disciplina sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni, attribuendo le relative competenze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di inammissibilità di talune domande di protezione internazionale. (Sentenza Corte di giustizia UE – cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17), in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione.

In merito all'articolo 12, concernente validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni riportate nella relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 13, recante proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del reg. (CE) n. 810/2009, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso per soggiorni di breve durata che potrà essere richiesta dagli stranieri interessati presso le questure territorialmente competenti. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della disposizione, appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a consentire una verifica della previsione di neutralità finanziaria recata, anche con riguardo alla norma in esame, dall'articolo 34. Tali elementi dovrebbero essere idonei a confermare – sulla base di una stima sia pur di massima del numero di istanze attese – che le amministrazioni interessate dall'applicazione della disposizione (ossia le questure, per le attività istruttorie finalizzate alla proroga dei visti d'ingresso per soggiorni di breve durata (comma 1, lettera *a)*) e i TAR, per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in esito alle istanze di proroga dei medesimi visti (comma 1, lettera *c)*) possano provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 14, recante disposizioni in materia di rilascio dei documenti

di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del Reg. (UE) 2016/1953, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma individua il Questore quale organo competente al rilascio del « documento di viaggio europeo per il rimpatrio » dei cittadini di Paesi *extra* UE il cui soggiorno è irregolare, previsto dal reg. (UE) 2016/1953. Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica a riscontro della clausola di neutralità finanziaria recata, anche con riferimento alla norma in esame, dall'articolo 34. In particolare, prende atto delle rassicurazioni fornite in merito alla possibilità che – alla luce dei dati relativi alla potenziale limitata platea di destinatari, nonché del costo trascurabile delle correlate attività istruttorie – gli adempimenti previsti dalla norma vengano svolti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 15, recante attuazione di direttive di esecuzione (UE) relative a specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e alle armi d'allarme o da segnalazione. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*. Con riguardo, inoltre, alle attività di verifica della compatibilità con le specifiche tecniche europee degli strumenti di segnalazione acustica, dei lanciarazzi e degli strumenti di autodifesa che vengono attribuite al « Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali » (comma 1, lettera *b)*), non ha osservazioni da formulare, considerato che il Banco di prova non rientra nell'elenco ISTAT dei soggetti pubblici che rilevano ai fini del conto economico consolidato e nel presupposto che tali attività di verifica, che la norma pone a « carico dell'interessato », non comportino, comunque, l'insorgere di oneri per la finanza pubblica. In ordine a tale presupposto ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

In merito all'articolo 16, recante regime IVA « *call off stock* », in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni intervengono sulla disciplina IVA in materia di cessioni di beni tra Stati dell'UE, con particolare riferimento al regime di non imponibilità IVA in relazione al trasporto intracomunitario di beni effettuato in presenza di specifiche condizioni. La relazione tecnica non attribuisce alla disciplina introdotta effetti finanziari in quanto i criteri indicati sono in parte attuati in via di prassi. In proposito, andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni incidano su quote di gettito IVA già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e riferibili alle fattispecie disciplinate dalla norma in esame. In relazione a tali fattispecie, infatti, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare una contrazione di gettito a fronte della quale andrebbe predisposta la relativa copertura finanziaria. In ordine a tale profilo appare necessario acquisire la valutazione del Governo. Inoltre, tenuto conto che la norma introduce procedure semplificate per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, andrebbero valutati i possibili oneri riferibili alla necessità di incrementare la relativa attività di controllo. Ciò anche in considerazione del fatto che, nell'ambito delle verifiche per il contrasto all'evasione fiscale, una rilevante quota del gettito evaso risulta attribuibile alle operazioni intracomunitarie (ed in particolare le cosiddette « triangolazioni »).

Per quanto riguarda l'articolo 17, in materia di disciplina sanzionatoria per merce contraffatta, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede, per i casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, una disciplina sanzionatoria amministrativa in luogo dell'attuale disciplina penale. In proposito la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi costi a carico dell'erario. Per quanto attiene ai costi di smaltimento della merce contraffatta confiscata, gli stessi sono

posti a carico del destinatario finale o, ove questi non vi provveda, del vettore, impedendo così il sorgere di ogni possibile onere finanziario a carico dello Stato. Non ha nulla da osservare al riguardo, anche tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione illustrativa.

Con riferimento all'articolo 18, che prevede disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma introduce modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993. La relazione tecnica afferma che la disposizione reca norme di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non ha osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che la Banca d'Italia e l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) non rientrano nel perimetro della p.a. ai fini dei conti europei.

Con riferimento all'articolo 19, recante disposizioni in materia di bilancio d'esercizio e consolidato, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica la disciplina in materia di bilancio di esercizio e consolidato al fine di recepire la direttiva 2013/34/CE. La relazione tecnica afferma che la disposizione reca norme di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 21, recante disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica il decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di intervenire sulla disciplina relativa all'apparato sanzionatorio delle fattispecie penali di *market abuse*. Secondo quanto affermato dalla relazione tecnica la modifica si rende necessaria al fine di recepire la direttiva n. 2014/57/UE e di bloccare la procedura d'infrazione n. 2019/2130. La relazione tecnica afferma, inoltre, che dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso il carattere ordinamentale e precettivo delle modifiche apportate dall'intervento normativo e l'esiguità dei procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani relativi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, attestatisi nel triennio 2016-2018, secondo i dati forniti dalla Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia, in 28 casi medi annui. In proposito, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento agli articoli 22, 23 e 24, recanti disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari, prodotti cosmetici e biocidi per via telematica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, affermato dalla relazione tecnica, che il Ministero della salute e le altre amministrazioni interessate possano svolgere le attività previste dalle norme in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito alle spese di funzionamento, non ha osservazioni da formulare e prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, in base alla quale le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle spese di funzionamento in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro.

Per quanto riguarda l'articolo 25, concernente designazione dell'Autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 sulla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica la legge n. 249 del 1997 per designare l'AGCOM quale autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la sostenibilità di tali funzioni da parte dell'AGCOM e tenuto conto altresì che la stessa Autorità è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (ar-

ticolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995).

Con riferimento all'articolo 26, recante applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica la legge n. 249 del 1997 per estendere l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione anche ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e i motori di ricerca *online*, per affidare all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire l'applicazione del Regolamento n. 2019/1150 e per estendere le sanzioni per l'inottemperanza agli ordini e alle diffide dell'Autorità ai casi disciplinati dal regolamento n. 1150. Inoltre, si mantiene la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai settori regolati nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica in ordine al finanziamento delle attività dell'Autorità nonché alle spese per la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione, per cui l'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 249 del 1997, può richiedere ai soggetti obbligati un corrispettivo per il servizio reso.

Riguardo all'articolo 27, recante designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e loro poteri minimi, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame attribuiscono all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una serie di compiti e funzioni relativi alla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e del fatto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è finanziata mediante un contributo posto a carico di soggetti regolati (articolo 10 della legge n. 287 del 1990).

In merito all'articolo 28, che prevede disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature. Caso EU Pilot 9180/17/ENVI, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente alle condizioni al cui sussistere gli sfalci e le potature sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti. Secondo la relazione tecnica la disposizione è finalizzata alla chiusura del Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Non ha quindi osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – dell'effettiva idoneità della norma, nella formulazione in esame, ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione. Peraltro, ove la norma comporti – come parrebbe – l'inclusione di nuovo materiale agricolo fra i rifiuti, andrebbe chiarito se da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni degli enti locali responsabili della raccolta e della gestione dei rifiuti.

Con riferimento all'articolo 29, recante Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura d'infrazione 2019/2095, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame modifica la disciplina del calcolo relativo alla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi escludendo dal calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto i biocarburanti e i bioliquidi e i biocarburanti prodotti da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione della natura ordinamentale delle previsioni introdotte, che peraltro modificano disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 30, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in merito all'incremento del numero massimo di unità di personale in posizione di comando di cui il Dipartimento per le politiche europee, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, può avvalersi; ciò considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina (articolo 2, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012) in base alla quale, nell'ambito del summenzionato contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non ha nulla da osservare, altresì, in merito al comma 1, lettera *b)*, che si limita a modificare la composizione del contingente massimo di 6 unità di personale regionale di cui il Dipartimento per le politiche europee può avvalersi. In particolare, le 6 unità che, in base alla disciplina vigente, devono essere individuate tutte all'interno della III Area, in virtù della novella vengono ripartite in 3 appartenenti alla III Area e 3 appartenenti alla II Area (qualifica inferiore alla III area). Resta fermo, in tal caso, quanto previsto dalla vigente normativa (articolo 2, comma 8, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012) in base alla quale il trattamento economico delle unità di personale regionale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Con riferimento all'articolo 32, che prevede il rafforzamento delle strutture del MEF preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'UE per il periodo di programmazione 2021/2027, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione degli oneri assunzionali forniti dalla relazione tecnica. Inoltre, evidenzia che tali oneri sono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa ed il correlato numero di unità da reclutare viene coerentemente individuato entro un limite massimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 32 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 2.205.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione per gli anni successivi al 2020 rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sugli articoli 1, comma 4, e 2, comma 6.

Con riferimento all'articolo 33, che prevede disposizioni in materia di Versamento delle risorse proprie dell'Unione europea, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica e nel presupposto che il meccanismo, prefigurato dalla norma, di reintegro delle anticipazioni sia idoneo ad assicurare la compensatività delle variazioni di bilancio con riguardo ai diversi saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 34, recante Clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1 dell'articolo 34 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, secondo cui dall'attuazione del presente disegno di legge – fatta eccezione per le disposizioni onerose di cui agli articoli 1, 2 e 32, dianzi commentate – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire chiarimenti in altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.
Doc. XXII, n. 45.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento in esame è volto a modificare il comma 1 dell'articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati del 30 aprile 2019 istitutiva della Commissione monocamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, al fine di prorogarne la durata dei lavori fino al 3 ottobre 2021, in luogo dei dodici mesi originariamente previsti a decorrere dalla costituzione della Commissione stessa, avvenuta in data 3 dicembre 2019.

La relazione illustrativa chiarisce che non si è invece ritenuto necessario modificare il comma 3 dell'articolo 5 della medesima deliberazione relativo alla dotazione finanziaria della Commissione d'inchiesta, nella considerazione che l'importo dello stanziamento originario sarebbe sufficiente, nonostante il prolungamento dei lavori rispetto alla scadenza inizialmente stabilita.

In proposito, rammenta che ai sensi della disposizione da ultimo richiamata le spese per il funzionamento della Commissione, integralmente poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono state fissate nel limite massimo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 60.000 per l'anno 2020.

Ciò posto, poiché il provvedimento in esame non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera, propone di esprimere sul testo del provvedimento stesso un parere di nulla osta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di nulla osta testé formulata del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni e delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.
Atto n. 199.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della nota metodologica aggiornata relativa ai fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio di smaltimento rifiuti.

La Nota metodologica di revisione dei fabbisogni *standard* per il servizio di smaltimento rifiuti – trasmessa da SOSE S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 luglio 2020 – è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante.

In appendice allo schema sono riportati, per ciascuno dei 6.647 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard*, le tonnellate di rifiuti urbani, il costo *standard* totale, il costo *standard* per tonnellata e le sue componenti calcolate con riferimento ai dati del 2016.

Sullo schema di decreto la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 15 ottobre 2020. La normativa vigente prevede, poi, che nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni *standard*, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere deve essere espresso entro l'11 novembre 2020.

Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai pareri.

Si rammenta, in rapida sintesi, che i fabbisogni *standard* sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni *standard*, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, a partire dal 2018, le risultanze dei fabbisogni *standard* per il servizio smaltimento rifiuti sono utilizzate dai comuni per la determinazione dei costi del servizio (articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013).

Il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL. Spetta a SOSE anche il compito di procedere al monitoraggio dei parametri di riferimento con cadenza annuale garantendo, allo stesso tempo, una revisione almeno triennale dell'intera metodologia, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali (articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010).

La legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni *standard*, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), che agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni *standard* e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata.

La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia sono adottati, anche distintamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, mentre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni *standard* a metodologia invariata.

Al riguardo faccio presente che la prima nota metodologica afferente, tra gli altri, al servizio smaltimento rifiuti, è stata approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015. Tale metodologia è stata poi aggiornata nel 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, attualmente vigente. Per gli anni successivi, i fabbisogni *standard* dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2018, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019 e, da ultimo, con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2020.

Lo schema di decreto provvede ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard* relativi al servizio smaltimenti rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010. Conseguentemente sono aggiornati i coefficienti di riparto e i componenti del costo *standard* per ogni comune considerato.

La raccolta e lo smaltimento di rifiuti è il servizio per il quale i comuni sostengono la spesa maggiore rispetto a tutte le altre funzioni (circa 9,1 miliardi nel 2016). A tale funzione dunque corrisponde anche il più ampio peso nel calcolo dei fabbisogni *standard*, pari al 25,73 per cento.

Si ricorda che il servizio smaltimento rifiuti è considerato attività autonoma del comune ed è escluso da interventi perequativi, dato che il suo finanziamento è interamente coperto da tariffe. Pertanto, i fabbisogni *standard* del servizio rifiuti, di fatto, non producono effetti perequativi ai fini del riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC).

Pur essendo neutrali ai fini perequativi, i fabbisogni *standard* per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti assumono tuttavia importanza per l'individuazione delle tariffe TARI nell'ambito della predisposizione dei piani economico finanziari comunali. L'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 dispone infatti che nella determinazione dei costi del servizio rifiuti « il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard* ».

Per quanto riguarda la revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* per il servizio smaltimento rifiuti, essa è stata realizzata dalla SOSE S.p.A., nel novembre 2019, in continuità con la metodologia precedente, che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo.

Gli elementi innovativi rispetto alla metodologia approvata nel 2016 riguardano essenzialmente la struttura delle determinanti del costo. In primo luogo, la stima del fabbisogno *standard* è stata realizzata, diversamente dal passato, sulla base dei dati di quattro annualità – 2010, 2013, 2015 e 2016 – in modo da utilizzare nelle stime tutte le informazioni raccolte sino ad oggi.

Con riferimento alla dotazione impiantistica del territorio di riferimento – diversamente dalla precedente metodologia dove si consideravano solo il numero di impianti a livello provinciale – nel nuovo modello tale variabile è misurata sia in termini quantitativi (numero di impianti diversificando per tipologia) sia in termini qualitativi (considerando le percentuali di rifiuti trattati e smaltiti da ogni tipologia di impianto) a livello regionale. Attraverso tale innovazione, si colgono in modo più preciso gli effetti esercitati dai governi regionali, esogeni alle scelte comunali, che comunque creano i differenziali del costo. L'impatto sul costo *standard* esercitato dalla raccolta differenziata è stato specificato in modo non lineare, permettendo di cogliere meglio l'andamento del costo *standard* al variare del livello di raccolta differenziata, tenendo conto sia dei costi crescenti che sperimentano i comuni che partono da percentuali basse di raccolta sia i costi decrescenti di cui beneficiano i comuni quando raggiungono i livelli alti di raccolta differenziata. Nel modello sono state inoltre introdotte tre nuove variabili dicotomiche al fine di cogliere i differenziali di costo derivanti delle diverse modalità di raccolta di rifiuti (domiciliare, su chiamata, attraverso centri di raccolta) che generano importanti differenziali del costo.

Infine, è stata rivista la metodologia di definizione dei gruppi omogenei di comuni (cluster) sulla base di numerose caratteristiche comunali sia di carattere geografico, morfologico e demografico, sia attinenti al tessuto economico sociale del territorio.

In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione un documento in cui vengono fornite ulteriori indicazioni, rispetto a quelle già contenute nella documentazione di accompagnamento dell'atto in oggetto, riguardo ai criteri adottati dal Governo ai fini della definizione

della nota metodologica in oggetto *(vedi allegato)*.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

L'onorevole Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ricorda di aver chiesto in una precedente seduta informazioni al Governo sia in merito all'ammontare delle risorse stanziate dai provvedimenti legislativi, adottati su iniziativa del Governo stesso a seguito della pandemia, che risultano ancora inutilizzate, sia in ordine al numero dei provvedimenti amministrativi di attuazione dei citati provvedimenti legislativi ancora da adottare.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che una parte di tali risorse è stata utilizzata nel decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto « decreto Ristori » e che un quadro delle stesse risulta pertanto dalla relazione tecnica ad esso allegata.

La seduta termina alle 17.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.35.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni e delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. Atto n. 199.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

1. La neutralizzazione della componente rifiuti nell'ambito del FSC

L'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016, al comma 449 lett. c, stabilisce che nel riparto del Fondo di solidarietà comunale la Commissione tecnica per i fabbisogni standard debba proporre "la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard".

Sin dal riparto FSC del 2015, anno di prima applicazione del nuovo meccanismo standard la neutralità perequativa è stata ottenuta, in primo luogo, eguagliando, a livello di singolo comune, il coefficiente di riparto della capacità fiscale TARI al coefficiente di riparto dei fabbisogni standard del comparto rifiuti.

Per quanto riguarda la dimensione complessiva della capacità fiscale TARI, a cui applicare i coefficienti di riparto, sono stati seguiti due approcci differenti. Nel primo, applicato fra il 2015 e 2017, si è eguagliato il valore complessivo della capacità fiscale TARI al valore in euro complessivo del fabbisogno standard del servizio rifiuti, stabilendo così piena corrispondenza tra le due grandezze, sia dal punto di vista relativo che assoluto.

Nel secondo, che ha interessato i riparti FSC dal 2017 al 2020, il valore complessivo della capacità fiscale TARI è stato determinato in modo che il peso della TARI nella capacità fiscale complessiva fosse pari al peso dei fabbisogni standard della componente rifiuti sul totale dei fabbisogni standard di tutte le funzioni fondamentali.

In entrambi i casi, la componente rifiuti non era completamente neutralizzata perché variazioni nei fabbisogni standard dei rifiuti producevano comunque effetti sulla ripartizione del fondo attraverso due canali:

1) **incidendo sulla ripartizione della componente verticale del Fondo**
2) **modificando la capacità fiscale totale che determina l'ammontare di risorse movimentate dalla componente orizzontale del Fondo di solidarietà comunale**.

Il 15 ottobre 2020 la CTFS ha approvato una nuova metodologia che prevede di escludere dal meccanismo perequativo sia i fabbisogni standard che la capacità fiscale relativa ai rifiuti.

Di conseguenza, a partire dal 2021, aggiornamenti dei fabbisogni standard della componente rifiuti non avranno nessun riflesso sul FSC, **realizzando pienamente il principio "chi inquina paga"** ma continueranno ad indirizzare la predisposizione dei piani economico finanziari e la determinazione della tariffa della TARI.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 124

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 129

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo) 130

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 132

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario *(Deliberazione)* 127

ALLEGATO 4 (Programma deliberato dalla Commissione) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.45.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, segnala che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge recanti norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut), come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Ricorda che l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 16 novembre 2020.

Segnala che il provvedimento ha la finalità di tutelare, in particolare attraverso la ricerca e la produzione dei cosiddetti farmaci orfani, il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, ovvero quelle malattie, anche di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza, inferiore a cinque individui ogni 10.000. Sono

considerati rientranti tra le malattie rare anche i tumori rari.

Evidenzia quindi come, in assenza di un intervento di sostegno da parte dello Stato, i farmaci necessari per la cura delle malattie rare, o quanto meno per migliorare le condizioni vita dei malati, non sarebbero oggetto di ricerca e produzione da parte delle industrie farmaceutiche, in ragione della scarsità di utili che se ne possono ricavare.

Fa presente che il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I, articoli da 1 a 3, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento.

Il Capo II, articoli da 4 a 6, interviene in materia di prestazioni e benefici per le persone affette da malattie rare. Gli articoli 4 e 5 prevedono che i trattamenti sanitari, i dispositivi medici e i presidi sanitari necessari ai soggetti affetti dalle malattie rare siano posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale e a tal fine il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 6 istituisce poi il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, finalizzato al sostegno del lavoro di cura e di assistenza delle persone affette da malattie rare. A tale proposito evidenzia in particolare che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che le donazioni e i lasciti al Fondo, da chiunque effettuati, siano deducibili dal reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il Capo III, articoli da 7 a 10, disciplina il Centro nazionale per le malattie rare, istituisce il Comitato nazionale per le malattie rare e prevede l'adozione del Piano nazionale per le malattie rare, il riordino della Rete nazionale per le malattie rare e i flussi informativi delle reti regionali e interregionali per le malattie rare.

Il Capo IV, articoli da 11 a 14, riguarda ricerca, formazione e informazione in materia di malattie rare. Si prevede un rifinanziamento del Fondo nazionale per l'impiego di farmaci orfani e di farmaci, non ancora commercializzati, per particolari e gravi patologie; la promozione della tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente e attività di formazione e informazione sulle malattie rare.

Nell'ambito del Capo IV, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, sottolinea quanto previsto dall'articolo 12, commi da 1 a 4, che attribuisce incentivi fiscali per favorire la ricerca. In dettaglio si prevede la concessione, a decorrere dal 2021, di un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. L'agevolazione opera in favore dei soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca, ovvero dei soggetti che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. In proposito auspica che detto limite di 10 milioni di euro annui possa presto essere incrementato per consentire un più ampio sviluppo della ricerca in materia.

Il credito di imposta, che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di reddito. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La norma chiarisce inoltre che al credito d'imposta non si applica il limite annuo di 250.000 euro per la compensazione dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Non è invece menzionato il limite annuo di compensazione mediante F24, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, il quale, per il solo anno 2020, è

stato innalzato da 700.000 a 1 milione di euro dall'articolo 147 del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel silenzio della disposizione, tuttavia, tale limite va considerato operativo nella misura ordinaria di 700.000 euro, dal momento che la norma stabilisce che il credito di imposta si applichi a decorrere dal 2021.

I criteri e le modalità di attuazione del credito di imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con riferimento all'agevolazione testé illustrata si ricorda che l'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha introdotto un credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L'agevolazione, nella misura del 12 per cento della spesa, è concessa, salvo specifiche esclusioni, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m)*, *q)* e *j)* del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente « Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ».

Al riguardo, si segnala l'opportunità di verificare eventuali sovrapposizioni tra le agevolazioni disposte dalla norma in commento e quelle più generali del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, di cui alla citata legge di bilancio 2020, anche per effettuare gli opportuni coordinamenti normativi.

Segnala inoltre che i commi 5 e 6 del citato articolo 12 consentono alle imprese farmaceutiche e biotecnologiche, che intendono svolgere studi per i farmaci orfani, di accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000, che comprendono, tra l'altro, la concessione di crediti di imposta per l'assunzione di personale di ricerca, per contratti di ricerca e per borse di studio.

Infine il Capo V, articoli 15 e 16, reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri del provvedimento, nonché la clausola di salvaguardia per l'applicazione del medesimo provvedimento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato 1)*.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze *(vedi allegato 2)*, nella quale sono formulati alcuni rilievi in relazione al credito di imposta di cui all'articolo 12, commi da 1 a 4, del provvedimento. Detti rilievi attengono a un possibile contrasto della misura con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, all'individuazione dei Ministri competenti a emanare il regolamento attuativo di cui all'articolo 12, comma 3, e all'opportunità di coordinare, come segnalato anche dal relatore, la nuova misura con il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge di bilancio per il 2020.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, prendendo atto di quanto segnalato dal rappresentante del Governo, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

(Deliberazione).

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, sulla quale si era già unanimemente convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 novembre scorso.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma *(vedi allegato 4)*.

Raffaele TRANO (MISTO) esprimendo apprezzamento per il programma dell'indagine conoscitiva, evidenzia che il termine del 30 giugno 2021, previsto per la conclusione dei lavori, consentirebbe di approfondire anche la riforma del catasto, che peraltro ha indubbi riflessi sulla determinazione del reddito fondiario, il quale costituisce una delle categorie di reddito soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Suggerisce inoltre di affrontare anche la questione, più volte sollevata, della semplificazione amministrativa in ambito fiscale, alla quale si potrebbero dedicare alcune specifiche audizioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, esprime in primo luogo il timore che un eccessivo ampliamento dell'oggetto dell'indagine possa determinare un minore approfondimento delle questioni fondamentali che ci si propone di affrontare. Riconosce ad ogni modo la difficoltà di delimitare in modo rigido il perimetro della materia presa in considerazione, ed il titolo dell'indagine è stato a tal fine lasciato volutamente aperto ad « altri aspetti del sistema tributario ».

Osserva inoltre che il termine del 30 giugno 2021 è stato fissato come data limite e che è opportuno – affinché il lavoro sia proficuo e possa avere riflessi concreti – procedere celermente, allo scopo di completare i lavori prima che il Governo presenti il disegno di legge delega di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, più volte preannunciato. Ritiene infatti che il disegno di legge dovrebbe essere presentato nei primi sei mesi del prossimo anno, essendone stata prospettata l'entrata in vigore già a decorrere dall'anno 2022.

Segnala inoltre che le audizioni da effettuare saranno assai numerose, considerando infatti che occorrerà prevedere l'intervento delle singole associazioni e ordini professionali e di esperti e studiosi della materia, che nel Programma sono richiamati in maniera complessiva.

Ritiene pertanto opportuno che l'indagine si concentri al suo avvio sul tema dell'IRPEF; la Commissione potrà quindi in un secondo momento valutare, in relazione ad una diversa tempistica nelle iniziative legislative del Governo, o rispetto a esigenze di approfondimento emerse nel corso dei lavori, se estendere il proprio esame anche ad altri aspetti del sistema tributario.

Raffaele TRANO (MISTO), prendendo atto di quanto segnalato dal Presidente, che giudica corretto, evidenzia che comunque sarà a suo avviso inevitabile che emergano alcune questioni connesse alla semplificazione fiscale e aggiunge che ciò potrebbe rappresentare un elemento di continuità con l'attività sinora svolta dalla Commissione nella corrente Legislatura, che ha visto l'approvazione, da parte della Camera dei deputati, della proposta di legge Ruocco C. 1074, in materia di semplificazione fiscale.

Marco OSNATO (FDI), invitando a tenere nel debito conto il patrimonio immobiliare degli italiani, sottolinea l'importanza del catasto ai fini di una corretta quantificazione dei redditi fondiari; ritiene si tratti di un tema da non trascurare nel momento in cui si affronta la materia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Alessandro CATTANEO (FI), manifestando il forte interesse e la più ampia disponibilità del proprio gruppo sulla tematica oggetto dell'indagine conoscitiva, auspica che tutti i Commissari si impegnino per svolgere un proficuo lavoro nei tempi stabiliti.

Umberto BURATTI (PD) ricorda che anche la riforma degli anni Settanta, con la quale fu introdotta l'IRPEF, fu preceduta da un lungo lavoro di studio, che permise di introdurre una disciplina organica dell'imposta, la quale purtroppo è stata snaturata ad opera di ripetuti interventi successivi, privi di organicità.

Sottolinea quindi la necessità di svolgere un approfondito lavoro di indagine per realizzare una compiuta riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza limitarsi a una semplice manovra. Occorrerà comunque prestare attenzione anche al gettito di questa importante fonte di entrata e ai connessi controlli, che comporteranno inevitabilmente la necessità di affrontare la questione della semplificazione amministrativa.

Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) assicura il sostegno del proprio gruppo allo svolgimento dell'indagine conoscitiva allo scopo di realizzare una riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Segnala inoltre di ritenere congruo il termine fissato per la conclusione dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, esprime infine l'auspicio che lo svolgimento dell'indagine conoscitiva possa essere accompagnato da un ampio dibattito, che coinvolga, anche al di fuori delle aule parlamentari, una vasta platea di esperti ed invita i gruppi a farsi parte attiva in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare », come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

premesso che:

l'articolo 12, commi da 1 a 4, attribuisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani, fino ad un importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui;

un più generale credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è previsto dall'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare eventuali sovrapposizioni tra il credito di imposta introdotto dall'articolo 12, commi da 1 a 4, del provvedimento e il più generale credito d'imposta in ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), anche per effettuare gli opportuni coordinamenti normativi.

ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb..

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Art. 6
(Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)

Nessuna osservazione tecnica

Con la proposta di norma in esame si intende istituire il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, con una percentuale di invalidità pari al 100%, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per la quale necessita di assistenza continua ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.

A decorrere dal 2021, il Fondo di solidarietà è finanziato da una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, nonché da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati, deducibili ai sensi del TUIR.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione della misura.

Al riguardo, non si hanno osservazioni tecniche da formulare.

Art. 12
(Incentivi fiscali)

Parere contrario

Con la proposta di norma in esame si intende applicare – al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati – un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

I soggetti beneficiari inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare (comma 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della misura, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui (comma 3).

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto (di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi) di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite (speciale di compensabilità) di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » (comma 4).

Al riguardo, giova preliminarmente segnalare che la misura in esame (attesa la possibile selettività degli interventi enunciati) potrebbe contrastare con i principi europei in materia di aiuti di Stato alle imprese. Per tali ragioni, al fine di evitare il rischio di distorcere il mercato interno, sarebbe, quantomeno, necessario valutare la possibilità di subordinare la concessione della misura alla preventiva autorizzazione della Commissione europea (emendando la proposta con l'introduzione della clausola di *stand still*, prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE) ovvero prevedere la concessione della misura nel limite del Regolamento relativo agli aiuti di importanza minore c.d. « *de minimis* » o, se possibile, ricondurla nell'ambito della disciplina di uno specifico regolamento europeo.

In ogni caso, si rileva la necessità di demandare al Ministero *ratione materiae*, e, quindi, al Ministro della salute ed al Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura (nonché della verifica del protocollo relativo alla ricerca effettuata) limitando al Ministero dell'economia e delle finanze il mero concerto per gli aspetti di stretta natura fiscale.

In ultimo, si segnala l'opportunità di coordinare la proposta in argomento con le disposizioni concernenti la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui all'articolo 1, commi 198-209, della legge n. 160 del 2019.

Tanto premesso, si esprime parere contrario.

Dal punto di vista finanziario la disposizione determina oneri pari al limite di spesa previsto stabilito in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

ALLEGATO 3

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare », come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente,

premesso che l'articolo 12, commi da 1 a 4, attribuisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani, fino ad un importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui;

osservato altresì che un più generale credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è previsto dall'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020);

preso atto dei rilievi formulati dal Governo nel corso della seduta dell'11 novembre 2020, con i quali si è evidenziato che:

il credito di imposta di cui al citato articolo 12, commi da 1 a 4, del provvedimento potrebbe porsi in contrasto con i principi europei in materia di aiuti di Stato alle imprese;

in ragione della competenza per materia, all'articolo 12, comma 3, apparirebbe preferibile demandare al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione, nonché della verifica del protocollo relativo alla ricerca effettuata, del menzionato credito di imposta, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il mero concerto per gli aspetti di stretta natura fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare eventuali sovrapposizioni tra il credito di imposta introdotto dall'articolo 12, commi da 1 a 4, del provvedimento e il più generale credito d'imposta in ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), anche per effettuare gli opportuni coordinamenti normativi;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre apposite previsioni volte ad assicurare la compatibilità del nuovo credito di imposta con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 12, commi 3 del provvedimento, al fine di attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze il mero concerto per gli aspetti di stretta natura fiscale.

ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE

L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è entrata in vigore il 1° gennaio 1974 con l'ultima grande riforma del sistema tributario, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. Attualmente la sua disciplina è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (emanato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che sostituì i decreti presidenziali nn. 597, 598 e 599 del 1973 che ne regolavano il funzionamento.

L'IRPEF è la maggiore imposta italiana. Nel 2019 ha raccolto un gettito complessivo – misurato in termini di competenza giuridica – di 191,602 miliardi (a cui si aggiungono 16,89 miliardi di gettito derivante dalle addizionali locali) pari al 75 per cento del gettito da imposte dirette e al 40 per cento del complesso delle entrate tributarie del bilancio dello Stato.

Nel corso degli anni la struttura dell'imposta è andata incontro a numerose modifiche che, mancando di organicità e sistematicità, ne hanno snaturato le caratteristiche principali di progressività e generalità, oltre a indebolirne sensibilmente i profili di semplicità, equità e di incentivo ad aumentare l'offerta di lavoro.

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati avvia un'indagine conoscitiva al fine di individuare le criticità dell'attuale IRPEF, esaminare le possibili e alternative opzioni di riforma, e analizzarne l'eventuale impatto sull'efficacia e efficienza del prelievo tributario, sulla distribuzione del reddito e sulla crescita economica.

L'indagine, che si concluderebbe entro il 30 giugno 2021, si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

Ministro dell'economia e delle finanze;

Commissario europeo per l'economia dell'UE;

Banca d'Italia;

Ufficio Parlamentare di Bilancio;

Agenzia delle entrate;

Dipartimento delle finanze;

Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Corte dei Conti;

Guardia di finanza;

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Società Generale d'Informatica S.p.A. (SOGEI);

Confindustria;

Confapi;

R.ETE. Imprese Italia;

Organizzazioni sindacali;

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Associazione dei magistrati tributari (AMT);

Unione giudici tributari;

Associazioni e ordini professionali degli avvocati e dei consulenti tributari;

Associazioni e ordini professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Ordine dei consulenti del lavoro;

Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME);

Ulteriori esponenti di organizzazioni nazionali e internazionali e di categorie professionali operanti nel settore fiscale e tributario;

Esperti e studiosi della materia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Maria Rita Calvosa, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria; Rocco Pinneri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio; Stefano Suraniti, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia; Antonella Tozza, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo; e Stefano Versari, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 135

Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile. C. 2214 Gallo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 135

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 137

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione 138

5-04977 Frassinetti: Sui contratti stipulati con il personale ATA 138

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 141

5-04978 Aprea: Sull'autonomia delle scuole rispetto alla didattica digitale integrata 138

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 142

5-04981 Vacca: Sulla chiusura delle scuole in Campania e in Puglia 138

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 144

5-04983 Fusacchia: Sui docenti assenti per isolamento fiduciario 139

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 145

5-04980 Belotti: Sulle iniziative per fornire le famiglie degli strumenti tecnici occorrenti per la didattica a distanza 139

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 147

5-04979 Toccafondi: Sulla formazione degli insegnanti nella didattica a distanza e sulla copertura delle cattedre 140

ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta) 149

5-04982 Piccoli Nardelli: Sulle risorse messe in campo per l'avvio dell'anno scolastico 140

ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta) 150

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Maria Rita Calvosa, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria; Rocco Pinneri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio; Stefano Suraniti, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia; Antonella Tozza, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo; e Stefano Versari, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene (in videoconferenza) la viceministra dell'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Giunta per il regolamento, nella riunione del 4 novembre scorso, ha espresso all'unanimità un orientamento favorevole ad estendere – in via sperimentale e in relazione all'emergenza sanitaria – le modalità di partecipazione da remoto alle sedute dedicate allo svolgimento di audizioni formali, previste nell'ambito di indagini conoscitive o disposte ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento; alle sedute dedicate allo svolgimento di comunicazioni del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del Regolamento; alle sedute dedicate allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo; alle riunioni dei Comitati ristretti, ove non vi si svolgano deliberazioni; e ad ogni altra seduta delle Commissioni (o di Comitati permanenti costituiti al suo interno) in sede formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e non siano previste votazioni. Sono invece escluse le riunioni del Comitato dei nove.

Ricorda che restano altresì ferme le condizioni comunicate in sede di Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 7 maggio 2020, concernenti l'applicabilità delle disposizioni regolamentari che presiedono all'ordinato svolgimento dei lavori anche alle riunioni delle Commissioni svolte con la partecipazione dei deputati da remoto: anche per i deputati partecipanti alle sedute da remoto vale il divieto di esibire cartelli, striscioni o altre scritte o simboli, ivi inclusi fondali recanti tali segni ovvero non appropriati alla dignità dei lavori parlamentari. È inoltre necessario, sempre al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori, che i deputati che partecipano da remoto abbiano sempre cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, evitando di collegarsi da luoghi pubblici o aperti al pubblico. È quindi opportuno che i deputati che si collegano da remoto verifichino preventivamente la stabilità del loro collegamento internet, evitando senz'altro il collegamento da mezzi di trasporto.

Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile.
C. 2214 Gallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 dicembre 2019.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che l'esame della proposta di legge è iniziato

l'11 dicembre 2019. Nella stessa seduta, dopo aver ascoltato la relazione della relatrice, deputata Villani, ed aver svolto un primo dibattito, la Commissione ha deliberato di chiedere al Governo di predisporre la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della quantificazione degli oneri finanziari recati dalle diverse disposizioni, in modo che le questioni connesse alla copertura finanziaria del provvedimento fossero chiarite. L'esame è stato quindi sospeso in attesa della relazione tecnica.

La viceministra Anna ASCANI, intervenendo da remoto, ringrazia la presidente e i commissari per essersi fatti promotori della proposta di legge in titolo. Reputa importante averne ripreso l'esame prima della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, che ricorre il 22 novembre, in quanto ciò rappresenta, nei confronti delle associazioni che da sempre si battono per la sicurezza nelle scuole e che hanno sostenuto la proposta, un segnale importante di attenzione al provvedimento. La ripresa dell'esame dà inoltre al Governo l'opportunità di un chiarimento sulla mancata trasmissione della relazione tecnica. Dopo aver sottolineato che il Governo condivide l'impostazione generale del provvedimento, lo sostiene e ritiene debba proseguire nel suo *iter*, chiarisce che il ritardo nella trasmissione della relazione tecnica è dipeso dal fatto che la proposta C. 2214, così com'è formulata, presenta diverse criticità: criticità che saranno dettagliatamente descritte in un documento predisposto dal Ministero dell'istruzione che si riserva di trasmettere alla presidenza della Commissione. Rimarca, tuttavia, che la segnalazione, da parte del Ministero, di criticità nel testo non deve essere intesa come un giudizio negativo del Governo sull'impostazione e sulla finalità del provvedimento, che, anzi – ci tiene a ribadire – il Governo intende sostenere fattivamente.

Luigi GALLO (M5S), nel ringraziare la viceministra Ascani per il suo intervento, che contribuisce a dare un segnale di attenzione da parte delle istituzioni riguardo all'importanza della sicurezza nelle scuole – sicurezza che è tanto più necessaria in una fase di emergenza come quella che sta vivendo il Paese – rammenta che il Governo ha già annunciato interventi nella prossima manovra di bilancio per finanziare l'edilizia scolastica, come pure l'utilizzo, per la medesima finalità, di risorse europee del Recovery Fund. Considerato che la proposta di legge è condivisa da tutte le forze politiche, oltre che dal Governo, esprime l'avviso che si potrebbe nominare un comitato ristretto con il compito di definire un testo che possa risolvere, tra l'altro, le criticità che saranno evidenziate dal Ministero.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, intervenendo da remoto, nel ringraziare la viceministra per il suo intervento, fa presente che le scuole attendono da tanto tempo che siano adottate misure volte a garantire maggiore sicurezza negli edifici scolastici. Concorda, pertanto, con la proposta del deputato Gallo di proseguire l'esame del provvedimento in sede di comitato ristretto. Reputa, infatti, che la proposta di legge in discussione, pur affrontando una materia molto delicata e complessa, rappresenti una buona opportunità di dare organicità ad un quadro normativo al momento frammentato, qual è quello delle norme in materia di sicurezza scolastica. Chiede, infine, che la proposta di legge C. 1114, a sua prima firma, in quanto riguardante materia analoga, sia abbinata alla proposta di legge in esame.

Vittoria CASA, *presidente*, replicando alla deputata Villani, chiarisce che la proposta di legge C. 1114 Villani è assegnata alle Commissioni riunite VII e XI e non può pertanto essere abbinata alla proposta in titolo, la quale è assegnata alla sola VII Commissione.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, da remoto, chiede alla presidenza di attivarsi affinché la proposta di legge C. 1114, di cui è prima firmataria, sia assegnata alla VII Commissione in via esclusiva.

Vittoria CASA, *presidente*, chiarisce che la riassegnazione di una proposta di legge assegnata a una Commissione è possibile, in astratto, solo deferendo al Presidente della Camera la questione della competenza sulla proposta di legge: rimanda all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la valutazione dell'opportunità di porre, in concreto, la questione di competenza sull'assegnazione della proposta di legge C. 1114 Villani.

Valentina APREA (FI), intervenendo da remoto, nel dichiarare che il proprio gruppo è favorevole a procedere nell'esame del provvedimento in sede di comitato ristretto, anche al fine dell'adozione di un testo base volto a superare le criticità riscontrate dal Ministero dell'istruzione, rileva la necessità di coordinare le disposizioni contenute nella proposta di legge con le misure riguardanti la medesima materia che saranno inserite nella legge di bilancio.

Lucia CIAMPI (PD), intervenendo da remoto, nell'esprimere soddisfazione per la circostanza che la Commissione ha deciso di riprendere l'esame della proposta di legge C. 2214 Gallo e per il giudizio favorevole che, a nome del Governo, la viceministra Ascani ha espresso sulla stessa, chiede che anche la proposta di legge C. 1217, a sua prima firma, sia abbinata alla proposta di legge in discussione, in quanto riguarda la medesima materia.

Vittoria CASA, *presidente*, replicando alla deputata Ciampi, chiarisce che anche la proposta di legge C. 1217 è stata assegnata alle Commissioni riunite VII e XI e pertanto, come la proposta C. 1114 Villani, non può essere abbinata alla proposta di legge in esame, che, invece, è assegnata solo alla VII Commissione.

Germano RACCHELLA (LEGA), intervenendo da remoto, e premesso di parlare non solo da deputato, ma anche da sindaco, che di questo ha esperienza diretta, ricorda che gli edifici scolastici italiani hanno, nel complesso, urgente necessità di essere ristrutturati e riqualificati. Ciò detto, attende di conoscere le criticità riscontrate dal Ministero sul provvedimento in esame, che, a suo parere, non ne presenta alcuna. Chiede alla maggioranza di fare in modo che la proposta di legge C. 2214 Gallo possa giungere celermente all'esame dell'Assemblea.

Vittoria CASA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Valentina APREA (FI), intervenendo da remoto, afferma che, pur condividendo le finalità della proposta di legge, ritiene che l'intervento in essa delineato sia troppo limitato e angusto: si parla di sperimentazione, di base volontaria, di scuole soltanto di primo e di secondo grado. Considerato che la finalità del provvedimento è trasversalmente condivisa dai gruppi, ritiene che si debba approfittare dell'occasione di questa discussione per definire un intervento più consistente. Chiede, infine, al Governo di sostenere la Commissione nel suo lavoro, al fine di ampliare e meglio definire l'ambito del provvedimento e di estenderne le misure alle scuole di ogni ordine e grado.

Gianluca VACCA (M5S), pur ritenendo la proposta di legge in esame condivisibile nella finalità, in quanto affronta un tema di centrale importanza in ambito scolastico, crede che essa presenti delle debolezze, soprattutto in merito agli strumenti e alle strategie proposte. Annuncia che, con la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari, è in corso la predisposizione anche di un'altra proposta di legge sul medesimo argomento, che si augura sia presentata e assegnata a breve.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene (in videoconferenza) la viceministra dell'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, ricordato che la seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è fissata alle ore 14.30, propone di anticiparne l'inizio ad ora. Ricorda, quindi, che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Prende quindi atto che non vi sono obiezioni ad anticipare l'inizio della seduta.

5-04977 Frassinetti: Sui contratti stipulati con il personale ATA.

Paola FRASSINETTI (FDI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Anna ASCANI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Carmela BUCALO (FDI), replicando, in qualità di cofirmataria, ringrazia la viceministra per la risposta ed esprime soddisfazione per il fatto che nella giornata di ieri è stato diffuso alle istituzioni scolastiche l'avviso relativo all'eliminazione della clausola risolutiva anche riguardo ai contratti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Ricorda, infatti, che il personale ATA – che pure è prezioso e si è rivelato fondamentale per prevenire la diffusione del Covid-19 nelle scuole – non ha ancora ricevuto lo stipendio relativo ai mesi di settembre e ottobre. Stigmatizza, altresì, il blocco del conferimento degli incarichi per l'« organico Covid » dovuto a problemi relativi agli stanziamenti finanziari. Rispetto a tale problematica, auspica una celere risoluzione.

5-04978 Aprea: Sull'autonomia delle scuole rispetto alla didattica digitale integrata.

Valentina APREA (FI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Anna ASCANI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Valentina APREA (FI), replicando da remoto, si dichiara solo in parte soddisfatta dalla risposta. Rileva la mancanza di un monitoraggio che possa verificare la qualità della didattica svolta a distanza. Reputa necessario incoraggiare le scuole e i docenti ad utilizzare al meglio la didattica a distanza, garantendo loro maggiore autonomia in questo. Serve più autonomia, insieme a un monitoraggio delle attività e al sostegno delle scuole. A tal fine ritiene utile coinvolgere anche gli organismi specializzati, come l'INDIRE e l'INVALSI.

5-04981 Vacca: Sulla chiusura delle scuole in Campania e in Puglia.

Gianluca VACCA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Anna ASCANI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Marco BELLA (M5S), replicando da remoto, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara soddisfatto della risposta. Ricordato che i dati scientifici affermano che la scuola è un luogo relativa-

mente sicuro, ritiene che occorra comunque agire per ridurre il più possibile i rischi. Nel richiamare un recente articolo della rivista Lancet, a suo avviso citato spesso a sproposito da chi sostiene sia necessaria la chiusura delle scuole, fa presente che il contributo della scuola alla diffusione del contagio sarebbe pari al 15 per cento, commentando che tale dato dimostra che la chiusura delle scuole porterebbe gli studenti da una situazione a rischio tra i più bassi possibili a una situazione a rischio più elevato all'interno delle famiglie in cui sono presenti persone anziane. Segnala, inoltre, che i maggiori Paesi europei, nonostante forme di *lockdown* più o meno duro, non hanno previsto la chiusura delle scuole. Quanto all'Italia, ricorda che, nonostante la Campania abbia riaperto le scuole con ritardo rispetto alle altre regioni, nessun dato conferma che in quella regione le cose stiano andando meglio in termini di numero di contagi o che la Campania sia riuscita a controllare l'epidemia meglio di quanto atteso. È dell'avviso che dalla difficile situazione che il Paese sta affrontando si uscirà solo mettendo in campo misure razionali e sensate. Per contro, segnala che vi sono chiarissime prove dei danni educativi e sociali derivanti dalla chiusura delle scuole, a fronte di pochissime evidenze dei benefici sul contenimento dei contagi. Sollecita, pertanto, il Governo ad ascoltare la scienza.

5-04983 Fusacchia: Sui docenti assenti per isolamento fiduciario.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Anna ASCANI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E), replicando da remoto, si dichiara soddisfatto della risposta, che illustra la pluralità di strumenti che il Governo sta adottando per sopperire alle difficoltà relative alla sostituzione dei docenti in quarantena o in isolamento fiduciario. In proposito, ritiene opportuno ribadire che occorre mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di evitare la chiusura delle scuole. Sottolinea che non intende subordinare il diritto alla salute al diritto all'istruzione, ma ritiene che, in assenza di condizioni di fatto che sconsiglino la didattica in presenza, sia necessario evitare la chiusura delle scuole e il ricorso alla didattica a distanza.

5-04980 Belotti: Sulle iniziative per fornire le famiglie degli strumenti tecnici occorrenti per la didattica a distanza.

Rossano SASSO (LEGA), intervenendo, da remoto, sull'ordine dei lavori, chiede alla presidente di chiarire le ragioni per cui l'inizio dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è stato anticipato rispetto all'orario previsto e in quale maniera è assicurata la pubblicità della seduta.

Vittoria CASA, *presidente*, chiarisce che la Commissione ha convenuto di anticipare l'inizio dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in considerazione del fatto che la seduta in sede referente si è conclusa prima del previsto. Quanto alla pubblicità dei lavori, fa presente che essa è assicurata dal resoconto sommario, oltre che attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Rossano SASSO (LEGA), da remoto, stigmatizza la decisione di anticipare l'inizio della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, dichiarando di non essere stato sentito in merito e facendo presente che questo gli ha impedito di prendere parte alla seduta fin dall'inizio.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto della protesta del deputato Sasso.

Rossano SASSO (LEGA), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Anna ASCANI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Rossano SASSO (LEGA), replicando da remoto, si dichiara insoddisfatto dalla risposta, così come ritiene siano insoddisfatti i genitori che hanno più di un figlio chiamato a partecipare alle lezioni a distanza, e che non possono usufruire delle agevolazioni promesse dal Governo, e siano insoddisfatti i dirigenti scolastici, che lamentano svariati problemi legati alla didattica a distanza: didattica a distanza che, anche secondo il giudizio del TAR della Puglia, non funziona. Non condivide, inoltre, che i docenti precari siano esclusi dalla concessione del bonus di 500 euro per l'aggiornamento professionale. Allo stesso modo non condivide che il Governo abbia speso un miliardo di euro per l'acquisto di banchi a rotelle, che si sono rivelati inutili. Crede, infatti, che tali risorse sarebbero state utilizzate meglio se il Governo avesse dato ascolto alle proposte dell'opposizione e li avesse utilizzati per finalità più costruttive.

5-04979 Toccafondi: Sulla formazione degli insegnanti nella didattica a distanza e sulla copertura delle cattedre.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Anna ASCANI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta relativamente alla didattica integrata, anche se riporta le doglianze dei docenti, che lamentano di non aver potuto partecipare a processi di formazione. In merito alle cattedre disponibili, esprime però preoccupazione riguardo alla circostanza che il concorso straordinario sarà sufficiente a coprire solo un terzo dei posti rimasti vacanti e che si rischia, nel nuovo anno scolastico, una gravissima scopertura delle cattedre. Su tale tema, che ritiene prioritario, auspica che il Governo assuma al più presto le necessarie iniziative.

5-04982 Piccoli Nardelli: Sulle risorse messe in campo per l'avvio dell'anno scolastico.

Patrizia PRESTIPINO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Anna ASCANI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Patrizia PRESTIPINO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Fa presente che ha potuto constatare di persona che le risorse stanziate dal Governo per le mascherine, per la sanificazione degli ambienti scolastici e per i lavori di adeguamento e ampliamento degli edifici sono state spese in modo adeguato. In merito ai banchi a rotelle, stigmatizza la retorica portata avanti da alcuni gruppi politici, rilevando che in alcune situazioni si sono dimostrati strumenti efficaci. Segnala che sussistono problemi relativi agli organici e alle supplenze e che occorre formare adeguatamente i docenti sulla didattica a distanza e sulla didattica integrata, così come occorre porre maggiore attenzione alle categorie di studenti più fragili.

Vittoria CASA (M5S), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-04977 Frassinetti: Sui contratti stipulati con il personale ATA.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Frassinetti, secondo quanto previsto dall'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, i dirigenti degli uffici scolastici regionali hanno potuto attivare ulteriori incarichi temporanei per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Grazie ad un emendamento parlamentare – fortemente sostenuto dal Ministero e approvato in sede di esame parlamentare del decreto-legge n. 104 del 14 agosto scorso, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre scorso – è stata soppressa la previsione secondo cui i relativi contratti si sarebbero dovuti risolvere, senza indennizzo, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

L'articolo 32, comma 6-*quater* del citato decreto-legge n. 104, novellando il richiamato articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34, ha così disposto che il personale docente e ATA, assunto con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico in corso quale « Organico COVID », in caso di sospensione delle attività didattiche, assicuri le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile.

I relativi contratti non potranno essere, quindi, risolti senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, ma al contrario sarà garantito il principio di continuità didattica e amministrativa.

Di conseguenza, Onorevole, come da Lei rammentato, preso atto della sopravvenuta modifica normativa, si è reso necessario intervenire sugli schemi di contratto - precedentemente forniti alle istituzioni scolastiche attraverso il sistema informativo del Ministero (SIDI) - per il conferimento di incarichi al personale del c.d. Organico COVID, e rimuovere la clausola risolutiva riportata negli stessi.

Quindi, con avviso del Ministero dell'istruzione pubblicato sul sistema informativo (SIDI), è stato dato atto della modifica dei contratti di supplenza dell'organico aggiuntivo cosiddetto « COVID », con l'eliminazione della citata clausola risolutiva per i docenti e il personale educativo.

Proprio in questi giorni, si è proceduto, anche riguardo ai contratti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), ad eliminare la clausola risolutiva dagli schemi contrattuali sempre tramite il sistema informativo (SIDI). Proprio ieri è stato diffuso il relativo avviso a tutte le istituzioni scolastiche.

Resta, pertanto, confermata l'indubbia conservazione, in caso di sospensione delle attività didattica in presenza, dei contratti stipulati con tutto l'« Organico Covid » ivi compreso quello ATA.

ALLEGATO 2

5-04978 Aprea: Sull'autonomia delle scuole rispetto alla didattica digitale integrata.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Aprea, tutte le scelte assunte sinora dal Ministero hanno tenuto in assoluta considerazione il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e sono state sempre improntate alla valorizzazione dello stesso. Le medesime Linee guida per la didattica digitale integrata richiamano proprio tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal regolamento dell'autonomia scolastica.

Mi trova d'accordo nel ritenere che la didattica a distanza e la scuola in presenza non siano la stessa cosa. La scuola è fondamentale non soltanto per quanto riguarda gli apprendimenti ma anche per i meccanismi relazionali e di socialità che in essa si sviluppano e che sono tutt'altro che secondari. Sosterremo, quindi, nel difficile bilanciamento dei diritti che l'attuale pandemia impone, le studentesse e gli studenti e il loro diritto allo studio, a partire dalla didattica in presenza per i più piccoli e i più fragili. Nello stesso tempo, come da lei ben evidenziato, siamo consapevoli che la didattica digitale rappresenta oggi un'occasione e una sfida per ripensare, come lei stessa sollecita, la scuola del futuro.

Al riguardo, proprio nei giorni scorsi la Ministra ha firmato il decreto che assegna alle scuole le risorse stanziate dal cosiddetto « *Decreto Ristori* ». Difatti, il decreto-legge n. 137, all'articolo 21, incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015 di 85 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di ulteriori risorse che serviranno agli istituti scolastici per l'acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti e che sono già stati distribuiti tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e dell'indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole con un contesto di maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali.

Analogo stanziamento di 85 milioni – disposto dal « *decreto Cura Italia* » – è stato utilizzato, nell'anno scolastico 2019-2020, dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare, e poi concedere in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi.

A queste risorse vanno aggiunti gli investimenti dei fondi strutturali, oltre 89 milioni per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali e 147 milioni per supporti e *kit* didattici, grazie ai quali le scuole hanno potuto acquistare oltre 430 mila dispositivi digitali.

Onorevole, concordo con Lei che la verifica del fabbisogno è necessaria.

A tale scopo, ricordo che il Ministero dell'istruzione ha già effettuato diverse rilevazioni, si ritiene, con le ulteriori cifre stanziate, di poter riuscire a soddisfare il residuo fabbisogno dichiarato dalle scuole.

Per quanto riguarda l'organizzazione e l'attivazione della didattica digitale integrata, ricordo che, secondo le apposite Linee guida, il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, allegato o integrato nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza, come lei stessa auspica.

Nelle citate Linee guida per la didattica digitale integrata è stata posta l'attenzione, proprio, sull'importanza di costruire per-

corsi interdisciplinari, nonché di capovolgere la struttura della lezione in videoconferenza: da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.

Alcune metodologie, difatti, si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata; mi riferisco, in particolare, alla didattica breve, all'apprendimento cooperativo, alla *flipped classroom*, al *debate* quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni.

In ultimo, in merito alla formazione dei docenti – che rappresenta come da lei ben evidenziato la leva fondamentale per il miglioramento e per l'innovazione del sistema educativo italiano – ritengo quanto mai necessario proseguire nei processi di formazione per potenziare l'esperienza della didattica a distanza.

Per tale ragione, sin dall'avvio della fase emergenziale e con lo stanziamento degli 85 milioni del cosiddetto « decreto Cura Italia » è stata assegnata una quota di risorse destinata specificamente alla formazione del personale scolastico rispetto alla didattica digitale integrata. Le richiamate risorse erogate subito a tutte le scuole hanno consentito in questi mesi la formazione di 572.888 docenti.

A luglio 2020 è stato, inoltre, promosso dal Ministero dell'istruzione il programma « *Formare al Futuro* » curato dai Future Labs, scuole polo per la formazione sul digitale. In soli 2 mesi estivi sono stati formati *on line* oltre 8.000 docenti e il percorso formativo sta continuando con un programma molto ricco di corsi.

Ricordo anche l'importante lavoro svolto dalle *équipe* formative territoriali, docenti che svolgono nei territori una funzione di supporto e di accompagnamento alle scuole nella didattica digitale integrata.

ALLEGATO 3

5-04981 Vacca: Sulla chiusura delle scuole in Campania e in Puglia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Vacca, il Suo quesito mi offre l'occasione per ringraziare i docenti, i dirigenti scolastici, il personale della scuola tutto, compresi i funzionari e i dirigenti del Ministero e di tutti gli Uffici Scolastici che, nei mesi estivi, hanno lavorato incessantemente per un rientro in sicurezza e anche per preparare il sistema scolastico all'eventuale ritorno alla didattica digitale a distanza.

In merito alla situazione venutasi a creare in Puglia e Campania, così come si è verificato anche in altri territori quali l'Umbria e, più recentemente, l'Alto Adige, in merito a ulteriori restrizioni circa la didattica in presenza ciò che mi preme è scongiurare l'interruzione di quel dialogo e di quella ricerca di soluzioni condivise su cui si basa da sempre la comunità scolastica, nonché preservare l'autonomia delle stesse istituzioni scolastiche.

Per questo, auspico, rifacendomi all'appello formulato dalle più alte cariche istituzionali del nostro Paese, che le istituzioni tutte collaborino, con senso della misura e grande responsabilità, affinché possano contemperarsi e non contrapporsi il diritto alla salute ed il diritto all'istruzione delle studentesse e degli studenti pugliesi e campani.

Affinché questo si realizzi, in risposta al suo preciso quesito, rappresento che il Governo, dal canto suo, ha già stanziato importanti risorse.

A livello nazionale: 413,9 milioni in favore della didattica digitale integrata a valere sul Piano nazionale scuola digitale e sulle risorse PON, 460,3 milioni per garantire l'avvio dell'anno scolastico attraverso interventi di edilizia leggera e, più in generale, 1.989,4 milioni per l'edilizia scolastica a valere sui fondi nazionali per il corrente anno.

In favore della Regione Puglia quest'anno sono già stati stanziati oltre 510 milioni di euro, di cui 47,5 milioni per la didattica digitale, 24 milioni per la ripartenza, 152 milioni per assumere organico aggiuntivo a tempo determinato, 34 milioni per interventi di edilizia leggera che si sommano agli oltre 234 milioni assegnati alla regione e agli enti locali per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Grazie alle risorse nazionali e del PON sono stati acquistati, ad oggi, 27.634 dispositivi e strumenti digitali.

Le risorse che il Governo ha assegnato, invece, alle scuole e gli Enti locali della Regione Campania, nel corso dell'anno, sono oltre 700 milioni di euro, di cui 67 per la didattica digitale integrata, 37 per l'avvio dell'anno scolastico, oltre 49 milioni per interventi di edilizia scolastica, più di 256 per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la ripresa dell'attività scolastica stante l'emergenza COVID.

Questa ricognizione dimostra l'impegno del Governo per garantire il diritto all'istruzione degli studenti pugliesi e campani.

Qualora sia ritenuto utile dall'interrogante e, se mi è concesso, dalla commissione, sarà mia cura far predisporre e trasmettere alla Commissione stessa un quadro aggiornato delle risorse impiegate diviso per regione.

Come dicevo in premessa, questo è il momento della responsabilità e della misura, una fase di estrema delicatezza e complessità che invita a bandire incomprensioni e conflitti, a mettere a fattor comune l'impegno di tutti nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno come stabilite dalla Costituzione e dalla legge.

ALLEGATO 4

5-04983 Fusacchia: Sui docenti assenti per isolamento fiduciario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Fusacchia, l'evolversi della situazione pandemica, il suo mutare e la sua estensione stanno imponendo all'amministrazione pubblica ed a quella scolastica, in particolare, un continuo sforzo di adattamento normativo e amministrativo. In questa continua ricerca di soluzioni nuove e immediate vi sono anche le fattispecie da Lei citate.

Pur aumentando, indubitabilmente, i casi di isolamento fiduciario o di quarantena dei docenti, occorre distinguere. Nei casi in cui la quarantena o l'isolamento fiduciario derivino da contatti accertati in ambito scolastico dai dipartimenti di prevenzione, è ormai chiarito che l'attività scolastica delle classi coinvolte, anche della scuola primaria, continuerà in modalità a distanza, senza necessità di sostituire l'insegnante.

Da ultimo è intervenuta, proprio sul punto, la nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 novembre scorso che, con riferimento al personale docente in quarantena ovvero in isolamento fiduciario, specifica come, anche in virtù di quanto previsto dal Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, solo il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per ogni diversa ipotesi, il decreto richiamato prevede « la prestazione lavorativa a distanza, sempre da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive ». L'attività lavorativa del docente, pertanto, proseguirà anche con il conforto del dirigente scolastico che « in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d'uso della necessaria strumentazione tecnologica ».

Non ogni docente posto in isolamento fiduciario, quindi, richiede, dopo gli intervenuti chiarimenti, una sostituzione con personale supplente. Il fenomeno da Lei evidenziato, e pur presente, della necessità di sostituzione è limitato ai casi in cui l'isolamento deriva da un contatto non intervenuto in ambito scolastico e solo se la classe di titolarità continui a svolgere attività didattica in presenza.

Per favorire anche in tali casi l'attribuzione di contratti a tempo determinato e superare le difficoltà rilevate, si sta utilizzando il sistema predisposto per le supplenze che consente di accelerare l'individuazione dell'aspirante e procedere in tempi brevi al conferimento della nomina.

Tuttavia, come segnalato, quest'anno si registrano difficoltà a ricoprire tutti i posti disponibili, anche a causa dell'aumento dell'organico. Per questi motivi con la circolare n. 26841 del 5 novembre 2020, il Ministero ha fornito ulteriori istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze: per far fronte all'emergenza sanitaria in corso e al fine di consentire alle scuole di attribuire le cattedre o le ore ancora disponibili, ha disposto, in via eccezionale, che si possa procedere, previa salvaguardia dei diritti dei legittimi aspiranti, alla nomina attraverso le cosiddette MAD (messa a disposizione) dei docenti inclusi anche in Graduatoria provinciale o in graduatorie di istituto di altre province. Pertanto, la digitalizzazione delle graduatorie provinciali e la possibilità in via eccezionale, limitatamente all'anno scolastico in corso di procedere alla nomina attraverso le MAD dei docenti inclusi anche in graduatorie provinciali di istituto di altre province consentirà, soprattutto per la scuola

dell'infanzia e primaria, di provvedere con maggiore celerità alla nomina del personale supplente.

Tanto consentirà alle scuole di garantire l'attività didattica, ai docenti di svolgere le « funzioni educative » ed agli operatori del terzo settore di continuare, attraverso patti di comunità, nel prezioso apporto di completamento e accompagnamento alla comunità scolastica e alle famiglie.

ALLEGATO 5

5-04980 Belotti: Sulle iniziative per fornire le famiglie degli strumenti tecnici occorrenti per la didattica a distanza.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Belotti, dall'inizio dell'emergenza epidemica, anche per sostenere la didattica a distanza, abbiamo stanziato ingenti risorse per migliorare le dotazioni digitali delle scuole.

Nell'affrontare la crisi, abbiamo accelerato la spesa sull'innovazione, proprio partendo dall'esigenza, da Lei evidenziata, di potenziare gli strumenti di connessione ad internet e di apprendimento a distanza, con particolare riguardo alla banda ultra-larga.

Proprio nell'ambito del Piano banda ultra larga è stato definito uno specifico « Piano Scuola » che è stato ampliato, nella riunione del maggio scorso del Comitato nazionale per la Banda Ultra-larga, di oltre 400 milioni di euro per potenziare la connettività delle scuole, sostenere i costi strutturali e fare fronte ai costi di connettività per 5 anni, portando almeno in 35.470 plessi scolastici una capacità di 1 GB al secondo. Con i fondi aggiuntivi delle Regioni e con altre economie di spesa, saranno raggiunti progressivamente tutti gli edifici scolastici, recuperando in poco tempo il terreno perduto nel corso degli anni.

È stato approvato anche un Piano Voucher, collegato al Piano banda ultra larga, dell'importo complessivo di circa 204 milioni, che prevede l'erogazione alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro di un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione da rete fissa ad internet – in banda ultra larga – per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione e del dispositivo per la connettività; nonché di un *tablet* o un *personal computer*.

Onorevole Belotti, in questi mesi il Ministero dell'istruzione non ha mai smesso di investire sul digitale a scuola, capitalizzando gli sforzi fatti durante la sospensione delle attività didattiche in presenza e cercando di trasformare la crisi in opportunità.

Già nella prima fase dell'emergenza, le ricordo, con l'art. 120 del D.L. 18/2020 sono state stanziate risorse aggiuntive, pari a 85 milioni di euro per il 2020, per l'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali (10 milioni di euro); la messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti (70 milioni di euro); la formazione del personale (5 milioni di euro).

Con successivi avvisi sono state stanziate apposite risorse a valere sui fondi del Programma operativo nazionale (PON) Istruzione 2014/2020 per l'acquisto di strumenti e dispositivi digitali per oltre 237 milioni di euro.

A questo si aggiunga che l'art. 231 del D.L. 34/2020 ha incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche destinando parte delle risorse al potenziamento della didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale.

Fondi aggiuntivi sono stati stanziati con D.M. 9 giugno 2020, n. 27, che ha destinato quota parte - pari a 24.000.255 euro - delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per la dotazione di strumenti per la didattica digitale integrata e per la didattica a distanza. Con il D.M. 27 ottobre 2020, n. 151, un'ulteriore quota parte - pari a 3.658.929 euro - delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale è stata stanziata per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale in-

tegrata da parte delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado meno abbienti. E a inizio anno sono stati stanziati ulteriori 2,9 milioni per l'acquisto di kit didattici e connettività per gli studenti più bisognosi.

Con gli ultimi interventi normativi sono state stanziate ulteriori importanti risorse: l'art. 32, comma 6-*quater*, del D.L. 104/2020 ha previsto 10 milioni di euro a valere sulle risorse del PON « Per la scuola » 2014-2020 per supportare i docenti nella didattica digitale integrata e l'articolo 21 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha stanziato ulteriori 85 milioni di euro, sempre per il 2020, per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la connettività di rete. Il relativo decreto di riparto è già stato firmato.

Sempre a valere sui fondi PON, è stato pubblicato nei giorni scorsi un avviso per la presentazione di proposte progettuali, da parte delle scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna per l'acquisizione di strumenti e dispositivi digitali volti a potenziare la didattica digitale integrata, anche da concedere in comodato d'uso agli studenti sprovvisti. È, inoltre, previsto l'avvio di ulteriori azioni per la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale, per offrire strumenti digitali e *software* specifici alle scuole polo per l'inclusione e per consentire un potenziamento della velocità di connessione delle scuole situate in aree coperte dalla fibra.

Onorevole, quanto fin qui succintamente illustrato dimostra che vogliamo digitalizzare la scuola e farlo in tempi rapidi affinché sia garantito a tutti, soprattutto ai più fragili, anche in questa complicata situazione, il diritto allo studio.

ALLEGATO 6

5-04979 Toccafondi: Sulla formazione degli insegnanti nella didattica a distanza e sulla copertura delle cattedre.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Toccafondi, l'utilizzo di metodologie didattiche innovative non può prescindere da un'adeguata formazione dei docenti rispetto alle nuove tecnologie.

Per tale ragione, la formazione del personale scolastico non può che partire dal digitale, anche per capitalizzare e valorizzare le esperienze e le competenze maturate nei mesi di sospensione della didattica in presenza.

Già con il « *decreto Cura Italia* » una quota pari a 5 milioni di euro è stata destinata specificamente alla formazione del personale scolastico sulla didattica digitale integrata, coinvolgendo 572.888 docenti.

È stato, inoltre, promosso dal Ministero dell'istruzione il programma « Formare al Futuro » curato dai Future Labs, scuole polo per la formazione sul digitale che ha consentito di formare *on line*, nei due mesi estivi, oltre 8.000 docenti. E tale programma sta proseguendo con molti altri corsi.

Stiamo lavorando all'avvio di ulteriori azioni per la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale, per offrire strumenti digitali e *software* specifici alle scuole polo tesi all'inclusione e per consentire un potenziamento della velocità di connessione delle scuole situate in aree coperte dalla fibra.

Non bisogna sottovalutare neppure l'importante lavoro svolto dalle *équipe* formative territoriali. Docenti che svolgono nei territori una funzione di supporto e di accompagnamento alle scuole nella didattica digitale integrata.

Per quanto riguarda l'ulteriore Suo quesito inerente ai dati relativi alle supplenze per l'anno scolastico in corso, posso confermarLe che questi si pongono pienamente in linea con quelli di un anno fa.

In particolare, sono 66.654 i posti rimasti disponibili dopo la fase delle assunzioni a tempo indeterminato, coperti con contratti a tempo determinato.

Si tratta di posti che erano preventivati, a fronte del progressivo esaurimento delle graduatorie dei precedenti concorsi e di quelle ad esaurimento, e che sono destinati ad essere coperti dalle procedure concorsuali che sono state già bandite, nonostante il periodo di emergenza da Covid-19 e a cui si sono aggiunte, per svariate motivazioni, 7.538 disponibilità aggiuntive, oltre al cosiddetto « organico COVID ».

Con contratti a tempo determinato sono stati coperti anche i 14.142 posti di organico cosiddetto di fatto, che sono attivati in più, ogni anno, in risposta alle esigenze dei territori (ad esempio per lo sdoppiamento di classi necessario quando, per svariati motivi, aumentano gli alunni).

Stiamo anche coprendo, a seguito della progressiva istituzione, tutti i posti di sostegno, in deroga all'organico dell'autonomia, per garantire, oltre ogni parametro numerico, il diritto all'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità.

ALLEGATO 7

5-04982 Piccoli Nardelli: Sulle risorse messe in campo per l'avvio dell'anno scolastico.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Piccoli Nardelli, abbiamo lavorato all'avvio dell'anno scolastico con un importante sforzo organizzativo e anche con una visione che guarda oltre l'emergenza, cercando di generare dalla risposta alla crisi anche delle opportunità di miglioramento e sviluppo, a partire dal rilancio degli investimenti per l'istruzione.

Solo per la ripartenza di settembre abbiamo stanziato più di 3 miliardi.

Difatti, con l'approvazione del decreto-legge « Agosto » il Governo ha autorizzato lo stanziamento di ulteriori 1,5 miliardi di euro per la ripresa di settembre che si sommano agli oltre 1,6 miliardi del decreto « Rilancio ».

I fondi per la ripresa previsti sono stati utilizzati, fra l'altro, per assumere organico aggiuntivo per l'emergenza, per l'affitto di spazi in più per la didattica e per il loro adeguamento da parte degli Enti locali, per i patti di comunità fra scuole ed Enti del territorio, per l'acquisto di arredi, mascherine, igienizzanti.

Con il decreto-legge « Agosto » sono stati poi stanziati 54 milioni di euro per la sostituzione, dove necessaria, dei cosiddetti lavoratori fragili nelle istituzioni scolastiche, in linea con quanto previsto dalla nota emanata sul tema lo scorso 11 settembre dal Ministero dell'Istruzione. Sono stati previsti anche 1,5 milioni di euro per garantire la sostituzione del personale che usufruisce di congedo straordinario per motivi connessi alla quarantena dei propri figli.

Già con l'articolo 77 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali sia del personale che degli studenti.

Al fine di assicurare la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è stato incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 231 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Con riferimento alla messa in sicurezza degli istituti, nel solo anno 2020 e sino ad ora sono stati stanziati e quasi completamente assegnati 1.989,4 milioni per n. 2.057 interventi di messa in sicurezza finora autorizzati e n. 5.560 indagini diagnostiche su solai e controsoffitti su altrettanti edifici.

In merito all'organico, inoltre, sono stati stanziati a livello nazionali oltre un miliardo e 700 milioni.

Per quanto riguarda la specificità della didattica digitale integrata ricordo che il decreto-legge n. 137, all'articolo 21, ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015 di 85 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di ulteriori risorse che serviranno agli istituti scolastici per l'acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti e che si aggiungono all'analogo stanziamento di 85 milioni disposto dal « decreto Cura Italia » impiegato dalle scuole, nello scorso anno scolastico, per le medesime finalità.

A queste risorse - lo rammento a rischio di ripetermi - vanno aggiunti gli investimenti dei fondi strutturali, oltre 89 milioni per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali e 147 milioni per supporti e kit didattici, grazie ai quali le scuole hanno potuto acquistare oltre 430 mila dispositivi digitali.

Nel complesso, le risorse investite per la didattica digitale integrata a valere sul Piano nazionale scuola digitale e sulle risorse PON ammontano a 413,9 milioni in favore di 34.183 progetti autorizzati.

Onorevole Piccoli Nardelli, anche con queste misure abbiamo, dunque, fornito una risposta concreta all'esigenza di una corretta programmazione dell'avvio dell'anno scolastico in sicurezza.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla VI Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 153

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 160

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)* 153

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 161

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 162

RISOLUZIONI:

7-00555 Braga, 700569 Labriola e 7-00577 Lucchini: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume *(Seguito discussione e rinvio)* 155

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04971 Pezzopane: Incremento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per far fronte ai danni derivanti dai recenti straordinari eventi meteorologici che hanno coinvolto alcune province venete 156

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 163

5-04972 Mazzetti: Ritardo nell'emanazione del decreto recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto *(end of waste)* dei prodotti tessili 157

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 165

5-04973 Fregolent: Potenziamento del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri (Noe) nelle regioni del Nord Italia 158

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 166

5-04974 Plangger: Entità delle somme rivenienti dalle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni e di mozziconi di prodotti da fumo e loro utilizzo 158

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 168

5-04975 Zolezzi: Provenienza, natura, quantità e modalità di stoccaggio dei rifiuti depositati nell'area della cartiera Villa Lagarina a Mantova 158

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 169

5-04976 Lucchini: Modalità per la risoluzione del contenzioso relativo alla natura di imballaggio del film protettivo ed adesivo 159

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 11.05.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvata dal Senato ed abb.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, trattandosi della prima seduta formale della Commissione successiva alle determinazioni assunte dalla Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020, tiene a precisare che per lo svolgimento del presente punto all'ordine del giorno non è consentita la partecipazione dei colleghi e del rappresentante del Governo da remoto, essendo previsto che la Commissione possa svolgere votazioni, come peraltro espressamente indicato in convocazione. Non essendoci richieste di intervento, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere del relatore.

Tullio PATASSINI (LEGA) osserva che si tratta di una misura particolarmente importante e condivisibile di contrasto al finanziamento di imprese produttrici di armi assai pericolose che vengono utilizzate in teatri di guerra non convenzionali. Si tratta di armi che costano poco, sono facilmente utilizzabili e reperibili, connotate dall'impatto nocivo particolarmente grave, motivo per cui ogni iniziativa volta a limitarne l'utilizzo va senz'altro sostenuta. Paventa tuttavia il rischio, non essendo il nostro l'unico paese produttore al mondo di questo tipo di armamenti, che l'introduzione di misure di contrasto in Italia abbiano l'effetto paradosso di favorire la concorrenza di imprese stabilizzate in altri Paesi produttori che hanno normative più blande, senza le garanzie legate all'identità dell'acquirente e al luogo di destinazione, e che quindi offrono il fianco a possibili fenomeni illeciti. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore *(vedi allegato 1)*.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte preliminarmente che – come già chiarito, con riguardo al precedente punto dell'ordine del giorno – anche per lo svolgimento di tale argomento non è consentita la partecipazione dei colleghi e del rappresentante del Governo da remoto, essendo previsto che la Commissione possa svolgere votazioni, come peraltro espressamente indicato in convocazione.

Ricorda quindi che la Commissione concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Inoltre, ai sensi dell'ar-

ticolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento, la Commissione può discutere emendamenti che, se approvati, saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, in quanto irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno essere comunque ripresentati in Assemblea.

Segnala peraltro che le proposte emendative al disegno di legge in esame possono comunque essere presentate direttamente presso la XIV Commissione, la quale le trasmetterà, prima di esaminarle, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Comunica quindi che sono stati presentatati 3 emendamenti *(vedi allegato 2)*.

Non essendovi richieste di intervento, cede la parola al relatore, onorevole Federico, chiedendogli di esprimere il parere sugli emendamenti.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, esprime parere contrario emendamenti Lucchini 8.1, Labriola 28.1 e Lucchini 28.2.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT esprime parere conforme al relatore.

Tullio PATASSINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Lucchini 8.1, osserva che esso ha la finalità di elevare la soglia del subappalto dal 30 al 40 per cento del complesso dei lavori oggetto di affidamento. In questo modio si intende stabilizzare la disciplina dell'istituto, recependo a regime quanto attualmente previsto solo in via transitoria a seguito delle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici dal decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri ».

Ricorda che a carico dell'Italia c'è una procedura di infrazione europea proprio motivata dall'imposizione di una soglia predefinita – a suo tempo ispirata dall'esigenza di contrastare i fenomeni di infiltrazione criminale negli appalti – che contravviene tuttavia ai principi generali dell'Unione europea. L'Europa invita il nostro Paese ad introdurre norme specifiche per i singoli settori e per le singole procedure di gara, e in questo senso l'emendamento, pur non rappresentando una misura sufficiente per risolvere il contenzioso, rientra nella logica di riallineare la normativa nazionale. Invita pertanto il relatore e il Governo a rivalutare il proprio parere.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, condividendo le considerazioni del collega Patassini, ribadisce che l'innalzamento delle soglie per il subappalto dal 30 al 40 percento – soglia quest'ultima in vigore fino al 31 dicembre 2020 – non risolve, come da lui stesso sottolineato, il contenzioso apertosi in sede europea. Ritiene non sia questa la sede nella quale approntare una soluzione in via definitiva di una questione che impone un adeguato approfondimento. Conferma pertanto il parere contrario sulla proposta emendativa, auspicando che la Commissione possa, in una sede adeguata, attuare un percorso atto a conciliare la disciplina interna con le richieste dell'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucchini 8.1 e Labriola 28.1 *(vedi allegato 2)*.

Tullio PATASSINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Lucchini 28.2, precisa che esso intende affrontare la questione del trattamento degli sfalci e delle potature, prevedendo che tale materiale possa essere spostato anche al di fuori del luogo di raccolta, nonché ceduto a terzi. In particolare, osserva che se tale materiale organico, potenzialmente utilizzabile per altri usi, volesse essere utilizzato per la produzione di energia da biomassa, esso non potrebbe essere ceduto a terzi, configurandosi un limite oggettivo e assolutamente

illogico, a detrimento finanche delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT fa presente che la questione è di fatto superata dalle modifiche arrecate alla normativa dal decreto legislativo D.Lgs. 116/2020 adottato in relazione al recepimento del pacchetto di direttive europee in tema di economia circolare.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ribadisce quanto rappresentato dal sottosegretario, ritenendo la questione non più attuale, proprio alla luce della integrazione alla disciplina previgente apportata dal citato decreto legislativo n. 116 del 2020. Preannuncia al riguardo di aver inserito nella proposta di relazione un'osservazione con la quale si chiede di valutare, in tale prospettiva, l'espunzione dell'articolo 28. Conferma pertanto il parere contrario sulla proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Lucchini 28.2 *(vedi allegato 2)*.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazione *(vedi allegato 3)*.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT esprime parere conforme al relatore.

Alessia ROTTA, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione sul disegno di legge europea 2019-2029, C. 2670 Governo, avvertendo che dalla sua approvazione deriva il mandato dell'onorevole Federico a partecipare come relatore della Commissione ai lavori della XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 11.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 11.35.

7-00555 Braga, 700569 Labriola e 7-00577 Lucchini: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della discussione della risoluzione rinviato nella seduta del 4 novembre scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione anche le risoluzioni Labriola 7-00569 e Lucchini 7-00577 vertenti sul medesimo argomento, che saranno pertanto discusse congiuntamente alla risoluzione in esame.

Come già precisato con riguardo ai precedenti punti all'ordine del giorno, trattandosi della prima seduta formale della Commissione successiva alle determinazioni assunte dalla Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020, avverte che per lo svolgimento di tale argomento è consentita la partecipazione dei colleghi e del rappresentante del Governo da remoto, non essendo previsto che la Commissione possa svolgere votazioni, come peraltro espressamente indicato in convocazione.

Chiede quindi alle presentatrici se intendano illustrare tali atti di indirizzo.

Vincenza LABRIOLA (FI), intervenendo da remoto, illustra la risoluzione di cui è prima firmataria. Ringrazia la collega Braga per aver portato all'attenzione la Commissione il tema dei contratti di fiume che auspica possa trovare un pronto esito, affinché si possa dar seguito alle proposte avanzate dal tavolo nazionale dei contratti di fiume, trattandosi di istituti indispensabili per affrontare le sfide che pone l'ambiente.

Elena LUCCHINI (LEGA), intervenendo da remoto, fa presente che la risoluzione presentata dal proprio gruppo intende sottolineare con forza la necessità di una collaborazione e una forte integrazione tra le istituzioni pubbliche, e tra queste e gli attori privati presenti localmente, nelle scelte di pianificazione e programmazione dei comparti produttivi, dell'ambiente e del territorio. Sottolinea, inoltre, la necessità di destinare una percentuale di risorse europee e nazionale per interventi mirati, che non intervengano a valle di emergenze nazionali, ma consentano una adeguata pianificazione e una manutenzione idraulica periodica dei bacini idrografici, attraverso la pulizia dei corsi d'acqua e degli alvei.

Chiara BRAGA (PD), raccogliendo le sollecitazioni dei colleghi, che ringrazia per aver dimostrato interesse alla questione da lei posta all'attenzione della Commissione, fa presente di aver già manifestato piena disponibilità a raccogliere le indicazioni emerse in precedenza nel corso del dibattito. Trattandosi di atti coerenti con l'impostazione generale di quello a propria firma, nei prossimi giorni si impegna a promuovere la redazione di un testo che invierà in via informale ai colleghi appena possibile, affinché si possa pervenire alla deliberazione sugli atti di indirizzo già la prossima settimana.

Alessia ROTTA, *presidente*, condividendo il percorso delineato dalla collega Braga, che ringrazia, preannuncia che nell'odierno Ufficio di presidenza proporrà di adottare forme di articolazioni dei lavori della Commissione che – in aderenza alle indicazioni espresse dal Presidente Fico e dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo – consentano di concentrare le fasi di voto della Commissione nella settimana in cui sono previste sedute in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, anche in ragione degli elementi emersi nel corso del dibattito, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 11.55.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web*-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Come già precisato con riguardo ai precedenti punti all'ordine del giorno, trattandosi della prima seduta formale della Commissione successiva alle determinazioni assunte dalla Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020, avverte che in sede di interrogazioni è consentita la partecipazione dei colleghi e del rappresentante del Governo da remoto.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-04971 Pezzopane: Incremento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per far fronte ai danni derivanti dai recenti straordinari eventi meteorologici che hanno coinvolto alcune province venete.

Roger DE MENECH (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*. Osserva inoltre che la Commissione ha in corso lo svolgimento di una serie di audizioni sul tema del dissesto idrogeologico che confermano le criticità di carattere operativo e normativo delle procedure di intervento rispetto ai danni creati sul territorio dagli eventi avversi. Il Governo è consapevole della generale farraginosità di un sistema sul quale è necessario intervenire. Osserva infine che le regioni procedono con diverse velocità, anche in ragione della presenza di organismi, come ad esempio l'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), che permettono maggiore rapidità nello spendere le risorse stanziate. Infine preannuncia che il Governo sta lavorando alla stesura di un decreto legge sul tema del dissesto idrogeologico, che auspica possa essere presentato alle Camere ben prima della pausa invernale.

Roger DE MENECH (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, nella quale è stato sviluppato in maniera compiuta un ragionamento più generale sui problemi del dissesto idrogeologico e sulla difficoltà delle amministrazioni locali nell'affrontarlo. Osserva che nel caso specifico posto dalla propria interrogazione, la regione Veneto ha avuto tempi molto rapidi per compiere le procedure ad essa assegnate, ovvero la prima valutazione dei danni, e si trova adesso a dover aspettare tempi più lunghi sia per l'erogazione delle somme di prima istanza sia per ottenere le ben più consistenti risorse necessarie a ripristinare le opere danneggiate. Concorda con la necessità, già rappresentata dal sottosegretario, di una decisa semplificazione delle procedure, ma ritiene altresì necessario che parlamento e governo riferiscano risorse adeguate per far fronte ai sempre più frequenti problemi di dissesto del territorio. Auspica pertanto che all'interno della legge di bilancio o nell'ambito del *Recovery Plan* che l'Italia presenterà all'Europa possano essere stanziate le necessarie risorse, utili anche al sostegno di filiere economiche nel particolare periodo di crisi generato dalla pandemia.

5-04972 Mazzetti: Ritardo nell'emanazione del decreto recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto *(end of waste)* dei prodotti tessili.

Erica MAZZETTI (FI), illustra l'interrogazione in titolo, che tratta una questione irrisolta, posta all'attenzione da anni sia della Commissione che del Ministero, presso il quale un anno fa si è svolto un incontro con le imprese del tessile di Prato che tuttavia non ha portato ad alcun esito. Sottolinea inoltre la forte carenza di impiantistica, che costituisce un ulteriore problema per la chiusura del ciclo dell'economia circolare soprattutto del settore tessile, settore trainante della moda e dell'*export* non solo per il distretto di Prato ma per tutto il Paese, e fa presente al riguardo di aver presentato una proposta di legge, che auspica possa essere prontamente esaminata dalla commissione

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Erica MAZZETTI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatta ed esterrefatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Osserva che da più di un anno le categorie economiche del distretto di Prato sono in contatto con il Ministero per la soluzione di questo problema. Fa presente che rappresentanti del Ministero hanno condotto una visita per accertarsi del funzionamento del ciclo del tessile e che anche la Commissione, nel corso di una audizione svolta su sua richiesta, ha potuto acquisire elementi di informazione al riguardo.

Si dichiara basita del fatto che la risposta del Governo faccia riferimento in larga parte ad altri settori e di fatto non risponda al quesito posto rispetto al settore tessile, oggetto della propria interrogazione. Osserva che il ritardo nell'emanazione del regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili incentiva di fatto i colossi che risiedono fuori dal territorio nazionale, pregiudicando un settore manifatturiero importante fatto di piccole e medie imprese, ad oggi fortemente in

crisi anche per gli effetti derivanti dalla emergenza sanitaria.

Rinnova quindi l'invito alla Commissione Ambiente e alla Commissione attività produttive della Camera a recarsi a Prato per verificare il funzionamento del ciclo del tessile, auspicando che questo possa un momento di riconoscimento della qualità e dell'importanza di tale settore come fiore all'occhiello dell'economia circolare in Italia.

5-04973 Fregolent: Potenziamento del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri (Noe) nelle regioni del Nord Italia.

Silvia FREGOLENT (IV), illustrando l'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*. Allega alla risposta una documentazione nella quale si dà conto precisamente dell'organico del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta e si riserva di leggere con attenzione la documentazione depositata. Ritiene che la normativa in Italia in materia, approvata nel 2015, sia adeguata alla verifica di eventuali reati ambientali, essendo necessario soltanto un rafforzamento del personale. Osserva infatti che nel bresciano, nel parmense e nell'alessandrino si riscontrano gravi criticità riguardo e auspica pertanto che le cinquanta unità aggiuntive cui si fa riferimento nella risposta del sottosegretario siano destinate a tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle zone a più alta concentrazione industriale, dove è maggiore il rischio di frodi ambientali.

5-04974 Plangger: Entità delle somme rivenienti dalle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni e di mozziconi di prodotti da fumo e loro utilizzo.

Silvia BENEDETTI (MISTO), cofirmataria illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Silvia BENEDETTI (MISTO), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Osserva che in Italia ogni anno si producono circa sette miliardi di mozziconi di sigaretta e ritiene i numeri citati nella risposta desolanti. Certamente i comuni devono applicare la legge e auspica che il Ministero dell'ambiente possa esortarli in tal senso. Giudica importante smantellare il senso di impunità di alcuni cittadini incivili che disperdono nell'ambiente i piccoli rifiuti, e in particolare i mozziconi di sigaretta, generando i danni causati dalla presenza di micro plastiche e contaminanti chimici, che rilasciano sostanze tossiche. Osserva che l'applicazione delle sanzioni previste genererebbe risorse che potrebbero essere destinate al recupero di questi rifiuti, spesso operato dalle associazioni di volontariato, promuovendo una reale tutela ambientale.

5-04975 Zolezzi: Provenienza, natura, quantità e modalità di stoccaggio dei rifiuti depositati nell'area della cartiera Villa Lagarina a Mantova.

Alberto ZOLEZZI (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, osserva che la popolazione è stata devastata da molestie odorigene e difficoltà respiratorie da anni e che 3000 TIR sono passati per le strade di quel territorio sotto gli occhi delle autorità locali senza che nessuno dicesse nulla, finché le immagini non hanno dimostrato chiaramente le modalità

di stoccaggio dei rifiuti nell'area della cartiera di Villa Lagarina.

La cartiera è servita a smaltire i rifiuti provenienti dagli USA, con i quali peraltro il nostro Paese non ha accordi di collaborazione, opererà senza un inceneritore dopo le lotte dei comitati dei cittadini, e produrrà ben 25 tonnellate di polveri, non volendo convogliare le emissioni produttive, elemento sul quale insisterà, trattandosi di spese irrisorie. La Cina ha richiesto impurità massime basse, pari allo 0.5 per cento, obiettivo ottenibile attraverso un buon ciclo differenziato e con un trattamento meccanico avanzato.

Ringrazia il sottosegretario per avere chiarito alcune questioni importanti sul tema oggetto dell'interrogazione, sottolineando come le aziende oggi possano avere un futuro solo se rispettano l'ambiente.

5-04976 Lucchini: Modalità per la risoluzione del contenzioso relativo alla natura di imballaggio del film protettivo ed adesivo.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo da remoto in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo. Osserva che la modifica introdotta all'articolo 237 del codice dell'ambiente poteva rappresentare una soluzione ma ciò non è successo rispetto allo specifico contenzioso richiamato nella propria interrogazione, dal momento che il CONAI lo scorso 2 novembre ha presentato una memoria alla tribunale civile di Roma non tenendo in conto tale modifica.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 9)*. Precisa inoltre che la disposizione normativa relativa alla gestione del polietilene è contenuta nell'articolo 234 del codice ambientale.

Simona BORDONALI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e auspica che venga trovata presto una soluzione ad una questione in campo ormai da anni, che preoccupa molto le imprese del settore. Invita il Governo alla istituzione di un tavolo di confronto dove vengano invitati i consorzi CONAI e POLIECO, nonché le aziende del settore coinvolto, al fine di pervenire definitivamente alla risoluzione delle numerose azioni civili nei confronti delle imprese che, sia in ragione della crisi attuale sia per l'imposizione della *plastic tax*, su cui auspica un ripensamento, possono essere fortemente pregiudicate.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

ALLEGATO 1

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato e l'abbinata C. 445 Fornaro, recante Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, adottata come testo base;

sottolineata positivamente la preclusione, di cui all'articolo 1, comma 3, di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico per le società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster*,

rilevato che il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non viene sanzionato penalmente né attraverso la previsione di una sanzione amministrativa, ma si configura unicamente quale mero illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati, evidenziandosi una evidente e non comprensibile disparità di trattamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 8.

Al comma 1, lettera b) *al numero 1) premettere il seguente:* 01) al comma 2, *sostituire le parole:* « 30 per cento » *con le seguenti*: « 40 per cento ».

8. 1. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Gagliardi, Butti, Foti.

ART. 28.

Al comma 1, capoverso lettera f), *sostituire le parole:* e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati *con le seguenti:* , sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o

28. 1. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gelmini, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* « da tale biomassa, » *inserire le seguenti*: « anche al di fuori del luogo di produzione ovvero concessione a terzi, »

28. 2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Viviani, Liuni, Gagliardi, Butti, Foti.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019- 2020 »;

premesso che:

la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, consentendo una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo;

richiamato il contenuto dell'articolo 8 che affronta alcuni profili di incompatibilità – sollevati con la procedura di infrazione 2018/2273 – della disciplina nazionale del subappalto con la normativa europea, in particolare rimuovendo l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori (peraltro già sospeso fino al 31 dicembre 2020);

richiamato altresì l'articolo 28, che modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature, dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di allinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia, in modo da superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 9180/17/ ENVI;

preso atto che la formulazione, oggi vigente, introdotta dal recente decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1) appare idonea a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

si verifichi se la formulazione vigente della lettera *f*) del comma 1 dell'art. 185 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), come risultante dalla recente modifica apportata dal decreto legislativo n. 116 del 2020 sia idonea a consentire di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 9180/17/ ENVI, prevedendo in tal caso l'espunzione dell'articolo 28 dal disegno di legge.

ALLEGATO 4

5-04971 Pezzopane: Incremento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per far fronte ai danni derivanti dai recenti straordinari eventi meteorologici che hanno coinvolto alcune province venete.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, occorre premettere che le stesse non rientrano nella diretta competenza del Ministero dell'ambiente, trattandosi di episodi connessi alla gestione dell'emergenza e che rispondono ad esigenze e condizioni straordinarie.

Per tale ragione, facendo seguito alla richiesta di informazioni da parte del Ministero, il competente Dipartimento di Protezione Civile ha fatto presente, al riguardo, che a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal Dipartimento medesimo, il Consiglio dei Ministri, in data 10 settembre 2020, ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto nel territorio delle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, prevedendo un primo stanziamento di euro 6.800.000,00 destinati alla realizzazione dei primi interventi urgenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il Dipartimento di Protezione Civile ha precisato che il citato importo è stato determinato e previamente condiviso con la Regione Veneto a seguito di una proficua e continua interlocuzione.

Successivamente, in data 1° ottobre 2020, è stata adottata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 704 con cui viene nominato, fra l'altro, il Presidente della Regione Veneto quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della citata ordinanza il Commissario delegato, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento, deve predisporre il Piano degli interventi urgenti, nel limite delle risorse finanziate, e deve trasmetterlo al competente Dipartimento per la necessaria approvazione.

Inoltre, secondo l'articolo 3, comma 1, della medesima ordinanza, il Commissario delegato ha il compito, altresì, di produrre e trasmettere al Dipartimento di Protezione Civile – entro 90 giorni dall'approvazione del Piano degli interventi urgenti – la ricognizione dei fabbisogni relativa alle ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i fabbisogni per le misure di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma concernenti anche i danni subiti dai privati e dalle attività produttive.

Soltanto a seguito della trasmissione della citata documentazione al predetto Dipartimento, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 24, del citato decreto legislativo, potrà essere proposto al Consiglio dei Ministri uno schema di delibera concernente gli ulteriori stanziamenti da destinare all'emergenza in parola, per l'eventuale successiva deliberazione.

Fermo restando quanto fin qui esposto, preme, comunque, evidenziare, per quanto di diretta competenza del Ministero dell'ambiente, il quadro generale delle risorse programmate ed erogate per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio veneto. Dal 2010 al 2019 sono stati finanziati n. 84 interventi, per un importo complessivo di circa 200 milioni di euro.

Nell'ambito della programmazione 2020, è stato inserito un ulteriore intervento urgente che, nel 2017, il Ministero finanziò fino al livello esecutivo, con le risorse di cui al Fondo Progettazione (DPCM 16 luglio 2016).

Per quanto attiene, infine, alle risorse che potranno essere rese disponibili tramite il Recovery Fund, il Ministero dell'ambiente si è prontamente attivato redigendo, nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), delle proposte preliminari di interventi per la messa in sicurezza degli abitati e dei bacini idrografici esposti a dissesto idrogeologico e di contrasto al cambiamento climatico, che prevedono il finanziamento di opere ricadenti in tutto il territorio nazionale.

Stiamo lavorando altresì alla predisposizione di un decreto-legge sul dissesto attraverso il quale intendiamo intervenire con norme di ulteriore semplificazione e velocizzazione del sistema operativo che oggi interviene sulla difesa del suolo e sulla sicurezza idraulica. Si tratta di rafforzare il grande lavoro che oggi stanno svolgendo Regioni, Province, Comuni ed Autorità di Distretto, per quanto di competenza, facendo si che tra l'altro vengano aumentate la quantità e la qualità delle risorse tecniche e professionali che operano nelle Amministrazioni ai vari livelli. Così come occorrerà rafforzare il ruolo di coordinamento del Ministero, perfezionare il sistema Rendis d'intesa con le Regioni, utilizzare le tecnologie satellitari, intervenire con nuove norme in materia di espropri ed autorizzazioni ambientali sempre nel solco rigoroso della legalità e della sostenibilità.

Complessivamente, la proposta ammonta a circa 12 miliardi di euro. Tra questi, oltre 2 miliardi di euro corrispondono ad interventi proposti dalla Regione Veneto.

ALLEGATO 5

5-04972 Mazzetti: Ritardo nell'emanazione del decreto recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) dei prodotti tessili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si ricorda, in via preliminare, che ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006 un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che soddisfino determinati criteri tra i quali, in particolare, l'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente. Tali criteri vengono ricavati dalla disciplina comunitaria o, in mancanza di essa, sono fissati dal Ministero dell'ambiente con propri decreti, « caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto » includendo anche eventuali valori limite.

Nel 2013 e nel 2018 erano stati pubblicati solo due decreti « End of waste », relativi rispettivamente al CSS (combustibile solido secondario) e al fresato d'asfalto. Nel maggio 2019 è stato emanato il Decreto ministeriale n. 132 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) e nel mese di marzo 2020 è stato emanato il Decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 78 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso.

Il Ministero ha recentemente attivato le istruttorie tecniche per l'emanazione di altri decreti ministeriali relativi al pastello di piombo, alle plastiche miste, alla carta da macero e al pulper (scarto prodotto dall'industria cartiaria). Sono state, altresì, avviate le verifiche di fattibilità per altre tipologie di rifiuti, attenzionate dal mercato, quali il vetro sanitario, la vetroresina, i rifiuti inerti da spazzamento strade, gli oli alimentari esausti, le ceneri da altoforno e i residui da acciaieria.

Per quanto attiene, nello specifico, al settore tessile, il Ministero dell'ambiente ha avviato nel 2020 l'attività istruttoria per la predisposizione del decreto EoW rifiuti tessili. L'argomento è estremamente complesso per via dell'eterogeneità di materiali che compongono ciascun capo di abbigliamento. Entro la fine dell'anno saranno concluse le attività di confronto con gli stakeholders del settore a partire dai distretti industriali a vocazione tessile.

Successivamente potrà proseguire l'iter per l'approvazione del decreto.

Da quanto esposto si evince, dunque, l'assoluto rilievo del tema relativo all'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina, appunto, il cosiddetto « End of Waste », per l'economia circolare di cui il Ministero dell'ambiente è attore principale.

ALLEGATO 6

5-04973 Fregolent: Potenziamento del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri (Noe) nelle regioni del Nord Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si riporta quanto rappresentato dal competente Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare, il predetto Comando ha fatto presente che, a seguito dell'assorbimento nell'Arma del Corpo Forestale dello Stato, le competenze in materia di contrasto dei crimini ambientali sono state attribuite al Comando Carabinieri Unità forestali ambientali e agroalimentari, che opera attraverso le proprie strutture territoriali.

Al riguardo, il Comando ha evidenziato che nelle citate Regioni del nord Italia, l'Arma, in ragione degli assetti specializzati, dispone delle seguenti articolazioni operative:

Gruppo tutela ambientale di Milano, da cui dipendono 10 NOE (presenti nelle province di MI, TV, TO, VE, GE, BO, UD, BS/AL e TM);

Comando Regione Carabinieri Forestali Piemonte, articolato operativamente in 8 Gruppi e 68 Stazioni dipendenti;

Comando Regione Carabinieri Forestali Liguria, articolato operativamente in 4 Gruppi e 39 Stazioni dipendenti;

Comando Regione Carabinieri Forestali Lombardia, articolato operativamente in 11 Gruppi e 82 Stazioni dipendenti;

Comando Regione Carabinieri Forestali Veneto, articolato operativamente in 7 Gruppi e 46 Stazioni dipendenti cui si aggiunge 1 Centro Anticrimine Natura di Udine;

Comando Regione Carabinieri Forestali Emilia-Romagna, articolato operativamente in 9 Gruppi e 71 Stazioni dipendenti.

Sempre secondo quanto riferito dal competente Comando Generale, con il decreto-legge n. 162 del 2019 (cd. « decreto milleproroghe ») è stato autorizzato, a decorrere dal 10 ottobre 2020 e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento di ulteriori 50 unità per il potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Per quanto concerne, invece, l'attività operativa, i Nuclei Carabinieri operativi ecologici nel primo semestre del 2020 hanno espletato 2189 controlli nell'ambito dei vari settori di intervento relativi alle matrici ambientali dell'aria, dell'acqua e del suolo (di cui 682 risultati non conformi); deferito 1323 persone all'Autorità giudiziaria, oltre a 33 soggetti tratti in arresto; effettuato 172 sequestri, per un valore complessivo di circa 269 milioni di euro; eseguito numerose attività di contrasto nel Nord Italia, tra le quali si segnalano quelle dei NOE di Venezia (9300 pannelli fotovoltaici posti sotto sequestro, con la denuncia in stato di arresto del rappresentante legale della società), di Genova (perquisizione di locali a carico di 3 società di trattamento rifiuti e deferimento di 7 persone) e di Brescia (deferimento all'Autorità giudiziaria del Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale di una società operante nel settore del recupero e trattamento di metalli non ferrosi).

Fermo restando quanto esposto, si ritiene opportuno segnalare che è intenzione del Ministero intensificare col concorso del Parlamento le misure di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale; in questa direzione servono ulteriori interventi legislativi tra i quali segnaliamo « Terra Mia », che è all'attenzione del Consiglio dei Ministri, la cui approvazione consentirà di rafforzare la lotta contro l'abbandono dei

rifiuti pericolosi, le discariche abusive e i trafficanti di rifiuti in quanto finalizzato ad estendere ed incrementare gli strumenti, anche investigativi, per prevenire e reprimere le condotte illecite offensive del bene giuridico ambiente.

Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale

Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente è attualmente organizzato in:

una struttura centrale a Roma articolata su un ufficio Comando;

un Reparto Operativo ed una Sezione Analisi (con un Nucleo Analisi ed una Sala Situazione);

3 Gruppi (Milano - Roma - Napoli) a competenza areale (Nord - Centro - Sud), da cui dipendono 29 Nuclei Operativi Ecologici (10 da Milano, 9 da Roma e 10 da Napoli).

La forza complessiva del Comando è attualmente di 339 militari su una forza organica di 426, i Gruppi hanno la seguente forza:

Gruppo CC Tutela Ambientale di Milano: forza organica 115 - forza effettiva 95;

Gruppo CC Tutela Ambientale di Roma: forza organica 94 - forza effettiva 74;

Gruppo CC Tutela Ambientale di Napoli: forza organica 115 - forza effettiva 98.

La componente specialistica, costituita dal Reparto Operativo con competenza su tutto il territorio nazionale, ha alle proprie dipendenze:

la Sezione Operativa Centrale che ha compiti essenzialmente investigativi in indagini complesse sull'intero territorio nazionale, riguardanti espressioni di criminalità ambientale particolarmente ampie o con risvolti internazionali;

una Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive orientata al contrasto di traffici illeciti di rifiuti e materiali radioattivi e dotata di complessi laboratori mobili di rilevamento;

una Sezione Inquinamento Atmosferico e Industrie a Rischio di Incidente Rilevante adibita al controllo di industrie sottoposte a speciale normativa.

L'attività informativa è, invece, delegata alla Sezione Analisi che ha compiti di gestione di flussi informativi, monitoraggio e valutazioni previsionali sulla sicurezza dell'ambiente, indispensabili per ottimizzare l'impiego delle risorse, pianificare e coordinare l'attività di controllo, definire le linee strategiche su cui far evolvere l'attività di contrasto all'illegalità ambientale.

È in atto un corso di specializzazione al quale stanno partecipando 30 sottufficiali che verranno inseriti nei reparti all'inizio del 2021.

Si sottolinea, inoltre, che con il decreto-legge n. 162 del 2019 (cd. « decreto milleproroghe »), per espressa volontà del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2020 e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento di ulteriori 50 unità per il potenziamento del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale. Tale personale sarà disponibile dal punto di vista operativo nel 2021.

ALLEGATO 7

5-04974 Plangger: Entità delle somme rivenienti dalle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni e di mozziconi di prodotti da fumo e loro utilizzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'abbandono incontrollato dei mozziconi di sigarette comporta un'innegabile impatto ambientale. Come noto, la legge 221/2015 ha introdotto nel testo unico ambientale, all'articolo 232-*bis*, le disposizioni inerenti il contrasto all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevedendo altresì che i Comuni provvedano ad installare nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori e stabilendo opportune sanzioni amministrative i cui proventi sono destinati ai Comuni stessi che hanno irrogato le sanzioni, per finanziare le citate iniziative di raccolta e per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione dei consumatori.

Ferma restando la richiamata normativa vigente in materia, per quanto concerne le iniziative da adottare al fine di favorire operazioni di riciclo dei rifiuti dei prodotti da fumo, si evidenzia che la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che prevede iniziative specifiche destinate alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, cosiddetta « Direttiva SUP — *Single-Use-Plastics* », che dovrà essere recepita entro il 3 luglio 2021, tra le misure di contrasto, stabilisce l'istituzione di schemi di responsabilità estesa del produttore, da adottare entro il 5 gennaio 2023, proprio per i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

Tale disposizione prevede che i produttori di tali prodotti dovranno sostenere sia i costi delle misure di sensibilizzazione previste dalla Direttiva sia i costi di rimozione dei rifiuti di tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento.

Dovrà dunque essere assicurato che i produttori coprano i costi della raccolta dei rifiuti di tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento.

La realizzazione del sistema di raccolta darà quindi via alla creazione ed allo sviluppo della relativa filiera, comprese anche tutte le possibili modalità di riciclaggio e recupero che si rendono disponibili per questa tipologia di rifiuti.

Per quanto attiene, invece, ai dati relativi alle sanzioni previste in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo, risulta che le somme versate al bilancio dello Stato dai Comuni in ragione del 50 per cento delle sanzioni elevate siano pari a zero per l'anno 2018, pari a 70 euro per l'anno 2019 e pari a 150 euro nel periodo gennaio-ottobre 2020. Tale deludente risultato suggerisce la rivisitazione della disciplina in argomento, laddove possibile anche in sede di recepimento della c.d. « Direttiva SUP » già citata.

ALLEGATO 8

5-04975 Zolezzi: Provenienza, natura, quantità e modalità di stoccaggio dei rifiuti depositati nell'area della cartiera Villa Lagarina a Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, occorre, in via preliminare, chiarire il quadro generale della vigente normativa comunitaria di settore e delle competenze ripartite a livello centrale e locale stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

La materia delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti viene disciplinata dal regolamento (CE) n. 1013/2006 che trova applicazione in ugual misura in tutti gli Stati membri e prevede le regole che il soggetto che intende effettuare una spedizione di rifiuti (notificatore) è tenuto a rispettare sia in caso di spedizioni di rifiuti tra Stati membri dell'UE, sia in caso di spedizioni di rifiuti tra l'UE e i Paesi terzi. Le suddette regole prevedono, tra l'altro, l'obbligo per il notificatore di compilare correttamente i documenti di notifica e movimento che devono accompagnare la spedizione durante tutto il suo percorso nonché di presentare alle Autorità competenti idonea documentazione contenente tutte le informazioni relative alla composizione, alla codifica del rifiuto nonché all'operazione di smaltimento o recupero a cui gli stessi sono diretti che, nel caso in cui i rifiuti vengano destinati verso Paesi extra UE, dovrà rispettare gli stessi standard di protezione dell'ambiente e della salute umana previsti a livello europeo. Il notificatore, inoltre, deve presentare all'Autorità competente di spedizione, ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente 370/1998, idonea garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, di cui il Ministero è beneficiario, che garantisca da eventuali incidenti occorsi durante la spedizione o illegalità commesse.

Ciò posto, il Regolamento demanda agli Stati membri la possibilità di designare, sia a livello centrale che a livello locale, le Autorità competenti di spedizione, destinazione e transito preposte al rilascio delle autorizzazioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 196, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del D.Lgs. 152/2006 è stato stabilito che « ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome; b) l'autorità di transito è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ».

Alla luce di quanto illustrato, risulta chiaro che le spedizioni di rifiuti in uscita dall'Italia verso altri Stati membri o verso Paesi terzi e viceversa vengono autorizzate dalle Autorità competenti di cui al richiamato art. 196, le quali, quindi, hanno assoluta autonomia nell'applicazione della suddetta normativa nonché piena cognizione di quali e quanti flussi di rifiuti siano autorizzati a lasciare o ad entrare nei rispettivi territori.

Si segnala, inoltre, che le suddette Autorità competenti sono tenute all'espletamento degli obblighi relativi al SISPED (sistema informatico per le spedizioni di rifiuti) previsto dal DM 22 dicembre 2016 in attuazione del Piano nazionale delle ispezioni di cui al Regolamento UE 660/2014. Attraverso l'utilizzo e la corretta compilazione di tale piattaforma informatica, infatti, le suddette Autorità, nonché gli organi deputati al controllo a livello centrale e locale che hanno libero ed incondizionato accesso al SISPED, possiedono tutte le informazioni sulla situazione delle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta nonché dei singoli movimenti di cui le stesse si compongono, costantemente aggiornata.

Fermo restando quanto fin qui esposto, per quanto concerne, nello specifico, le problematiche segnalate, la competente Pro-

cura della Repubblica di Mantova ha fatto presente che il personale del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Comando di Polizia Locale del Comune di Mantova, coadiuvato da operatori dell'A.R.P.A., in data 19 aprile 2019 dava esecuzione, nell'ambito di un procedimento penale avviato relativamente alla gestione e al trattamento illecito di rifiuti a carico del Direttore dello stabilimento in questione, ad una serie di provvedimenti, tra cui il sequestro ai fini probatori di « materiale cartaceo di macero dislocato su 20.000 mq di area non pavimentata, con carotaggio a campione al fine di eseguire analisi chimico-fisiche » per la conseguente qualificazione come rifiuto. Allo stato attuale, il summenzionato materiale cartaceo della consistenza di circa 110.000 tonnellate e qualificato, a seguito delle indagini, come rifiuto, è ancora sotto sequestro giudiziario e, secondo quanto riferito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in accordo con la Procura procedente, è soggetto alle prescrizioni impartite dalla competente A.R.P.A., nell'ambito della procedura di rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi finalizzata all estinzione del reato, prevista dagli articoli 318-*ter* e 318-*quater* del d.lgs. 152/2006. Al riguardo, l'ARPA ha riferito che, in conformità alle prescrizioni impartite, risulta previsto per il 23 novembre prossimo l'inizio dello smaltimento dei rifiuti.

A ciò si aggiunga che, attualmente, al Ministero dell'ambiente non risultano accordi a livello nazionale per il trattamento da parte di ditte italiane di rifiuti provenienti dagli USA che, peraltro, non rientrano tra le Nazioni che hanno ratificato la Convezione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e sul loro smaltimento.

ALLEGATO 9

5-04976 Lucchini: Modalità per la risoluzione del contenzioso relativo alla natura di imballaggio del film protettivo ed adesivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, occorre rilevare che le stesse richiamano un'annosa questione, che ha già visto impegnato il Ministero dell'ambiente per promuovere idonee misure normative.

Invero, nel quadro normativo relativo alla gestione del polietilene, di cui all'articolo 234 del titolo III, parte IV, del decreto legislativo n. 152/06, non appare immediata l'esatta individuazione del perimetro dei beni/rifiuti in polietilene, e di conseguenza dei soggetti tenuti ad iscriversi ad un sistema anziché ad un altro (POLIECO-CONAI/COREPLA), e per l'effetto la corresponsione del contributo ambientale.

In passato fu emanato un decreto ministeriale (approvato il 2 maggio 2006), che individuava una pluralità di beni utilizzati nel mondo agricolo in polietilene (teli e reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggiami di copertura e di protezione). Tale decreto fu, tuttavia, oggetto di molteplici contestazioni in quanto la suddetta previsione avrebbe considerato le sole categorie agricole obbligate al versamento del contributo POLIECO, oltre che dichiarato inefficace a causa del mancato controllo della Corte dei Conti.

Successivamente, è stata abrogata la disposizione concernente l'individuazione dei beni in polietilene, contenuta al comma 2, dell'articolo 234, del D.Lgs. n. 152/2006, ed è stato introdotto il contributo percentuale di riciclaggio da determinarsi in misura variabile in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene.

Nel corso degli anni sono stati numerosi i contenziosi promossi in sede civile sia dal POLIECO sia dal CONAI, nonché dalle imprese che ad essi devono aderire per adempiere ai propri obblighi connessi alla gestione del fine vita dei prodotti che immettono sul mercato nazionale. I giudizi promossi hanno ad oggetto la qualificazione di un prodotto come imballaggio o bene in polietilene e di conseguenza gli obblighi di gestione ai sensi degli artt. 217 e seguenti, oppure ai sensi dell'articolo 234, del D.Lgs. n. 152/2006. La giurisprudenza, sul punto, non si è espressa in modo univoco, considerando tali prodotti talora quali imballaggi talaltra quali beni in polietilene. Tale situazione comporta una grande incertezza del diritto per le imprese soggette agli obblighi di adesione ai suddetti consorzi e al versamento del contributo ambientale; infatti, in caso di errato pagamento ad uno piuttosto che all'altro consorzio (accertato con sentenza) l'impresa sarà tenuta alla ripetizione delle somme già versate.

È bene precisare, al riguardo, che l'articolo 224, del D.Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto « Consorzio nazionale imballaggi », al comma 9, prevede che l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previste dalla parte IV del medesimo decreto o comunque istituiti in applicazione dello stesso. Ciò, evidentemente, costituisce una sorta di garanzia per le imprese che aderiscono al CONAI, che non si vedono obbligate a corrispondere più volte il contributo ambientale. Una simile previsione non è invece presente nell'articolo 234.

In sede di recepimento delle direttive sull'economia circolare, il Ministero dell'ambiente ha proposto sul tema in questione l'integrazione, all'articolo 237 recante i criteri direttivi per sistemi di gestione, del principio del « ne bis in idem »

per tutti i sistemi collettivi. Sulla questione, tuttavia, è intervenuta anche l'AGCM, su istanza del POLIECO, con parere del 6 dicembre 2019, sottolineando che allo stato non sono rinvenibili, né nel TUA, né dalle disposizioni derivate, indicazioni che consentano di delineare le caratteristiche dei beni in polietilene al fine di definire con certezza l'ambito di operatività del POLIECO.

Il Ministero, in riscontro al suddetto parere, con nota del 2 marzo 2020, nel rappresentare le numerose difficoltà incontrate nel corso dell'istruttoria già avviata da tempo, ha comunque rilevato che per ragioni di opportunità tecnica sarebbe adeguato procedere mediante la definizione delle esclusioni ovvero anche attraverso l'inserimento di criteri chiari, basati sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti in polietilene, secondo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto (durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità, riciclabilità, presenza di sostanze pericolose). Tale soluzione, tuttavia, non può prescindere da interventi del Legislatore sull'impianto normativo previsto in materia.

Si ritiene, dunque, che l'individuazione dell'ambito di operatività del consorzio POLIECO consentirebbe in maniera definitiva di dirimere numerose problematiche. Per tale ragione il Ministero dell'ambiente ha optato di risolvere la questione con l'emanazione del decreto attuativo di cui al comma 13, dell'articolo 234 e con la riformulazione dello stesso articolo. A tal fine, il Ministero ha intenzione di convocare un apposito Tavolo per promuovere un percorso partecipato con tutti i soggetti interessati, l'Ispra e il CNR - Istituto Polimeri Composti e Biomateriale, volto a contemperare e valutare tutti gli interessi sottesi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 173

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 176

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo ».

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 183

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 183

Audizione di rappresentanti del Ministero della difesa 183

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli operatori e dei piloti dell'aviazione generale d'Italia (AOPA) 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada. C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801-A 183

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 10.25.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante

nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, riferisce che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge in titolo.

Il testo in esame si compone di 16 articoli e risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica con riferimento a precedenti provvedimenti di urgenza in materia di sicurezza, in particolare in sede di emanazione del decreto-legge n.113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019. A seguito dell'entrata in vigore dei citati provvedimenti e della loro prima applicazione è emersa infatti la straordinaria necessità ed urgenza di chiarirne alcuni profili tramite alcune modifiche che tenessero conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative.

Con riferimento agli ambiti di interesse della IX Commissione, segnala in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 1, comma 2, interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982.

La nuova disciplina sostituisce quella introdotta nel testo unico sull'immigrazione immigrazione dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis).

Rispetto a tale previsione, è disposta l'esclusione dei provvedimenti di limitazione o divieto per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati. Si dispone inoltre che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare espressamente riferimento all'ingresso delle medesime.

A tale riguardo ricorda che la disciplina prevede un potere di intervento posto in capo al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, per motivi di ordine pubblico nonché per motivi di sicurezza pubblica e per motivi dovuti al concretizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g)*, della Convenzione di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

Nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione, che punisce la navigazione in zone vietate con la reclusione fino a due anni e la multa (fino ad euro 516), elevata per la violazione in esame ad un importo compreso tra euro 10.000 ed euro 50.000.

Sono contestualmente oggetto di abrogazione, da parte dell'articolo 1, le previsioni inserite dal predetto decreto-legge 53 del 2019 agli articoli 11 e 12 del testo unico sull'immigrazione che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata nel caso di violazione del provvedimento di divieto o limitazione di ingresso, transito o sosta delle navi.

Riguardo all'esplicito riferimento all'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g)*, della Convenzione di Montego Bay, limitatamente

alla violazione delle leggi di immigrazione vigenti, contenuto nel citato comma 2 dell'articolo 1 in commento, preannuncia che intende svolgere un ulteriore approfondimento anche in vista della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

L'articolo 12 prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete *internet*.

In particolare, il comma 1 dell'articolo prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione (ossia il Servizio polizia postale e delle comunicazioni), di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati in materia di stupefacenti, commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria su richiesta della direzione Centrale di servizio antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza (si veda l'articolo 1 della legge n. 16 del 1991) l'organo per la sicurezza dei servizi di telecomunicazione provvede ad inserire nell'elenco i siti utilizzati per la commissione di uno o più dei reati in materia di stupefacenti, notificando tale inserimento nel contempo ai provider così da impedire l'accesso ai siti indicati.

Ai sensi del comma 2, i *provider* sono chiamati a provvedere, entro sette giorni, ad inibire l'accesso ai siti segnalati siti web attraverso l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo al contrasto ai reati di pedopornografia e pedofilia.

A garanzia degli obblighi gravanti sui crediti fornitori di rete, il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'accertamento della violazione provvede l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni; mentre la effettiva irrogazione delle sanzioni spetta agli Ispettorati territoriali del Ministero per lo sviluppo economico.

La disposizione esclude la possibilità di pagamento in misura ridotta (di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981).

Il comma 4 demanda infine ad un successivo decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, la devoluzione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Le risorse devono essere destinate al Ministero dell'interno per il potenziamento ordinario e straordinario delle attività volte a rafforzare le azioni di controllo e di accertamento delle violazioni previste dalla disposizione in esame e al Ministero dello sviluppo economico per il rafforzamento dei servizi connessi alle attività di irrogazione delle sanzioni.

Alessandro MORELLI (LEGA) esprime innanzitutto un orientamento del tutto sfavorevole sul provvedimento d'urgenza adottato dal Governo volto a superare l'impianto dei precedenti decreti-legge in materia di sicurezza , approvati dal precedente Governo.

Fornisce quindi una serie di dati sull'immigrazione clandestina in Italia, manifestando forti preoccupazioni sia sul piano della sicurezza sanitaria sia sul versante del contrasto al terrorismo. In particolare, segnala che di circa 30 mila clandestini arrivati in Italia, diverse centinaia sono risultati positivi al Coronavirus e che la stessa ministra Lamorgese ha recentemente dichiarato che circa il cinquanta per cento sono cittadini tunisini appartenenti alla media borghesia, con ciò sconfessando il racconto portato avanti dall'attuale maggioranza che l'immigrazione clandestina riguardi essenzialmente persone in difficoltà e in fuga da persecuzioni e torture. Ribadisce, inoltre, come i recenti fatti terroristici di Nizza hanno evidenziato come vi sia oltretutto un problema di garantire la sicurezza dei Paesi ove i clandestini possono circolare liberamente, sfuggendo al controllo delle autorità preposte.

Segnala inoltre che, a differenza dei cittadini italiani ai quali viene richiesto il

rispetto di numerose prescrizioni sanitarie e limitazioni della libertà personale, ai clandestini che sbarcano in Italia si consente al contrario ampia libertà di circolazione.

Passando al merito delle disposizioni in esame, si chiede se di fronte all'attuale emergenza sanitaria e di fronte ad una perdurante crisi economica assai profonda, risponda effettivamente a motivi di urgenza quella di intervenire sulla disciplina in materia di sicurezza ed immigrazione, essendo oltretutto oramai trascorsi due anni dall'adozione dei cd. decreti « sicurezza » e un anno e mezzo dalla caduta del primo governo Conte.

Stigmatizza quindi il comportamento delle organizzazioni non governative coinvolte nelle operazioni di immigrazione clandestina, riportando come siano le stesse Capitanerie di porto a rimarcare il mancato rispetto del diritto internazionale da parte di tali organizzazioni.

Sottolinea quindi che il Governo, con questo provvedimento, intende evidentemente sostenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, eliminando oltretutto le sanzioni a carico delle navi utilizzate per consentire l'ingresso di clandestini in Italia, sanzioni che a suo giudizio hanno evitato un numero eccessivo di sbarchi.

Preannuncia, più in generale, che il gruppo della Lega intende contrastare le scelte compiute dal Governo con questo provvedimento, anche mediante la presentazione di numerose proposte emendative al fine di rovesciare l'impianto delle misure proposte.

Ritiene, infine, che il riferimento, nella relazione illustrativa svolta dalla collega Bruno Bossio, al necessario concerto del Ministro dell'interno con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'informativa al Presidente del Consiglio, potrà certamente rivelarsi utile, anche in sede processuale, a difesa delle ragioni della condotta dell'allora ministro Salvini.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), nel comprendere le ragioni anche politiche dell'intervento del collega Morelli sul tema dell'immigrazione, ribadisce come gran parte degli immigrati clandestini siano persone che fuggono da guerre e da persecuzioni e che proprio per questo al momento dello sbarco in Italia perdono la qualifica di clandestini e diventano soggetti richiedenti asilo.

Ricorda come a causa della misura dei porti chiusi il precedente governo abbia in realtà causato migliaia di morti, mentre con il provvedimento in esame si cerca di individuare le migliori soluzioni per salvare vite umane.

Al riguardo ritiene quanto mai urgente riuscire ad imporre nell'agenda delle istituzioni europee la questione della modifica del Trattato di Dublino che nella versione attuale e nel combinato disposto con le disposizioni della legge Bossi-Fini non fa che complicare la situazione dell'Italia, che dovrebbe avere solo il ruolo di porta di accesso per l'Europa mentre si trova in solitudine ad affrontare un fenomeno assai complesso.

Nel ricordare come in passato il governo Renzi abbia sempre sostenuto la questione della modifica del Trattato di Dublino come priorità, soprattutto nel semestre di presidenza europea, ritiene che sul fenomeno dell'immigrazione clandestina e sul contrasto del terrorismo sia necessario avere una visione alquanto più articolata di quella proposta dal gruppo della Lega.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge in titolo e la

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019 ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XIV Commissione Politiche europee.

Analizzando in primo luogo il disegno di legge di delegazione europea ricorda che esso è predisposto ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 che stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tale disegno di legge.

La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge 234 del 2012 reca disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte ad attuare delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale; a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea e disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare direttive nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge. Possono inoltre essere previste disposizioni che, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle deleghe appena descritte. Oltre a ciò la legge di delegazione può contenere deleghe legislative per regolamentare la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea ovvero per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei.

Il disegno di legge di delegazione europea 2019/2020 oggi all'esame della Commissione si compone di 29 articoli, riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 14 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 20 direttive.

Come di consueto le materie trattate nella legge di delegazione europea sono eterogenee. Tra le direttive oggetto di recepimento se ne segnalano dieci di interesse della Commissione. Per tre di queste direttive sono anche specificati principi e criteri direttivi per il recepimento mentre sette direttive sono riportate solamente nell'allegato A.

Tutti gli atti di recepimento delle direttive citate saranno oggetto dell'esame parlamentare.

Tra queste direttive, alcune sono estremamente significative per la Commissione Trasporti. In questa relazione si soffermerà quindi sui principi e criteri direttivi speciali previsti per il recepimento delle direttive, rinviando sin d'ora per gli specifici e ampi contenuti delle direttive medesime alla documentazione disponibile.

Segnala inoltre che sono d'interesse della Commissione per materia, i principi e criteri direttivi concernenti l'adeguamento delle disposizioni interne ad un Regolamento.

La prima direttiva d'interesse della Commissione, per il recepimento della quale sono stati inseriti principi e criteri direttivi specifici nell'articolato, è la direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Sono indicati, all'articolo 3, per il suo recepimento, ben 12 principi di delega, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si richiede al Governo in particolare di: riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle di-

sposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato (lettera a); prevedere misure che assicurino un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, compresi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video prevedendo che i compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, siano affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore (lettera b) nonché di garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, includendo, a seguito di una modifica prevista nel corso dell'esame in Senato l'obbligo per i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, di fornire agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo (lettera g); prevedere inoltre, secondo un'altra modifica introdotta nel corso dell'esame in Senato, che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandola ad una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili (lettera h) e che, sempre secondo una modifica introdotta al Senato, vi sia l'obbligo di garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari (lettera i); prevedere specifiche misure che tutelino i consumatori di servizi di media audiovisivi, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi con regolazione di tali procedure in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (lettera c); prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, vale a dire i video *on demand*, individuandone alcune modalità, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici digitali (lettera d); prevedere misure finalizzate all'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e misure volte a rivedere i limiti di affollamento pubblicitario nella fascia oraria in cui è possibile trasmettere gli annunci in un'ottica di maggiore flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità; con una modifica inserita nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali nelle trasmissioni televisive in accordo con le delibere dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni (lettera f); prevedere specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false (lettera g, ultimo inciso); promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video (lettera l) e aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, nell'ottica dell'ulteriore rafforzamento delle prerogative di indipendenza (lettera m); aggiornare infine, sempre con un principio di delega introdotto al Senato, l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico

dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia (lettera n). Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 19 settembre 2020. In ragione di ciò è ragionevole ritenere che l'esame dello schema di decreto legislativo contenente il nuovo testo unico dei servizi di media digitali, dovrà essere rapidamente portato all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari.

La seconda direttiva per il recepimento della quale sono stati inseriti principi e criteri direttivi è la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Per tale direttiva, all'articolo 4, sono inseriti 11 principi e criteri direttivi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si richiede al Governo in particolare di: riordinare le disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), attraverso l'adozione di un nuovo codice per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione (lettera a); prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ed alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze (lettera b); introdurre misure « di semplificazione » (come precisato al Senato) per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga « sia fisse che mobili » (secondo la specifica introdotta al Senato), garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, « evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale » (come specificato al Senato), a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti (lettera c); assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972 (principio introdotto al Senato, lettera d); definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà in capo alle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il *Low Power Wide Area* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi (principio introdotto al Senato, lettera e); prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi (lettera f); prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, c.d. *wholesale only* (lettera *g)*); aggiornare i compiti AGCOM, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza (lettera h); provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (lettera i); provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (lettera l); provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e il telemarketing (principio introdotto al Se-

nato, lettera m). Il termine di recepimento della direttiva è il 21 dicembre 2020.

Con riguardo ai principi e ai criteri direttivi recepiti con riferimento alla direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (art. 5), segnala alcuni che concernono profili di competenza della nostra Commissione. In particolare i seguenti principi richiedono al Governo: di favorire la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica (lettera i); favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 (lettera n); introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti (lettera z) e introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti (lettera aa).

L'articolo 18 del disegno di legge contiene principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »). Con riferimento all'adeguamento delle disposizioni nazionali il Governo si dovrà attenere ai seguenti principi e criteri direttivi: designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 (lettera a); individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera a) (lettera b); definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni (che non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro) siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza (lettera c); prevedere il potere dell'autorità di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento (lettera d).

Il termine per l'attuazione della delega è di 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge il cui disegno di legge è all'esame.

L'articolo 28 contiene i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che, intervenendo in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW) e abroga la direttiva 2005/45/CE. Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo deve inoltre: introdurre le definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne,

nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali (lettera a); valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare (lettera b). Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 2 agosto 2021.

Passando all'esame delle ulteriori direttive inserite solo nell'allegato, per le quali è conferita al Governo la delega per il recepimento delle stesse, in primo luogo entra in considerazione la Direttiva (UE) 2019/520 avente ad oggetto l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione). Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 19 ottobre 2021. La direttiva mira a garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete urbana e interurbana dell'UE, agevolando al tempo stesso lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali dell'Unione. La finalità perseguita è quella di disporre di sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi ed adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione nonché alla futura evoluzione tecnologica. Si intende così mettere i fornitori del servizio europeo di telepedaggio (SET) in condizione di accedere al mercato in maniera più semplice, rimuovendo barriere amministrative onerose, procedure autorizzative o specificazioni locali non standard. Sono previste specifiche disposizioni volte a definire i principi di riconoscimento dei dispositivi destinati a tali funzioni.

In secondo luogo segnala la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, il cui termine di recepimento è fissato al 28 giugno 2021. La direttiva ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi, allineando la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (« convenzione MARPOL »), la quale stabilisce i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino.

Segnala inoltre la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, il cui termine di recepimento è fissato al 2 agosto 2021. La direttiva promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici, offrendo una base solida per stimolare la domanda e l'ulteriore diffusione di soluzioni in questo settore. A tale scopo interviene sulla direttiva 2009/33/CE, che, al fine di stimolare il mercato dei veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, aveva integrato la normativa dell'Ue sugli appalti pubblici orizzontali e aggiunto criteri di sostenibilità, per superare le criticità che, a seguito dell'esame svolto dalla Commissione non avevano assicurato l'implementazione dei principi in essa contenuti in termini soddisfacenti.

Appare inoltre d'interesse della Commissione la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Il recepimento della direttiva è previsto entro il 1° luglio 2021.

La direttiva armonizza alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un mercato unico digitale, accrescere la cer-

tezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese. Per espressa disposizione dell'articolo 3, la direttiva si applica a qualsiasi contratto in cui l'operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, un contenuto o servizio digitale al consumatore e quest'ultimo corrisponde – o si impegna a corrispondere – un prezzo o dati personali. Esplicite eccezioni sono elencate al par. 5.

Segnala infine le seguenti direttive: direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* (termine di recepimento: 7 giugno 2021) e direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021) che presentano anch'esse profili di interesse della Commissione.

Passando ora all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, ricorda che si tratta di un documento molto articolato che nella prima parte, illustra il quadro istituzionale e delle politiche macroeconomiche. Nella seconda parte sono descritte le principali politiche dell'Unione europea per l'anno 2019, come presentate dal Governo, nei vari settori di intervento di competenza dell'Unione. La parte terza descrive l'attuazione delle politiche di coesione mentre la parte quarta tratta del coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per l'analisi approfondita dei contenuti, anche con riferimento alle politiche settoriali di interesse, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Si limita sinteticamente a ricordare i più importanti temi d'interesse trattati nel documento.

Con riguardo al settore delle comunicazioni si dà conto, tra l'altro, dello stato di attuazione delle iniziative connesse al mercato unico digitale, allo sviluppo del 5G e delle reti di ultima generazione, nonché delle iniziative in corso volte a rafforzare la cybersicurezza.

Con riferimento al settore dei trasporti, oltre a dar conto delle attività svolte dal Governo con riferimento alla definizione delle disposizioni relative all' omologazione dei veicoli, il Governo dà conto delle attività riferite al pacchetto dei regolamenti sull'autotrasporto, con riferimento al cabotaggio delle merci, recentemente pubblicati.

Inoltre con riferimento alla discussione in corso sulla revisione della rete transeuropea globale in termini di inclusione di nuovi nodi e aggiornamento dello stato di sezioni stradali, ferroviarie e fluviali, si dà conto delle trattative alle quali l'Italia ha partecipato e delle posizioni assunte, con particolare riferimento ai profili concernenti il finanziamento di tali infrastrutture.

Con riferimento al trasporto aereo, ampio spazio è dedicato alla descrizione delle attività finalizzate alla conclusione di accordi globali e *Common Aviation Area* (CAA) condotti dalla Commissione europea, nonché alle iniziative per la protezione ambientale nel trasporto aereo con l'obiettivo di riduzione delle emissioni gassose, al fine di garantire l'impegno internazionale, comunitario e nazionale per il contenimento dei cambiamenti climatici.

Segnala, in conclusione, che con riferimento al settore marittimo si dà conto delle attività del Governo in relazione all'implementazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (2014/94/UE).

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo ».

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.20.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.50.

Audizione di rappresentanti del Ministero della difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli operatori e dei piloti dell'aviazione generale d'Italia (AOPA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 novembre 2020.

Modifiche al codice della strada.
C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801-A.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 185

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 190

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 185

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 191

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 185

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 192

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 185

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 193

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana del *private equity, venture capital, private debit* (AIFI) nell'ambito dell'esame, in sede referente della proposta di legge C. 1239 Mor recante disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione 189

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.

Nuovo testo C. 2427 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Maria Laura PAXIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

C. 2631 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, considera molto importante questo tipo di Accordi che, partendo dall'ambito della difesa, pongono i presupposti per rafforzare i rapporti di amicizia tra Paesi lontani e stabilizzano il quadro dei rapporti internazionali. Ritenendo, peraltro, auspicabile ampliarne il numero, formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Maria Teresa BALDINI (FI), *relatrice*, valuta positivamente la proposta di legge in titolo che cerca di dare risposta ad esigenze molto sentite dai pazienti affetti da malattie rare e dalle loro famiglie e che è importante anche per valorizzare e sviluppare la ricerca scientifica in quei settori.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.
Atto n. 200.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso l'Atto del Governo n. 200, il cui termine per l'espressione del parere di competenza scade il 12 dicembre, privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la Commissione, pertanto, potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quanto il predetto parere non sarà trasmesso.

Quindi, in sostituzione del relatore, Gianluca Benamati, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, illustra lo schema di decreto legislativo ricordando che esso è predisposto in forza della delega prevista dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2018, ed in particolare dall'articolo 24, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Evidenzia che il testo in esame apporta dunque modifiche alla normativa vigente inerente il mercato interno del gas naturale recata nei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164 e 1° giugno 2011, n. 93. Il legislatore ha infatti ritenuto opportuno disciplinare alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del Regolamento, apportando, ove necessario, modifiche alla normativa vigente, nonostante il Regolamento europeo sia di per sé direttamente applicabile negli Stati membri senza la necessità di un provvedimento nazionale di attuazione.

Ricorda che il predetto Regolamento prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, su una « Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici ». In particolare, il Regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà, così come definiti nel medesimo Regolamento. La definizione di clienti protetti nel quadro del meccanismo di solidarietà si rende necessaria alla luce, dunque, dell'obbligo degli Stati membri di prestare solidarietà in circostanze estreme e per soddisfare esigenze essenziali. La definizione include i clienti civili, e, a determinate condizioni, taluni servizi sociali essenziali e impianti di teleriscaldamento. In base a tale imposta-

zione, gli Stati membri possono quindi trattare i servizi di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza e di sicurezza come i clienti protetti nel quadro della solidarietà, anche quando tali servizi sono erogati da una pubblica amministrazione.

Segnala che nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, l'articolo 13 del Regolamento prevede che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un Paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti. Nel caso di specie, l'Italia – come anche evidenziato dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – potrebbe attivare la misura di solidarietà, in qualità sia di Stato richiedente sia di Stato prestatore, nei confronti di Francia, Germania (tramite la Svizzera), Austria e Slovenia.

Lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza è tenuto a compensare economicamente lo Stato membro che ha attivato i meccanismi di solidarietà, in considerazione di tutti i ragionevoli costi sostenuti da quest'ultimo. Le misure di solidarietà sono subordinate alla condizione che lo Stato membro richiedente solidarietà si impegni a versare suddetta equa e tempestiva compensazione.

La data entro la quale gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure, comprese le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, per garantire l'effettività del meccanismo di solidarietà ai clienti protetti dello Stato membro richiedente, è stata fissata al 1° dicembre 2018. Per assistere gli Stati membri nell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento, la Commissione europea, con la Raccomandazione 2018/177/UE del 2 febbraio 2018, ha elaborato orientamenti non vincolanti sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà.

Evidenzia che nell'anno 2019, è stata aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione [EU Pilot n. (2019)9573 ENER] per il mancato rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 13 del Regolamento. Il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2020/2131) ai sensi dell'articolo 258 del TFUE a tutti gli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato adempimento degli obblighi di notifica e dell'applicazione del meccanismo di solidarietà. Gli Stati membri interessati hanno avuto a disposizione 4 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrebbe decidere di inviare pareri motivati.

Sottolinea che in costanza della procedura EU Pilot, ma prima della lettera di costituzione in mora, la legge di delegazione europea 2018 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa al predetto Regolamento sulla base, oltre che dei principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: *a)* riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate; *b)* individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; *c)* individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del Regolamento, anche sulla base delle indicazioni fornite da ARERA per gli aspetti di competenza; *d)* previsione di sanzioni ammi-

nistrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'Analisi di Impatto delle Regolamentazione (AIR) allegata allo schema di decreto in esame, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento, afferma che il testo dello schema è stato condiviso con ARERA, tenuto conto del ruolo di ARERA nella definizione della copertura economica degli Accordi di solidarietà.

Quanto al contenuto dello schema di decreto all'esame, che consta di 4 articoli, come accennato, viene anzitutto modificato il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per inserire la definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà. Viene poi modificato il decreto legislativo l° giugno 2011, n. 93, per: introdurre la previsione di una valutazione comune dei rischi con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, per introdurre la definizione di accordi intergovernativi di solidarietà, per stabilire che sia il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, a stabilire le modalità di definizione della metodologia di calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, nonché per stabilire il ruolo del maggior operatore nazionale di trasporto del gas, del Gestore dei mercati energetici (GME) e dell'ARERA. Sono inoltre istituite sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 14 dello stesso Regolamento, nonché è specificato che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.

Entrando nel dettaglio delle disposizioni, ricorda che l'articolo l apporta modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, in particolare, agli articoli 18, 22 e 28, per inserire la definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.

Segnala quindi che l'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo l° giugno 2011, n. 93 e, in particolare, agli articoli 4, 8 e 42, introducendo, tra l'altro, una valutazione comune dei rischi, la possibilità di definire accordi intergovernativi di solidarietà, nonché prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, a stabilire le modalità delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, secondo i criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177.

Evidenzia poi che l'articolo 3 istituisce sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento (UE) mentre, infine, l'articolo 4 fornisce indicazioni in merito alla copertura finanziaria.

Conclude avvertendo che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha segnalato l'urgenza dell'esame da parte delle Commissioni in considerazione dell'imminente scadenza della delega comunicando altresì, come peraltro ha avuto modo di ricordare in apertura del suo intervento, che il testo è al momento sprovvisto del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana del *private equity, venture capital, private debit* (AIFI) nell'ambito dell'esame, in sede referente della proposta di legge C. 1239 Mor recante disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.35.

ALLEGATO 1

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale » (C. 2727 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Nuovo testo C. 2427 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante « Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari » (C. 2427 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 » (C. 2631 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge recante « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » (Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti 195

Audizione del professor Domenico Parisi, presidente dell'ANPAL 195

INTERROGAZIONI:

5-04886 Spena: Iniziative normative in favore dei lavoratori immunodepressi nell'attuale fase della pandemia di Covid-19 195

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 202

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 196

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 198

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 204

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 199

ALLEGATO 3 (Emendamenti) 205

ALLEGATO 4 (Relazione approvata) 206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 201

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del CNEL 201

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS 201

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.45.

Audizione del professor Domenico Parisi, presidente dell'ANPAL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 12.10.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, fa presente che l'interrogazione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-04886 Spena: Iniziative normative in favore dei lavoratori immunodepressi nell'attuale fase della pandemia di Covid-19.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Maria SPENA (FI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può dichiararsi completamente soddisfatta, in quanto la risposta della rappresentante del Governo si limita a elencare le misure che si sono succedute con riferimento ai lavoratori in condizione di fragilità, rinviando a un generico impegno a predisporre misure di tutela. A suo giudizio, invece, è necessario ripristinare l'equiparazione delle assenze dal servizio al ricovero ospedaliero, come già previsto fino al 15 ottobre, allo scopo di non penalizzare tali lavoratori che, costretti ad assentarsi per non mettere a repentaglio la loro salute, subiscono, in assenza di tale previsione, riduzioni di stipendio. Pertanto, auspicando, come il Presidente del Consiglio dei ministri, che nessuno, in questa drammatica circostanza, sia lasciato indietro, esorta la rappresentante del Governo ad attivarsi perché una misura di tale tenore sia introdotta in uno dei provvedimenti d'urgenza attualmente all'esame del Parlamento.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO, indi della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali), del disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante misure urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-t*er* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Avverte che, poiché l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 16 novembre e la Commissione di merito non ha concluso l'esame in sede referente, la Commissione, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna sul testo originario del decreto-legge.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a svolgere la relazione introduttiva.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione introduttiva, il provvedimento è volto a rimodulare alcune disposizioni dei decreti-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, e n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019 (i cosiddetti decreti « Sicurezza » e « Sicurezza-*bis* »), la cui applicazione si è rivelata non agevole, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica su ambedue i provvedimenti.

A tale riguardo, gli ambiti di intervento del decreto-legge in esame sono, in particolare: la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, da armonizzare con l'ordinamento europeo in materia; la disciplina relativa al divieto di transito e di sosta nel mare territoriale; il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale; la materia dell'iscrizione anagrafica dello straniero; la convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro; il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, nonché l'integrazione di tali soggetti; le procedure di rimpatrio di persone destinatarie di un provvedimento di espulsione.

Il decreto-legge, inoltre, reca ulteriori misure finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica. A titolo di esempio, segnala: le comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975; l'inasprimento delle sanzioni penali previste per il reato di rissa; il rafforzamento, a fini di prevenzione, del cosiddetto « DASPO urbano », nonché delle misure di contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti *web*; la modifica della disciplina riguardante il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la cui denominazione, tra l'altro, è modificata in « Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ».

Da come risulta dal veloce riassunto dei contenuti del decreto-legge, che consta di sedici articoli, gli ambiti riconducibili alla competenza della XI Commissione sono piuttosto limitati.

In particolare, all'articolo 1, che reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, segnala il comma 1, lettera *b*), che, modificando il

decreto legislativo n. 286 del 1998, dispone la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno: permesso di soggiorno per protezione speciale; permesso di soggiorno per calamità; permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide; permesso di soggiorno per attività sportiva; permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico; permesso di soggiorno per motivi religiosi; permesso di soggiorno per assistenza minori. Rileva, inoltre, che la lettera *g*) del medesimo comma 1 modifica la disciplina della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, eliminando i previsti vincoli di reddito e prevedendo l'applicazione delle regole generali in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti, in luogo della normativa speciale in precedenza prevista. Nello stesso ambito, la lettera *h*), relativa al procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età, al compimento della maggiore età, per motivi di studio o di lavoro, ripristina la previsione che la mancata emissione nei termini previsti del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Infine, la lettera *i*) introduce la possibilità di svolgere attività lavorativa per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. L'articolo 3 riguarda il trattenimento e l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione. L'articolo 4 introduce modifiche alla disciplina del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tra le quali segnala la possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di utilità sociale (comma 1, lettera *e)*); la possibilità per i titolari di permessi di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, di essere ospitati nel Sistema di accoglienza e integrazione, nei limiti dei posti disponibili (comma 3, lettera *b)*), capoverso comma 1); l'erogazione da parte del medesimo Sistema di accoglienza e integrazione di servizi di primo e secondo livello, tra i quali l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, riservate a specifiche categorie di soggetti (comma 3, lettera *b*), capoverso comma 2). Come si legge nella relazione illustrativa, la distinzione in primo e secondo livello dei servizi erogati dal Sistema di accoglienza risponde alle osservazioni della Corte dei conti sulla necessità di evitare l'accesso indiscriminato ai percorsi di formazione professionale, con gravosi oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il successivo articolo 5 prevede ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, volti all'inserimento sociale dei beneficiari, con riguardo, tra gli altri, all'orientamento all'inserimento lavorativo, sulla base di linee di intervento individuate nell'ambito del Piano nazionale per l'integrazione.

L'articolo 6 introduce disposizioni penali per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento all'interno dei centri e delle strutture di accoglienza.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 introducono modifiche al codice penale, in materia, rispettivamente, di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di restrizioni alle comunicazioni con l'esterno da parte dei detenuti, di contrasto delle risse. L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina del divieto di accesso ai locali di pubblico trattenimento o ad esercizi pubblici analoghi (il cosiddetto « DASPO urbano »). L'articolo 12 è volto a estendere al settore della lotta ai reati in materia di stupefacenti il meccanismo dell'oscuramento dei siti *web* già sperimentato nel contrasto alla pedopornografia *on line*. L'articolo 13 reca modifiche alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, già Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Andrea GIACCONE (LEGA), ringraziando il relatore, con cui concorda sulla limita-

tezza degli ambiti di competenza della XI Commissione, ritiene, tuttavia, che i profili di criticità del provvedimento meritino un'accurata riflessione. Pertanto, alla luce della sicura richiesta di rinvio dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea, che gli risulta sarà avanzata dal presidente della I Commissione, propone che il parere di competenza sia espresso in una seduta successiva.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, fa presente che, allo stato, l'esame in Assemblea del disegno di legge in titolo è ancora previsto a partire dal prossimo lunedì 16 novembre. Pertanto, prendendo atto della proposta dell'onorevole Giaccone, fa presente che il rinvio dell'esame in Commissione potrebbe precludere alla Commissione stessa la possibilità di esprimere il parere, qualora l'eventuale rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea non fosse tale da consentire alla Commissione di svolgere una seconda seduta.

Niccolò INVIDIA (M5S), Antonio VISCOMI (PD) e Andrea GIACCONE (LEGA), prendendo atto delle precisazioni della presidente, concordano sull'opportunità di rinviare in ogni caso il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di esprimere il parere di competenza in una seduta successiva.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, constatato l'accordo dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione (Affari sociali), del testo unificato delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante al termine dell'esame in sede referente.

Avverte che, poiché l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 16 novembre, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Amitrano, a svolgere la relazione introduttiva.

Alessandro AMITRANO (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di sedici articoli, suddivisi in cinque Capi, è volto, come recita l'articolo 1, a tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare. Segnala, quindi, che gli articoli 2 e 3 recano le definizioni, rispettivamente, di malattie rare e di farmaco orfano.

L'articolo 4 dispone per ogni paziente la predisposizione, da parte del centro di riferimento, del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e prevede l'inserimento delle prestazioni e terapie correlate nei livelli essenziali di assistenza.

Dopo avere segnalato che l'articolo 5 introduce disposizioni per disciplinare l'assistenza farmaceutica ai soggetti affetti da malattie rare, osserva che l'articolo 6 dispone l'istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, a carico del quale è posto il finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità, necessitanti di assistenza continua. Tra le misure poste a carico del fondo, segnala, in particolare, il sostegno all'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma (comma 4, lettera *c)*).

L'articolo 7 riguarda le competenze del Centro nazionale per le malattie rare, istituito presso l'Istituto superiore di sanità

(ISS) con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016.

L'articolo 8 dispone l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato nazionale per le malattie rare, che svolge funzioni di indirizzo e coordinamento e che è composto da rappresentanti di tutti i soggetti portatori di interessi nel settore. La norma precisa che le attività di supporto sono assicurate dalle strutture ministeriali competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala che l'articolo 9 prevede l'adozione, con cadenza triennale, del Piano nazionale per le malattie rare e il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, mentre l'articolo 10 pone in capo alle Regioni l'obbligo di assicurare, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti di assistenza al Centro nazionale per le malattie rare.

L'articolo 11 dispone l'aumento delle risorse del fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a carico delle aziende farmaceutiche.

L'articolo 12 prevede la concessione di benefici fiscali, sotto forma di crediti di imposta, ai soggetti che svolgono o finanziano attività di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani. Dopo avere rilevato che l'articolo 13 prevede la promozione, da parte del Ministero della salute, del Ministero dell'università e della ricerca e delle regioni, della tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente, osserva che l'articolo 14 disciplina le attività di formazione e informazione del Ministero della salute e dei centri di coordinamento regionali e interregionali.

Infine, gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore, onorevole Amitrano, a formulare la sua proposta di parere.

Alessandro AMITRANO (M5S), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Eva LORENZONI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore, condividendo il provvedimento in esame, che dà finalmente seguito alle richieste dei pazienti in merito all'inclusione delle malattie rare nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Paolo ZANGRILLO (FI), Carmela BUCALO (FDI), Flora FRATE (MISTO), Romina MURA (PD) e Camillo D'ALESSANDRO (IV) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 2)*.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, rinviato nella seduta dello scorso 28 ottobre.

Avverte che sono state presentate due proposte emendative all'articolo 32, a prima firma del deputato Zangrillo *(vedi allegato 3)*. Esse, essendo riferite al testo del disegno di legge, sono da considerarsi ammissibili.

In particolare, comunica che l'emendamento Zangrillo 32.1 è volto alla soppressione dell'articolo 32, che, ricordo, autorizza assunzioni al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre l'emendamento Zangrillo 32.2 è volto a prevedere, in luogo delle nuove assunzioni, l'utilizzo di personale proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di distacco.

Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Mura, e alla rappresentante del Governo di esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative Zangrillo 32.1 e 32.2.

Romina MURA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zangrillo 32.1 e 32.2.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sui suoi emendamenti 32.1 e 32.2, ritiene che la pubblica amministrazione sia già in possesso delle professionalità necessarie a supportare l'attività della Ragioneria generale dello Stato, senza che ci sia il bisogno di ricorrere a nuove assunzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zangrillo 32.1 e 32.2.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, chiede alla relatrice, onorevole Mura, di illustrare la sua proposta di relazione.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 4)*.

Elena MURELLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di relazione della relatrice, in quanto ritiene che il provvedimento non sia in linea con la realtà attuale e, quel che è peggio, non offra alcuna prospettiva di soluzione alla crisi drammatica in cui versano l'Unione europea e, in particolare, l'Italia. Il disegno di legge, infatti, è stato presentato dal Ministro Amendola nel gennaio 2020 e, pertanto, non tiene conto dell'insorgenza della pandemia e delle sue conseguenze, sulla società e sull'economia del Paese, che, inoltre, risulta essere escluso da tutte le sedi in cui i *partner* europei discutono delle emergenze del momento, come, ad esempio, il terrorismo e l'immigrazione clandestina. È pertanto necessario rivedere i trattati e le politiche europee che sono alla base delle differenze tra Stati sul piano del fisco, del mercato del lavoro e dei salari. Venendo, quindi, alla proposta di relazione favorevole, non condivide l'apprezzamento sulle nuove assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato né l'aumento del contingente massimo di personale di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Niccolò INVIDIA (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di relazione della relatrice, esprimendo apprezzamento, in particolare, sulle disposizioni recate dagli articoli 1 e 3 del disegno di legge. Preannuncia, quindi, la presentazione in XIV Commissione di un emendamento riguardante la valorizzazione a fini contributivi del *part time* ciclico verticale, anche per dare seguito alla sentenza del 10 giugno 2010 della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha condannato la discriminazione sul piano dei contributi tra *part time* orizzontale e *part time* verticale a parità di ore lavorate.

Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia nella votazione sulla proposta di relazione della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, la deputata

Mura quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del CNEL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-04886 Spena: Iniziative normative in favore dei lavoratori immunodepressi nell'attuale fase della pandemia di Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 26, comma 1-*bis*, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Al riguardo, per i soggetti cosiddetti fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, tutto il periodo di assenza dal servizio viene equiparato alla degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).

Il termine per l'applicazione di queste misure di tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato poi prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Successivamente, il comma 1-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 con gli attuali commi 2 e 2-*bis*.

Al riguardo, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto un'ulteriore proroga, al 15 ottobre 2020, del termine previsto per la tutela in questione, che dunque, attualmente, risulta riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.

Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l'individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.

Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine, con il nuovo comma 2-*bis*, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l'esercizio, di norma, dell'attività lavorativa in modalità agile anche « attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto ».

A fronte dell'attuale situazione normativamente prevista ed anche a causa del protrarsi del grave momento emergenziale, voglio rassicurare l'odierno interrogante che l'amministrazione che rappresento è ben consapevole della necessità di apprestare tutte le possibili forme di tutela per le categorie di lavoratori maggiormente esposte ai rischi derivanti dalla pandemia e di conseguenza si adopererà, anche nei prossimi provvedimenti normativi, al fine di predisporre misure a tutela delle categorie di lavoratori in difficoltà come quella dei lavoratori fragili.

ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

preso atto che le competenze della Commissione sul provvedimento risultano essere estremamente limitate;

apprezzata la previsione che, tra le misure finanziate dal Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, istituito dall'articolo 5, vi è anche il sostegno all'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, con la garanzia della possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 32.

Sopprimerlo.

32. 1. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

Al comma 1, sostituire le parole da ad assumere *fino alla fine del comma, con le seguenti:* a integrare il contingente di personale delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con un numero massimo di cinquanta unità di personale appartenente alla terza area funzionale o qualifiche equiparate in posizione di distacco o comando, proveniente da altre amministrazioni.

32. 2. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;

preso atto che l'articolo 1 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, introducendo nel decreto legislativo n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) le modifiche necessarie al superamento della procedura interna della Commissione europea (denominata ARES) 2019/1602365, aperta per verificare il mancato recepimento della direttiva;

considerato che l'articolo 2 reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro e ricerca, superando la procedura di infrazione n. 2019/2100, modificando in tal senso, in particolare, il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

rilevato che gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano disposizioni riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali, volte al superamento delle procedure di infrazione n. 2018/2175, n. 2018/2295 e n. 2018/2374, nonché, con riferimento all'articolo 5, allo scopo di dare corretta attuazione alla direttiva 2013/55/UE;

considerata la previsione, all'articolo 30, di aumentare da 20 a 28 il contingente massimo di personale di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale modifica della composizione del personale delle Regioni o delle Province autonome di cui lo stesso può avvalersi;

rilevata, all'articolo 32, l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato un contingente di massimo cinquanta unità di personale da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia », di rappresentanti di: CGIL, CISL e UIL 207

Movimento cristiano lavoratori, Pro Vita e Famiglia, Associazione Nonni 2.0, Associazione *Family day* 207

Centro internazionale Studi Famiglia, Associazione Famiglie arcobaleno, Azione per famiglie nuove *onlus* 207

Luciano Malfer, dirigente generale agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili della provincia autonoma di Trento, e Costanza Miriano, giornalista 208

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 208

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 212

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 214

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia », di rappresentanti di: CGIL, CISL e UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.55.

Movimento cristiano lavoratori, Pro Vita e Famiglia, Associazione Nonni 2.0, Associazione *Family day*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.55.

Centro internazionale Studi Famiglia, Associazione Famiglie arcobaleno, Azione per famiglie nuove *onlus*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Luciano Malfer, dirigente generale agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili della provincia autonoma di Trento, e Costanza Miriano, giornalista.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, fa presente che nella sua relazione si soffermerà sui profili contenuti nel disegno di legge in oggetto, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, che abbiano qualche rilievo rispetto alle competenze della Commissione Affari sociali. Pertanto, saranno prese in considerazione prevalentemente le disposizioni relative al rilascio dei permessi di soggiorno, al riconoscimento della protezione internazionale e al sistema di accoglienza, recate dagli articoli da 1 a 4.

Rileva come la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame si apra con la considerazione per cui, con i decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019, sono state introdotte alcune disposizioni che attengono, tra l'altro, ai requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno conseguente alla valutazione delle esigenze di protezione dello straniero, alla definizione dei limiti all'ingresso e al transito di unità navali nelle acque territoriali italiane e al conseguente impianto sanzionatorio nel caso di inosservanza delle prescrizioni impartite, nonché all'inapplicabilità della causa di non punibilità per « particolare tenuità del fatto » ad alcune fattispecie del codice penale. A seguito dell'entrata in vigore delle citate disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei princìpi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative. Secondo la relazione illustrativa, il provvedimento risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019. In questa prospettiva, si è posta particolare attenzione alla coerenza tra le disposizioni legislative interne in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e le norme della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale. Il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali costituisce, pertanto, il primo fondamento del provvedimento.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, intervenendo sul Testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Al comma 1, la lettera *b)* dispone, per alcune tipologie di permessi di soggiorno, la convertibilità in permessi di lavoro, introducendo il comma 1-*bis* all'articolo 6 del predetto Testo unico. Tra i permessi richiamati dalla disposizione in esame rientra quello per assistenza minori di cui all'articolo 31 dello stesso Testo unico.

La successiva lettera *e)* riscrive alcune disposizioni recate dall'articolo 19 (« Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili ») del Testo unico immigrazione. Le modifiche introdotte estendono l'ambito di applicazione del divieto di espulsione. Il divieto viene esteso ai casi in cui vi siano fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti (benché non in misura tale da configurare la tortura, nella definizione resa dall'articolo 613-*bis* del Codice penale), nonché fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una « violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare », a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale o di salute e sicurezza pubblica. La disposizione prevede che si tenga conto « della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine ».

Sempre la lettera *e)* modifica un'altra disposizione dell'articolo 19, in materia di divieto di espulsione per motivi di salute. La formulazione precedente prevedeva che il divieto si applicasse agli stranieri che versano in condizioni di salute « di particolare gravità », mentre la nuova formulazione fa riferimento a « gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie ».

La lettera *h)* concerne il permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d'età. La disposizione incide sull'articolo 32 del Testo unico, reinserendo due periodi del comma 1-*bis* che erano stati abrogati dal decreto-legge n. 113 del 2018. Fa presente che si viene in tal modo a reintrodurre la previsione per cui il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i minori stranieri (previsto dall'articolo 33 del Testo unico immigrazione) non possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

La lettera *i)*, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 36 del Testo unico immigrazione, concerne il permesso di soggiorno per cure mediche. Il permesso ha una durata pari a quella presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durino le necessità terapeutiche documentate. La modifica apportata consiste nella previsione aggiuntiva secondo cui questo permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa.

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato. Il comma 1, lettere *a)* e *b)*, modifica alcune disposizioni della procedura di esame prioritario e di quella di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, recate rispettivamente dagli articoli 28 e 28-*bis* di tale provvedimento, che vengono entrambi riformulati. Il nuovo comma 2 dell'articolo 28 reca le fattispecie di domande da esaminare in via prioritaria. Rispetto alla versione previgente, viene confermato l'esame prioritario delle domande presentate da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili (in particolare da un minore non accompagnato) ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari. Il nuovo comma 6 dell'articolo 28-*bis* esclude i minori stranieri non accompagnati dall'applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo, che disciplina le procedure accelerate.

Il comma 1, lettera *c)*, dell'articolo in esame integra l'articolo 28-*ter* del richiamato decreto legislativo al fine di prevedere che le disposizioni ivi recate in materia di domande manifestatamente infondate non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza).

Si tratta di minori, inclusi i minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in

stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Il comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 2, interviene sulla fase decisoria della procedura di esame e in particolare nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di protezione internazionale. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede, nella formulazione previgente, che qualora una domanda di protezione internazionale non venga accolta ma ricorrano le condizioni, disciplinate dall'articolo 19 del Testo unico immigrazione, che vietano l'espulsione del richiedente (quali il rischio di persecuzione o di tortura), la Commissione territoriale trasmette gli atti alla questura competente che rilascia all'interessato un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata annuale. La disposizione in esame raddoppia la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale portandola da un anno a due anni. Il permesso di soggiorno speciale è concesso anche nel caso di rigetto della domanda di asilo presentata dallo straniero che versa in gravi condizioni di salute psicofisiche o derivanti da gravi patologie, indicate all'articolo 19, comma 2, lettera *d)*, modificato dall'articolo 1 del decreto in esame (nuovo comma 3.1 dell'articolo 32, introdotto dalla disposizione in esame). Qualora la domanda di protezione internazionale avanzata da un minorenne non venga accolta e nel corso del procedimento emerga la presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore (nuovo comma 3.2 dell'articolo 32, introdotto dalla disposizione in esame).

L'articolo 3 dispone in merito alle modalità del trattenimento dello straniero in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà. In particolare, le generali condizioni del trattenimento sono oggetto del comma 1, lettera *b)*, e del comma 4, lettera *a)*, per quanto concerne, rispettivamente, il trattenimento nei locali e strutture idonee nella disponibilità delle autorità di pubblica sicurezza nei quali lo straniero sia trattenuto per assenza di posti nel centro di permanenza per i rimpatri ubicato nel circondario del Tribunale competente e quello negli stessi centri di permanenza. Mediante la modifica di tali norme si dispone che lo straniero sia trattenuto nel centro o struttura – presso i quali debbono essere comunque assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi – con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo *status*, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.

L'articolo 4 riforma le disposizioni riguardanti il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con la definizione del nuovo « Sistema di accoglienza e integrazione » (SAI).

L'inserimento nelle strutture di tale circuito viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale – che erano stati esclusi dal decreto-legge n. 113 del 2018 – nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal Testo unico immigrazione. All'ampliamento dei destinatari corrisponde una diversificazione dei servizi del Sistema, che ora si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione. A tale fine, sono apportate le necessarie modifiche sia al decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 1) sia al decreto-legge n. 416 del 1989 (commi 3 e 4).

Più specificatamente, la lettera *b)* del comma 1 apporta due modifiche all'articolo 9 del già citato decreto legislativo n. 142 del 2015, che disciplina le misure di prima accoglienza. In primo luogo, si dispone che, tra i criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima accoglienza, si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi. Si aggiunge, inoltre, un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie di vulnerabilità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, categorie già dettagliate in relazione all'articolo 2.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4 integra l'articolo 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo, relativo alle modalità di accoglienza nei centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto. Finora, la disposizione stabiliva che nei centri di prima accoglienza dovessero essere assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze. Per effetto di tale integrazione, in aggiunta a quanto già previsto, il decreto ora dispone la necessità di assicurare nei centri adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, e la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono, tra l'alto, in assistenza sanitaria e assistenza sociale e psicologica.

Il comma 3 dell'articolo in esame interviene sulle norme relative al sistema di accoglienza territoriale dei migranti – SAI. A tal fine, sono introdotte alcune modifiche all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 che disciplina tale materia. Fa presente che, rispetto al quadro normativo finora vigente, come risultante dal decreto-legge n. 113 del 2018, vengono introdotte due novità principali. La prima riguarda l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di accoglienza, che oltre ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati ricomprende anche, « nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili », i titolari dei permessi di soggiorno per: protezione speciale, cure mediche, protezione sociale, vittime di violenza o grave sfruttamento, vittime di violenza domestica. Possono essere accolti anche gli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017, necessitano di un supporto prolungato finalizzato al buon esito del percorso di inserimento sociale intrapreso fino all'età massima di 21 anni.

La seconda novità relativa al sistema di accoglienza riguarda l'articolazione in due tipologie di servizi prestati nell'ambito dei progetti degli enti locali finalizzati all'accoglienza: servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, analoghi a quelli assicurati nei centri governativi di prima accoglienza, che includono quindi l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale e psicologica; servizi di secondo livello, cui accedono tutte le altre categorie di beneficiari del sistema, che già accedono ai servizi previsti al primo livello; si tratta di servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione, che comprendono l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

In conclusione, segnala l'articolo 12, che reca misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto al traffico di stupefacenti attraverso l'utilizzo della rete *internet*. Si prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione di reati in materia di stupefacenti, notificando l'inserimento in tale elenco ai *provider* così da impedire l'accesso ai siti indicati. I *provider* sono chiamati ad inibire entro sette giorni l'accesso ai siti segnalati attraverso

l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo al contrasto ai reati di pedopornografia e pedofilia. In caso di violazione di tale obbligo, gravante sui fornitori di rete, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione giustizia sul nuovo testo del disegno di legge C. 2427, recante « Nuove norme in materia di reati agroalimentari ».

I principali obiettivi del provvedimento, che si compone di 13 articoli, possono essere individuati nella rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari, nonché nell'individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

Segnala che l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul titolo VI del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica. In particolare, tale articolo sostituisce la rubrica del titolo VI facendo riferimento non solo alla tutela dell'incolumità pubblica, ma anche alla tutela della salute pubblica. A tal fine, il capo II del titolo è dedicato ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali. Sempre l'articolo 1 interviene sui reati compresi nel capo II. In particolare, si modificano le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (articolo 439 del codice penale) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (articolo 440 del codice penale), equiparando i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. Si modifica altresì la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (articolo 441 del codice penale), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte.

Inoltre, vengono inseriti i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-*bis* del codice penale), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-*ter*) e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica (articolo 440-*quater* del codice penale). Conseguentemente, vengono abrogati gli articoli 442 e 444 del codice penale, mentre resta in vigore l'articolo 443, relativo alla commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti. Viene inserito anche, nel codice penale, il delitto di disastro sanitario (articolo 445-*bis*), punito con la reclusione da 6 a 18 anni. Tale reato ricorre quando dalle fattispecie delittuose ora descritte derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone.

Lo stesso articolo 1 aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (articolo 448

del codice penale), aumenta le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale).

L'articolo 2 del disegno di legge è volto alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale. In particolare, tale articolo: integra la rubrica del titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare; introduce un nuovo capo II-*bis*, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare; introduce i nuovi reati di agropirateria, frode in commercio di alimenti, commercio di alimenti con segni mendaci.

L'articolo 3, intervenendo sul primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale, integra il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la cosiddetta confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo articolo 517-*sexies* del codice penale) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies* del codice penale).

Fa presente che l'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. Segnala, in particolare, l'inserimento dell'articolo 86-*quater*, concernente la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati. Il giudice può disporre che tali alimenti, se idonei al consumo umano, siano assegnati a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali, che ne abbiano fatto richiesta per provvedere alla loro distribuzione a titolo gratuito a favore di persone bisognose. Prima dell'assegnazione per tale finalità, gli alimenti sono sottoposti alla rimozione dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato (ad esempio, in caso di contraffazione degli stessi) ovvero al declassamento merceologico o alla regolarizzazione amministrativa. Analogamente, lo stesso articolo 86-*quater* prevede l'assegnazione a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati, nel caso di alimenti idonei al consumo animale, per destinarli alla loro alimentazione. Infine, si stabilisce che la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale (delitto di malversazione a danno dello Stato).

L'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) attraverso l'integrazione del catalogo dei « reati presupposto ». In particolare, si prevede l'introduzione – nel catalogo dei « reati presupposto » che fanno insorgere una responsabilità dell'ente ai sensi del citato decreto legislativo – dei reati agroalimentari risultanti dalla riforma del codice penale ad opera del disegno di legge in esame.

L'articolo 6 apporta modifiche alla legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. Nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti. In particolare, tale articolo: disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale; introduce ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti; disciplina le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare.

Sinteticamente, osserva che i successivi articoli del disegno di legge in oggetto riguardano, rispettivamente: l'inserimento dei reati agroalimentari nel catalogo delle fattispecie per le quali sono consentite le operazioni sotto copertura (articolo 7); la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (articolo 8); l'esclusione degli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, per ragioni di coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge (articolo 9); l'estensione della disciplina relativa alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche in riferimento ai sequestri effettuati nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare (articolo 10); i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare degli olii di oliva e di sansa (articolo 11).

Infine, gli articoli 12 e 13 recano, rispettivamente, una disposizione transitoria e la clausola di invarianza finanziaria.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 215

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice) 226

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 231

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 225

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, nella giornata di ieri, la relatrice, onorevole Incerti, ha svolto la relazione introduttiva e ha avuto luogo il dibattito. Rammenta altresì che si è quindi svolto un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono state audite le organizzazioni agricole Agrinsieme, Coldiretti e Federalimentare.

Ricorda inoltre che la relatrice ha predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 1)*, che è stata inviata ai colleghi.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che nel predisporre la proposta di parere ha recepito, nella parte sia premissiva sia dispositiva, gran parte delle osservazioni emerse dalle audizioni svolte ieri dalle organizzazioni di settore. Illustra quindi le condizioni formulate nella sua proposta di parere *(vedi allegato 1)*.

Accogliendo un rilievo svolto dall'onorevole Gadda, ritiene di modificare la sua proposta di parere riformulando la condizione n. 2) al fine di meglio specificare la

fattispecie di cui all'articolo 445-*ter*, comma 3, nei seguenti termini: all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, capoverso « Art. 445-*ter* », comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo il rispetto dei disciplinari autorizzati in materia di igiene e sicurezza ».

Maria Chiara GADDA (IV) ringrazia la relatrice Incerti per aver accolto la sua richiesta, avanzata sulla scorta di quanto osservato dagli auditi, di definire meglio la nozione penalmente rilevante di prodotto deteriorato immesso in commercio, escludendo dall'ambito applicativo della fattispecie i casi in cui sia accertato il rispetto della normativa unionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ribadisce, come osservato nella precedente seduta, che il disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente alla Commissione Agricoltura congiuntamente alla Commissione Giustizia. Stigmatizza poi l'estrema ristrettezza dei tempi di esame in sede consultiva a disposizione della Commissione, che giudica del tutto inadeguati per un'attenta valutazione della proposta di parere rinforzato presentata dalla relatrice, che contiene dodici condizioni, ciascuna recante puntuali proposte di modifiche a norme penali. Pur ringraziando la relatrice per l'assiduo lavoro svolto, osserva che l'odierno esame del provvedimento sugli illeciti agroalimentari rappresenta, per le modalità di organizzazione dei lavori, un'importante occasione di riflessione mancata per la Commissione Agricoltura.

Considerata l'impossibilità di approfondire i contenuti della proposta di parere, preannuncia che il suo Gruppo non potrà esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, osserva che la Commissione Giustizia ha trasmesso il testo risultante dall'approvazione dei pareri nella giornata di giovedì 5 novembre e che la stessa Commissione ha previsto di deliberare il mandato al relatore nella giornata di domani alle ore 10. Ritiene quindi che la presidenza della Commissione abbia profuso tutto l'impegno possibile per sfruttare al meglio il tempo, oggettivamente ristretto, per l'esame del provvedimento, prevedendo anche, nella giornata di ieri, lo svolgimento delle audizioni delle associazioni di categoria. Ribadisce il suo rammarico per la mancata assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite Giustizia e Agricoltura, osservando tuttavia che l'assegnazione è, in ultima istanza, prerogativa del Presidente della Camera.

Raffaele NEVI (FI) ritiene che l'iter di esame del disegno di legge sugli illeciti agroalimentari sia l'ennesima dimostrazione del modo, a suo avviso poco serio, di legiferare della maggioranza, che interviene in maniera frettolosa su norme molto delicate come quelle penali, confidando in eventuali interventi correttivi da parte del Senato. Rileva quindi che tale modo di legiferare sia il sintomo di un approccio ideologizzato – cui peraltro non è nuovo, a suo avviso, il Ministro Bonafede – teso quasi esclusivamente a « mettere una bandierina » su taluni provvedimenti, abdicando al dovere del Legislatore di approfondire adeguatamente il merito dei provvedimenti.

Ringrazia la relatrice per avere recepito nella parte premissiva della sua proposta di parere alcune importanti osservazioni svolte dagli auditi. Sottolinea, in particolare, l'esigenza in più occasioni sollevata dalle imprese, di evitare di introdurre norme nazionali che, rispetto alla normativa dell'Union europea, comportino un aggravio di costi e di burocrazia, nonché una mancanza di certezza sull'ambito applicativo delle fattispecie penali che, se non ben determinate, espongono le stesse imprese al libero arbitrio di alcuni giudici le cui decisioni, talvolta, assumono talvolta una forte valenza anti imprenditoriale.

Pur riconoscendo che il disegno di legge in esame segna un passo in avanti nel contrasto agli illeciti agroalimentari, preannuncia che il suo gruppo esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere predisposta dalla relatrice. Auspica che la Commissione Giustizia recepisca le condi-

zioni contenute nel parere rinforzato che la Commissione Agricoltura si appresta a deliberare, che si riferiscono ad aspetti sui quali il suo gruppo aveva presentato emendamenti che sono stati interamente respinti più per motivi ideologici che di merito.

Maurizio MARTINA (PD) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dall'intera Commissione su un tema molto delicato, sul quale ritiene che le forze di maggioranza e di opposizione perseguano il comune obiettivo di privilegiare il merito delle questioni, come si evince dai contenuti della proposta di parere in discussione.

Sottolinea che il disegno di legge in esame risponde all'esigenza da tempo manifestata, in particolare nel corso della precedente legislatura, proprio dal mondo agricolo e agroalimentare di aggiornare il quadro normativo relativo agli illeciti agroalimentari. Ritiene quindi che la Commissione Agricoltura sia chiamata a fornire il proprio contributo allo sviluppo di un percorso, di cui il provvedimento in esame rappresenta il punto di partenza, e che deve essere completato. Osserva, infine, che il lavoro svolto oggi dalla Commissione si inserisce nel quadro più generale dell'attività del Parlamento di predisposizione degli strumenti di sostegno per l'economia reale e per le imprese che si trovano ad affrontare mesi di gravi difficoltà dovuti all'emergenza sanitaria.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S) ringrazia la relatrice per la dimostrata capacità di ascolto dei rappresentanti del mondo agricolo e per avere recepito gran parte delle osservazioni da questi svolte nelle audizioni. Sottolinea l'importanza e la complessità del provvedimento in esame che era atteso da tempo dal mondo agricolo e reputa che sia innegabile lo sforzo ad esso sotteso di coniugare le esigenze giuridiche con quelle tipiche del settore agroalimentare.

Ritiene che, anche attraverso il recepimento delle condizioni formulate nella proposta di parere che la Commissione si appresta a votare, il testo potrà essere migliorato sotto il profilo di una maggiore aderenza alle esigenze dei produttori agricoli.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Maria Cristina CARETTA (FDI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto nel poco tempo a sua disposizione. Osserva, riprendendo quanto dichiarato dall'onorevole Martina, che un intervento di adeguamento della normativa in materia di illeciti agroalimentari era atteso da molto tempo dagli operatori del settore e che, proprio per tale ragione, vi sarebbe stata la necessità di disporre di un tempo maggiore per approfondire i contenuti del testo nel confronto dialettico tra i gruppi. Sottolinea poi che la formulazione di ben 12 condizioni contenute nella proposta di parere della relatrice denota l'esigenza di un importante lavoro di correzione di alcune disposizioni del provvedimento.

Esprime quindi rammarico per il mancato recepimento nella proposta di parere di alcune osservazioni presentate dal suo gruppo. In particolare, chiede alla relatrice Incerti la ragione per la quale non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di soppressione del riferimento alla fattispecie delle contaminazioni accidentali che è già normata. Evidenzia poi che il testo prevede l'adeguamento delle pene della reclusione alla gravità della condotta, ma non anche delle sanzioni pecuniarie.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, con riferimento a quanto rilevato dai colleghi intervenuti, fa presente alcune osservazioni da loro svolte sono state recepite nelle premesse della sua proposta di parere. Rispetto a quanto osservato dall'onorevole Caretta, evidenzia di aver fatto riferimento alla necessità di una stretta osservanza del principio di proporzionalità nel graduare l'intervento normativo, come peraltro richiesto anche dagli auditi. Richiama, inoltre, l'attenzione dei colleghi, sui riferimenti contenuti nella sua proposta di parere al quadro normativo europeo in materia di controlli sugli alimenti e all'esigenza di

descrivere con maggiore dettaglio talune fattispecie di reato, per non lasciare una discrezionalità troppo ampia all'autorità giudiziaria, come richiesto dall'onorevole Nevi.

Maria Chiara GADDA (IV) sottolinea l'importanza delle audizioni svolte ieri dalla Commissione dei rappresentanti delle associazioni agricole, segnalando che il suo Gruppo ha richiesto che fossero auditi anche presso la Commissione Giustizia.

Sottolineata l'estrema importanza del disegno di legge in esame per il settore agroalimentare, rimarca l'importanza del parere rinforzato che la Commissione si accinge ad approvare, auspicando che la Commissione di merito recepisca le condizioni in esso contenute.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Maria Cristina CARETTA (FDI) rivolgendosi alla relatrice osserva che la parte più importante di un parere è certamente quella dispositiva. Chiede pertanto all'onorevole Incerti di integrare la sua proposta di parere con un'ulteriore condizione volta a sopprimere, come richiesto dagli auditi, il riferimento alle informazioni commerciali incomplete di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *f)*, capoverso « Art. 440-*quater* », al fine di evitare il rischio di una equiparazione, sotto il profilo penale, delle informazioni commerciali false a quelle incomplete, che a suo avviso sarebbe priva di fondamento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, accogliendo le ulteriori richieste avanzate dai colleghi nel corso del dibattito, presenta una nuova proposta di parere *(vedi allegato 2)*. Tale nuova proposta è integrata con una ulteriore condizione (che assume il numero 2)) con la quale si chiede alla Commissione di merito di: sopprimere le parole: « o incomplete » all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso « Art. 440 *quater* ».

Ritiene inoltre di integrare la proposta di parere con le seguenti osservazioni: « *a)* all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, capoverso "Art. 517-*septies*", si valuti l'opportunità di sostituire il meccanismo sanzionatorio con la reclusione fino a due anni e una multa fino a euro 20.000, in modo da uniformare le pene previste per il reato di commercio di alimenti con segni mendaci con il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'articolo 517 del codice penale; *b)* all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, capoverso "Art. 517-*octies*", si valuti l'opportunità di eliminare la disposizione che prevede come circostanza aggravante dei reati di frode in commercio di alimenti e di commercio di alimenti con segni mendaci qualora l'alimento sia falsamente presentato come biologico ».

Maria Cristina CARETTA (FDI) ringrazia la relatrice per aver accolto le sue osservazioni.

La Commissione approva la nuova proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter*,

comma 1, del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (esaminata congiuntamente in base al parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010) le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.

La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta ad una precisa disciplina di cui dà conto.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, con riferimento al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, osserva preliminarmente che il provvedimento si compone di 29 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Segnala che le disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 5 e 7.

Rileva che l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (*Renewable Energy Directive* cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I).

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, osserva che tale articolo nel delegare il Governo a prevedere una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce che la predetta individuazione deve avvenire anche nel rispetto delle esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri interessati, tra i quali figura il MIPAAF (comma 1, lettera *a)*).

L'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione deve tenere conto di alcuni criteri di delega, tra i quali: l'introduzione di misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*) e in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata e, in particolare, dei principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà (lettera *m)*); la previsione di misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, la pianificazione energetica e gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica (lettera *o)*); l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi vigenti di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, in coerenza con le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

Si sofferma poi sull'articolo 7 che reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/633 che ha disciplinato i casi di pra-

tiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Ricorda che tale direttiva è stata oggetto di esame in fase ascendente da parte delle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura) che si è concluso con l'approvazione, il 26 settembre 2018, di un documento finale trasmesso alle istituzioni europee competenti.

Fa presente che il comma 1 elenca i principi e i criteri direttivi – modificati dal Senato – che fanno riferimento alla necessità di: adottare le necessarie modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in materia, fermo restando l'applicabilità della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari indipendentemente dal fatturato aziendale (lett. *a)*); mantenere e definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca correspettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali in esame (lett. *b)*); coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica (lett. *c)*); prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito (lett. *d)*); far valere la specificità dei rapporti tra imprenditore agricolo, socio della cooperativa agricola cui conferisce il prodotto, e la cooperativa stessa, con riguardo, in particolare, ai termini di pagamento e alla forma scritta del contratto (lett. *e)*); prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni e, in particolare per quelle scolastiche e sanitarie, si applichi quantomeno il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto dalla legislazione vigente (lett. *f)*); confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti previste a legislazione vigente, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione (lett. *g)*).

Sottolinea che un altro criterio direttivo (lett. *h)*) concerne la necessità di prevedere tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso nonché la vendita a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione. A tal riguardo, ricorda che la Camera ha approvato la proposta di legge C. 1549, ora all'esame del Senato, recante, tra l'altro, disposizioni in merito al divieto di aste e di gare a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e alimentari.

Osserva che il comma in esame reca inoltre i seguenti principi e criteri direttivi: garantire la tutela dell'anonimato delle denunce, riconoscendo la titolarità a presentarle a singoli operatori, imprese o associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare (lett. *i)*); prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie rispetto alla denuncia (lett. *l)*); introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento (lett. *m)*); valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione della denuncia, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale (lett. *n)*); prevedere che sia garantita la riservatezza nella presentazione della denuncia all'Autorità nazionale (lett. *o)*); prevedere, apportando le opportune modifiche alle disposizioni interne vigenti, che l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sia designato quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni. La stessa Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (lett. *p)*); prevedere che costituisca pratica

sleale la mancanza di una delle condizioni previste dall'art. 168, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 o la fissazione di un prezzo da parte dell'acquirente del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione quali risultanti dall'elaborazione effettuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, da considerare come parametro di controllo (lett. *q)*); rivedere la disciplina delle vendite sottocosto, consentendo che, nel caso dei prodotti alimentari freschi e deperibili, tale tipologia di vendita sia ammessa solo nel caso in cui il prodotto sia invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre al fornitore la perdita o il costo della vendita sottocosto (lett. *r)*); fare salve le condizioni contrattuali, incluse quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro nazionali stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli e alimentari (lett. *s)*); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali all'accertamento dei casi di pratiche commerciali sleali al di fuori dei casi previsti dalla direttiva in esame, assicurando la legittimazione ad agire in giudizio delle organizzazioni professionali (lett. *t)*); prevedere l'applicazione della normativa attuativa in esame a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato (lett. *u)*).

Segnala che in relazione alla portata normativa dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere *p)* e *t)* l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 20 ottobre 2020, ha reso un parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287 del 1990. L'Autorità ha rilevato che il testo dell'art. 7 – così come licenziato dalla Commissione Politiche UE del Senato in sede referente e approvato dall'Assemblea del Senato – ha previsto la designazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata alle attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano: le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, l'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva in esame (UE) 2019/633 e l'applicazione delle sanzioni previste dalle procedure di cui alla legge n. 689 del 1981 (lett. *p)*), conferendo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una competenza residuale relativa all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali al di fuori delle previsioni della direttiva sopra richiamata 2019/633 (lett. *t)*).

A giudizio dell'Autorità indipendente sopra citata, la previsione di due distinte autorità di contrasto delle violazioni – l'ICQRF per quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/633 e la stessa Autorità Garante per le violazioni « *non incluse in tale perimetro (e non sempre chiaramente identificabili) – rischia di creare una notevole confusione, con possibili effetti negativi in termini di rapidità ed efficacia degli interventi* ». Pertanto « *l'individuazione di un'unica autorità di contrasto appare costituire un'imprescindibile necessità al fine di evitare un rischio concreto di bis in idem nei confronti di eventuali comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori del mercato* ».

Il parere in esame si conclude con la richiesta, rivolta al Legislatore – in ragione dell'esperienza, delle conoscenze e delle caratteristiche delle dinamiche dei mercati maturate dall'Autorità Garante nella sua trentennale attività – di « *rivedere le proposte di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa in tema di rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare, designando (...) la stessa Autorità garante come unica "autorità di contrasto" incaricata dell'applicazione delle norme di cui alla direttiva (UE) 2019/633* ».

Osserva, infine, che il comma 2 dell'articolo 7 prevede che, dall'attuazione dello stesso, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Passando all'illustrazione della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019, con riferimento alla prima parte relativa allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, segnala l'attività svolta dal Governo, nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, volta a contrastare ulteriori tagli alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune), il cui ruolo resta centrale per assicurare equità e sostenibilità nel contesto dell'integrazione europea e della globalizzazione. Con riferimento alla coesione, il Governo si è impegnato al fine di ottenere una ripartizione delle risorse che privilegi i Paesi e le regioni maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria. Per quanto riguarda l'agricoltura, il Governo ha difeso i fondi destinati al settore agricolo nazionale e si è opposto alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza temere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.

Nella seconda parte della Relazione, si sofferma sul capitolo 9, specificamente dedicato all'agricoltura ed alla pesca.

In tale capitolo, in sintesi, si afferma che nel corso del 2019 il Governo ha continuato a partecipare ai negoziati, tuttora in corso, sulla riforma della PAC, formulando osservazioni finalizzate alla modifica dei testi delle proposte legislative. Una posizione definitiva del Consiglio sui regolamenti proposti per la riforma della PAC potrà essere assunta solo dopo che i principali elementi politici e finanziari saranno stati concordati nell'ambito dei negoziati orizzontali sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-2027, nell'ambito del quale la posizione del Governo è quella di assicurare almeno il mantenimento di adeguate risorse per il finanziamento della PAC. Con particolare riferimento alla discussione in corso sulla proposta di regolamento sui piani strategici della PAC, il Governo ha posto l'esigenza di garantire un equo reddito ai produttori agricoli, anche alla luce delle frequenti crisi verificatesi negli ultimi anni, garantendo allo stesso tempo la semplicità gestionale ed il contenimento degli oneri amministrativi connessi. In tale ambito, un impegno particolare è stato dedicato all'armonizzazione del nuovo modello di *governance* proposto, per consentirne la compatibilità con l'assetto costituzionale italiano, di natura regionalistica.

In collaborazione con Regioni e provincie autonome, si è dato avvio ai lavori preparatori del Programma Strategico Nazionale attraverso alla predisposizione di nove documenti strategici (*policy brief*) che individuano i principali fattori di forza, debolezza, opportunità e minacce dell'agricoltura italiana e rilevano le principali fonti dei dati da utilizzare per la definizione dei relativi *target*.

Per quanto riguarda il « regolamento orizzontale » il Governo ha presentato e sostenuto in sede di Consiglio, tra le altre, la modifica che consente agli Stati membri di riconoscere nuovi Organismi pagatori nell'ambito delle Regioni che ne siano prive, in considerazione delle esigenze nazionali. Altre modifiche sono state proposte e sostenute nell'ambito del regolamento OCM (Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli), per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per i controlli « ex-post ».

La Relazione ricorda che nel novembre 2019 la Commissione europea ha presentato due proposte legislative che stabiliscono le disposizioni transitorie per l'estensione a tutto il 2021 dell'attuale quadro regolamentare della PAC. Tali proposte prevedono, al momento, un periodo transitorio di un anno (nonostante non sia ancora prevedibile la conclusione dei negoziati), la relativa disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020. Al fine di mitigare le difficoltà finanziarie degli agricoltori dovute alle avverse condi-

zioni climatiche, alle emergenze fitosanitarie e alla crisi di alcuni settori produttivi, il Governo ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'erogazione di anticipi PAC fino al 70 per cento degli importi concessi sotto forma di pagamenti diretti e fino all'85 per cento per il sostegno garantito per lo sviluppo rurale.

Relativamente alle difficoltà registrate nel settore della produzione di olio di oliva, accentuate nella regione Puglia a seguito delle infezioni causate da *Xylella fastidiosa*, il Governo ha emanato un decreto che prevede, per gli agricoltori che possono avvalersi del riconoscimento della causa di forza maggiore e che conducono le superfici olivicole secondo le normali pratiche colturali, l'erogazione di aiuti accoppiati anche in assenza di trasformazione delle olive in olio.

Nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo ha continuato a supportare le Autorità di gestione regionali dei Programmi di sviluppo rurale della programmazione 2014-2020.

Per quanto concerne l'ambito fitosanitario, il Governo ha seguito l'elaborazione e l'approvazione delle norme relative al nuovo regime fitosanitario europeo, alle nuove modalità di effettuazione dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione delle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo il Governo ha, tra l'altro, seguito l'aggiornamento degli atti di modifica delle disposizioni applicative di dettaglio della Strategia nazionale ortofrutta 2018-22, adottate nel 2019.

Per quanto concerne le Indicazioni geografiche, nel 2019 il Governo ha continuato a partecipare attivamente alle trattative per la riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la parte relativa alla modifica della disciplina in materia di DOP e IGP dei vini, dei vini aromatizzati e dei prodotti agroalimentari. Ha inoltre proseguito l'attività di tutela e protezione delle Indicazioni geografiche in ogni ambito, presidiando, in particolare, le discussioni relative ai negoziati commerciali internazionali.

In relazione ai negoziati in materia commerciale, il Governo ha partecipato attivamente al fine di garantire, tra l'altro, la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, la massima protezione delle indicazioni geografiche e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie, che pongono ostacoli al commercio internazionale.

In materia di agricoltura biologica, sono proseguiti i lavori per la definizione degli atti esecutivi previsti dal regolamento (UE) n. 2018/848. Con riferimento alla tematica dell'etichettatura l'Italia ha continuato a sostenere la necessità di garantire massima trasparenza in merito all'origine delle materie prime degli alimenti e la massima informazione al consumatore.

Per il settore dell'olio di oliva il Governo ha partecipato alle riunioni del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), nel corso delle quali sono state emanate importanti decisioni relativamente ai metodi di analisi per l'olio di oliva.

Per il settore risicolo il Governo ha monitorato gli effetti delle misure di salvaguardia europee per le importazioni di riso da Cambogia e Myanmar, evidenziando alcune criticità di mercato, mentre per il settore vitivinicolo è stato impegnato ad implementare le norme attuative relative alle misure che compongono il Programma nazionale di sostegno (PNS) di settore.

Per il settore delle bevande spiritose, dopo un lungo iter procedurale, la Commissione europea ha dichiarato concluso l'esame di alcune indicazioni geografiche (tra cui la « Grappa » e il « Brandy italiano »), inserendole nell'apposito elenco ufficiale.

Sul fronte della semplificazione, il Governo segnala infine la prosecuzione del processo di dematerializzazione della contabilità del settore vitivinicolo, nonché il rafforzamento del sistema telematico.

Per quanto concerne l'allevamento, nell'ambito del programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN 2014-2020), il Governo ha proseguito le attività relative alla sottomisura 10.2, approvando le richieste di proroga per la conclusione delle attività

dei progetti ammessi a contributo per i comparti avicolo, equino, suinicolo, cunicolo, ovi-caprino, bovino a duplice attitudine, bovino da carne e bovino da latte. Il Governo ha inoltre attivato la Sottomisura 16.2 relativa alla Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica. Le attività poste in essere hanno consentito la liquidazione di circa 20 milioni di euro.

Nell'ambito dell'OCM-Organizzazione comune di mercato, il Governo è stato impegnato a gestire il Piano nazionale apistico per il periodo 2019-21, nonché a completare la procedura per la gestione degli aiuti europei stanziati per le aziende colpite dai focolai di influenza aviaria.

Il Governo è stato altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione relativo al recupero dei prelievi sulle quote latte.

Riguardo alla pesca, nel 2019 il Governo ha continuato nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 che ha previsto l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di individuate specie quando queste non possono essere destinate al consumo umano diretto in quanto di taglia inferiore a quella prevista per la commercializzazione. Ha partecipato attivamente anche al processo di negoziazione sul regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.

Nel corso del 2019 è continuata la collaborazione con gli Stati membri realizzata nei vari contesti internazionali; tra gli esiti si segnala l'approvazione di alcuni regolamenti delegati sui piani di rigetto per le vongole nelle acque territoriali italiane e alcune specie demersali nelle tre zone del Mediterraneo. Il Governo ha preso parte attivamente ai lavori del Comitato Pesca OCSE ed ha partecipato al 26° *regular meeting dell'International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna* (ICCAT), tenutasi a Palma di Maiorca (Spagna) nel mese di novembre 2019. Nell'ambito di detto contesto internazionale è stata adottata la raccomandazione 19-04 che ha modificato l'attuale piano di gestione.

Il Governo ha altresì partecipato alle attività di negoziato in sede unionale relativamente al testo del nuovo regolamento sui controlli sulle attività di pesca.

Nel quadro dell'attuazione del Programma operativo (PO) del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), il Governo segnala infine che al 31 dicembre 2019 sono state attivate 51 delle 54 misure previste dal Programma a valere su tutte le sei Priorità

Rilevo, inoltre, che, per quanto concerne la ricerca in tema di sostenibilità dei sistemi alimentari, il Governo, nel 2019, ha garantito la partecipazione alle iniziative di coordinamento della ricerca in essere, in particolare sui temi della sostenibilità dei sistemi alimentari, in relazione al clima e alla digitalizzazione dell'agricoltura.

Per quanto riguarda il programma quadro per la ricerca Horizon 2020, il Governo ha rafforzato la partecipazione alle attività volte al coordinamento della ricerca europea ed internazionale nei settori relativi alla Sfida Sociale 2 (sicurezza alimentare e nutrizionale, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia), favorendo la partecipazione degli enti di ricerca alle attività legate alla funzionalità dei suoli (EJP Soil) e prendendo parte ai *network* promossi a livello europeo sulla sostenibilità dei sistemi alimentari in relazione al clima (ERANET FOSC) e della digitalizzazione in agricoltura (ICT AGRIFOOD).

Infine, nell'ambito delle politiche sul clima-energia, con riferimento alla Strategia a lungo termine dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, è stata varata una proposta per inserire misure volontarie per il settore agricolo finalizzata alla limitazione delle emissioni, e per modificare il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al fine di ottimizzare il ruolo delle filiere connesse alla produzione delle biomasse di origine forestale ed agroforestale, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato la relatrice per l'ampia

relazione svolta, esprime soddisfazione per le disposizioni di delega previste nell'articolo 7 del disegno di legge in esame che, in larga parte, recepiscono le osservazioni svolte nel documento finale approvato il 26 settembre 2018 dalle Commissioni riunite X e XIII nel corso dell'esame in fase scendente della direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Osserva che l'articolo 7 del disegno di delegazione europea segna un decisivo passo in avanti in materia di tutela degli interessi della filiera agroalimentare. Con riferimento a quanto osservato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rileva che è un dato di fatto oggettivo che tale Autorità finora non ha mai irrogato sanzioni in applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012. Ritiene quindi che il legislatore opportunamente abbia previsto all'articolo 7 di deputare un'altra autorità – l'ICQRF – alle attività di vigilanza sull'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge in discussione, come si evince dalla relazione illustrativa, si propone l'obiettivo di procedere ad una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento;

il provvedimento contempla un sistema di intervento a tutele crescenti, che muove dalle ipotesi contravvenzionali per giungere, infine, alla previsione di categorie di reati che mettono in pericolo la salute pubblica;

l'intervento innova il codice penale e la legislazione speciale di settore, in modo da superare l'attuale partizione interna del titolo VI del libro secondo del codice penale, che distingue « delitti di comune pericolo mediante violenza » (capo I) e « delitti di comune pericolo mediante frode » (capo II), sostituendola con la distinzione tra « delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica » (capo I) e « delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali » (capo II);

in tale ambito, l'obiettivo perseguito è, da un lato, quello di razionalizzare e rimodulare fattispecie che hanno trovato nella pratica modesta applicazione, in particolare le ipotesi di cui agli articoli 440, 442 e 444 del codice penale, dall'altro, quello di riordinare i rapporti tra il codice penale e le leggi complementari, attraverso l'introduzione di una norma generale e astratta (illecito di rischio o di prevenzione) comprensiva di tutti i tipi di condotta più significativi;

il provvedimento, inoltre, prevede la ridenominazione del titolo VIII del libro II del codice penale *(Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio)*, includendovi il riferimento anche al *« patrimonio agro-alimentare »;*

il mutato oggetto giuridico delle disposizioni risponde alla finalità di far fronte, in modo più adeguato ed incisivo, ai diversi fenomeni criminali rientranti nell'ampia area delle frodi nel commercio di alimenti, sia sul piano sanzionatorio, sia attraverso l'ampliamento della sfera repressiva;

ulteriore intervento è quello attuato in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina di cui decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ai reati alimentari di maggiore gravità e prevedendo l'adozione, con espresso riguardo agli operatori alimentari, di più efficaci e puntuali modelli di organizzazione e gestione in chiave esimente o attenuante della responsabilità;

rilevato che:

Federalimentare, nel corso dell'attività conoscitiva svolta, ha evidenziato che l'impianto complessivo, o ancora meglio lo spirito della riforma, sembra non tenere sufficientemente in conto i criteri guida che ispirano l'evoluzione delle norme UE più recenti in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali. Il nuovo quadro normativo UE definito dal Reg. (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali di mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione, relativo alla protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e

della sanità delle piante, fino a includere l'emissione di Ogm nell'ambiente e le produzioni biologiche, ridefinisce in modo organico e unificante la legislazione europea in linea coi principi di uniformità dei livelli di sicurezza che devono essere garantiti dagli Stati membri e massima armonizzazione e convergenza delle discipline nazionali;

l'assetto disegnato dal Reg. 625/2017 è destinato a influenzare l'evoluzione delle norme UE in materia alimentare nei prossimi anni, in ragione dell'ampiezza del campo d'applicazione della norma e delle aree d'intervento toccate, nonché della corposa mole di disposizioni attese in virtù delle decine di atti d'implementazione previsti. Questo « *new deal* » del diritto alimentare europeo, che rappresenta una nuova pietra miliare nel percorso avviato ormai venti anni fa col Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e col Reg. (CE) 178/2002, si ispira ai principi di responsabilizzazione primaria degli operatori del settore alimentare, di incentivazione degli stessi alla conformità mediante meccanismi premianti per i soggetti che sono in regola e di proporzionalità degli interventi delle Autorità e delle sanzioni in relazione alla caratterizzazione del rischio effettivo;

la riforma potrebbe essere, quindi, non del tutto in linea con i principi che caratterizzano l'evoluzione del diritto alimentare dell'UE e gli orientamenti dell'OCSE, in quanto rischia di complicare l'attività delle Autorità di controllo, danneggiare la competitività degli operatori e appesantire complessivamente il sistema, mancando di realizzare pienamente il condiviso obiettivo di una maggior efficienza ed effettività del quadro regolatorio a tutela dei consumatori;

considerato che:

il nuovo articolo 440-*quater*, introdotto dall'articolo 1, lettera f), punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443;

in tale ambito, occorre definire la concreta capacità ingannatoria della condotta di mendacio verso il consumatore altrimenti si consente di rimettere al giudice in concreto ogni valutazione senza prevedere norme definitorie analitiche, che descrivano le modalità ingannatorie;

il nuovo articolo 445-*ter*, inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali;

la disposizione specifica che specifica un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato;

trattandosi, nel caso di specie di prodotti alimentari, non viene affatto specificato quando questi devono essere considerati « deteriorati »;

sul piano lessicale il termine « deteriorato » viene definito semanticamente come « danneggiato », che non racchiude un significato univoco e preciso, per la cui la denotazione dell'azione materiale del fatto penalmente rilevante, deve essere la più tassativa e circostanziata possibile;

l'indeterminatezza della previsione legale, si risolve inevitabilmente nell'esercizio di un potere nella denotazione o qualificazione giuridica dei fatti giudicati;

considerato altresì che:

l'articolo 4 del provvedimento apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari;

in particolare, il comma 2 di tale articolo, alla lettera c), modifica l'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della

deperibilità, modificabilità o quantità del campione, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico;

si rende necessario introdurre nel testo dell'articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale una disposizione diretta ad agevolare l'attività del pubblico ministero, che potrà agire in deroga all'obbligo di preavviso, trattandosi di attività indifferibili *ope legis*, finalizzate a preservare il materiale probatorio che sia nella disponibilità della parte e sia, dunque, a rischio di dispersione o alterazione;

ritenuto che:

l'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

nello specifico, viene inserito l'articolo 6-bis, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare, nel d.lgs. n. 231/2001;

il predetto articolo 6 bis, al comma 4, dispone che per le imprese con meno di 10 dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, possa essere lo stesso legale rappresentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza alimentare e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, organizzato dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

tale previsione, sebbene largamente condivisa, rischia di essere messa in discussione nel caso in cui alle Regioni o alle Provincie autonome venga lasciata la mera facoltà di organizzare corsi di formazione, di fatto mettendo a rischio la previsione di semplificazione inserita nella norma;

ritenuto altresì che:

l'articolo 6 apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi;

nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti;

in particolare, tale articolo, al comma 1, lettera c), introduce l'articolo 5-*ter*, punendo chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa e in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto o commercializzazione ivi indicate (preparazione, produzione, importazione, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, spedizione in transito, esportazione, trasporto, somministrazione, detenzione per il commercio, commercializzazione o messa in circolazione), tratti alimenti che siano stati privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o siano stati mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque abbiano una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti;

le due ipotesi contemplate ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 5-*ter*, volte a garantire la genuinità degli alimenti e a prevenirne l'adulterazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro nei casi di particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto;

la fattispecie di reato ivi introdotta è strutturata in modo eccessivamente complesso, dal momento che attraverso una semplificazione delle fasi commerciali è possibile inquadrare in un unico contesto anche le possibili violazioni, che riprendono l'originaria formulazione dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, limitandosi a sanzionare la non genuinità dell'alimento;

appare, inoltre, opportuno eliminare il riferimento alla quantità dell'alimento, peraltro incomprensibilmente funzionalizzato alla sola ipotesi di aumento di pena (e non di diminuzione), poiché la forbice edittale della sanzione già consente di valutare « dall'interno » la gravità e calibrare il « quantum » della sanzione in base all' articolo 11 della legge n. n 689 del 1981*;*

la previsione di un aumento di pena in dipendenza della quantità, non solo appare eccessivamente discrezionale ma, non essendo vincolata a parametri oggettivi, rischia di aprire scenari di trattamenti impari e conseguenti condizioni anticoncorrenziali artefatte tra gli operatori;

osservato che :

il medesimo articolo 6, al comma 1, lettera *d)* prevede l'inserimento nella legge n. 263/1962 degli articoli 12-*ter* e 12-*quater*, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare;

entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'art. 12-*ter* ovvero la pena dell'arresto nel caso dell'art. 12-*quater*;

in particolare, l'art. 12-*quater* riguarda le contravvenzioni di maggiore gravità, punite con la pena dell'arresto, prevedendo che sia il giudice, su richiesta dell'imputato, a determinare, secondo i criteri di cui all'art. 135 c.p., l'ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione di una pena dell'arresto irrogata fino al limite di due anni; il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare;

l'istituzione del sistema di contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, desta perplessità in ragione delle interconnessioni, non sempre lineari, con la disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 in punto di conversione di pene detentive brevi;

per assicurare l'omogeneità del sistema sanzionatorio, il termine triennale, avulso dal sistema, dovrebbe essere sostituito con il più noto termine biennale già presente nell'art. 163 c.p per la sospensione condizionale e negli artt. 445 c.p.p – 460 c.p.p per l'estinzione del reato rispettivamente a seguito di patteggiamento e decreto penale di condanna su contravvenzioni;

osservato altresì che:

l'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii;

in tali disposizioni, precisamente al comma 3 del capoverso « Art. 1 *bis* », si rilevano alcune imprecisioni, in quanto, l'olio di sansa di oliva greggio, secondo la definizione europea di cui all'allegato VII, Parte VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è definito come « *l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici* »;

appare quindi importante colmare una lacuna, in quanto, il suddetto comma attribuisce ai frantoi la produzione dell'olio di sansa grezzo che, al contrario, viene estratto nei sansifici (impianti di estrazione dell'olio dalle sanse); inoltre, non viene preso in considerazione il processo di raffinazione degli oli di sansa e lampanti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso Art. 440-*quater*, sopprimere la parola: « ingannevoli »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, capoverso Art. 445-*ter*, comma 3, sopprimere la parola: « deteriorato »;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, capoverso « Art. 452 », sostituire le parole: « da tre a otto anni » con le seguenti: « da due a sei anni »;

4) all'articolo 2 , comma 1, lettera *e)* , capoverso « Art. 517-*septies* », sopprimere le parole: « o ingannevoli »;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, capoverso « Art 517-*octies* », sostituire il comma 3 , con il seguente: « se l'alimento, presentato come biologico, non deriva da processi di produzione biologica » ;

6) all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale »;

7) all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, capoverso « Art. 6-*bis* », comma 4, sostituire le parole: « Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato » con le seguenti: « Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano »;

8) all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: « risultano nocivi »: con le seguenti: « risultano dannosi »;

9) all'articolo 6 , comma 1, lettera *b)*, capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera *b)*, sopprimere la parola: « deteriorato »;

10) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso « Art. 5-*ter* », comma 1, dopo le parole: « non conforme alle norme vigenti » aggiungere le seguenti: « ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 5-*ter* », sopprimere i commi 2 e 3;

11) all'articolo 6, comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-*quater* », comma 4, sostituire le parole: « tre anni » con le seguenti: « due anni »;

12) all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso « Art. 1-*bis* », il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. Non si considerano altresì messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti e gli oli di sansa di oliva greggi detenuti presso i locali dei sansifici nei quali sono stati ottenuti, nonché presso le raffinerie di tali oli vegetali. »

ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge in discussione, come si evince dalla relazione illustrativa, si propone l'obiettivo di procedere ad una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento;

il provvedimento contempla un sistema di intervento a tutele crescenti, che muove dalle ipotesi contravvenzionali per giungere, infine, alla previsione di categorie di reati che mettono in pericolo la salute pubblica;

l'intervento innova il codice penale e la legislazione speciale di settore, in modo da superare l'attuale partizione interna del titolo VI del libro secondo del codice penale, che distingue « delitti di comune pericolo mediante violenza » (capo I) e « delitti di comune pericolo mediante frode » (capo II), sostituendola con la distinzione tra « delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica » (capo I) e « delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali » (capo II);

in tale ambito, l'obiettivo perseguito è, da un lato, quello di razionalizzare e rimodulare fattispecie che hanno trovato nella pratica modesta applicazione, in particolare le ipotesi di cui agli articoli 440, 442 e 444 del codice penale, dall'altro, quello di riordinare i rapporti tra il codice penale e le leggi complementari, attraverso l'introduzione di una norma generale e astratta (illecito di rischio o di prevenzione) comprensiva di tutti i tipi di condotta più significativi;

il provvedimento, inoltre, prevede la ridenominazione del titolo VIII del libro II del codice penale *(Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio)*, includendovi il riferimento anche al *« patrimonio agro-alimentare »;*

il mutato oggetto giuridico delle disposizioni risponde alla finalità di far fronte, in modo più adeguato ed incisivo, ai diversi fenomeni criminali rientranti nell'ampia area delle frodi nel commercio di alimenti, sia sul piano sanzionatorio, sia attraverso l'ampliamento della sfera repressiva;

ulteriore intervento è quello attuato in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ai reati alimentari di maggiore gravità e prevedendo l'adozione, con espresso riguardo agli operatori alimentari, di più efficaci e puntuali modelli di organizzazione e gestione in chiave esimente o attenuante della responsabilità;

rilevato che:

Federalimentare, nel corso dell'attività conoscitiva svolta, ha evidenziato che l'impianto complessivo, o ancora meglio lo spirito della riforma, sembra non tenere sufficientemente in conto i criteri guida che ispirano l'evoluzione delle norme UE più recenti in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali. Il nuovo quadro normativo UE definito dal Reg. (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali di mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione, relativo alla protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e

della sanità delle piante, fino a includere l'emissione di Ogm nell'ambiente e le produzioni biologiche, ridefinisce in modo organico e unificante la legislazione europea in linea con i principi di uniformità dei livelli di sicurezza che devono essere garantiti dagli Stati membri e massima armonizzazione e convergenza delle discipline nazionali;

l'assetto disegnato dal Reg. (UE) 625/2017 è destinato a influenzare l'evoluzione delle norme UE in materia alimentare nei prossimi anni, in ragione dell'ampiezza del campo d'applicazione della norma e delle aree d'intervento toccate, nonché della corposa mole di disposizioni attese in virtù delle decine di atti d'implementazione previsti. Questo « *new deal* » del diritto alimentare europeo, che rappresenta una nuova pietra miliare nel percorso avviato ormai venti anni fa col Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e col Reg. (CE) 178/2002, si ispira ai principi di responsabilizzazione primaria degli operatori del settore alimentare, di incentivazione degli stessi alla conformità mediante meccanismi premianti per i soggetti che sono in regola e di proporzionalità degli interventi delle Autorità e delle sanzioni in relazione alla caratterizzazione del rischio effettivo;

la riforma potrebbe essere, quindi, non del tutto in linea con i principi che caratterizzano l'evoluzione del diritto alimentare dell'UE e gli orientamenti dell'OCSE, in quanto rischia di complicare l'attività delle Autorità di controllo, danneggiare la competitività degli operatori e appesantire complessivamente il sistema, mancando di realizzare pienamente il condiviso obiettivo di una maggior efficienza ed effettività del quadro regolatorio a tutela dei consumatori;

considerato che:

il nuovo articolo 440-*quater*, introdotto dall'articolo 1, lettera *f)*, punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443;

in tale ambito, occorre definire la concreta capacità ingannatoria della condotta di mendacio verso il consumatore, altrimenti rimettendosi al giudice in concreto ogni valutazione, senza prevedere norme definitorie analitiche, che descrivano le modalità della condotta;

il nuovo articolo 445-*ter*, inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali;

la disposizione specifica che un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato;

appare necessario meglio definire l'ambito applicativo della disposizione, facendo salvo il rispetto dei disciplinari autorizzati in materia di igiene e sicurezza;

considerato altresì che:

l'articolo 4 del provvedimento apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari;

in particolare, il comma 2 di tale articolo, alla lettera *c)*, modifica l'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico;

si rende necessario introdurre nel testo dell'articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale una disposizione diretta ad agevolare l'at-

tività del pubblico ministero, che potrà agire in deroga all'obbligo di preavviso, trattandosi di attività indifferibili *ope legis*, finalizzate a preservare il materiale probatorio che sia nella disponibilità della parte e sia, dunque, a rischio di dispersione o alterazione;

ritenuto che:

l'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

nello specifico, viene inserito l'articolo 6-*bis*, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare, nel decreto legislativo n. 231 del 2001;

il predetto articolo 6-*bis*, al comma 4, dispone che per le imprese con meno di 10 dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, possa essere lo stesso legale rappresentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza alimentare e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, organizzato dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

tale previsione, sebbene largamente condivisa, rischia di essere messa in discussione nel caso in cui alle Regioni o alle Provincie autonome venga lasciata la mera facoltà di organizzare corsi di formazione, di fatto mettendo a rischio la previsione di semplificazione inserita nella norma;

ritenuto altresì che:

l'articolo 6 apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi;

nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti;

in particolare, tale articolo, al comma 1, lettera *c)*, introduce l'articolo 5-*ter*, punendo chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa e in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto o commercializzazione ivi indicate (preparazione, produzione, importazione, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, spedizione in transito, esportazione, trasporto, somministrazione, detenzione per il commercio, commercializzazione o messa in circolazione), tratti alimenti che siano stati privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o siano stati mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque abbiano una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti;

le due ipotesi contemplate ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 5-*ter*, volte a garantire la genuinità degli alimenti e a prevenirne l'adulterazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro nei casi di particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto;

la fattispecie di reato ivi introdotta è strutturata in modo eccessivamente complesso, dal momento che attraverso una semplificazione delle fasi commerciali è possibile inquadrare in un unico contesto anche le possibili violazioni, che riprendono l'originaria formulazione dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, limitandosi a sanzionare la non genuinità dell'alimento;

appare, inoltre, opportuno eliminare il riferimento alla quantità dell'alimento, peraltro incomprensibilmente funzionalizzato alla sola ipotesi di aumento di pena (e non di diminuzione), poiché la forbice edittale della sanzione già consente di valutare « dall'interno » la gravità e calibrare il « quantum » della sanzione in base all' articolo 11 della legge n. 689 del 1981;

la previsione di un aumento di pena in dipendenza della quantità, non solo appare eccessivamente discrezionale ma, non essendo vincolata a parametri oggettivi, rischia di aprire scenari di trattamenti impari e conseguenti condizioni anticoncorrenziali artefatte tra gli operatori;

osservato che:

il medesimo articolo 6, al comma 1, lettera *d)* prevede l'inserimento nella legge n. 263/1962 degli articoli 12-*ter* e 12- *quater*, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare;

entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'art. 12-*ter* ovvero la pena dell'arresto nel caso dell'art. 12-*quater*;

in particolare, l'art. 12-*quater* riguarda le contravvenzioni di maggiore gravità, punite con la pena dell'arresto, prevedendo che sia il giudice, su richiesta dell'imputato, a determinare, secondo i criteri di cui all'art. 135 c.p., l'ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione di una pena dell'arresto irrogata fino al limite di due anni; il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare;

l'istituzione del sistema di contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, desta perplessità in ragione delle interconnessioni, non sempre lineari, con la disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 in punto di conversione di pene detentive brevi;

per assicurare l'omogeneità del sistema sanzionatorio, il termine triennale, avulso dal sistema, dovrebbe essere sostituito con il più noto termine biennale già presente nell'art. 163 c.p per la sospensione condizionale e negli artt. 445 c.p.p – 460 c.p.p per l'estinzione del reato rispettivamente a seguito di patteggiamento e decreto penale di condanna su contravvenzioni;

osservato altresì che:

l'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii;

in tali disposizioni, precisamente al comma 3 del capoverso « Art. 1-*bis* », si rilevano alcune imprecisioni, in quanto, l'olio di sansa di oliva greggio, secondo la definizione europea di cui all'allegato VII, Parte VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è definito come « *l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici* »;

appare quindi importante colmare una lacuna, in quanto, il suddetto comma attribuisce ai frantoi la produzione dell'olio di sansa grezzo che, al contrario, viene estratto nei sansifici (impianti di estrazione dell'olio dalle sanse); inoltre, non viene preso in considerazione il processo di raffinazione degli oli di sansa e lampanti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso « Art. 440 *quater* », sopprimere la parola: « ingannevoli »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso « Art. 440 *quater* », sopprimere le parole: « o incomplete »;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, capoverso « Art. 445-*ter* », comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo il rispetto dei disciplinari autorizzati in materia di igiene e sicurezza »;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, capoverso « Art. 452 », sostituire le parole: « da tre a otto anni » con le seguenti: « da due a sei anni »;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, capoverso « Art. 517-*septies* », sopprimere le parole: « o ingannevoli »;

6) all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale »;

7) all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, capoverso « Art. 6-*bis* », comma 4, sostituire le parole: « Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato » con le seguenti: « Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano »;

8) all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: « risultano nocivi »: con le seguenti: « risultano dannosi »;

9) all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera *b)*, sopprimere la parola: « deteriorato »;

10) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso « Art. 5-*ter* », comma 1, dopo le parole: « non conforme alle norme vigenti » aggiungere le seguenti: « ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 5-*ter* », sopprimere i commi 2 e 3;

11) all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, capoverso « Art. 12-*quater* », comma 4, sostituire le parole: « tre anni » con le seguenti: « due anni »;

12) all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, capoverso « Art. 1-*bis* », il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. Non si considerano altresì messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti e gli oli di sansa di oliva greggi detenuti presso i locali dei sansifici nei quali sono stati ottenuti, nonché presso le raffinerie di tali oli vegetali. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, capoverso « Art. 517-*septies* », si valuti l'opportunità di sostituire il meccanismo sanzionatorio con la reclusione fino a due anni e una multa fino a euro 20.000, in modo da uniformare le pene previste per il reato di commercio di alimenti con segni mendaci con il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'articolo 517 del codice penale;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, capoverso « Art. 517-*octies* », si valuti l'opportunità di eliminare la disposizione che prevede come circostanza aggravante dei reati di frode in commercio di alimenti e di commercio di alimenti con segni mendaci l'ipotesi in cui l'alimento sia falsamente presentato come biologico.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 237

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 267

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 247

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Nuovo testo C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 249

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 268

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 251

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)* 251

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Nuovo testo C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 252

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 *(Esame congiunto e rinvio)* 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 266

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge che dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

In via preliminare osserva che il provvedimento, che si compone di 16 articoli, delinea un mutamento significativo della strategia in materia di immigrazione, protezione internazionale e di politiche di integrazione, ed assolve in primo luogo l'obiettivo di recepire le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. decreto immigrazione e accoglienza) e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. « decreto sicurezza *bis* »).

Segnala che la relazione illustrativa osserva in proposito che il decreto-legge trae origine dalla necessità e urgenza di chiarire alcuni profili della vigente disciplina in materia di immigrazione per tenere conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale operanti in materia, ponendo al contempo rimedio ad aspetti funzionali che hanno generato difficoltà applicative. Il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, ivi compreso il diritto dell'Unione europea, costituisce, in tal senso, uno degli obiettivi principali del provvedimento, che si traduce, anzitutto, nella prima novella, disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera) del decreto-legge, all'articolo 5, comma 6, del Testo unico dell'immigrazione (di cui al Dlgs. 286/98), volta a precisare che nell'adozione dei provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno è sempre fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, laddove invece il testo del citato art. 5, comma 6, – introdotto DL n. 113/2018 – prevedeva che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno potessero essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, « quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti ». Ricorda che nella formulazione ancora antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, la disposizione prevedeva invece il riferimento al ricorrere di « seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano », inciso questo, come detto, abrogato dal decreto-legge del 2018, con ciò facendo venire meno l'ambito di discrezionalità nella valutazione dei « seri motivi » attribuita al questore.

A tale ultimo proposito, per meglio inquadrare la questione, evidenzia in particolare che nell'emanare il primo decreto-legge « sicurezza », il Presidente della Repubblica inviava una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri (in data 4 ottobre

2018), rilevando, in via generale, come restassero « fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia ». Rammenta al riguardo che l'articolo 10 della Carta costituzionale si sofferma sulla condizione giuridica dello straniero, prescrivendo per essa (al secondo comma) sia una riserva di legge, sia la conformità alle norme ed ai trattati internazionali e prevedendo al contempo (al terzo comma) che « lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, abbia diritto all'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge ».

Rileva che la riserva di legge affermata dal citato comma 3 dell'articolo 10 per il diritto all'asilo dello straniero non è stata seguita, ad oggi, da una specifica legge attuativa, ma la giurisprudenza ha affermato il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale, la quale con sufficiente chiarezza delinea la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo. Sottolinea, peraltro, come vada tenuto presente che per lungo tempo l'Italia ha avuto una disciplina limitata solo al riconoscimento dello *status* di rifugiato – a seguito dell'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 – e solo a seguito della ratifica della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 è intervenuta una normativa sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea.

Sottolinea che a dare impulso ad una maggiore articolazione della disciplina normativa nazionale è stata proprio l'incidenza delle disposizioni comunitarie. Rammenta infatti come l'asilo, nelle sue varie articolazioni, sia una materia di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una « politica comune », mediante un « sistema europeo comune di asilo » (articolo 78 del TFUE), laddove il termine « asilo », a seguito di un'evoluzione terminologica, è assimilabile nel linguaggio normativo dell'Unione europea alla « protezione internazionale », che, ricorda, può essere accordata sulla base di tre fattispecie: 1) il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ossia la forma di protezione accordata a chi sia esposto nel proprio Paese ad atti di persecuzione individuale, configuranti una violazione grave dei suoi diritti fondamentali; 2) la protezione sussidiaria, accordata a chi, pur non oggetto di specifici atti individuali di persecuzione, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno se ritornasse nel Paese di origine; 3) la protezione temporanea. Evidenzia che, mentre le prime due tipologie sono la specificazione di una medesima voce inerente alla « protezione internazionale » – dicitura ricorrente nei recenti atti normativi dell'Unione europea, intesi ad 'avvicinare' la disciplina di queste due diverse forme di protezione – la terza, ossia la protezione temporanea, è una procedura di carattere eccezionale che garantisce – nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati, provenienti da Paesi non appartenenti alla UE, che non possono rientrare nel loro Paese d'origine – una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso.

A tale ultimo riguardo ricorda che, sino ad oggi, questa forma di protezione temporanea non ha ricevuto applicazione, atteso che nessuna decisione delle Istituzioni europee ha finora accertato il « massiccio afflusso » di sfollati che ne costituisce il presupposto e, non a caso, nel nuovo « Patto sulla migrazione e l'asilo » presentato a settembre 2020, la Commissione europea ha proposto di abrogare la direttiva 2001/55/CE e sostituirla con un regolamento che disciplini le situazioni di crisi e di forza maggiore. Fa notare che questo ultimo istituto di derivazione europea non va confuso con la distinta fattispecie dalla « protezione temporanea per motivi umanitari », che è solo di fonte interna all'ordinamento italiano, essendo stata introdotta dalla cd.

legge Turco-Napolitano del 1998 e indi trasfusa nell'articolo 20 del Testo unico dell'immigrazione, a sua volta inciso dal citato il decreto-legge n. 113 del 2018, il quale ha soppresso la protezione per motivi umanitari come istituto generale, mantenendone tuttavia alcune enumerate e tipizzate forme di specifica applicazione (c.d. permessi di soggiorni speciali).

Per riassumere e comprendere meglio la portata del decreto-legge in esame e le sue interrelazioni con l'ordinamento europeo, evidenzia come oggi il sistema della protezione dello straniero in Italia sia articolato su tre livelli: il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria; mentre le prime due forme di protezione trovano fonte diretta nelle normative internazionali ed europee (lo *status* di rifugiato nella citata Convenzione di Ginevra ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 e richiamata dalla direttiva 2011/95/UE; la protezione sussidiaria nella medesima direttiva 2011/95/UE), la predetta protezione umanitaria è un istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno: l'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 115/2008/UE prevede infatti « la possibilità – non già l'obbligo – per gli Stati membri di estendere l'ambito delle forme di protezione tipiche sino a ricomprendere "motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura", rilasciando allo scopo un apposito permesso di soggiorno ».

Alla luce di tale disciplina sottolinea come, coerentemente, la Corte costituzionale – nella sentenza n. 194/2019 con la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del decreto-legge n. 113/2018, promosse da alcune Regioni – abbia rilevato come con il predetto decreto-legge il legislatore nazionale sia intervenuto sull'istituto della « protezione umanitaria », senza incidere però sulla protezione dovuta in base a obblighi europei e internazionali, evidenziando inoltre come la « doverosa applicazione » del medesimo decreto « in conformità agli obblighi costituzionali e internazionali » – nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli stessi – possa « rivelare che il paventato effetto restrittivo rispetto alla disciplina previgente sia contenuto entro margini costituzionalmente accettabili ».

Ciò premesso, nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici la disamina dettagliata del testo, procede ad esporre un quadro sintetico del provvedimento, al fine di evidenziarne i profili di maggiore interesse.

Segnala che il decreto-legge, oltre a reintrodurre, come accennato, il riferimento esplicito al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali per l'adozione dei provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno, è inteso in senso più ampio a riarticolare il sistema di prima accoglienza e di accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, per i beneficiari di protezione complementare e per i minori stranieri non accompagnati, nonché a introdurre nuove norme in materia di iscrizione anagrafica dello straniero e di cittadinanza, unitamente alla previsione di nuove norme di carattere penale e al rafforzamento delle misure di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

In particolare, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* dispone, per alcune tipologie di permessi di soggiorno, la convertibilità in permessi di lavoro, ampliandone quindi il novero. La successiva lettera *c)* sopprime la previsione del Testo unico immigrazione sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, mentre la lettera *d)* sopprime le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge 53 del 2019; in entrambi i casi le norme soppresse sono sostituite da una specifica disciplina recata dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge in esame, su cui si soffermerà oltre.

Di particolare, rileva, è poi la lettera *e)* del medesimo comma 1, che estende l'ambito di applicazione del divieto di espulsione, ampliando la previsione (inserita dalla

legge n. 110 del 2017, la quale ha introdotto il delitto di tortura nell'ordinamento italiano) circa il divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi di ritenere che lì rischi di essere sottoposta a tortura, anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani perpetrate in quello Stato. Tale divieto di espulsione viene ora esteso ai fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di « trattamenti inumani e degradanti », benché non in misura tale da configurare la tortura, assicurando in tal modo una piena conformità all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Segnala inoltre che viene introdotto il divieto di espulsione anche qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una « violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare » – a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale o di salute e sicurezza pubblica. Evidenzia, al riguardo, come in tale ultimo caso ciò che viene a rilevare sia non già l'approdo in uno Stato terzo, ritenuto gravemente pericoloso per la incolumità e dignità personale, bensì « l'allontanamento dal territorio nazionale », ritenuto gravemente lesivo di un radicamento, per il quale si deve tenere contro « della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine ». Rimarca che questa nuova fattispecie di divieto di espulsione, connessa al rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, è inedita nel dispositivo del Testo unico dell'immigrazione, ancorché presente negli orientamenti giurisprudenziali, e reca una formulazione che richiama quanto disposto dall'articolo 8 della CEDU; in tal senso essa può essere considerata coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di limiti ai provvedimenti di rimpatrio, oltre che con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di cassazione sul tema, a partire dalla sentenza della I sezione civile n. 4455 del 23 febbraio 2018.

Evidenzia che nelle suddette ipotesi, la medesima lettera *e)* prevede che lo straniero per il quale valga il divieto di espulsione ed al quale non sia accordata la protezione internazionale, ottenga un permesso di soggiorno per « protezione speciale », rilasciato dal questore previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; questa tipologia di permesso è già disciplinata dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (recante « Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato ») , e la novella in oggetto appare dunque volta a operare un raccordo normativo di cerniera tra tale previsione ed il Testo unico dell'immigrazione. Segnala, infine, che la medesima lettera e) estende il divieto di espulsione anche agli stranieri che versano in « gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie », laddove la norma previgente (introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018) fa riferimento solo alle condizioni di salute « di particolare gravità ».

Rileva che le successive lettere *f), g), h)* e *i)* del comma 1 recano disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche. Per quanto concerne in particolare il permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d'età, segnala che lettera *h)* « ripristina » due ultimi periodi del comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico immigrazione, i quali erano stati abrogati dal decreto-legge n. 113 del 2018, reintroducendo in tal modo la previsione che il mancato rilascio del

parere da parte del Comitato per i minori stranieri « non » possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché la previsione dell'applicazione a tale procedimento del silenzio assenso.

Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 1, ricorda, come accennato, che esso interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982. La nuova disciplina sostituisce quella introdotta nel TU immigrazione (art. 11) dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-*bis*). Rispetto a tale previsione si dispone in particolare che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime; è al contempo disposta l'esclusione per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dello statuto dei rifugiati. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all'art. 83 Cod. nav.). Sono contestualmente oggetto di abrogazione le previsioni inserite dal predetto decreto-legge 53 del 2019 agli articoli 11 e 12 del TU immigrazione che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata nel caso di violazione del provvedimento di divieto o limitazione di ingresso, transito o sosta delle navi; ricorda al riguardo che la disciplina sanzionatoria ora abrogata era stata oggetto dei rilievi contenuti nella lettera inviata, contestualmente alla promulgazione della legge n. 53 del 2019 di conversione del cosiddetto « decreto sicurezza-bis », dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale il Presidente Mattarella ha rilevato la necessità di assicurare un'adeguata proporzionalità tra sanzioni e comportamenti.

Segnala altresì, come di particolare interesse per le competenze della Commissione, le disposizioni introdotte dall'articolo 2, che interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

In tale ambito vengono riscritte in chiave di maggiore conformità alla disciplina europea le norme relative all'esame prioritario, per istanze manifestamente fondate o presentate da persone vulnerabili, e alla procedura accelerata, che ricorre quando si possa presumere un uso strumentale della domanda da parte di richiedenti sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati che costituiscono causa di diniego dello *status* di rifugiato o di esclusione dalla protezione sussidiaria; per evitare l'uso strumentale della domanda, in tali casi è peraltro previsto il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale negli appositi centri e strutture per il rimpatrio.

In particolare, sottolinea che viene modificata la procedura di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella pro-

cedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannata con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non accompagnati sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande. Nel contempo si prevede che non si applichi ai richiedenti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) la disciplina in materia di domande manifestatamente infondate. In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni. Viene inoltre portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale.

Infine, rileva che s'interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale e, in particolare, sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevedendo, tra l'altro, che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottato per gravi motivi, debba essere emanato dal tribunale in composizione collegiale e che la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ipotesi di reiterazione di identica domanda si applichi in presenza di una seconda decisione di inammissibilità.

Sottolinea come di particolare interesse appaiano anche le disposizioni volte ad assicurare il pieno rispetto della dignità dello straniero di cui all'articolo 3, che al comma 1 e al comma 4, lettera a), dispone in merito alle modalità del trattenimento dello straniero in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà, come ad esempio quella di essere tempestivamente informato dei diritti derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua a lui conosciuta (ovvero, se non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola) e la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Si prevede inoltre un ordine di priorità nell'effettuazione del trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per specifici reati individuati dalla norma, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. (comma 1, lettera *c)*, n. 2). Fa presente che la relazione illustrativa del disegno di legge indica che tale previsione è volta ad assicurare il trattenimento dei soggetti più pericolosi, in caso di insufficiente disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio.

Segnala in particolare che la lettera *c)*, numero 3, del comma 1 dispone circa la durata massima del trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri, che viene ridotta a novanta giorni (anziché centottanta), ripristinando così la durata massima del trattenimento antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, prevedendone però la prorogabilità per altri trenta giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. La stessa previsione circa la durata massima del trattenimento « pre-espulsivo » è stabilita, dal comma 2, lettera *b)*, numero 2), per il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua identità e nazionalità.,

Evidenzia che il comma 2, lettera *a)*, del medesimo articolo 3 disciplina l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo (o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale), al quale si dispone altresì venga rilasciata una carta d'identità (valida solo sul territorio nazionale, di durata triennale); in proposito ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 9 luglio 2020, ha di-

chiarato l'illegittimità della normativa introdotta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 113 del 2018, che precludeva l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sia poiché la norma censurata non agevolava il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto-legge, sia per irragionevole disparità di trattamento, perché rendeva ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti.

Sottolinea che la lettera *b)* del medesimo comma 2, in combinato disposto con il comma 3, oltre a prevedere, come accennato, la riduzione a novanta giorni del termine di trattenimento dello straniero mediante una novella dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015 di attuazione della direttiva 2013/33/UE, reca altresì una integrazione delle fattispecie al cui ricorrere debba invece essere disposto il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, prevendo che esso operi « anche » allorché ricorrano le condizioni per il diniego dello *status* di rifugiato (enumerate dall'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 251 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/83/CE) o di esclusione dalla protezione sussidiaria (enumerate dall'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 251): in entrambi i casi si tratta di condizioni attinenti alla pericolosità del soggetto o alla commissione di reati gravi. Si prevede, inoltre, che il trattenimento operi altresì allorché si abbia da parte del richiedente asilo la presentazione di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento o quando la pericolosità per l'ordine e la sicurezza sia desumibile da condanne – anche con sentenza non definitiva – per i reati la cui commissione sia causa di diniego dello *status* di rifugiato e di esclusione dalla protezione sussidiaria. Segnala, in ogni caso, come ai sensi del comma 3 tale estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale non viga incondizionatamente, nel senso che la sua applicazione è circoscritta alla disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio o nelle strutture diverse ed idonee previste dal decreto-legge n. 113 del 2018.

Infine, ricorda che i commi 4 e 5 recano ulteriori importanti innovazioni, tra cui figura anche l'istituzione di uno specifico strumento di reclamo in base al quale lo straniero in condizioni di trattenimento può rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Segnala al riguardo che tale innovazione normativa (art. 3, comma 4, lett. *b)*) è riconducibile alle conclusioni della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1° settembre 2015 – ricorso n. 16483/12 (causa Khlaifia) – che prevedeva una condanna per l'Italia in relazione all'assenza di un tale strumento di impugnazione. Parimenti meritevole appare inoltre la previsione del comma 5, che interviene sulle attribuzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale prevedendo che lo stesso possa formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, qualora ravvisi la fondatezza delle istanze formulate da soggetti trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza.

Tra le ulteriori disposizioni di interesse della Commissione menziona infine quelle di cui all'articolo 4, che revisionano l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, riformando le disposizioni riguardanti il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con la definizione del nuovo « Sistema di accoglienza e integrazione » (SAI).

Evidenzia come la materia assuma rilievo poiché, come è noto, il sistema di accoglienza dei migranti nel territorio italiano, articolato in prima e seconda accoglienza, è disciplinato dal decreto legislativo n. 142/2015, adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE. Successivamente, al sistema sono state apportate alcune integrazioni e modifiche dapprima dal D.L. 13/2017, poi dalla L.

n. 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati e dal D.Lgs. n. 220/2017, mentre nell'attuale legislatura il più volte citato D.L. 113/2018 ne ha riformato in parte l'impianto complessivo, modificando la tipologia di beneficiari del sistema di seconda accoglienza, la sua denominazione, nonché le modalità di accesso. La riforma del 2018, infatti, ha riservato i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati (tutti i minori, indipendentemente dallo *status* di richiedente protezione internazionale), escludendo invece dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale, i quali, a meno che non ricorrano le condizioni che necessitino il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), possono accedere solo alle misure previste nell'ambito dei centri di prima accoglienza, facente capo alle Prefetture, rimanendo esclusi dal sistema dei Comuni. Peraltro, in deroga a questa normativa, con i DD.LL. n. 18 (« cura Italia ») e n. 34 del 2020 sono state disposte alcune misure relative all'accoglienza e alla tutela della salute degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con le novelle disposte dall'articolo 4 in oggetto vengono dunque riscritti i principi fondamentali del sistema di accoglienza; in particolare, l'inserimento nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale, che erano stati come detto esclusi dal D.L. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigrazione e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo. All'ampliamento dei destinatari corrisponde una diversificazione dei servizi del Sistema, che ora si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione. Le nuove disposizioni non mutano peraltro il quadro dei destinatari delle attività di c.d. prima accoglienza, che continuano ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 142/2015; sono invece ridefinite, per tali strutture, le condizioni materiali di accoglienza.

Passando ad illustrare sinteticamente i restanti articoli del decreto legge, ricorda che l'articolo 5 è dedicato al tema dell'integrazione, prevedendo l'individuazione di percorsi specifici a supporto dei beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione, da avviare alla scadenza del periodo di accoglienza. Esso prevede quindi che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel SAI siano avviati ulteriori progetti di integrazione a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili (comma 1). Sono altresì individuate alcune linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021 (comma 2). In tale ambito il Tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza e l'integrazione può formulare proposte per l'attivazione delle relative iniziative (comma 3), in relazione alle quali segnalo anche l'opportunità di formulare proposte per l'attivazione in tale ambito di fondi europei.

Rileva che gli articoli da 6 a 10 recano disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri e modifiche al codice penale.

Segnala in particolare che l'articolo 6 prevede anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. L'articolo 7 modifica l'art. 131-*bis* del codice penale, intervenendo sulla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la « particolare tenuità del fatto » nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale « quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ». L'articolo 8 interviene sull'arti-

colo 391-*bis* del codice penale allo scopo di inasprire il regime sanzionatorio per chiunque agevoli, nelle comunicazioni con l'esterno, il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario; è inoltre estesa l'applicabilità delle medesime pene anche al detenuto, che, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comunica con altri in violazione delle prescrizioni imposte. L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-ter per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato. L'articolo 10 modifica l'art. 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene.

L'articolo 11 modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti.

L'articolo 12 prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet.

L'articolo 13 reca alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione inoltre proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale.

L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa che giurisdizionale. L'articolo 16 dispone, infine, in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, considerato, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame appare conforme con la disciplina dell'Unione europea in materia di riconoscimento e revoca dello *status* di protezione internazionale e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché con le norme minime europee sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e rilevato che esso, conformandosi anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, contempera diversi interessi ed esigenze al fine di assicurare un'azione coerente con il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, preannuncia il suo orientamento ad esprimere un parere favorevole, che potrà peraltro essere confermato e arricchito all'esito dell'odierno dibattito.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) dichiarandosi, a nome del suo gruppo, dispiaciuto ma non stupito per l'indirizzo politico adottato con il provvedimento in esame, sottolinea che si limiterà a formulare osservazioni solo su alcuni punti, inerenti gli aspetti di valenza europea e internazionale del provvedimento stesso.

Osserva che, dopo gli interventi adottati dal governo precedente, che hanno operato una regolamentazione dei flussi e hanno cercato di mettere dei limiti agli ingressi e, soprattutto, alle partenze dei migranti, l'attuale scelta di aprire i porti – poiché, a suo avviso, è di questo che si tratta – appare pericolosa sotto molteplici aspetti, non ultimo quello sanitario in questa fase.

Sottolinea, inoltre, che l'apertura dei porti avrebbe l'effetto di aumentare le partenze, in quanto veicolerebbe un messaggio chiaro alle popolazioni del Nord Africa, del Sahel e dell'area sub sahariana, nel senso di indurre molti giovani africani a intra-

prendere viaggi, che loro credono « della speranza », mentre il suo gruppo definisce « della morte » per i rischi che i migranti affrontano sia nel transito in Nord Africa, area politicamente molto instabile e pericolosa, che nell'attraversamento del Mediterraneo. Ricorda che solo una parte dei migranti scappa dalle guerre, per la maggior parte si tratta invece di migranti economici.

Segnala, inoltre, le implicazioni per la sicurezza, in considerazione del legame tra i fenomeni malavitosi e le organizzazioni che lucrano dai « viaggi della morte », nonché delle connessioni con il terrorismo islamico, come dimostrano i recenti eventi. Esprime, pertanto, disapprovazione per l'eccessivo ammorbidimento delle sanzioni nei confronti delle navi che non rispettano la normativa, che si configurerebbero ora come multe di importo irrilevante.

Evidenzia inoltre il rifiuto sostanziale opposto dall'Europa di fronte all'esigenza di una redistribuzione, tema che periodicamente si fa finta di voler affrontare, ma senza una volontà effettiva di accettare il principio secondo cui chi sbarca in un paese europeo sbarca nell'UE. Ricorda che su questo aspetto a volte si taccia la Lega di essere il partito che ha firmato il trattato di Dublino, ma rammenta che allora si era in una fase diversa, che vedeva un momento di pace per le migrazioni, mentre ora è un momento di emergenza.

In ultimo richiama l'attenzione sul tema della credibilità internazionale dell'Italia, che dovrebbe interessare tutti i gruppi politici. Ricorda, infatti, che una parte della maggioranza, che oggi vota queste modifiche che smantellano i « decreti sicurezza » adottati dal precedente Governo, faceva parte del precedente Governo. Tale cambiamento di posizione, a suo avviso, lede la credibilità non solo di questo Governo e del partito che ha cambiato idea, ma del Paese intero.

Piero DE LUCA (PD), in risposta alle valutazioni espresse dal deputato Giglio Vigna, osserva che il provvedimento in esame pone rimedio a un *vulnus* creato dai due « decreti sicurezza » adottati dal precedente Governo, i quali hanno violato i principi in tema di diritti umani fondamentali sanciti sia dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo che dalla Costituzione italiana, minando al contempo anche la sicurezza del Paese. Il divieto di iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo poneva, infatti, a suo avviso, le persone che facevano richiesta di protezione in una posizione di limbo di irregolarità *ex lege* inammissibile. Tale situazione creava altresì insicurezza e rallentamenti anche per le istituzioni deputate a valutare le richieste di protezione.

Quanto alla necessità di una diversa regolamentazione in sede europea del tema dell'immigrazione, nell'esprimere apprezzamento per il riconoscimento della responsabilità della Lega nell'avere approvato, con il regolamento di Dublino, tale disciplina sbagliata, sottolinea che l'attuale Ministro dell'interno sta lavorando intensamente per modificarla, mentre il suo predecessore non si presentò a difendere gli interessi del Paese in sede di riesame dell'accordo di Dublino.

Ribadisce il giudizio del suo gruppo sui « decreti sicurezza », che ritiene sbagliati e inefficaci, avendo generato trentamila immigrati irregolari in più. Ricorda, peraltro, che tali decreti sono stati oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei provvedimenti e, successivamente, dalla Corte costituzionale.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, che consente di modificare una normativa problematica e ripristinare anche una maggiore coerenza con l'atteggiamento nei confronti dei paesi europei. Sottolinea la maggiore tutela offerta dal provvedimento in esame ai minori non accompagnati e l'importanza che tale tema riveste anche sotto l'aspetto della sicurezza. Si tratta, infatti, di una fascia di età che, se non tutelata, rischia di essere preda di organizzazioni, che esprimono la cultura della violenza e della rivendicazione, o di organizzazioni mafiose. Rileva, inoltre, che la registrazione anagrafica dei richiedenti asilo agevolerà l'inserimento dei minori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, il nuovo testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, del disegno di legge del Governo recante « *Nuove norme in materia di reati agroalimentari* », presentato alla Camera il 6 marzo 2020.

Segnala che il testo riprende in larga parte i contenuti del progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 (XVII legislatura) presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ed è volto a rielaborare la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari; inoltre, esso è diretto all'individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

Evidenzia che, per perseguire tali obiettivi, il disegno di legge, che si compone di 13 articoli, reca una serie di modifiche al codice penale a tutela dell'incolumità e della salute pubblica, intervenendo sui delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali e introducendo diverse nuove fattispecie di reato, tra le quali *l'importazione, l'esportazione, il commercio, il trasporto, la vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi* (nuovo art. 440-*bis*), l'*omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi* (art. 440-*ter),* la diffusione di *informazioni commerciali ingannevoli pericolose per la salute pubblica* (art. 440-*quater),* nonché la previsione di una nuova fattispecie di « *Disastro sanitario* » (art. 445-*bis.),* che prevede la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

Sottolinea in particolare che l'articolo 2 reca specifiche modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari, introducendo uno specifico Capo in materia di delitti contro il patrimonio agroalimentare e disciplinando alcune nuove fattispecie incriminatrici in materia di « *Agropirateria* » (art. 517-*quater*.1), *Frode nel commercio di alimenti* (art. 517-*sexies), Commercio di alimenti con segni mendaci* (art. 517-*septies), disciplinando altresì le circostanze aggravanti e le ulteriori pene accessorie.*

Rileva altresì che il disegno di legge reca *modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, tra le quali si prevede anche la destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati* per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali o ad altri enti pubblici o associazioni che hanno compiti assistenziali.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, che reputa assai limitati trattandosi di disciplina penale, si limita a segnalare l'articolo 5, che modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso l'integrazione del catalogo dei « reati presupposto » e la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari. In tale ambito evidenzia in particolare che il comma 1 inserisce l'articolo 6-*bis* al citato D.lgs 231/01, che prevede l'adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per tutti gli enti che operano nei settori di attività di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE)

n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, ovvero che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Ricorda in proposito che il citato regolamento europeo stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Tra le definizioni contenute nell'articolo 3 qui rilevano, in particolare, quelle di impresa alimentare ed operatore alimentare, quest'ultimo inteso come la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Rileva, inoltre, che i commi 3 e 4 del citato nuovo articolo 6-*bis* prevedono peraltro alcune semplificazioni alla struttura del modello organizzativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare, per l'individuazione delle quali viene richiamato l'art. 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. statuto delle imprese), che, al comma 1, lettera *a)*, rinvia a sua volta alle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dove sono fissati i limiti relativi al numero di dipendenti ed al fatturato annuo (o, alternativamente, al bilancio netto).

Rileva che il predetto articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 è richiamato anche al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 del disegno di legge, per circoscrivere all'impresa alimentare l'intervento normativo ivi disposto per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Tra le altre disposizioni di interesse della Commissione segnala, infine, l'articolo 8, che riscrive l'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, trasformando l'illecito amministrativo ivi contemplato per la violazione degli obblighi di rintracciabilità degli alimenti in contravvenzione. Il nuovo reato punisce con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del già citato Regolamento (CE) n. 178/2002, che disciplina anche uno degli aspetti più importanti della sicurezza alimentare, ossia la « rintracciabilità », definita come « la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione ».

Evidenzia che l'articolo 18 del Regolamento, richiamato dalla norma, stabilisce l'obbligo da parte degli operatori di predisporre un sistema di tracciabilità degli alimenti o degli animali destinati alla produzione alimentare lungo tutta la catena del valore (par. 1). La finalità della rintracciabilità alimentare è fare in modo che ciò che entra nella catena alimentare (mangimi, animali vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, additivi ecc.) conservi traccia della propria storia, seguendone l'intero percorso dalle materie prime fino alla erogazione al consumatore finale. A tal fine gli operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti che le richiedano le informazioni circa i fornitori (par. 2) e le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (par.3), e in ogni caso tutti gli alimenti o i mangimi immessi sul mercato europeo devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche (par.4).

Infine, segnala che disposizioni di interesse sono rinvenibili nell'articolo 9, che introduce tre nuovi articoli nel decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, recante « Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche de-

gli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti. »

In particolare, segnala l'articolo 1-*bis* – introdotto dalla lettera *a)* del comma 1 – che interviene nella classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva provvedendo ad allineare le categorie di tali oli con le designazioni e le definizioni previste dall'allegato VII, parte VIII, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Ricorda in proposito che l'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i Paesi terzi, sempre che sia compatibile con le norme internazionali vincolanti. Il citato Allegato fornisce quindi tali definizioni e designazioni, prevedendo che possano essere commercializzati al dettaglio solo l'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva e l'olio di sansa di oliva.

Conseguentemente, il nuovo articolo 1-*ter* che s'intende introdurre nel citato D.lgs 103/2016 prevede il divieto, assistito dalla relativa sanzione, di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare una serie di categorie di oli di oliva e di sansa di oliva privi dei requisiti di processo e di prodotto prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata nell'etichetta o nei documenti commerciali, precisando che le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere indicate nei documenti commerciali.

Parimenti, si dispone il divieto di vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013.

Conclusivamente, non ravvisando motivi ostativi all'ulteriore corso del disegno di legge e rilevato che la nuova disciplina sanzionatoria potrà risultare funzionale all'attuazione, anche nel settore agroalimentare, dei principi e delle strategie del *Green Deal*, propone di esprimere sullo stesso un nulla osta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Nuovo testo C. 164 Paolo Russo e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Leda VOLPI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione, il testo unificato recante « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » (AC 1317 Bologna e ab.), risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Fa presente che per malattie rare (MR), secondo una definizione adottata in ambito comunitario, si fa riferimento a patologie eterogenee con una prevalenza nella popolazione inferiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti, che comportano tuttavia difficoltà diagnostiche, onerosità del trattamento clinico ed esiti invalidanti. Le MR sono state identificate dall'Unione Europea, per le loro peculiarità, come materia sanitaria in cui è necessaria la promozione di azioni comuni per la condivisione delle conoscenze e per riunire risorse frammentate tra gli Stati Membri.

Rammenta che diversi sono stati gli interventi comunitari in questa area a partire dal 1999, con la Decisione n. 1295/1999/CE con cui è stato adottato un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica per gli anni 1999-2003, poi proseguito nelle successive programmazioni. Da ultimo, il terzo Programma dell'UE in materia di salute (2014-2020), san-

cito con il Regolamento (UE) n. 282/2014, ha fatto espresso riferimento alla necessità di un sistema di reti di riferimento europee a favore dei pazienti le cui patologie richiedono cure altamente specialistiche e una particolare concentrazione di risorse o di competenze, come nel caso delle malattie rare, sulla base di criteri da definire nell'ambito della direttiva 2011/24/UE sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Contestualmente, le decisioni della Commissione europea (2014/286(UE) e 2014/287/UE) hanno stabilito criteri per l'istituzione e la valutazione di reti di riferimento europee per agevolare lo scambio di informazioni e competenze.

Per quanto riguarda i farmaci orfani, vale a dire non distribuiti dall'industria farmaceutica per ragioni economiche, ma che tuttavia rispondono a un bisogno di salute pubblica, ricorda che il Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito una procedura comunitaria per la loro individuazione affidata a uno speciale Comitato per i medicinali orfani presso l'EMA (*European Medicines Agency*).

Fa presente che anche in ambito nazionale è prevista una normativa di sostegno che prevede l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria per i pazienti affetti dalle MR, individuate in un apposito elenco, recentemente ampliato dal DPCM del 12 gennaio 2017, di definizione dei nuovi LEA. E' inoltre istituita una Rete nazionale dedicata (Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare) costituita da centri di diagnosi e cura o presìdi ospedalieri deputati anche ad azioni di prevenzione e di sorveglianza (Registro nazionale delle malattie rare). Queste strutture sono peraltro chiamate a partecipare alle reti di riferimento europee che riuniscono centri specializzati di cure sanitarie e laboratori nei diversi Stati membri per la *governance* ed il coordinamento delle cure delle MR nell'Unione europea (ERN, *European Reference Network*).

In questo contesto nazionale ed europeo, rileva che la proposta di legge in esame, composta di 16 articoli, interviene con la finalità di dettare le disposizioni dirette ad agevolare e a garantire la cura delle malattie rare, il loro aggiornamento periodico ai fini dei LEA, il coordinamento e il potenziamento della citata Rete nazionale per le malattie rare e, infine, il sostegno alla ricerca ed alla produzione dei farmaci orfani finalizzati alla terapia delle medesime malattie (articolo 1).

Gli articoli 2 e 3 forniscono le definizioni inerenti alla materia in esame (malattie rare, ultra-rare, tumori rari e farmaci orfani), facendo esplicito riferimento alla normativa comunitaria. Gli articoli da 4 a 6 disciplinano le prestazioni previste per i pazienti di MR, che includono percorsi personalizzati di diagnosi, cura e assistenza, prestazioni di assistenza farmaceutica e prestazioni di sostegno per i pazienti con invalidità pari al 100 per cento, a valere su di un Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare di cui si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli articoli da 7 a 10 disciplinano il funzionamento delle strutture deputate all'organizzazione e al coordinamento delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare, nonché allo sviluppo della ricerca e alla gestione dei flussi informativi (Centro Nazionale, Comitato Nazionale e Rete per le malattie rare).

Segnala che gli articoli da 11 e 12 provvedono al finanziamento e alla promozione delle attività di ricerca finalizzate alla cura delle malattie rare e allo sviluppo dei farmaci orfani. In particolare: l'articolo 11 incrementa il contributo a carico delle aziende farmaceutiche di un importo pari al 2 per cento delle loro spese di promozione rivolte al personale sanitario, destinando il relativo importo al finanziamento di studi sulle MR e sui farmaci orfani e altri trattamenti innovativi, nonché allo sviluppo di test per screening neonatale per diagnosi di malattie rare per le quali si dispone di una cura.

Evidenzia in particolare l'articolo 12 che prevede un credito d'imposta in favore

dei soggetti pubblici o privati, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Osserva che tale ultima disposizione appare di interesse per la Commissione in quanto potrebbe ravvisarsi l'opportunità di inserire un richiamo al necessario rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Gli articoli 13 e 14 prevedono che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovono la ricerca indipendente sulle MR e attivino iniziative di formazione e informazione su tale tema. L'articolo 14 provvede in merito alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 15 reca la consueta clausola di rispetto degli statuti dei territori ad autonomia speciale.

In conclusione, si riserva di formulare un parere in esito al dibattito in Commissione, preannunciando in ogni caso il suo orientamento favorevole su un testo che nelle sue finalità appare senz'altro meritevole di apprezzamento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ribadisce la proposta di nulla osta già formulata nella precedente seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Nuovo testo C. 164 Paolo Russo e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Leda VOLPI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

La seduta comincia alle 15.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Piero DE LUCA (PD), *relatore sulla Legge di delegazione europea 2019-2020*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato il 29 ottobre 2020.

Rammenta preliminarmente che il disegno di legge di delegazione europea rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012 specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Ricorda, inoltre, che nell'ambito della cosiddetta « sessione comunitaria », disciplinata all'articolo 126-*ter* del Regolamento della Camera, la XIV Commissione esamina il disegno di legge in sede referente, mentre tutte le Commissioni permanenti dovranno esprimersi sul testo, per le parti di competenza, in sede consultiva.

Segnala che, a seguito delle numerose modifiche approvate presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Ricorda, inoltre, che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato modificato il Titolo della legge in « Delegazione europea 2019-2020 », al fine di inserirvi il riferimento all'anno in corso, e sono stati inseriti nove nuovi articoli, dal 21 al 29. Tali articoli riguardano l'uso delle informazioni fi-

nanziarie nelle indagini (articolo 21), la riduzione dell'incidenza dei prodotti di plastica nell'ambiente (articolo 22), la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE (articolo 23); la sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (articolo 24), la cartolarizzazione (articolo 25), l'emissione di obbligazioni garantite (articolo 26), la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (articolo 27), i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (articolo 28) e l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (articolo 29).

Inoltre, sono state inserite nell'Allegato A sei direttive, concernenti la vigilanza prudenziale, l'emissione di obbligazioni garantite, il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il sistema generale delle accise, gli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per le piccole imprese. È stata, altresì, soppressa dal citato Allegato la direttiva relativa all'inclusione di alcune zone italiane nel territorio doganale dell'Unione, poiché già attuata dalla legge di bilancio 2020.

Ricorda, inoltre, che, a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19, le istituzioni dell'Unione europea hanno approvato alcune proposte legislative per differire i termini di trasposizione e/o attuazione di provvedimenti approvati in precedenza. In particolare, con riferimento agli atti di cui al disegno di legge di delegazione, sono stati approvati i seguenti atti: il regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha rinviato di un anno, al 26 maggio 2021, l'applicazione del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, il cui adeguamento alla normativa nazionale è disciplinato nell'articolo 15; la decisione (UE) 2020/2019 del Consiglio del 20 luglio 2020, che ha posticipato di sei mesi le date di recepimento e di applicazione di due direttive concernenti la normativa IVA applicabile alle vendite a distanza di beni. Inoltre, il regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il regolamento (UE) 2019/876 (di cui all'articolo 10 del disegno di legge), al fine di inserirvi alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia da COVID-19. Segnala, infine, che è stata presentata una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)282).

Passando al contenuto dell'articolato, segnala che esso copre una serie materie eterogene che spaziano sui seguenti temi: riordino della disciplina della fornitura dei servizi di media audiovisivi (articolo 3) e del diritto di autore (articoli 8 e 9); istituzione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 4); rafforzamento dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza (articolo 6); regolamentazione dei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare (articolo 7); promozione delle fonti di energia rinnovabili e regolamentazione del mercato elettrico (articoli 5, 12 e 19); regolamentazione del settore bancario e finanziario (articoli 10, 11 sui requisiti di solidità del settore bancario e sulla gestione delle crisi bancarie, articoli 13 e 16 e 24 sugli investitori finanziari, articolo 17 sui pagamenti transfrontalieri e sulle conversioni valutarie, articolo 25 sulle cartolarizzazioni, articolo 26 sulle obbligazioni garantite e articolo 27 sulla vigilanza e sui requisiti prudenziali per le imprese di investimento); sanità umana (articolo 15) e animale (articolo 14); cybersicurezza (articolo 18); previsione di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo di previdenza complementare (PEPP) (articolo 20); riduzione dell'uso della plastica monouso (articolo 22); rafforzamento della tutela dei soggetti segnalanti violazioni del diritto europeo (*whistelblowing*) (articolo 23); definizione dei criteri per individuare le navi cui si applicano i requisiti minimi di formazione del personale navigante (articolo 28); uso di modalità telematiche per la costituzione di società a responsabilità limitata (articolo 29).

Più in dettaglio, l'articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute

nel citato allegato A, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La formulazione della norma è stata quest'anno integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l'estensione della delega anche all'attuazione degli altri atti europei, come i regolamenti, indicati nell'articolato. Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai princìpi e ai criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio, come di consueto, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ricorda, in proposito, che, ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Qualora la direttiva sia già scaduta, il termine della delega è di tre mesi, mentre se la direttiva non prevede alcun termine di recepimento, la delega è di dodici mesi dall' entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Rammento, inoltre, che tra i princìpi e criteri direttivi generali di delega elencati nell'articolo 32, figurano la semplificazione dei procedimenti, il coordinamento con le discipline vigenti, il divieto di *gold plating* (livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive), del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE, e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.

Segnala come meritevole di attenzione la cosiddetta « clausola Covid », inserita al comma 1 nel corso dell'esame al Senato, secondo la quale, nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo dovrà tenere altresì conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19.

La norma prevede, inoltre, che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari e che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Riguardo alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Inoltre, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile quantificare gli oneri finanziari, si può procedere in tal senso al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, al fine di non ritardare l'attuazione delle direttive.

L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Ricorda, al riguardo, che può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie e, come tali, inidonee a istituire sanzioni penali, o anche di violazioni di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020, per i quali non siano già previste sanzioni. Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù della delega conferita è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). Segnala che la direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, compresi i servizi *on demand* e le piattaforme di condivisione video, rafforzando la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio, promuovendo le produzioni europee e garantendo l'indipendenza dell'Autorità di regolamentazione del settore. Al riguardo, ricorda che la norma

è stata modificata nel corso dell'esame al Senato, nell'ottica di una maggiore tutela dei minori dai contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete Internet, contro l'utilizzo dei media per la diffusione di *fake news*, per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, tra i principi e criteri direttivi specifici individuati dalla norma, segnala: il riordino delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (lettera *a)*); un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, con attribuzione dei relativi compiti, inclusi quelli di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore (lettera *b)*); la tutela dei consumatori di servizi di *media* audiovisivi anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, da affidare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (lettera *c)*); il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali, in accordo con le delibere dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni (lettera *f)*). Segnala, inoltre, i seguenti criteri direttivi, a tutela dei minori: alla lettera *g)*, la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, incluso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo; alla lettera *h)*, l'offerta, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, di informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandola ad una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili; alla lettera *i)*, la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché la previsione di idonee misure, anche di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, tese a ridurre l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari. Infine, alla lettera n) si prevede l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla citata direttiva, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il Codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità. Tra gli specifici criteri di delega segnala, in particolare: il riordino delle disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (lettera *a)*); l'assegnazione delle nuove competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore, nonché ad altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico (lettera *b)*); l'introduzione di misure « di semplificazione » per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga « sia fisse che mobili » (lettera *c)*); il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili(lettera *c*-bis*)*); la definizione di un regime autorizzatorio per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il Low Power Wide Area (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi (lettera *c*-ter*)*); la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (lettera *g)*).

L'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Evidenzia che i principali principi e i criteri direttivi riguardano: una disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; la semplificazione delle procedure autorizzative; la disciplina dell'autoconsumo e dei sistemi di accumulo; l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dei meccanismi di sostegno ai combustibili alternativi nei trasporti; la promozione della mobilità sostenibile e dell'utilizzo dell'idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica. Le medesime tematiche sono trattate anche agli articoli 12 e 19, relativi rispettivamente alla disciplina del mercato interno dell'energia elettrica e alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Più in dettaglio, tra gli specifici criteri di delega, segnala quelli inerenti: la tutela paesaggistica e l'utilizzo preferenziale di capannoni industriali e parcheggi ai fini dell'istallazione degli impianti, tenendo altresì conto della disponibilità di infrastrutture di rete e della distribuzione della domanda; la semplificazione delle procedure abilitative, anche per la qualificazione degli installatori, e la loro attuazione secondo il principio della sussidiarietà verticale; la previsione di incentivi all'autoconsumo e alla costituzione delle « comunità di energia rinnovabile » (aventi lo scopo di offrire ai propri membri servizi energetici), fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema; la promozione dell'uso di sistemi di accumulo, compresi quelli per l'alimentazione dei veicoli elettrici; il sostegno alla ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti dai sistemi di accumulo dell'energia; la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose; il sostegno alla trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, gli incentivi alla sostituzione di impianti obsoleti e all'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo; l'abrogazione del meccanismo dello scambio sul posto; la promozione dell'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare; lo sviluppo degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; lo sviluppo dei biocarburanti avanzati e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e idrogeno; l'esclusione, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel con olio di palma o di soia; la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici e, infine, la semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

L'articolo 6 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime autorità l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione. Tra i principi e criteri direttivi specifici, in particolare, segnala i seguenti: apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287/1990 (lettera *a)*); stabilire che i poteri investigativi e decisori disciplinati dalla direttiva siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale (lettera *b)*); modificare la citata legge n. 287 del 1990 al fine di consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori (lettera *c)*); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, entro i limiti edittali, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di

informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino (lettera *d)*); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

L'articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, che introduce elementi di maggiore trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali. Tra i principi e criteri direttivi evidenzia in particolare quelli inerenti le autorità di vigilanza, ovvero, in dettaglio: la designazione dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni (lettera *p)*); la previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali, all'accertamento dei casi di pratiche commerciali sleali al di fuori dei casi previsti dalla direttiva in esame, assicurando la legittimazione ad agire in giudizio delle organizzazioni professionali (lettera *t)*). Segnala che, proprio con riferimento a tali due criteri direttivi, nel parere reso il 20 ottobre 2020 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si fa presente che la previsione di due distinte autorità di contrasto delle violazioni – alla lettera *p)*, l'ICQRF, per le violazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/633 e, alla lettera *t)*, l'Autorità Garante per le violazioni « non incluse in tale perimetro » (che, a giudizio dell'Autorità, non sono sempre chiaramente identificabili), rischia di creare una notevole confusione, con possibili effetti negativi in termini di rapidità ed efficacia degli interventi. Pertanto, secondo l'Autorità, l'individuazione di un'unica autorità di contrasto appare costituire un'imprescindibile necessità al fine di evitare un rischio concreto di *bis in idem* nei confronti di eventuali comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori del mercato. Il sopra citato parere si conclude con la richiesta, rivolta al legislatore, di « rivedere le proposte di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa in tema di rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare », designando la stessa Autorità garante come unica « autorità di contrasto » incaricata all'applicazione delle norme di cui alla citata direttiva (UE) 2019/633.

Segnala inoltre i seguenti ulteriori criteri di delega: la definizione più dettagliata dei principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca correspettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali in esame (lettera *b)*); la previsione che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna (lettera *d)*); la previsione che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare a quelle scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente (lettera *f)*); la previsione di meccanismi di mediazione o di risoluzione delle controversie alternativa alla denuncia (lettera *l)*).

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi *online* accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale. A tal fine, la direttiva

provvede a estendere il principio del « paese d'origine » ai servizi *online* accessori, nonché a introdurre l'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione. Più in dettaglio, specifica che i principi e criteri direttivi prevedono: la definizione in modo restrittivo dei « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva » di cui alla direttiva, in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna » (lettera *a)*); l'individuazione dei requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie, tenendo anche in considerazione i requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore (lettera *b)*).

L'articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a tutela del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, tra i quali segnala i seguenti: disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e dei requisiti dei soggetti coinvolti (lettera *b)*); prevedere che – nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo altresì in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lettera *h)*); definire un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione online di contenuti, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei « massimi sforzi »: si fa riferimento alla previsione secondo la quale tali soggetti, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino, tra l'altro, di aver compiuto i massimi sforzi , secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, per ottenere un'autorizzazione e per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti (lettera *n)*); stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio, da parte di un autore o di un artista (interprete o esecutore) del diritto di revoca, totale o parziale, della concessione in licenza o del trasferimento in esclusiva dei propri diritti per un'opera o altri materiali protetti, nell'ipotesi di mancato sfruttamento dell'opera o di altri materiali protetti (lettera *q)*).

L'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive* – CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* – CRR), che insieme definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative. Tra i principali criteri specifici di delega, indicati al comma 1, segnala l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente (lettera b), la definizione di criteri di esenzione degli enti piccoli e non complessi (lettera c), l'attribuzione alla Banca d'Italia della facoltà di applicare fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni garantite da ipoteche immobiliari (lettera d), la definizione di profili sanzionatori (lettera e), l'estensione dell'ambito di esercizio del potere dell'autorità di vigilanza di rimuovere il revisore dei conti che agisca in violazione dei propri compiti (lettera f), un rafforzamento delle prassi di vigilanza in materia di acquisizione, in via indiretta e tramite patti sociali, di partecipazioni rilevanti (lettera e). Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 detta i princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive* – BRRD) in materia di capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation* – SRMR), che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione. Ricordo che le citate direttive BRRD e SRMR definiscono un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. I principi di delega prevedono il recepimento delle citate direttive nell'ambito del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) (D.Lgs. n.385/1993) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) (D-Lgs. n.58/1998), tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e della necessaria coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea nelle materie della vigilanza bancaria, della gestione delle crisi, dei profili sanzionatori e della tutela di depositanti e investitori al dettaglio.

Segnala in particolare tre criteri di delega (lettere *d)*, *e)* ed *f)* del primo comma), volti ad offrire maggior tutela a depositanti e investitori nelle situazioni di crisi bancaria: la lettera *d)* del comma 1, delega il Governo ad avvalersi della facoltà di tutelare i titolari di depositi anche prima dell'avvio formale di una procedura di risoluzione bancaria, in caso sia concessa all'ente creditizio a rischio di dissesto la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna. Si prevede in particolare la possibilità di garantire che i titolari dei depositi ammissibili agli schemi di garanzia (indipendentemente dal fatto che superino o meno la soglia di copertura stabilita dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE) abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato dei propri depositi. La lettera *e)* del comma 1, al fine di assicurare la tutela degli investitori al dettaglio, delega il Governo ad avvalersi, anche prevedendo opportune forme di coordinamento con la CONSOB, delle facoltà di limitare la commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (*bail-in*) in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale. Infine la lettera f) delega il Governo ad avvalersi della facoltà di imporre alle società italiane bancarie capogruppo l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 69,70 e 71 direttiva 2014/59/UE.

L'articolo 12 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in coordinamento con quelle per la promozione delle fonti rinnovabili. Sottolinea in particolare, che la direttiva ha l'obiettivo di promuovere l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sistemi di accumulo, tra cui quelli di ricarica dei veicoli elettrici. Osserva che l'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 5 e 19 del disegno di legge in esame, concernenti la medesima materia. Più in dettaglio, segnala che alle lettere da *a)* a *d)* del comma 1 sono definiti i criteri di delega volti all'armonizzazione della disciplina dei mercati elettrici con quella inerente la promozione delle fonti rinnovabili, di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II, il cui recepimento è oggetto dell'articolo 5 del disegno di legge in esame).

In proposito specifica che i criteri di delega prevedono una disciplina armonizzata e semplificata in materia di: *a)* comunità energetiche dei cittadini, previste dall'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/944; *b)* autoconsumo, sistemi di distribuzione chiusi e linee dirette, tenendo conto degli

obblighi di servizio pubblico e di un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete; *c)* i sistemi di accumulo della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, ai fini degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Altri criteri di delega prevedono l'aggiornamento del quadro normativo in materia di protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica; lo sviluppo del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita; l'adozione con cadenza biennale del piano di sviluppo e sicurezza della rete di trasmissione nazionale; l'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi; l'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione; la definizione di profili sanzionatori fino al 10% del fatturato annuo; la previsione di una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture; la previsione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids* per predire adeguatamente la domanda di energia.

L'articolo 13 indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1156, volti ad apportare modifiche al TUF al fine di facilitare la vendita e la gestione transfrontaliera dei fondi d'investimento e favorire la creazione di un mercato unico dei fondi di investimento. In dettaglio, indica tra i criteri di delega: l'attribuzione dei poteri di vigilanza, per la direttiva e il regolamento in esame, alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze; l'introduzione di modifiche alla disciplina dell'attività transfrontaliera in caso di apertura di succursali di società di gestione del risparmio, di società di gestione UE e di Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE; modifiche in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e fondi di investimento alternativi (FIA); una disciplina della fase di pre-commercializzazione dei FIA, al fine di permettere ai gestori di svolgere ricerche di mercato in un potenziale Stato ospitante. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili. Il regolamento fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da circa 50 atti normativi. Similmente, si prevede a livello nazionale il riordino, alla luce del regolamento, della materia della sanità animale, attualmente disciplinata in maniera disorganica. Tra i criteri di delega segnala: l'attribuzione al Ministero della salute di compiti di coordinamento delle autorità competenti regionali e locali (la giurisprudenza costituzionale riconduce la prevenzione, la sorveglianza e l'eradicazione delle malattie animali e la profilassi internazionale nella competenza legislativa esclusiva dello Stato); la definizione di misure di emergenza in caso di malattia emergente, anche con possibilità di prevedere, in casi di particolare pericolo, un piano di emergenza di eradicazione; il riordino e la connessione tra banche dati (anagrafi zootecniche, sistemi informativi del Ministero della salute ed i sistemi informativi delle regioni e province autonome); l'utilizzo della ricetta elettronica veterinaria (REV) come strumento per di acquisire dati e informazioni sulle somministrazioni di medicinali; la definizione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, di incentivi per gli operatori che sviluppino buone prassi di allevamento; la previsione di attività di formazione periodica per gli operatori e i professionisti degli animali; la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, nonché di misure restrittive al commercio di animali, tra cui la fauna selvatica ed esotica e le specie protette.

L'articolo 15 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al

regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici – come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, che ne ha differito i termini di decorrenza al fine di fronteggiare l'emergenza COVID19 –, e al regolamento 2017/746, concernente i dispositivi medico diagnostici in vitro. La normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare benefici alla salute dei cittadini. Tra gli specifici criteri di delega, segnala in particolare: la definizione delle informazioni che fabbricanti, distributori e utilizzatori devono fornire al Ministero della salute; il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa relativi ai dispositivi medici; la revisione dell'apparato sanzionatorio, con agevolazioni in caso di violazioni commesse da microimprese; l'individuazione delle modalità di tracciabilità del singolo dispositivo medico, attraverso il riordino e la connessione delle banche dati; l'aumento dell'efficienza dei procedimenti di acquisto; l'adeguamento delle attività dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici; l'adeguamento delle modalità di trattamento dei dati personali sensibili; l'introduzione, ai fini del finanziamento del sistema di governo dei dispositivi medici, dell'obbligo di corresponsione, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato – al netto dell'IVA – derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

L'articolo 16 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il *venture capital* e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. In dettaglio, tra i criteri di delega previsti al comma 2, segnala l'introduzione di modifiche al TUF al fine: di attribuire i poteri di vigilanza alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze; di prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi (FIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi; di disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e dell'Unione europea; di disciplinare il regime sanzionatorio. Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e sulle conversioni valutarie. In particolare segnala che si prevede la definizione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie, limitandone l'applicabilità ai casi carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia.

L'articolo 18 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'UE per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica. In particolare specifica che si prevede che il Ministero dello sviluppo economico sia designato quale « autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza », con compiti di certificazione, di controllo della conformità dei prodotti, di rilascio e di revoca dei certificati europei. Si prevede inoltre la definizione del sistema delle sanzioni applicabili.

L'articolo 19 prevede la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Ricorda che, come già accennato, l'attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12 del disegno di legge, concernenti la medesima materia. Tra i criteri di dettaglio segnala: il graduale superamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN); la semplificazione della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia, volta a tenere conto

delle esigenze di flessibilità e di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda; la semplificazione in materia di esenzione dall'accesso ai terzi per i nuovi interconnettori; l'attribuzione all'ARERA delle competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione non basato su regole di mercato; definizione dei profili sanzionatori.

L'articolo 20 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), un prodotto pensionistico individuale di previdenza complementare ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea. Il regolamento richiede l'individuazione delle autorità nazionali competenti e la disciplina di determinati aspetti inerenti le caratteristiche specifiche del prodotto.

In particolare, segnala che i criteri di delega prevedono che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sia individuata come autorità competente per gli adempimenti procedurali e per la pubblicazione sul proprio sito del regolamento PEPP. Per le competenze ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento è prevista una ripartizione tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Si prevede inoltre che sia disposto un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, con la possibilità di privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione; Si prevede inoltre la possibilità di imporre ai fornitori di PEPP l'obbligo di fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento PEPP, in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali di previdenza complementare. Si prevede inoltre la possibilità di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo e di decumulo del sotto-conto nazionale del PEPP; si prevede inoltre l'obbligo della forma scritta per la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP; la definizione di un limite per le commissioni e gli oneri di trasferimento; la definizione di una disciplina sanzionatoria.

L'articolo 21, introdotto dal Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. Tra i criteri di delega, segnala in particolare quelli volti a: circoscrivere l'accesso alle informazioni sui conti bancari e alle altre informazioni finanziarie ai soli casi in cui esse siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia; indicare nell'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, l'autorità abilitata ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e nell'autorità giudiziaria, nonché ad indicare negli ufficiali di polizia giudiziaria delegati le autorità abilitate a richiedere informazioni o analisi finanziarie alla Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia. Le norme inoltre prevedono che l'adozione dei decreti legislativi avvenga previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e in condizioni di neutralità finanziaria.

L'articolo 22, introdotto dal Senato, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Tra i principi e criteri direttivi specifici segnala quelli riguardanti: la riduzione del consumo dei prodotti monouso; la transizione verso un'economia circolare; l'impulso all'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, anche attraverso la loro messa a disposizione a favore del consumatore finale, previa opportuna definizione delle loro caratteristiche tecniche; la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso (salvo quella biodegradabile); la sensibilizzazione dei consumatori

sull'esigenza di ridurre i rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini; l'inclusione di bicchieri di plastica tra i prodotti monouso; la previsione di una disciplina sanzionatoria con devoluzione dei proventi al potenziamento delle attività di controllo. Si prevede inoltre soppressione, contestuale all'esercizio della delega, dell'attuale disciplina inerente i prodotti monouso in plastica, basata prevalentemente sull'adozione di iniziative di carattere ecologico da parte dei produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023. Dal punto di vista finanziario, in caso di insufficiente dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, si prevede che l'esercizio della delega sia successivo al reperimento delle risorse necessarie alla sua copertura.

L'articolo 23 introdotto dal Senato, reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. *whistleblowing*), al fine di valorizzare e dare uniformità a normative nazionali sul tema, attualmente assai eterogenee o frammentarie. Tra i principi e criteri direttivi specifici evidenzia: la tutela dei segnalanti che siano venuti a conoscenza delle violazioni nell'ambito di un contesto lavorativo sia pubblico che privato; la modifica e il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; l'esercizio dell'opzione (di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937) che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

L'articolo 24 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il « rischio di sostenibilità » è riferito alla sensibilità del valore dell'investimento all'ipotesi del verificarsi di eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di *governance*. Evidenzia che l'obiettivo del regolamento è quello di rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri. Specifica che la norma si limita a richiamare i consueti princìpi e criteri generali previsti dalla L. n. 234/2012 e a prevedere la clausola di invarianza finanziaria. Ricorda peraltro, che il regolamento in oggetto impone in particolare ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari obblighi di trasparenza in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità, nonché l'obbligo di agire nel migliore interesse degli investitori finali e di assicurare l'esercizio di un'adeguata diligenza dovuta prima di effettuare l'investimento.

L'articolo 25 reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/20. Tra i princìpi e i criteri direttivi evidenzia l'individuazione delle seguenti autorità competenti, ciascuna per le proprie attribuzioni: la Banca d'Italia, la COVIP, la CONSOB e l'IVASS, con possibilità di demandare loro la definizione di una disciplina secondaria, poteri di vigilanza, cooperazione e scambio di informazioni con le corrispondenti autorità europee, nonché compiti di coordinamento operativo. Segnala inoltre il criterio di coordinamento delle sanzioni previste dal regolamento oggetto di recepimento con quelle previste dalla normativa vigente, con definizione di minimi edittali. È infine previsto il criterio di invarianza finanziaria.

L'articolo 26 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160

per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Tra i princìpi e i criteri direttivi segnala l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente, con poteri di vigilanza e possibilità di definire una disciplina secondaria; la previsione di una disciplina delle sanzioni amministrative; l'obbligo di prevedere che l'aggregato di copertura comprenda in ogni momento una riserva di liquidità (ovvero attività liquide sufficienti a coprire i pagamenti del programma di obbligazioni garantite per i successivi 180 giorni); la possibilità di consentire l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili sulla base di elementi di attivazione precisati nei termini e condizioni contrattuali (non a discrezione dell'ente creditizio emittente); la possibilità per l'autorità di vigilanza di ridurre al di sotto del 5 per cento l'eccesso di garanzia richiesto (ovvero il margine richiesto di eccedenza delle garanzie rispetto al valore nominale delle obbligazioni garantite); il coordinamento delle disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di PMI con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee. È inoltre prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 27 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. Tra i princìpi e i criteri direttivi segnala in particolare: la definizione, per le imprese di investimento assimilabili a istituti di credito, di una normativa di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi analoga a quella del quadro normativo armonizzato dell'Unione bancaria (ad esempio in materia di requisiti di capitalizzazione, meccanismi di sorveglianza e risoluzione delle crisi), demandando alla Banca d'Italia, in coordinamento con la CONSOB, la decisione sull'applicazione di parte di tale normativa anche alle imprese di investimento non assimilabili a istituti di credito. Si conferma inoltre la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento, nonché, in coordinamento con la CONSOB, a definire una normativa secondaria per le imprese di Paesi terzi che prestano in Italia servizi e attività di investimento, nonché a esercitare il potere sanzionatorio. È inoltre prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 28 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tra i principi e i criteri direttivi segnala la definizione – sulla base dei criteri adottati dagli altri paesi membri, in modo da non penalizzare la gente di mare – dei concetti di « acque protette » e di « acque adiacenti a quelle protette », al fine di individuare le navi che navigano anche al di fuori di tali zone marittime, a cui si applica la citata direttiva sui requisiti minimi di formazione del personale navigante.

L'articolo 29 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Tra i principi e i criteri direttivi segnala l'impegno a consentire la forma telematica per la costituzione di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata, aventi sede in Italia e capitale versato mediante conferimenti in danaro. È inoltre prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Angela IANARO (M5S), *relatrice sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, che è oggetto di esame congiunto con il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020.

Rammenta che l'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di-

sciplina il contenuto proprio della relazione consuntiva e la sua presentazione da parte del Governo. La relazione dovrebbe fornire elementi di informazione e di valutazione su una serie di tematiche riguardanti gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere. Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica ex post dell'attività svolta dal Governo nei vari ambiti e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.

Segnala preliminarmente che la relazione consuntiva per il 2019 è stata trasmessa al Parlamento il 18 maggio 2020, in ritardo rispetto al termine del 28 febbraio previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13. Fa presente l'importanza di assicurare il rispetto dei tempi di presentazione del documento, al fine di rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento.

La relazione consuntiva per il 2019, analogamente alle precedenti, è articolata in quattro parti e in cinque allegati. Rileva pertanto che essa presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative, relativamente agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Evidenzia che la prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate in primo luogo dal rinnovo delle principali istituzioni europee, in connessione con l'avvio del nuovo ciclo 2019-2024, e dall'entrata in operatività della nuova ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, a seguito dell'uscita del Regno unito dall'Unione europea, che comporta per l'Italia un aumento dei seggi da 73 a 76. La relazione contiene elementi di informazione sull'attività svolta dal Governo nel settore della « migliore regolamentazione » (*better regulation*), anche attraverso la partecipazione alla piattaforma REFIT nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), recentemente sostituita dalla piattaforma *Fit for Europe*. Il documento dà conto, inoltre, della posizione del Governo italiano in favore dello svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa, posizione che è stata successivamente esplicitata nel *non paper*, approvato dal Comitato Interministeriale Affari Europei il 14 febbraio 2020. La relazione segnala poi le principali determinazioni adottate nel 2019 nell'ambito delle procedure del « semestre europeo » e sul fronte della *governance* macroeconomica

La seconda parte, che rappresenta la parte più consistente della relazione, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni.

Fa presente che la maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione non solo di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, comportato una revisione degli orientamenti di carattere strategico e ha influito sull'andamento dei principali negoziati in corso, primo fra tutti quello sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP).

Sottolinea che il nuovo bilancio, che sarà integrato dall'associato programma Next Generation EU (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base della trasformazione verde e digitale dell'economia, avrà un impatto trasversale

su tutte le politiche. In molte parti del documento, infatti, si riporta l'andamento dei negoziati nel 2019 sul QFP.

Illustra quindi la parte terza, che riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, evidenzia l'avanzamento finanziario, misurato in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate nell'ambito degli obiettivi tematici (OT). La relazione, inoltre, fornisce elementi di informazione sul conseguimento dei target per i programmi operativi regionali e nazionali evidenziando, al 31 dicembre 2019, un livello di spesa complessiva certificata pari al 28,5 per cento del totale delle risorse programmate (pari a 53,2 miliardi di euro) per i 51 Programmi operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo di programmazione 2014-2020.

Segnala che la parte quarta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), che sta svolgendo un ruolo di regia nel negoziato sul QFP e nella definizione del Piano per la ripresa e la resilienza.

Aggiunge inoltre che la relazione riporta i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata.

Sottolinea altresì che la relazione fornisce elementi di informazione sul contenzioso. Al 31 dicembre 2019, risultavano aperte a carico dell'Italia 77 procedure di infrazione (66 per violazione del diritto dell'Unione e 11 per mancato recepimento di direttive). Osserva che, rispetto al 31 dicembre 2018, le procedure a carico dell'Italia sono aumentate di 7 unità (6 per violazione del diritto UE e una per mancato recepimento), confermando il trend in crescita dal 2017 in avanti.

Completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2019; l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accrediti registrati al 31 dicembre 2019 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2019 per la programmazione 2014-2020; i provvedimenti adottati nel 2019 in attuazione delle direttive europee.

Il documento, infine, dà conto, in una tabella analitica, dei seguiti ai documenti finali approvati nel 2019 dalle competenti commissioni della Camera e dal Senato in esito all'esame di atti europei. Segnala che la relazione non prende in considerazione gli atti di indirizzo approvati dal Parlamento in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista dei Consigli europei, che pure contribuiscono alla definizione degli orientamenti su specifiche questioni in corso di negoziazione.

La Sottosegretaria Laura AGEA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del DL 130/2020, recante: « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale »;

rilevato che il provvedimento delinea un significativo mutamento delle politiche in materia di immigrazione, protezione internazionale e integrazione degli stranieri e recepisce compiutamente le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante « Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata » e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica »;

considerato, per quanto di competenza, che il decreto-legge contempera diversi interessi ed esigenze al fine di assicurare politiche coerenti con il rispetto degli obblighi costituzionali einternazionali e che esso appare conforme con la disciplina dell'Unione europea in materia di riconoscimento e revoca dello *status* di protezione internazionale e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché con le norme minime europee sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, conformandosi al contempo alla più avanzata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (Nuovo testo C. 164 Paolo Russo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo e abb., recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

condivise le finalità del provvedimento volto a tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure tese a garantire l'uniformità della erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare, il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per le malattie rare, comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee « ERN », per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, nonché il sostegno alla ricerca per la terapia delle medesime malattie;

considerato che l'articolo 12, onde favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani, prevede, in favore dei soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati, un incentivo fiscale sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti, riconosciuti nel limite di un importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario ed entro un tetto massimo di spesa annuale di 10 milioni di euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 12, un richiamo al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ai fini del riconoscimento a soggetti privati del credito di imposta ivi previsto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1994 Governo (Parere alle Commissioni 5ª e 6ª del Senato) *(Esame e rinvio)* 269

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) 286

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e rinvio)* 275

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 280

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 288

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb (Parere alla XII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 283

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 289

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 285

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

S. 1994 Governo.

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, segnala preliminarmente che il provvedimento prevede un ampio ventaglio di interventi per fronteggiare le negative ricadute economiche e sociali della nuova fase di chiusure e restrizioni resesi necessarie per contenere l'epidemia COVID-19.

Il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e

penale, previdenza sociale, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *e), g), l), o), p), q)* ed *s)*, della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma).

L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

L'articolo 2 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 2 prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo.

Al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo rileva l'opportunità, ai fini dell'adozione del provvedimento, di inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

L'articolo 5, comma 1, incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Il comma 3 incrementa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 4 prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Il comma 6 dell'articolo 5 modifica la disciplina del tax credit vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 6, comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. « Fondo Legge n. 394/1981 ». Il comma 2 rifinanzia di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'art. 72 del decreto-legge n. 18/2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto « Fondo 394/1981 ». Il comma 3 estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e, a valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili.

L'articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 ».

Segnalo, con riferimento all'ambito di competenza della Commissione che il comma 3 prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole attuativo.

Al riguardo, dal punto di vista della formulazione, osserva che l'espressione utilizzata « Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome » andrebbe sostituita con quella, corretta, « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »

L'articolo 8 estende, per alcuni specifici settori, il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L'agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento. L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Per il ristoro ai comuni della relativa perdita di gettito, il Fondo di ristoro appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 10 proroga al 10 dicembre 2020 (anziché al 31 ottobre) il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019.

L'articolo 11 consente – ai fini sia del finanziamento degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui al successivo articolo 12 sia dell'adozione di ulteriori interventi legislativi in materia – la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione.

L'articolo 12 prevede in particolare – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

L'articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 14 riconosce ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem.

L'articolo 15 dispone un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.

L'articolo 16 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e

dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

L'articolo 17 prevede – nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 – in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro.

L'articolo 18 stanzia 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard con deroga di riparto per le autonomie speciali, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore.

L'articolo 19 dispone specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS).

L'articolo 20 prevede che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla app Immuni e che inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività.

L'articolo 21 incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando le risorse all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Il comma 3, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziate.

Al riguardo, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 22 modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme.

L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 gennaio 2021.

L'articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 – di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-*bis* c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

L'articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.

L'articolo 26 dispone – finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 – lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze e udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico.

L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possano essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.

L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

L'articolo 31 prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

L'articolo 32 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 67.761.547 euro, relativamente a: indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia; oneri connessi all'impiego delle polizie locali; prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'autorizzazione è riferita all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020.

L'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al riguardo, osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle « Autonomie speciali », che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto valutata l'opportunità di integrare l'articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 34 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie. L'articolo 35 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Segnala infine che, nel corso dell'attività conoscitiva sul provvedimento svolta dalle commissioni competenti in sede referente, l'ANCI ha depositato una memoria con alcune proposte di integrazione del testo. Ritengo che come di consueto la nostra Commissione possa segnalare l'opportunità di tenerne adeguato conto, in particolare

con riferimento alla necessità di rafforzare, anche per via legislativa, la possibilità di utilizzare i sostegni economici già decisi per un più ampio periodo di tempo; di ampliare al 2021 tutte le facilitazioni di carattere contabile che hanno permesso una gestione finanziaria e contabile più snella e flessibile; di favorire la ristrutturazione del debito locale e di promuovere il rilancio degli investimenti locali, anche dotando gli enti locali di adeguate figure professionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) richiama all'attenzione della Commissione sul fatto che il decreto-legge n. 137 del 2020, in esame è stato integrato e modificato dal decreto-legge n. 149 del 2020, cd. « DL ristori-bis » e dunque l'eventuale espressione di un parere in questo momento porterebbe comunque all'espressione di un parere parziale, incompleto. Il nuovo decreto « ristori-*bis* », prevede, ad esempio, l'abrogazione dell'articolo 7 rendendo indisponibili i 100 milioni di euro inizialmente messi a disposizione per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. Ricorda come la situazione, in generale, sia molto mutevole in quanto, giorno per giorno, muta anche la situazione delle regioni e rileva come sia già noto che le risorse siano insufficienti e che sarà pertanto necessario approvare un nuovo scostamento di bilancio. Nel ribadire dunque che siamo, evidentemente, in una fase ancora preliminare nella quale stiamo attendendo che il Governo integri, anche con emendamenti, il testo del decreto in esame, chiede un rinvio dell'espressione del parere.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP-PATT *UV)*) nel concordare con quanto appena dichiarato dalla collega Toffanin, richiama inoltre all'attenzione dei colleghi l'articolo 21 del decreto dove è previsto uno stanziamento molto importante, di 85 milioni di euro per il 2020, per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata dal quale, però, ancora una volta la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento di Bolzano sono state escluse. Manifesta il proprio sconcerto di fronte a tale esclusione, anche in considerazione del fatto che sono zone in grave difficoltà; in particolare attualmente sia la Valle d'Aosta sia la provincia di Bolzano rientrano tra le cd. « zone rosse ». Dichiara pertanto di condizionare il proprio voto all'inclusione di tali enti territoriali nella fruizione di tale stanziamento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) concorda con il collega Laniece sulla necessità di ammettere la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano alla fruizione dello stanziamento per l'attività didattica digitale di cui all'articolo 21 del decreto in esame.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) nel concordare con la scelta e le proposte dei colleghi sottolinea tuttavia che quando si parla di ristori sarebbe necessario non riferirsi soltanto ad aspetti economici, specie in questo momento in cui la situazione va degenerando di ora in ora. Si interroga sull'effettiva necessità di mantenere aperte le scuole in considerazione delle esigenze di alcune categorie di docenti; pensa ai docenti fuori sede che chiedono, da tempo, il rientro nei comuni di residenza.

Nel concordare sul fatto che la chiusura delle scuole creerebbe sicuramente problemi alle famiglie ritiene necessario andare incontro alle necessità delle famiglie anche attraverso l'utilizzo delle risorse interne ad esempio con l'emanazione da parte della Banca d'Italia di buoni del tesoro ad alto rendimento con cedole semestrali.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S) *relatore* trova sensate le questioni poste dai colleghi Toffanin e Laniece sugli articoli 7 e 21, e concorda anche con le osservazioni circa le importanti modifiche che il testo in esame sta subendo ad opera del decreto ristori-*bis*. Chiede pertanto di rinviare l'espressione del parere.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda che l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 5 del testo unico, che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Il decreto-legge in esame impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.

La lettera b) del comma 1 dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno, attraverso una novella l'articolo 6 del testo unico dell'immigrazione, in cui si introduce un comma 1-*bis*, ammettendo in tal modo – ove ne ricorrano i requisiti – la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dei seguenti permessi di soggiorno: per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza (o dello stato di apolide), per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza a minori.

La lettera c) del comma 1 sopprime una disposizione introdotta dal decreto-legge n. 53 del 2019 all'articolo 11, comma 1-*ter* del testo unico dell'immigrazione sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame.

La lettera d) del comma 1 sopprime i commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* dell'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019, recanti le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019. Sulla materia interviene ulteriormente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto – legge, modificando il Codice della navigazione.

Nel dettaglio, il comma 6-*bis* dell'articolo 12 del Testo unico prevedeva che, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 (con estensione della responsabilità solidale all'armatore della nave). Si prevedeva inoltre che fosse sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, era previsto fossero imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.

Il comma 6-*ter* dell'articolo 12 del Testo unico disponeva circa la custodia delle navi sequestrate nonché gli oneri relativi alla gestione. Il comma 6-*quater* disponeva che, quando il provvedimento di confisca fosse divenuto inoppugnabile, la nave fosse acquisita al patrimonio dello Stato e, a ri-

chiesta, assegnata all'amministrazione che ne avesse avuto l'uso. La nave per la quale non fosse stata presentata istanza di affidamento o richiesta in assegnazione sarebbe stata, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sarebbero state destinate alla distruzione.

La lettera e) del comma 1 concerne il divieto di espulsione, riscrivendo le disposizioni recate dall'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione. In dettaglio, viene sostituito il comma 1.1. dell'articolo 19, al fine di estendere l'ambito di applicazione del divieto di espulsione. Il divieto viene esteso a fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti (benché non in misura tale da configurare la tortura, nella definizione resa dall'articolo 613-*bis* del codice penale, introdotto dalla citata legge del 2017). Il divieto è parimenti esteso a fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una « violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare » – a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale o di salute e sicurezza pubblica.

Le lettere f), g), h) e i) del comma 1 recano disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche. Il comma 2 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di limitazione o divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale.

In particolare, la disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

L'articolo 83 del codice della navigazione, richiamato e mantenuto fermo dalla previsione in esame, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino.

La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede, a sua volta, un potere di intervento posto in capo al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per motivi di ordine pubblico – previsti anche dal citato articolo 83 del codice della navigazione – nonché per motivi di sicurezza pubblica e per motivi dovuti al concretizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, apportando alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Vengono modificate le procedure di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata,

non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non accompagnati sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande.

Nel contempo si prevede che non si applichi ai richiedenti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) la disciplina in materia di domande manifestatamente infondate.

In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni.

Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione sociale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale.

Infine, si interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevedendo, tra l'altro che:

il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottato per gravi motivi, deve essere emanato dal tribunale in composizione collegiale;

la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ipotesi di reiterazione di identica domanda si applica sono in presenza di una seconda decisione di inammissibilità.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà.

Si prevede un ordine di priorità nell'effettuazione di tale trattenimento, per soggetti pericolosi (o cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Si diminuisce la durata massima del trattenimento (a novanta giorni, termine prorogabile di trenta giorni se lo straniero sia cittadino di Stato con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Analoga riduzione è prevista per lo straniero il quale sia detenuto in strutture carcerarie.

L'articolo 4 interviene, novellando il decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali nell'ambito del cosiddetto SIPROIMI. In conseguenza delle modifiche recate al SIPROIMI viene revisionato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio.

In dettaglio, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 8 del decreto accoglienza, ai sensi del quale il sistema di accoglienza dei migranti si fonda, in primo luogo, sul principio della leale collaborazione, secondo forme apposite di coordinamento nazionale e regionale, basate sul Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno con compiti di indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di accoglienza, compresi quelli di individuare i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza.

In tale ambito la novella riscrive i princìpi fondamentali del sistema di accoglienza. Con le modifiche previste, si specificano le funzioni distinguendo le strutture destinate a svolgere le funzioni di soccorso e prima assistenza, prevedendo in particolare che le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, e che le procedure di soccorso e identificazione dei cittadini irregolarmente giunti nel territorio nazionale si svolgono presso i cosiddetti punti di crisi (*hotspot*) di cui all'articolo 10-*ter* del Testo unico dell'immigrazione.

In secondo luogo, il nuovo comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che i richiedenti protezione internazionale, che erano stati esclusi dalla rete territoriale di accoglienza integrata in base al decreto-legge n. 113 del 2018, possono accedere alle strutture

del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), come ridenominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, nei limiti dei posti disponibili.

Il comma 1, lettera b), apporta due modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

In primo luogo, si dispone che nei criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima accoglienza si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi.

Con la seconda modifica viene aggiunto, nel citato articolo 9, un nuovo comma 4-*bis*, il quale dispone, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 142, che una volta effettuate le operazioni da svolgere nei centri di prima accoglienza, il richiedente la protezione internazionale è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione. Si aggiunge inoltre un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie di vulnerabilità previste dall'articolo 17 del decreto accoglienza.

Il comma 1, lettera c), integra il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142, relativo alle modalità di accoglienza nei centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo. Per effetto della novella, in aggiunta a quanto già previsto, il decreto ora dispone:

la necessità di assicurare nei centri adeguati *standard* igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni;

la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono in: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.

Si fa rinvio, per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142.

Pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore e, segnatamente la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, nonché l'assistenza psicologica che si aggiunge a quella sociale.

Si stabilisce inoltre che i servizi possono essere erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, ossia, come enunciato a titolo esemplificativo nella relazione illustrativa, anche a livello comunale, sovracomunale o provinciale oltre che nei singoli centri di accoglienza.

L'articolo 5, al comma 1 prevede l'avvio di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, per tutti i beneficiari delle misure garantite nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, come ridefiniti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge. Tali percorsi attivati dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili.

Il comma 2 individua alcune priorità programmatiche nell'ambito del Piano nazionale di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale da adottare per il biennio 2020/2021, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007.

In particolare, il Piano nazionale, nell'individuare le linee di intervento per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia individuale dei beneficiari di protezione internazionale, deve prestare particolare attenzione ai percorsi di formazione linguistica, all'informazione sui diritti e doveri individuali, all'orientamento ai servizi, nonché ai percorsi di orientamento all'inserimento lavorativo.

Ai sensi del comma 3, il Tavolo di coordinamento nazionale formula proposte in relazione alle iniziative da avviare in

tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.

L'articolo 6 prevede anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita.

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, intervenendo sulla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la « particolare tenuità del fatto » nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale « quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ». La modifica è volta a limitare il campo di applicazione della preclusione ai casi in cui – nelle predette ipotesi – il reato è commesso non più nei confronti di « pubblico ufficiale » ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'articolo 8 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di cui all'articolo 391-*bis*, il quale punisce chiunque consente ad un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), di comunicare con altri violando le prescrizioni imposte.

L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-*ter* per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

L'articolo 10 modifica l'articolo 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene.

L'articolo 11, recante disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati, e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di contrasto al traffico di stupefacenti via *internet*. Tra le altre cose, il comma 1 prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati in materia di stupefacenti, commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, su richiesta della direzione centrale del servizio antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza l'organo per la sicurezza dei servizi di telecomunicazione provvede ad inserire nell'elenco i siti utilizzati per la commissione di uno o più dei reati in materia di stupefacenti, notificando tale inserimento ai *provider* così da impedire l'accesso ai siti indicati.

L'articolo 13 reca alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione inoltre proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale.

L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte

con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa sia giurisdizionale. L'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnalo che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale diritto di asilo, immigrazione, sicurezza dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, cittadinanza, ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), g), i) ed l) della Costituzione); assume anche rilievo, con riferimento in particolare agli articoli 4 e 5, la competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma).

In questo quadro, segnala l'opportunità che la Commissione, come in precedenti analoghe occasioni, inviti, con una condizione da inserire nel parere, a tenere in massimo conto le indicazioni che sulle tematiche connesse al provvedimento provengono dal sistema delle autonomie territoriali. In questo caso si tratta sia delle proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 aprile 2020 sia delle proposte di integrazione al testo formulate dall'ANCI nell'audizione di fronte alla I Commissione Affari costituzionali del 5 novembre 2020, con particolare riferimento alla possibilità di deroga ai vincoli per le assunzioni del personale dei comuni impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri.

Conclusivamente, al fine di approfondire ulteriormente i profili di interesse del provvedimento, chiede di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice* segnala preliminarmente che tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti; l'intervento è dunque riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione;

Il provvedimento, a seguito dell'esame da parte della Commissione giustizia, si compone di 13 articoli attraverso i quali si propone di:

ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare – la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio – per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;

individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul Titolo VI del codice penale, relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica, per finalizzare le ipotesi delittuose ivi previste anche alla tutela della salute pubblica. A tale fine, il capo II del

titolo è dedicato ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali, nel quale sono inserite fattispecie di pericolo concreto. All'interno di tale capo, il provvedimento:

modifica le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), equiparando i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;

modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte;

inserisce i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-bis c.p., reclusione da 2 a 8 anni), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-*ter*, reclusione da 6 mesi a 3 anni) e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica (art. 440-*ter* c.p., reclusione da 1 a 4 anni);

abroga i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 442 c.p.) e di commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (art. 444 c.p.);

inserisce nel codice penale il delitto di disastro sanitario (art. 445-*bis* c.p.), punito con la reclusione da 6 a 18 anni. La fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali (art. 440 c.p.) o di altre cose in danno alla salute (art. 441 c.p.), di commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (art. 440-*bis* c.p.) o dal loro omesso ritiro dal mercato (art. 440-*ter* c.p.), di diffusione di informazioni commerciali pericolose (art. 440-*quater* c.p.), di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.) o in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.), derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone;

aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (art. 448 c.p.);

aumenta le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (art. 452 c.p.).

L'articolo 2 modifica il codice penale per ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale. In particolare, il disegno di legge:

integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;

crea un nuovo Capo II-bis, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare;

inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geogra-

fica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l'art. 517-*quater*;

introduce i nuovi reati di agropirateria (art. 517-*quater*.1 c.p.: commissione in modo sistematico ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari), frode in commercio di alimenti (art. 517-*sexies* c.p., che sostituisce l'attuale fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 c.p., che viene abrogato), commercio di alimenti con segni mendaci (517-*septies* c.p., caratterizzato dalla condotta di chi utilizza segni mendaci atti ad indurre in errore il consumatore), nonché una disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-*octies* c.p.);

introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.

L'articolo 3 interviene sull'art. 240-*bis* c.p. ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies* c.p.).

L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. In particolare, il disegno di legge inserisce i procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza (art. 132-*bis*, disp. att. c.p.p.).

L'articolo 5 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo art. 6-*bis*) e l'integrazione del catalogo dei « reati presupposto », ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (modifica dell'art. 25-*bis*.1 e introduzione degli artt. 25-*bis*.2 e 25-*bis*.3).

Per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, segnala anche che l'articolo 5 prevede che qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale; in tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità.

L'articolo 6 modifica la legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. In particolare:

disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

introduce ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti;

disciplina le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare.

L'articolo 7 amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare.

L'articolo 8, intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, punisce a titolo di contravvenzione (e non più come illecito amministrativo), la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il nuovo reato è punito con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000.

L'articolo 9, per coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge, esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina penale a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.

L'articolo 10 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche ai sequestri di beni mobili registrati realizzati in nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare.

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridefinendo i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio dei suddetti oli e il conseguente quadro sanzionatorio amministrativo.

Infine, gli articoli 12 e 13 contengono le abrogazioni, le norme transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Minoranze linguistiche), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e).

Rileva inoltre che, a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare.

In dettaglio, l'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento identificandola nella tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare.

L'articolo 2 qualifica come rare le malattie, incluse quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza. Il concetto di « bassa prevalenza », ai fini della presenta legge, è inteso come una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila, e viene specificato che nel concetto di malattie rare sono comprese anche quelle

ultrarare, caratterizzate da una prevalenza generalmente inferiore ad un individuo su cinquantamila. Tra le malattie rare rientrano i tumori rari, definiti tali in base al criterio d'incidenza, in conformità ai canoni internazionali ed europei e tenendo conto dell'Intesa del 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le province autonome per la realizzazione della « Rete nazionale dei tumori rari ».

L'articolo 3 contiene la definizione di farmaco orfano in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento CE n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, stabilendo che un farmaco è definito orfano se: è destinato alla diagnosi, alla profilassi od alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel momento in cui viene presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano; è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia così redditizia da giustificare l'investimento necessario. I farmaci detti « orfani » sono destinati alla cura delle malattie rare.

L'articolo 4 rimette ai centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, la definizione del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato che comprende i trattamenti ed i monitoraggi di cui necessita una persona affetta da malattia rara, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta. Il piano, corredato da una previsione di spesa, è condiviso con i servizi della rete delle malattie rare, che hanno il compito di attivarlo dopo averlo condiviso con i familiari del paziente.

L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani. Tra le altre cose si prevede che i farmaci prescritti ai pazienti affetti da una malattia rara vengono erogati dalle farmacie dei presìdi sanitari, dalle aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente – anche nel caso di diagnosi della malattia rara in una Regione diversa da quella di residenza –, dalle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Viene anche previsto che per l'attuazione degli articoli 4 e 5 il Fondo sanitario nazionale sia incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

L'articolo 6 prevede e disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura ed assistenza delle persone affette da tale patologia, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e che necessitano di assistenza continua.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo; al riguardo, assumendo prevalente rilievo la materia di competenza concorrente tutela della salute, rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 7 definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), prevedendo che esso svolga attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzata alla prevenzione, trattamento e sorveglianza delle stesse. Il Centro è la sede del Registro nazionale delle malattie rare.

L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute – con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge – del Comitato nazionale per le malattie rare. Il Comitato, la cui composizione assicura la rappresentanza di tutti i sog-

getti portatori di interessi del settore (tra i quali rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'Università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni, dell'Aifa, dell'ISS dell'Agenas, dell'Inps), svolge funzioni di indirizzo e coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

L'articolo 9 prevede che ogni tre anni venga approvato – con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni, su iniziativa del Ministero della salute sentito il Comitato e il centro nazionale per le malattie rare – il Piano nazionale per le malattie rare che definisce gli obiettivi e gli interventi pertinenti in tale ambito. In sede di prima attuazione del provvedimento in esame il Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Mediante l'Accordo sopracitato viene disciplinato anche il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolate nelle reti regionali e interregionali, dei centri di riferimento e dei centri d'eccellenza.

L'articolo 10 prevede che le regioni assicurino, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare.

L'articolo 11 dispone che il fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, venga integrato con ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.

L'articolo 12, ai commi da 1 a 4, concede, a decorrere dal 2021, un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. I commi 5 e 6 prevedono e disciplinano l'accesso, da parte delle imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla ricerca o produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi, agli incentivi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2000.

L'articolo 13 dispone che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le Regioni promuovano la ricerca sulle malattie rare. Al riguardo, ritiene opportuno che si faccia riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 14 concerne le attività di formazione ed informazione sulle malattie rare. Esso prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuova azioni utili per dare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con Accordo perfezionato in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.

L'articolo 15 contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle varie disposizioni.

Formula una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

ALLEGATO 1

Conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (S. 1994 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1994, di conversione del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), q) ed s), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dall'articolo 7, comma 3, per il sostegno delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; al riguardo, dal punto di vista della formulazione, si osserva che l'espressione « Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome » andrebbe sostituita con quella, corretta, « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

l'articolo 3, comma 2, prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal medesimo articolo; al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo, appare opportuno, ai fini dell'adozione del provvedimento, inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa;

l'articolo 21, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali; al riguardo, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), appare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere;

l'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al

riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle « Autonomie speciali », che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto valutata l'opportunità di integrare l'articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano;

richiamate infine le proposte di integrazione del testo proposte dall'ANCI nell'audizione di fronte alle commissioni competenti in sede referente del 5 novembre 2020, proposte che appaiono meritevoli della massima considerazione, in particolare con riferimento alla necessità di rafforzare la possibilità di utilizzare i sostegni economici già decisi per un più ampio periodo di tempo; di ampliare al 2021 tutte le facilitazioni di carattere contabile che hanno permesso una gestione finanziaria e contabile più snella e flessibile; di favorire la ristrutturazione del debito locale e di promuovere il rilancio degli investimenti locali, anche dotando gli enti locali di adeguate figure professionali

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « sono stabiliti » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: « Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome » con le seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

all'articolo 21, comma 3, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » aggiungere le seguenti: « , da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »

provvedano le Commissioni di merito a tenere in massima considerazione le proposte di integrazione del testo avanzate dall'ANCI nell'audizione del 5 novembre 2020;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 33, comma1, dopo le parole: « le Regioni a statuto speciale » le seguenti: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari (C 2427 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2427 recante nuove norme in materia di illeciti agroalimentari, nel testo risultane dagli emendamenti approvati in sede referente;

rilevato che:

tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti; l'intervento è dunque riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione;

per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, si segnala che l'articolo 5 prevede che qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale; in tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (Testo unificato C. 164 e abbinate).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali della Camera;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione);

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

l'articolo 6, comma 3, prevede che con decreto del Ministro del lavoro sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare; al riguardo, assumendo prevalente rilievo la materia di competenza concorrente tutela della salute, appare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, appare opportuno fare riferimento, oltre che alle regioni anche alle province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, »

all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « le regioni » aggiungere le seguenti: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. Atto del Governo n. 199 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 290

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.
Atto del Governo n. 199.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Cristian INVERNIZZI, *presidente e relatore,* illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, concernente l'adozione della nota metodologica aggiornata relativa ai fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio di smaltimento rifiuti. Ricorda che la nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard per il servizio di smaltimento rifiuti – trasmessa da SOSE Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 luglio 2020 – è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante e, parimenti, in appendice allo schema sono riportati, per ciascuno dei 6.647 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, le tonnellate di rifiuti urbani, il costo standard totale, il costo standard per tonnellata e le sue componenti calcolate con riferimento ai dati del 2016.

Informa che sullo schema di decreto la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 15 ottobre 2020.

Rammenta inoltre che la normativa vigente prevede che, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Ricorda in proposito che il parere deve essere espresso entro l'11 novembre 2020, fermo restando che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da

parte del Governo, il decreto potrà essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, e che il Governo, qualora non intende conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai pareri.

Ricorda, in rapida sintesi, che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, a partire dal 2018, le risultanze dei fabbisogni standard per il servizio smaltimento rifiuti sono utilizzate dai comuni per la determinazione dei costi del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013.

Ricorda inoltre che il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla SOSE Spa, con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale (IFEL). Spetta a SOSE Spa anche il compito di procedere al monitoraggio dei parametri di riferimento con cadenza annuale garantendo, allo stesso tempo, una revisione almeno triennale dell'intera metodologia, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010.

In tale quadro, rileva che la legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, commi da 29 a 34, ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), che agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata.

La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sono adottati, anche distintamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, mentre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata.

Al riguardo, fa presente che la prima nota metodologica afferente, tra gli altri, al servizio smaltimento rifiuti, è stata approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015. Tale metodologia è stata poi aggiornata nel 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, attualmente vigente. Per gli anni successivi, i fabbisogni standard dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 22 dicembre 2018, 18 aprile 2019 e, da ultimo, 5 marzo 2020.

Venendo allo schema di decreto in esame, rammenta che esso provvede ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio smaltimenti rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010. Conseguentemente sono aggiornati i coefficienti di riparto e i componenti del costo standard per ogni comune considerato.

Sottolinea che la raccolta e lo smaltimento di rifiuti è il servizio per il quale i comuni sostengono la spesa maggiore rispetto a tutte le altre funzioni (circa 9,1 miliardi nel 2016). A tale funzione dunque corrisponde anche il più ampio peso nel

calcolo dei fabbisogni standard, pari al 25,73 per cento.

Ricorda che il servizio smaltimento rifiuti è considerato attività autonoma del comune ed è escluso da interventi perequativi, dato che il suo finanziamento è interamente coperto da tariffe. Pertanto, i fabbisogni standard del servizio rifiuti, di fatto, non producono effetti perequativi ai fini del riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC).

Evidenzia che, pur essendo neutrali ai fini perequativi, i fabbisogni standard per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti assumono tuttavia importanza per l'individuazione delle tariffe TARI nell'ambito della predisposizione dei piani economico finanziari comunali. L'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 dispone infatti che nella determinazione dei costi del servizio rifiuti « il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ».

Per quanto riguarda la revisione della metodologia dei fabbisogni standard per il servizio smaltimento rifiuti, fa presente che essa è stata realizzata dalla SOSE S.p.A., nel novembre 2019, in continuità con la metodologia precedente, che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo.

Sottolinea che gli elementi innovativi rispetto alla metodologa approvata nel 2016 riguardano essenzialmente la struttura delle determinanti del costo. In primo luogo, la stima del fabbisogno standard è stata realizzata, diversamente dal passato, sulla base dei dati di quattro annualità – 2010, 2013, 2015 e 2016 – in modo da utilizzare nelle stime tutte le informazioni raccolte sino ad oggi.

Con riferimento alla dotazione impiantistica del territorio di riferimento – diversamente dalla precedente metodologia dove si consideravano solo il numero di impianti a livello provinciale – rileva che nel nuovo modello tale variabile è misurata sia in termini quantitativi (numero di impianti diversificando per tipologia) sia in termini qualitativi (considerando le percentuali di rifiuti trattati e smaltiti da ogni tipologia di impianto) a livello regionale. Attraverso tale innovazione, si colgono in modo più preciso gli effetti esercitati dai governi regionali, esogeni alle scelte comunali, che comunque creano i differenziali del costo. Evidenzia inoltre che l'impatto sul costo standard esercitato dalla raccolta differenziata è stato specificato in modo non lineare, permettendo di cogliere meglio l'andamento del costo standard al variare del livello di raccolta differenziata, tenendo conto sia dei costi crescenti che sperimentano i comuni che partono da percentuali basse di raccolta sia i costi decrescenti di cui beneficiano i comuni quando raggiungono i livelli alti di raccolta differenziata. Fa presente inoltre che nel modello sono state introdotte tre nuove variabili dicotomiche al fine di cogliere i differenziali di costo derivanti delle diverse modalità di raccolta di rifiuti (domiciliare, su chiamata, attraverso centri di raccolta) che generano importanti differenziali del costo.

Segnala infine che è stata rivista la metodologia di definizione dei gruppi omogenei di comuni (cluster) sulla base di numerose caratteristiche comunali sia di carattere geografico, morfologico e demografico, sia attinenti al tessuto economico sociale del territorio.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere sullo schema di decreto in esame un parere favorevole.

Paolo RUSSO (FI) richiama l'attenzione sulla circostanza, cui ha fatto cenno anche il relatore, in base alla quale i fabbisogni standard del servizio rifiuti non produrranno effetti perequativi ai fini del riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, giacché nell'audizione svoltasi nella giornata di ieri del presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, professor Arachi, quest'ultimo ha riferito che la revisione metodologica comporterà di fatto anche una modifica del predetto riparto, in una misura approssimativamente pari a circa l'1 per cento delle risorse del Fondo medesimo, come tale suscettibile di penalizzare i comuni delle regioni meridionali del nostro Paese a beneficio, viceversa, dei comuni del Nord. Ritiene pertanto che di tale elemento di potenziale

criticità possa tenersi in qualche modo conto nella proposta di parere favorevole testé formulata, tanto più in considerazione della peculiare congiuntura socio-economica causata dall'emergenza epidemiologica tuttora in atto.

Marco PEROSINO (FIBP-UDC), nell'esprimere più in generale apprezzamento per il superamento della logica della spesa storica a favore della definizione di puntuali ed oggettivi fabbisogni standard, ritiene sarebbe tuttavia indispensabile disporre di dati maggiormente aggiornati rispetto a quelli riferiti alle annualità dal 2010 al 2016 sui quali è stata basata la stima dei fabbisogni standard per il servizio di smaltimento rifiuti, di cui allo schema di decreto in esame. Tanto premesso, nel richiamare la notevole incidenza che il servizio di smaltimento rifiuti ricopre nell'ambito del computo complessivo dei fabbisogni standard, in una misura pari a circa il 25 per cento, pone l'accento sulla centralità che nella gestione del predetto servizio rivestono gli aspetti organizzativi. In tale quadro, riporta l'esperienza positiva registrata nei comuni della provincia di Cuneo, da cui proviene, che hanno dato vita ad appositi consorzi per la gestione associata dei rifiuti ed hanno ottenuto per tal via risultati assai rilevanti, testimoniati da un lato da un valore del costo per tonnellata di rifiuti smaltiti tra i più bassi in Italia, dall'altro dal notevole incremento della raccolta differenziata domiciliare. Non comprende pertanto la *ratio* di quanto asserito nella sua audizione di ieri dal professor Arachi, laddove ha invece affermato che la gestione associata del servizio rifiuti mostra mediamente un costo standard più alto di 5,82 euro per tonnellata rispetto alla gestione diretta.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), nel sottolineare come le decisioni adottate dai sindaci in fase di predisposizione dei piani finanziari per la gestione dei rifiuti e di determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) risultano in parte condizionate dalle politiche assunte in materia dalle singole regioni, soprattutto con riferimento al numero e alla ubicazione degli impianti di trattamento, richiama l'attenzione sulla profonda disparità riscontrabile, a livello di gestione del servizio, nelle varie aree territoriali del Paese. In particolare rileva come nei comuni della Puglia, da cui proviene, il tasso della raccolta differenziata risulta ancora non sufficiente e come spesso il piano finanziario del servizio risenta spesso di oneri derivanti da consulenze svolte da soggetti esterni che a suo parere non sempre rivestono carattere necessario. Nel ricordare altresì che la TARI costituisce una tassa integralmente a carico dei contribuenti, ritiene sarebbe auspicabile ipotizzare una destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a favore delle situazioni più disagiate, eventualmente prevedendo, già in occasione del prossimo disegno di legge di bilancio, una modifica della vigente disciplina.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), pur condividendo la sterilizzazione degli effetti dei fabbisogni standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti sul Fondo di solidarietà comunale, ritiene tuttavia che tale intervento dovrebbe essere accompagnato da misure volte a favorire la transizione del sistema, anche al fine di evitare che la perequazione orizzontale nell'ambito del Fondo suddetto finisca con il penalizzare i comuni più virtuosi nella gestione del servizio di smaltimento rifiuti, che in qualche modo si troverebbero a dover in parte compensare i costi derivanti dalle gestioni meno oculate di altri enti locali. Nel ribadire come la predisposizione di adeguati piani finanziari per la gestione del servizio da parte dei singoli comuni rivesta pertanto un carattere essenziale, tanto più in considerazione del fatto che la TARI risulta integralmente posta a carico dei contribuenti, ritiene opportuno che in una prospettiva di più ampio respiro la tematica generale della gestione dei rifiuti e delle sue implicazioni finanziarie possa rientrare in una rinnovata discussione della questione centrale di un più avanzato federalismo fiscale, che a suo giudizio meriterebbe un autonomo approfondimento.

Cristian INVERNIZZI, *presidente e relatore*, nel prendere atto degli interessanti spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito, osserva che le diverse questioni sollevate, che in parte esulano dal perimetro proprio dello schema di decreto in esame, potranno costituire oggetto di maggior approfondimento ad opera della Commissione in un momento successivo, previa adozione delle pertinenti determinazioni in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In tal senso, dopo aver evidenziato, in replica alle considerazioni svolte dal deputato Paolo Russo, che i dati riportati nel corso della sua audizione di ieri dal professor Arachi non rientrano specificamente nell'ambito del provvedimento oggetto di deliberazione, che si limita piuttosto ad una revisione della nota metodologica dei fabbisogni standard nel settore dei rifiuti, conferma la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in precedenza formulata.

Paolo RUSSO (FI), pur apprezzando la disponibilità manifestata dal presidente Invernizzi ad un successivo approfondimento della materia, nel rinviare alle considerazioni espresse nel suo precedente intervento, preannunzia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Cristian INVERNIZZI, *presidente e relatore*, ribadisce che compito della Commissione è pronunciarsi sullo schema di decreto trasmesso dal Governo e non sui dati riportati nel corso dell'audizione di ieri dal professor Arachi, che potranno invece, come detto, costituire un utile elemento di riflessione nell'ambito di una discussione più ampia in materia che la Commissione medesima stabilisse di svolgere.

Roger DE MENECH (PD), nel concordare con l'impostazione del relatore, preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, evidenziando come la revisione della nota metodologica in esame contiene elementi assai innovativi e positivi, fermo restando che la questione dei meccanismi perequativi del Fondo di solidarietà comunale potrà, come da altri colleghi auspicato, essere oggetto di successivi approfondimenti da parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

La seduta termina alle 11.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 295
Variazione nella composizione della Commissione 295
Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 295
Sulla pubblicità dei lavori 295
Comunicazioni del Presidente 296
PROCEDURE INFORMATIVE:
Audizione del Ministro dell'economia e finanze *(Svolgimento)* 297
Sulla pubblicazione dei quesiti 298
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 275/1402 al n. 282/1445)) 299

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.28.

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente BARACHINI. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Roberto Gualtieri.

La seduta comincia alle 13.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Variazione nella composizione della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che in data 5 novembre il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Elena Maccanti, in sostituzione del deputato Igor Iezzi, dimissionario e in data 10 novembre 2020 il deputato Alessandro Morelli, in sostituzione del deputato Paolo Tiramani, dimissionario. A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia i deputati Iezzi e Tiramani per il lavoro svolto e dà il benvenuto alla deputata Maccanti ed al deputato Morelli.

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

Il PRESIDENTE ricorda a tutti i presenti che è obbligatorio indossare correttamente durante tutta la seduta, interventi compresi, le mascherine protettive e filtranti e mantenere altresì la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento

della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà tramessa anche la diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che in data 28 ottobre è pervenuto da parte dell'Amministratore delegato un contributo scritto, trasmesso a tutta la Commissione, relativo alle richieste avanzate dalla Commissione l'8 e 22 ottobre 2020. In particolare, nel documento trasmesso dal dottor Salini, sono contenute analisi e valutazioni sullo stato del Piano industriale, sull'impatto dell'emergenza Covid sulle previsioni finanziarie, sulle prospettive di intervento e sui parametri di riferimento relativi alla gestione del canone.

Con riferimento alla programmazione delle prossime sedute, così come convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dell'8 ottobre scorso e nella riunione informale tenutasi in videoconferenza il 21 ottobre scorso, si procederà oggi all'audizione del Ministro dell'Economia; successivamente, in una delle prossime sedute, si procederà all'audizione dell'Amministratore delegato della RAI, nonché alle altre audizioni, già programmate a partire da quella del presidente della Commissione pari opportunità della RAI, oltre all'esame della proposta di risoluzione in materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della RAI, presentata dal senatore Verducci ed altri.

In merito allo stato di attuazione della risoluzione per prevenire conflitti di interesse tra produttori, artisti ed agenti, adottata nella scorsa legislatura e della risoluzione in tema di *social media policy*, adottata il 9 ottobre 2019, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi, riunitosi poco fa, ha convenuto di sollecitare l'Amministratore delegato a fornire un aggiornamento ed alcuni chiarimenti, richiedendo appositi interventi per il pieno rispetto dei suddetti atti di indirizzo.

Comunica che da parte del deputato Ruggieri è stata segnalata l'opportunità di un intervento in tema di diffamazione a mezzo stampa che si realizza anche laddove vi sia difformità tra il dichiarato (contenuto nel girato) e il montato, che è quanto va in onda, affinché alla RAI ed agli appaltatori da essa eventualmente utilizzati sia posto l'obbligo di conservazione del girato per un numero di giorni, decorrenti da quello di messa in onda, identico al termine di decadenza stabilito dalla legge per la proposizione della denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa.

Sempre il deputato Ruggieri ha predisposto una proposta di legge recante una riforma della durata del mandato degli amministratori di RAI e degli aspetti riguardanti il c.d. « tetto degli stipendi » di alcuni top manager. Tale iniziativa legislativa si aggiunge alle altre che, con diversi contenuti, mirano a riformare l'attuale assetto della disciplina del Servizio pubblico.

Non facendosi osservazioni la Commissione prende atto.

Prende la parola il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) per evidenziare che nella puntata della trasmissione Report, andata in onda il 26 ottobre 2020, dedicata ad alcune vicende giudiziarie, si è riscontrato l'utilizzo improprio di *e-mail* private riconducibili al giornalista Alessandro Giuli – che collabora con la RAI – senza che tali messaggi privati avessero alcuna attinenza con i temi trattati dalla puntata.

Nel ricordare che tale vicenda è oggetto del quesito n. 286/1455 da lui presentato, rileva che al Servizio pubblico è richiesta l'osservanza di una serie di doveri; in tal senso è assai discutibile l'utilizzo da parte di una trasmissione della RAI del *data base* di un'associazione giornalistica di controinformazione (consorzio OCCRP) che impiega tuttavia *e-mail* private.

Dopo aver rilevato che, a suo avviso, la questione in oggetto è stata trattata in modo improprio e strumentale da alcuni organi di stampa e dall'Usigrai, invita quindi a fare piena luce su tale vicenda affinché, senza compromettere la libertà editoriale della trasmissione in questione, siano comprese le ragioni e le modalità con cui avviene l'utilizzo di tali fonti.

Il senatore AIROLA (M5S) osserva che l'argomento segnalato dal senatore Gasparri meriti un doveroso approfondimento che, data la sua delicatezza, dovrebbe essere affrontato, però, in un'altra occasione da parte della Commissione. In merito evidenzia che l'associazione giornalistica in questione raccoglie notizie ed informazioni che sono ampiamente utilizzate nel mondo giornalistico.

Si rammarica infine del fatto che nella scorsa legislatura fu personalmente coinvolto in una vicenda per certi versi analoga, con la violazione delle norme sulla *privacy,* senza che tuttavia vi fosse alcuna contestazione.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) alla luce di quanto riportato dal senatore Gasparri, suggerisce di programmare un'audizione del Direttore e del Vice Direttore di Rai Tre.

Il senatore DI NICOLA (M5S) sottolinea che la Commissione non dovrebbe occuparsi di simili questioni dal momento che la tutela delle fonti giornalistiche è un cardine della libera informazione che va assolutamente tutelato. Pertanto, in merito alla vicenda segnalata, se il giornalista chiamato in causa si ritiene ingiustamente leso e diffamato dovrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria per il seguito di competenza.

Ad avviso del deputato CAPITANIO (Lega) rientra nei poteri di vigilanza della Commissione richiedere i dovuti approfondimenti sull'episodio in questione, nonché sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Reputa che su tale vicenda non può essere avanzata l'obiezione circa una presunta violazione della legge sulla *privacy* dal momento che appare inaccettabile esporre pubblicamente una corrispondenza privata che non abbia alcuna attinenza con gli argomenti discussi nella trasmissione.

Per tali ragioni, sarebbe necessario che si aprisse in tale sede un ampio dibattito riguardante tutte le trasmissioni del Servizio pubblico.

Il PRESIDENTE, in attesa che venga fornita da parte dell'Azienda una risposta al quesito n. 286/1445 presentato dal senatore Gasparri – augurandosi che essa sia puntuale e adeguata – ritiene che la Commissione possa senz'altro svolgere un approfondimento di ordine generale in merito alle problematiche che si sono evidenziate, con riferimento a tutte le trasmissioni del Servizio pubblico.

Nel merito ritiene grave la pubblicazione di conversazioni di privati che non sono coinvolti in inchieste giudiziarie: la critica verso l'esposizione ingiusta di tali persone non rappresenta, a suo avviso, un intervento improprio sulla linea editoriale delle trasmissioni, né una interferenza sulla selezione delle fonti giornalistiche.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e finanze.

(Svolgimento).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Ministro dell'economia e finanze, on. Roberto Gualtieri, collegato nella modalità della videoconferenza, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Ricorda che il Ministro è stato invitato per avere una sua valutazione, in particolare, sulle attuali problematiche del bilancio della RAI, con riferimento al preoccupante indebitamento finanziario ed alle difficoltà di completa destinazione alla società concessionaria delle risorse provenienti dal gettito del canone.

Come di consueto, dopo un intervento introduttivo da parte del Ministro, seguiranno i quesiti da parte dei componenti della Commissione, ai quali il Ministro avrà la possibilità di replicare.

Avverte che, nella giornata di ieri, la Giunta per il Regolamento del Senato ha adottato il seguente parere: « In via transitoria, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per le audizioni delle Commissioni del Senato e delle Commissioni bicamerali per le quali trova applicazione il Regolamento del Senato, è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori, ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione e del capo dell'Ufficio di segreteria ».

Tenuto conto altresì di quanto stabilito analogamente dalla Giunta per il Regolamento della Camera il 4 novembre scorso, i senatori ed i deputati possono partecipare nella modalità della videoconferenza all'odierna seduta ai fini della prevista audizione.

In proposito ricorda che anche ai parlamentari collegati in video conferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Inoltre è necessario che i senatori ed i deputati che partecipano da remoto abbiano sempre cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.

Fa presente, per i parlamentari partecipanti da remoto, la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile: la Presidenza non potrà infatti dare la parola ai parlamentari non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorre dunque assicurarsi di disporre di una connessione *internet* stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi trasporto in movimento, condizione che di solito rende insufficiente la stabilità e qualità della connessione stessa. Tale esigenza risulta particolarmente importante per le sedute formali, nella quali è prevista la resocontazione sommaria, ovvero la resocontazione stenografica, in quanto, ovviamente, la resocontazione richiede che gli interventi siano chiaramente percepibili: per tali motivi, nel caso di insufficiente qualità della connessione, la Presidenza sarà costretta a non dare o a togliere la parola all'oratore.

Cede quindi la parola al ministro Gualtieri per il suo intervento introduttivo.

Il ministro GUALTIERI svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti il PRESIDENTE, i deputati FORNARO (LEU), MULÈ (FI), MOLLICONE (FDI) e CARELLI (M5S), i senatori FEDELI (PD), AIROLA (M5S) e DI NICOLA (M5S), il deputato MORELLI (Lega), le senatrici GARNERO SANTANCHÈ (FdI) e GAUDIANO (M5S), il deputato CAPITANIO (Lega), i senatori BERGESIO (L-SP-PSd'Az) e GASPARRI (FIBP-UDC), il deputato ANZALDI (IV) e il senatore FARAONE (IV-PSI).

Il ministro GUALTIERI svolge un intervento di replica.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Gualtieri e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 275/1402 al n. 282/1445 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 275/1402 AL N. 282/1445)

TIRAMANI, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Da fonti di stampa si apprende che al programma di Rai 1 « Ballando con le stelle » avrebbe partecipato un pubblico dal vivo, anche se delocalizzato. Da un'attenta inquadratura dell'immagine si percepisce che la stessa, seppur delocalizzata, sembra non esattamente autentica ed inoltre senza il mantenimento del previsto distanziamento sociale. Da quanto risulta all'interrogante il pubblico sarebbe frutto di una « moltiplicazione » di gruppetti, registrati e che per tale attività sia stata utilizzata la società esterna Clonwerk specializzata in tecnologie audiovisive. Non risultano bandite gare di appalto per un tale servizio ed all'interrogante risulta che l'affidamento alla Clonwerk sarebbe avvenuto direttamente dal Vice direttore di rete dott. Claudio Fasulo. Come noto l'affidamento diretto, essendo una modalità di attribuzione di commesse pubbliche che deroga al principio generale della libera concorrenza, può essere usato esclusivamente nei casi in cui sussistano specifiche ragioni che le impediscano di reperire l'opera, la fornitura o il servizio sul libero mercato, o a condizioni sproporzionate.

Come precisato dall'ANAC, nelle Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse.

Naturalmente, trattandosi di una deroga alla regola della gara pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità: la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza (Corte di giustizia europea sentenza 8 aprile 2008, causa C-337/05).

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

se effettivamente il pubblico in studio fosse virtuale e duplicato, nonché se effettivamente sia stato affidato alla società Clonwerk senza gara di appalto un servizio per realizzazione virtuale di tale prestazione ed infine, quali siano stati i presupposti di accertamento del criterio di infungibilità.

(275/1402)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla Direzione di Rai 1.*

In premessa si ritiene opportuno evidenziare che la situazione emergenziale Covid-19 ha determinato e determina una situazione di oggettiva difficoltà e incertezza per tutte le imprese, comprese quelle radiotelevisive. L'andamento dei contagi non ha reso e non rende possibile predeterminare con il dovuto anticipo le effettive modalità di realizzazione dei programmi, considerato che la situazione epidemiologica è in continua evoluzione.

Questa situazione di incertezza ha inevitabilmente creato e crea gravi difficoltà nella realizzazione dei programmi radiotelevisivi e nell'approntamento delle relative misure di sicurezza. In tale contesto, in vista della ripartenza delle produzioni autunnali, Rai ha avviato una valutazione di fattibilità sulla presenza in studio del pubblico, garantendone al contempo la massima sicurezza.

Dal punto di vista editoriale, infatti, l'assenza di pubblico, seppur minimo, nelle trasmissioni di intrattenimento impoverisce lo spettacolo e disorienta l'artista, che si esibisce senza un interlocutore indispensabile, che risponde con immediatezza, trasferendo entusiasmo ed emozione. Il pubblico in studio è il naturale elemento di confronto, è l'interlocutore che « trasmette e riporta » il sentiment del pubblico a casa, è l'imprescindibile rimbalzo, quello che i teorici di comunicazione chiamano la « quarta parete », la più importante per un artista.

È inoltre opportuno ricordare che – a livello normativo – l'art. 49-ter del d.lgs. 177/2005, introdotto dalla Legge 220/2015 (Legge di Riforma Rai) stabilisce espressamente che, a prescindere dall'infungibilità del fornitore, sono esclusi dall'applicazione delle procedure di gara ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici (cioè oggi il d.lgs. 50/2016, che ha sostituito il d.lgs. 163/2006) tutti i contratti aventi ad oggetto, tra l'altro, la produzione e lo sviluppo di programmi e opere audiovisive nonché i contratti a questi connessi, collegati o funzionali purché, questi ultimi, al di sotto della soglia comunitaria.

Il contratto con la società Clonwerk oggetto dell'interrogazione – avendo innegabilmente ad oggetto un servizio finalizzato alla realizzazione di programmi radiotelevisivi – ricade, quindi, nell'esclusione sopra menzionata ed il relativo affidamento non è soggetto alle procedure di gara ordinarie.

Ma anche ove l'affidamento fosse stato soggetto alle ordinarie procedure di gara, sarebbe stato disciplinato dal decreto-legge 76/2020, emanato proprio in considerazione delle difficoltà connesse al periodo emergenziale in atto e convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni). L'art. 1, co.2, lett. a) del Decreto Semplificazioni prevede infatti l'affidamento diretto quale modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000, anche a prescindere dall'infungibilità del fornitore.

Tutto ciò premesso, si ritiene utile descrivere brevemente l'iter di contrattualizzazione della società in questione. Nel corso della valutazione di fattibilità sulla presenza del pubblico in studio, in data 8,439/2020 Rai 1 ha ricevuto una proposta innovativa da parte della Clonwerk, azienda da anni iscritta all'Albo Fornitori Rai, con grande esperienza principalmente nel settore grafico, di provata capacità e serietà. La soluzione innovativa proposta permette di restituire una platea omogenea e unita, attraverso l'utilizzo di un software di rielaborazione e compositing delle immagini in real-time girate in uno studio remoto, nel rispetto di parametri editoriali e artistici predeterminati e di tutte le necessarie norme di sicurezza.

La Rete ha quindi provveduto all'analisi del progetto presentato da Clonwerk, anche attraverso apposita verifica di carattere tecnico-editoriale e con il supporto della competente Direzione Produzione TV, e lo ha valutato positivamente. Inoltre, tenendo conto dell'ormai imminente partenza di alcuni programmi di punta – tra cui « Tale e quale » (in onda dal 18/09) e « Ballando con le Stelle » (in onda dal 19/09) – in considerazione del fatto che la soluzione proposta è stata immediatamente disponibile, la Rete ha fatto pervenire a Direzione Produzione TV, a metà settembre, la richiesta di contrattualizzazione della società Clonwerk.

La Direzione Produzione TV, in data 17/09/2020, ha inoltrato a Direzione Acquisti la richiesta urgente di contrattualizzazione del fornitore determinato Clonwerk per un importo massimo inferiore a € 75.000, trasmettendo altresì apposita dichiarazione con la quale il fornitore certificava, tra l'altro, di essere l'unico titolare sul mercato della soluzione innovativa « Re-

mote Audience », di immediata disponibilità.

Il contratto sottoscritto da Rai con la società Clonwerk prevede, tra l'altro, apposita clausola con cui il fornitore si è obbligato a rispettare, oltre a tutta la normativa nazionale, regionale e locale emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, anche gli specifici Protocolli condivisi sottoscritti dal Governo con le Parti sociali per il contenimento del contagio, nella piena contezza, altresì, delle procedure di sicurezza emanate da Rai nel periodo emergenziale.

Nella realizzazione delle attività contrattuali il fornitore ha garantito, tra l'altro, il mantenimento del prescritto distanziamento fisico: infatti, le immagini andate in onda non sono « reali » ma frutto di rielaborazione e compositing software al fine di assicurare una miglior « resa artistica » del programma.

MANTOVANI, AIROLA — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI* — Premesso che:

nella prima serata dello scorso martedì 22 settembre, su Rai2 è andata in onda la prima puntata della trasmissione: « Un'ora sola Vi vorrei » del cabarettista Enrico Brignano;

nel corso di uno degli sketch dedicato al referendum costituzionale tenuto il 20 e 21 settembre 2020, l'attore ha inscenato un monologo davvero avvilente, deformante e offensivo sia nei confronti delle donne, anche di coloro che svolgono la funzione parlamentare, sia nei confronti dei collaboratori parlamentari;

è stata perpetrata una palese discriminazione nei confronti delle donne, le quali, agli occhi del comico, sono necessariamente delle mantenute dei parlamentari, con tutto ciò che deriva da questa identificazione. Le mogli dei parlamentari attenderebbero a casa i soldi dei mariti per acquistare borsette, andare dall'estetista e farsi fare i massaggi;

il cabarettista ha quindi proseguito ridicolizzando i collaboratori parlamentari, chiamandoli ripetutamente e unicamente con il termine dispregiativo di « portaborse ». Si è detto dispiaciuto del fatto che, avendo — a suo dire — ogni parlamentare minimo tre dipendenti che di mestiere « portano le borse », dopo l'esito del referendum questi dipendenti resteranno senza lavoro. E si è domandato: « a chi porteranno le borse se i deputati non ci sono più ? » Ha quindi concluso dichiarando che questi lavoratori si troveranno disoccupati e ha infine proposto: « Dovranno andare per forza davanti ai supermercati per portare le borse delle signore anziane »;

considerato che:

lo sketch del cabarettista, andato in onda sulle reti del servizio televisivo pubblico, non tiene in alcuna considerazione la crescente partecipazione delle donne italiane al Governo e nelle istituzioni politiche e parlamentari, passata dal 5% del 1948 al 35% del 2018. Inoltre sono state utilizzate banali, offensivi e ripetitivi stereotipi contro le donne, i cui diritti negli ultimi anni sono stati salvaguardati attraverso politiche volte a garantire le pari opportunità e combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere;

per quanto attiene ai collaboratori parlamentari, sono state svilite le loro competenze in termini di esperienza ma anche e soprattutto in termini di professionalità, costruita con anni di studio e approfondimento. Tale categoria risulta, per altro, priva ad oggi di una regolamentazione propria, necessaria per definire in maniera puntuale la tutela dei diritti e i doveri da osservare da parte di tutti quei professionisti che sono quotidianamente impegnati nel coadiuvare le attività di deputati e senatori;

il nostro ordinamento riconosce il diritto di satira, che non può però ledere la dignità delle persone oggetto di gesti lesivi o affermazioni denigratorie, come accaduto nel corso della trasmissione per donne e collaboratori parlamentari;

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni degli interrogati in merito ai fatti esposti in premessa e

se non intendano stigmatizzare l'episodio, in modo da evitare ulteriori forme di lesione della dignità delle donne e della professionalità dei collaboratori parlamentari sulle reti del servizio televisivo pubblico.

(276/1415)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

In premessa si ritiene opportuno evidenziare che il programma « Un'ora sola vi vorrei » è un format inusuale di un'ora sola di comicità, che parte da episodi di attualità della settimana e si sviluppa sotto la lente dell'ironia e della satira di costume che hanno reso celebre Brignano.

Il carattere marcatamente ironico e satirico di questo intrattenimento è reso ancor più evidente dalla parte finale del programma, l'appuntamento « sotto le coperte » con la moglie – nella vita e nel programma – di Enrico Brignano, l'attrice Flora Canto, che tra un battibecco e uno sberleffo, riepiloga la puntata facendo per una volta di Brignano stesso una « vittima » d'ironia.

In linea generale occorre poi ricordare che su questo genere si è espressa anche la giurisprudenza affermando che « la peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole, per destare il riso e sferzare il costume » (Cassazione, 8 novembre 2007, n. 23314).

In conclusione, le affermazioni di Enrico Brignano sulle mogli dei politici o sui loro collaboratori non hanno avuto alcun intento offensivo e devono essere lette nell'ottica della satira e dell'ironia proprie dell'intera trasmissione.

MULÈ. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai* — Per sapere, – premesso che:

lo scorso 29 settembre è andata in onda su Rai5 dalle 15:45, nella fascia pomeridiana, l'opera teatrale il « Girotondo » in cui si sono susseguite scene di erotismo fino ai confini della pornografia;

a destare evidenti perplessità è il fatto che siano stati trasmessi, proprio sul canale dell'azienda pubblica dedicato alla cultura, amplessi e incontri amorosi che non lasciano nulla all'immaginazione in un orario – quello delle 16:00 – in piena fascia protetta e della c.d. « televisione per tutti »;

a ciò si aggiunga che il programma è stato mandato in onda senza alcun tipo di avvertenza e di sistema di segnalazione volto ad indicare la non adeguatezza della visione del film da parte del pubblico di minori;

l'articolo 34, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) stabilisce il divieto per « le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene (...) pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato (...) che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo »;

il medesimo articolo 34, al comma 3, prevede altresì che « le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori »;

il paragrafo 3.1 del Codice Tv e minori prevede che « le imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi »;

l'Agcom con Delibera n. 197/08/CSP in merito alla trasmissione in fascia oraria di « televisione per tutti » di una pellicola con scene di sesso ha rilevato che nel caso di specie il film (...) incentrato su una storia di sesso e di potere, mostra fin dalle prime battute (...) contenuti e scene a carattere

erotico e risulta, nella sua interezza, non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, tenuto conto sia dell'orario di messa in onda (fascia orario c.d. della televisione per tutti), sia della mancata adozione di avvertenze e di sistemi di segnalazione volti a indicare la non adeguatezza della visione del film da parte del pubblico di minori. Per tali ragioni, l'Agcom ha rilevato la sussistenza della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2, lettera b) e 2.4 in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 –:

se i vertici Rai siano a conoscenza di quanto riportato in premessa;

quali iniziative i vertici Rai intendano adottare al fine di evitare la trasmissione di programmi televisivi che in relazione all'orario di diffusione propongono ai telespettatori scene che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori.

(277/1416)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla Direzione di RaiCultura.*

In premessa si ritiene opportuno evidenziare che la programmazione pomeridiana del teatro su Rai 5, da marzo ad oggi ha permesso di offrire con continuità agli spettatori del Servizio pubblico centinaia di titoli di prosa. Grazie al patrimonio delle Teche Rai sono stati proposti percorsi di lettura dedicati ad autori – dagli antichi greci a Pirandello – a periodi storici – dall'Ottocento Russo alla drammaturgia tedesca del Novecento.

In merito alla questione sollevata dall'interrogazione si rappresenta che, nell'ambito di questo ciclo, c'è stato un disguido tecnico a causa del quale è andata in onda la prima parte di una versione di « Girotondo » di Schnitzler diversa da quella programmata. Il titolo scelto per la messa in onda il 29 settembre in quell'orario era lo stesso, ma nell'allestimento di Enzo Muzzi con Ottavia Piccolo, Laura Morante, Lina Sastri, Sergio Castellitto, Corrado Pani, Roberto Herlitzka del 1980. La messa in scena trasmessa erroneamente – più adatta a una seconda serata – è stata quella progettata da Massimo Castri nel 1986. Si tratta di una rappresentazione che, pur non presentando scene di nudo e non scivolando mai nel pornografico, risulta più diretta nell'interpretazione di una serie di relazioni amorose di cui si denuncia l'ipocrisia e il cinismo. Ambientato nella Vienna della crisi tra i due secoli continua ad essere un atto d'accusa contro la mancanza di sentimenti profondi nei rapporti tra i generi.

A seguito del disguido nella trasmissione è stata immediatamente attivata una istruttoria interna per accertarne i motivi: è emerso un errore tecnico negli archivi informatici della Rai a causa del quale le due versioni della rappresentazione sono state archiviate con la stessa data di ultima messa in onda e di identificazione.

Il sistema ha pertanto trasmesso la rappresentazione « sbagliata » e non quella oggetto di scelta editoriale.

Ovviamente sono stati subito presi gli adeguati provvedimenti per la correzione degli archivi, al fine di scongiurare il ripetersi di analoga situazione, ed è stata immediatamente cancellata dal palinsesto la programmazione della seconda parte della rappresentazione, pianificata per il giorno seguente.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai* — Premesso che

nella puntata di domenica 4 ottobre della trasmissione « Che tempo che fa », condotta su Rai 3 da Fabio Fazio, è stato ospite Nicola Zingaretti Segretario del Partito Democratico;

durante la trasmissione il conduttore ha intervistato l'esponente della maggioranza mentre erano ancora in corso le consultazioni elettorali amministrative per i ballottaggi e con i seggi elettorali aperti uno dei leader della maggioranza ha avuto

la possibilità di influenzare gli elettori senza alcun confronto o punto di vista alternativo al proprio;

considerato che:

con delibera del 22 luglio 2020 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha disposto che « Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche »;

sarebbe quindi auspicabile negli spazi informativi della concessionaria del servizio pubblico il rispetto del principio del pluralismo, attraverso un corretto equilibrio nella narrazione degli avvenimenti politici e un'attenzione al bilanciamento delle diverse voci e opinioni;

vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

di fornire delle spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa, e se non ritenga opportuno attivarsi affinché – pur nel rispetto della libertà editoriale garantita a ciascun programma, sia esso di informazione o di intrattenimento – non siano veicolati messaggi politici unilaterali e di parte, specie se correlati alle prossime tornate elettorali.

(279/1426)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

Nella puntata di « Che tempo che fa » oggetto dell'interrogazione, l'intervento in collegamento del segretario del Partito Democratico Zingaretti non ha presentato alcun riferimento ai ballottaggi in corso in alcune zone circoscritte del territorio nazionale. L'intervista ha toccato diversi temi di attualità nazionale tra cui l'abolizione dei decreti sicurezza, l'utilizzo del recovery fund, la rimodulazione del reddito di cittadinanza, la modifica della legge elettorale, ma soprattutto i provvedimenti in materia di Covid: emergenza scuola, obbligo di mascherine, test salivare sugli studenti, vaccino antinfluenzale.

Le considerazioni sopra riportate vanno pertanto inquadrate nell'ambito della delibera approvata dalla Commissione il 22 luglio scorso che all'articolo 1, comma 3, prevede che « Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia ».

MULÈ, BOND. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai* — Per sapere – premesso che,

nel corso dei telegiornali della Rai di martedì 13 ottobre 2020, in particolare nel TG1 delle 20.00, è stata data notizia degli esiti di uno studio condotto dalla Fondazione Isi di Torino secondo il quale la Provincia di Belluno sarebbe il territorio più contagiato d'Italia per il numero di casi recentemente registrati ella presenza di Covid-19 nella popolazione;

da quanto si apprende dagli organi di stampa lo studio ha svolto una semplicistica elaborazione statistica mettendo in relazione il numero dei casi di infezione accertati nella Provincia con la sua popolazione ed ha elaborato delle ipotesi statistiche sul possibile rischio di diffusione del contagio;

questo ha permesso ai telegiornali della RAI di connotare non solo il territorio

bellunese come il più infetto d'Italia, ma anche di considerarlo come il più contagioso, perché è stata data una ampia diffusione ai contenuti del modello matematico scelto dall'istituto per indicare, in astratto, le dinamiche del rischio di diffusione del virus in base al semplice dato statistico;

la modalità di approccio alla notizia e i contenuti connotativi con i quali essa è stata diffusa sono indice di una scarsa attenzione che ha avuto la fonte di informazione verso la questione trattata. In primo luogo perché il dato statistico prescinde dal livello di prevenzione che applicato nel territorio e dal numero dei tamponi che sono stati effettuati nell'ultimo periodo. Per cui anche se statisticamente la Provincia di Belluno registra un numero elevato di positivi al Covid 19, ciò va imputato in particolar modo al fatto che il sistema sanitario locale è particolarmente attivo nelle attività di prevenzione;

inoltre va osservato che il riferimento acritico a questo dato è stato presentato come un indice di pericolosità del territorio per effetto dell'applicazione di un ulteriore rapporto matematico, meramente astratto, di calcolo della possibile diffusione del contagio;

in tal modo si è attribuita a priori alla Provincia di Belluno, con un'economia di particolare vocazione turistica, una patente negativa a fronte del fatto che è invece in corso da parte delle autorità sanitarie locali una serrata attività di prevenzione per assicurare una stagione invernale sicura non solo per i residenti ma anche per gli ospiti;

il fatto di scambiare per certezza a quello che invece costituisce il riscontro di uno studio che fotografa solo in parte la realtà, ha comportato la diffusione di una immagine del territorio pessima e non veritiera, che costituisce un grave pregiudizio per l'economia del territorio locale soprattutto in questo periodo nel quale sta prendendo avvio la stagione turistica invernale, particolarmente importante in questo periodo visto che a gennaio 2021 si svolgeranno a Cortina i mondiali di sci alpino nella prospettiva olimpica del 2026 —:

se i vertici della concessionaria pubblica non ritengano opportuno intervenire sulle modalità con cui sono realizzate e verificate le notizie diffuse, in particolare nelle trasmissioni informative, nonché come in tale ambito sia osservato il principio della completezza dell'informazione, al fine di evitare che la diffusione di dati parziali non si risolva in un danno all'immagine e all'economia dei territori oggetto di distorta attenzione.

(280/1437)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata del Tg1.*

Il dottor Michele Tizzoni è un ricercatore della fondazione ESI di Torino che ha messo in rete una piattaforma per analizzare il legame tra Covid ed eventi collettivi.

La piattaforma mostra una stima del rischio di essere esposti al virus SARS-CoV-2 sulla base del numero di persone che partecipano ad un evento. Il rischio è espresso come la probabilità che almeno un individuo positivo sia presente all'evento. Lo studio/piattaforma non calcola la probabilità di contrarre l'infezione da virus SARS-CoV-2, ma solo di essere ad un evento dove almeno un altro individuo è virus SARS-CoV-2 positivo. Questo rischio ovviamente aumenta all'aumentare della dimensione dell'evento.

La piattaforma non calcola il rischio di contrarre la malattia, quindi di essere contagiati, perché il contagio dipende da molti altri fattori quali la durata dell'evento, Io spazio in cui si svolge e le misure di precauzione come mascherine e distanziamento. L'esempio spiegato durante il collegamento mostra questa differenza.

I dati presenti sulla piattaforma si basano unicamente sui dati ufficiali riportati giornalmente dalla Protezione Civile, poiché le percentuali di rischio calcolate, che sono poi quelle citate durante il servizio, riflettono soltanto il numero di nuovi infetti individuati in ogni provincia proprio dalla Protezione Civile: maggiore è il numero di

nuovi casi, maggiore è il rischio associato ad un evento di qualsiasi dimensione in una data provincia.

Infine, la piattaforma è dinamica e fotografa la situazione in base alle condizioni presenti ad una certa data (usando i dati giornalieri della protezione civile), ma non fornisce alcuna indicazione previsionale e non ha lo scopo di fare previsioni su andamenti futuri dell'epidemia, che dipenderanno da misure individuali e strategie di contenimento delle autorità. I numeri indicati durante il collegamento riflettevano pertanto le condizioni alla data del 13 ottobre e sono soggetti a cambiamenti quotidiani, tanto è vero che già il 14 ottobre la provincia più colpita risultava essere quella di Genova.

ANZALDI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai* — Premesso che

Nella puntata di venerdì 16 ottobre, la trasmissione « I Fatti Vostri » su rai2 ha dedicato un approfondimento alla drammatica vicenda del Forteto, una cooperativa agricola teatro di maltrattamenti e violenze nei confronti di minori per i quali sono stati condannati i fondatori della comunità.

In un servizio che ha ripercorso la vicenda giudiziaria del Forteto sono state inserite immagini di Don Lorenzo Milani e della Scuola di Barbiana, che nulla hanno a che vedere né con il Forteto né con eventuali abusi. Don Milani rappresenta un simbolo per l'insegnamento nel nostro Paese e la sua scuola un esempio di emancipazione, conoscenza, difesa dei diritti degli ultimi.

La Fondazione Don Lorenzo Milani, in un comunicato stampa, ha parlato di « illogica, inopportuna e diffamatoria associazione di due esperienze totalmente distinte e distanti nel tempo, nei modi, nei contenuti e soprattutto nei valori. Che si tratti di un errore o di una intollerabile strumentalizzazione, un'associazione cinica e barbara figlia della superficialità e soprattutto non consona alla Tv di Stato ».

Si chiede di sapere:

quanti dirigenti vigilano sulla trasmissione « I Fatti vostri » e la relativa fascia oraria di messa in onda su Rai2;

quali provvedimenti verranno presi per il gravissimo errore commesso sull'associazione di Don Milani agli abusi del Forteto;

chi pagherà nel caso la Fondazione Milani presentasse denuncia per diffamazione, come si presume dal comunicato stampa ufficiale che ha diffuso, e se non sia doveroso far pagare direttamente ai dirigenti responsabili della mancata vigilanza sul servizio andato in onda, invece di gravare sui soldi dei cittadini che pagano il canone.

(281/1439)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 2.*

Venerdì 16 ottobre 2020, nel corso del programma « I fatti vostri » è stata trattata la drammatica vicenda del Forteto e, all'interno di una scheda riassuntiva di 2 minuti, alcune immagini di repertorio di Don Lorenzo Milani sono andate in onda pur se per 6 brevi secondi, montate fuori contesto per un errore materiale, a copertura del commento di un fatto di cronaca per nulla inerente. Nel testo della scheda, infatti, non si faceva alcun riferimento alla figura o all'opera di Don Milani. Nel merito, si fa presente che l'errore è stato del tutto involontario ed è da ascriversi principalmente ad una serie di concause organizzative: va infatti inquadrato nel contesto di un programma quotidiano (che mai, in passato, era incappato in « incidenti » di questo tipo) della durata di quasi due ore, che produce una gran messe di contributi, interviste e immagini, fatto per di più con parte del personale in smart working, con le ben note difficoltà di relazione tra i vari reparti della redazione. Inoltre, la dirigente capostruttura responsabile del programma aveva appena lasciato il servizio per raggiunti limiti di età ed era stata temporaneamente sostituita da un altro dirigente che, fra le altre incombenze, fa parte anche della task force aziendale per il contrasto e la prevenzione al covid-19.

Nell'ottica di rimediare tempestivamente all'errore commesso, a fronte dei suddetti 6

secondi di immagini, la rete ha ritenuto di dedicare un lungo segmento alla figura di Don Milani nel primo spazio disponibile nel programma, con la testimonianza appassionata di Paolo Landi, uno dei ragazzi di Barbiana. Nei 17 minuti di spazio dedicato, è stato approfondito il ruolo di Don Milani nell'emancipazione dei ragazzi della scuola da lui fondata, ma anche l'importanza di quella esperienza per l'evoluzione stessa della scuola italiana e dei giovani del nostro Paese. Si è parlato delle traversie del « Prete scomodo » e del suo rapporto con la Chiesa di Roma. Soprattutto si è dato spazio, attraverso il racconto del Landi, al metodo educativo di Don Lorenzo Milani, alla centralità data ai ragazzi, alla sua capacità di coinvolgere i figli delle classi svantaggiate sui grandi temi attraverso l'analisi critica dei quotidiani, allo studio delle lingue, fatto con metodi assolutamente avveniristici per l'epoca, alla esegesi della « Parola ». Si è anche parlato di « Lettera ad una Professoressa » e del valore e peso che ha avuto quel testo nella formazione di generazioni di studenti ed educatori. Il ricordo di Don Milani si è chiuso con le immagini della visita di Papa Francesco alla sua tomba e le parole di apprezzamento e stima che Papa Bergoglio, in quella occasione, ha pronunciato nei confronti del prete di Barbiana.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*.

All'indomani della trasmissione del servizio intitolato « Mogli, camici e cavalli dei paesi tuoi » nel corso della puntata di Report di lunedì 20 ottobre, sul profilo Facebook del medesimo programma sono stati pubblicati diversi estratti del servizio.

Sotto tali post alcuni utenti hanno pubblicato dei commenti che contengono offese ed insulti molto gravi indirizzati ai soggetti protagonisti del servizio (quale, in particolare, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana). Taluni commenti, oltreché essere lesivi dell'onorabilità dei soggetti cui sono riferiti, contengono frasi ingiuriose e calunniose potenzialmente perseguibili a norma di legge (a titolo di esempio: « indegni, mafiosi, corrotti »; « la vostra salute è gestita da incapaci, corrotti e senza scrupoli »). Rispetto a tali commenti non risulta, ad oggi, fatta alcuna moderazione da parte dei soggetti amministratori della pagina « Report Rai 3 ».

Al netto delle doverose guarentigie riconosciute alla libertà di espressione, trattandosi di una pagina social riferibile ad un programma del servizio pubblico radiotelevisivo, appare quanto mai opportuno che un controllo sia effettuato rispetto ai commenti lasciati sotto ai post di volta in volta pubblicati, così da evitare – come nel caso di specie – che la pagina Facebook di un programma Rai si trasformi in un coacervo di odio e insulti in libertà.

Alla luce di quanto esposto fin qui, alla Società Concessionaria si chiede:

se non intenda attivarsi affinché i commenti offensivi citati in premessa siano tempestivamente rimossi;

se e quali iniziative intenda adottare affinché sulle pagine social ufficiali dei programmi Rai sia effettuata una costante ed adeguata moderazione dei contenuti pubblicati dagli utenti.

(282/1444)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.*

In premessa si ritiene opportuno evidenziare che la policy aziendale in materia di utilizzo dei social non prevede l'obbligo di una moderazione dei commenti per chi gestisce gli account dei programmi.

Nello specifico, Report adotta ovviamente delle cautele, ma occorre sottolineare che, per la natura stessa del programma e per i suoi contenuti editoriali, ogni giorno i suoi profili social raccolgono migliaia di commenti che è impossibile controllare integralmente. Molti di questi, è bene sottolinearlo, sono anche di critica aspra (quando non insulti) al programma stesso e ai suoi giornalisti.

Ogni commento è comunque riconducibile a un account e quindi a una persona, che risponde essa stessa civilmente e penal-

mente di quel che scrive, sollevando dunque sia la redazione che l'azienda da ogni responsabilità.

Purtroppo, la rete accoglie indiscriminatamente ogni tipo di esternazione e la velocità che la caratterizza non rende possibile il controllo di tutti i messaggi che essa veicola. La responsabilità resta pertanto in capo al singolo, come è accaduto – a titolo esemplificativo – quando alcuni profili di partiti o di singoli esponenti politici ospitarono gli insulti di alcuni utenti Facebook nei confronti del Presidente della Repubblica Mattarella. In quel caso la magistratura ha perseguito i singoli utenti e non i titolari dei profili, seppur ricoprissero cariche o ruoli pubblici.

In ogni caso, a prescindere dalle policy aziendali e da quanto determinato dalla legge, Report si impegnerà a porre la massima attenzione sulla qualità dei commenti che verranno raccolti sui propri profili social, soprattutto a tutela dell'immagine del programma e della Rai.

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*.

Premesso che sabato 24 ottobre scorso, su Rai1, sorprendentemente, non è andata in onda la puntata del programma di intrattenimento « Italia Sì ». Ad annunciare la notizia – escludendo da subito ipotesi di casi covid – è stato lo stesso conduttore sul proprio profilo Twitter poco dopo le 16.20.

Da quanto appreso da fonti stampa il motivo alla base della cancellazione improvvisa della puntata del programma del sabato pomeriggio di Rai1 sarebbe legato allo stato di agitazione del centro di produzione di Roma.

Si tratterebbe, da quanto riportato da fonti stampa, di una iniziativa che si preannuncia non essere limitata alla sola giornata di sabato e che dovrebbe vedere il 4 novembre prossimo uno sciopero di 24 ore.

La gestione della vicenda in oggetto nonché quella ancora più grave della paventata chiusura di Rai Sport sollevano dubbi sulla dilettantistica gestione del canale da parte della direzione di rete e più in generale dell'intera azienda da parte dell'Amministratore Delegato.

Ai sensi dell'art. 20 del Contratto di servizio « la Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a potenziare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento »

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto, e quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine che non si ripetano ulteriori episodi come quello avvenuto il 24 ottobre scorso.

(282/1445)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

In premessa si ritiene opportuno confermare che, come ipotizzato nella interrogazione in oggetto, la puntata di Italia si del 24 ottobre non è andata in onda a causa dello stato di agitazione del Centro di Produzione di Roma.

A tal proposito appare utile riepilogare gli aspetti formali relativi alla trattazione dello sciopero.

Innanzi tutto, con comunicazione del 13 ottobre 2020, la RSU di Roma – Produzione ha proclamato una iniziativa di sciopero avente ad oggetto il blocco degli straordinari e delle prestazioni accessorie dal 24 ottobre 2020 al 22 novembre 2020 e l'astensione dal lavoro per l'intera giornata del 4 novembre 2020.

A seguito della proclamazione, è stata data la prevista informativa all'utenza e sono state coinvolte tutte le Direzioni editoriali e realizzative interessate, per valutare gli impatti sulla programmazione.

Sono state inoltre svolte diverse riunioni con il soggetto proclamante, sia per esperire il tentativo di conciliazione preventivo previsto dal vigente accordo in materia di sciopero, sia successivamente alla proclamazione.

Tali ultime riunioni hanno portato infine alla sottoscrizione di un accordo in data 29 ottobre 2020, a seguito del quale l'iniziativa di sciopero è stata revocata a partire dal 30 ottobre 2020.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA 310

Sulla pubblicità dei lavori 310

Audizione del dottor Gianni Giulio Vadalà – Primo dirigente tecnico della Polizia scientifica 310

COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA

Mercoledì 11 novembre 2020. – Coordinatore: LATTANZIO (Misto).

Il comitato si è riunito dalle 14.07 alle 14.28.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente PEPE.

La seduta comincia alle 15.30.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei Deputati.

Audizione del dottor Gianni Giulio Vadalà – Primo dirigente tecnico della Polizia scientifica.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Gianni Giulio Vadalà, dando lettura di alcuni passaggi della sentenza del processo sulla strage di via dei Georgofili, riguardanti i risultati degli accertamenti svolti in merito alla tipologia degli esplosivi utilizzati.

Su autorizzazione del Presidente, il dottor DONADIO e il senatore GIARRUSSO (*Misto*) – coordinatore del Comitato II – formula alcuni quesiti riguardanti le caratteristiche delle tracce di esplosivo rinvenute nel luogo della strage di via dei Georgofili, gli accertamenti svolti in merito dalle Autorità inquirenti, il raffronto tra le suddette tracce e quelle rinvenute negli autoveicoli utilizzati per il trasporto dell'esplosivo.

Intervengono altresì per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti il se-

natore GRASSO (*Misto-LeU*) nonché i deputati ASCARI (*M5S*) e PAOLINI (*Lega*).

Il dottor VADALÀ risponde ai quesiti formulati dai Commissari e si riserva di produrre ulteriore documentazione in suo possesso che potrà rivelarsi utile ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.43.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 312

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 313

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.05 alle 12.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 314

Audizione del Consigliere di ambasciata, Stefano Catani, già Incaricato d'affari al Cairo *(Svolgimento e conclusione)* 314

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 314

AUDIZIONI

Mercoledì 11 novembre 2020. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Audizione del Consigliere di ambasciata, Stefano Catani, già Incaricato d'affari al Cairo.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, preannuncia che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato a seguire, esaminerà la nuova prassi circa la partecipazione da remoto introdotta dalla Giunta del Regolamento.

Introduce quindi l'audizione, ringraziando per la disponibilità immediatamente manifestata a collaborare con la Commissione il consigliere Stefano Catani, già Incaricato d'affari al Cairo.

Stefano CATANI, *già Incaricato d'affari al Cairo*, svolge una relazione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, al quale replica Stefano CATANI, *già Incaricato d'affari al Cairo*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il consigliere Catani, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022 (Doc. CCXXXIV, n. 3) 3

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 Rizzetto *(Seguito dell'esame e conclusione)* 4

ALLEGATO (Emendamento dei relatori) 6

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* . 7

COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'OMS per evitarne la propagazione nel mondo. Doc. XXII, n. 42 Formentini *(Esame e rinvio)* 15

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo *(Deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine)* 24

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS *(Svolgimento e conclusione)* . 24

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Esame C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 27

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 30

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 56

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 32

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 57

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 58

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Esame testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)* 42

ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore) 59

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 60

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45 (Parere alle Commissioni riunite II e III) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 47

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 61

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 50

ALLEGATO 8 (Emendamenti) 62

ALLEGATO 9 (Proposta di relazione formulata del Relatore) 68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 213 *(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Massimo Zaniboni, presidente del Tribunale di Sassari, Piergiorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo e

Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'università degli studi di Genova *(Svolgimento e conclusione)* 71

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 71

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332 approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 75

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 75

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 75

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 75

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 79

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo ed abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)* 76

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)* 76

ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo) 83

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente, Riccardo Garosci, e del Segretario Generale, David Doninotti, dell'Associazione Italiana Commercio Estero *(Svolgimento e conclusione)* . 85

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amm. Fabio Caffio, esperto di diritto marittimo, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 130 del 2020, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*,

391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale » (C. 2727 Governo) 86

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 87

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma *(Esame e rinvio)* 87

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 89

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 89

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 92

7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare *(Seguito della discussione e rinvio)* 92

7-00500 Deidda: Sul contributo annuale alle regioni per esigenze militari *(Seguito della discussione e rinvio)* 93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 93

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 95

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 97

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 101

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* .. 102

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* .. 104

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* .. 105

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* 106

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 110

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 119

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni e delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. Atto n. 199 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 119

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal Governo*) 123

Sull'ordine dei lavori 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 124

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 129

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo) 130

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 132

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario *(Deliberazione)* 127

ALLEGATO 4 (Programma deliberato dalla Commissione) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Maria Rita Calvosa, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria; Rocco Pinneri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio; Stefano Suraniti, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia; Antonella Tozza, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo; e Stefano Versari, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 135

Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile. C. 2214 Gallo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 135

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 137

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione 138

5-04977 Frassinetti: Sui contratti stipulati con il personale ATA 138

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 141

5-04978 Aprea: Sull'autonomia delle scuole rispetto alla didattica digitale integrata 138

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 142

5-04981 Vacca: Sulla chiusura delle scuole in Campania e in Puglia 138

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 144

5-04983 Fusacchia: Sui docenti assenti per isolamento fiduciario 139

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 145

5-04980 Belotti: Sulle iniziative per fornire le famiglie degli strumenti tecnici occorrenti per la didattica a distanza 139

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 147

5-04979 Toccafondi: Sulla formazione degli insegnanti nella didattica a distanza e sulla copertura delle cattedre 140

ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta) 149

5-04982 Piccoli Nardelli: Sulle risorse messe in campo per l'avvio dell'anno scolastico 140

ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta) 150

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla VI Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 153

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 160

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)* 153

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 161

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 162

RISOLUZIONI:

7-00555 Braga, 700569 Labriola e 7-00577 Lucchini: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume *(Seguito discussione e rinvio)* 155

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04971 Pezzopane: Incremento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per far fronte ai danni derivanti dai recenti straordinari eventi meteorologici che hanno coinvolto alcune province venete 156

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 163

5-04972 Mazzetti: Ritardo nell'emanazione del decreto recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto *(end of waste)* dei prodotti tessili 157

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 165

5-04973 Fregolent: Potenziamento del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri (Noe) nelle regioni del Nord Italia 158

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 166

5-04974 Plangger: Entità delle somme rivenienti dalle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni e di mozziconi di prodotti da fumo e loro utilizzo 158

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 168

5-04975 Zolezzi: Provenienza, natura, quantità e modalità di stoccaggio dei rifiuti depositati nell'area della cartiera Villa Lagarina a Mantova 158

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 169

5-04976 Lucchini: Modalità per la risoluzione del contenzioso relativo alla natura di imballaggio del film protettivo ed adesivo 159

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 173

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 176

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo ».

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 183

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 183

Audizione di rappresentanti del Ministero della difesa 183

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli operatori e dei piloti dell'aviazione generale d'Italia (AOPA) 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada. C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801-A 183

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale

dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 185

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 190

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 185

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 191

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 185

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 192

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 185

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 193

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana del *private equity, venture capital, private debit* (AIFI) nell'ambito dell'esame, in sede referente della proposta di legge C. 1239 Mor recante disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione 189

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti 195

Audizione del professor Domenico Parisi, presidente dell'ANPAL 195

INTERROGAZIONI:

5-04886 Spena: Iniziative normative in favore dei lavoratori immunodepressi nell'attuale fase della pandemia di Covid-19 195

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 202

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 196

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 198

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 204

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 199

ALLEGATO 3 (Emendamenti) 205

ALLEGATO 4 (Relazione approvata) 206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 201

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del CNEL 201

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS 201

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia », di rappresentanti di: CGIL, CISL e UIL 207

Movimento cristiano lavoratori, Pro Vita e Famiglia, Associazione Nonni 2.0, Associazione *Family day* 207

Centro internazionale Studi Famiglia, Associazione Famiglie arcobaleno, Azione per famiglie nuove *onlus* 207

Luciano Malfer, dirigente generale agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili della provincia autonoma di Trento, e Costanza Miriano, giornalista 208

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 208

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 212

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 214

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 215

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice) 226

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 231

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 225

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 237

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 267

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 247

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Nuovo testo C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 249

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 268

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 251

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)* 251

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Nuovo testo C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 252

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 *(Esame congiunto e rinvio)* 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 266

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1994 Governo (Parere alle Commissioni 5ª e 6ª del Senato) *(Esame e rinvio)* 269

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) 286

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e rinvio)* 275

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 280

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 288

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb (Parere alla XII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 283

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 289

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 285

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. Atto del Governo n. 199 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 290

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 295

Variazione nella composizione della Commissione 295

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 295

Sulla pubblicità dei lavori 295

Comunicazioni del Presidente 296

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Ministro dell'economia e finanze *(Svolgimento)* 297

Sulla pubblicazione dei quesiti 298

ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 275/1402 al n. 282/1445)) 299

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA 310

Sulla pubblicità dei lavori 310

Audizione del dottor Gianni Giulio Vadalà – Primo dirigente tecnico della Polizia scientifica 310

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 312

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 313

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 314

Audizione del Consigliere di ambasciata, Stefano Catani, già Incaricato d'affari al Cairo *(Svolgimento e conclusione)* 314

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 314

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

18SMC0120970